



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di polizia fedpol**

UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO (MROS)

# Tipologie 1998–2015

Febbraio 2017



<b>Prefazione</b>	<b>6</b>
<b>1. Truffa</b>	<b>7</b>
1.1. Comunicazioni effettuate	7
1.2. Analisi strutturale	47
<b>2. Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati</b>	<b>49</b>
2.1. Comunicazioni effettuate	49
2.2. Analisi strutturale	54
<b>3. Appropriazione indebita – Amministrazione infedele</b>	<b>56</b>
3.1. Comunicazioni effettuate	56
3.2. Analisi strutturale	71
<b>4. Insider trading e manipolazione di corsi</b>	<b>73</b>
4.1. Comunicazioni effettuate	73
4.2. Analisi strutturale	78
<b>5. Corruzione – Infedeltà nella gestione pubblica</b>	<b>79</b>
5.1. Comunicazioni effettuate	79
5.2. Analisi strutturale	94
<b>6. Appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale</b>	<b>96</b>
6.1. Comunicazioni effettuate	96
6.2. Analisi strutturale	106
<b>7. Reati in materia di stupefacenti</b>	<b>108</b>
7.1. Comunicazioni effettuate	108
7.2. Analisi strutturale	115
<b>8. Riciclaggio di denaro</b>	<b>117</b>
8.1. Comunicazioni effettuate	117
8.2. Analisi strutturale	129
<b>9. Contrabbando - Contraffazione</b>	<b>131</b>
9.1. Comunicazioni effettuate	131
9.2. Caratteristiche	134
<b>10. Tratta di esseri umani - Estorsione</b>	<b>135</b>
10.1. Comunicazioni effettuate	135
10.2. Caratteristiche	138
<b>11. Altri reati</b>	<b>139</b>
<b>12. Reato preliminare ipotizzato non classificabile</b>	<b>146</b>
<b>13. Finanziamento del terrorismo</b>	<b>152</b>
13.1. Comunicazioni effettuate	152
13.2. Analisi strutturale	159



UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO (MROS)

# Tipologie 1998–2015

Febbraio 2017

# Prefazione

In ogni rapporto annuale dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) figurano, sotto forma anonima, alcuni casi selezionati appositamente tra tutti quelli trattati da MROS nel corso dell'anno in esame. Si tratta di esempi concreti volti a illustrare i metodi applicati dai criminali per riciclare i proventi di reati e/o finanziare il terrorismo. Queste tipologie non tornano utili soltanto agli intermediari finanziari, bensì rivestono un ruolo importante anche nell'ambito di formazioni, di ricerche e tesi universitarie o di altre pubblicazioni. MROS le utilizza anche nell'ambito di studi sui rischi e sulle tendenze a livello nazionale e internazionale.

Per agevolare la consultazione e l'utilizzo delle tipologie pubblicate nei rapporti annuali di MROS, ora queste sono state tutte riunite in un unico documento. Nella presente raccolta le tipologie sono state suddivise in base ai reati preliminari riscontrati con maggiore frequenza. Ogni capitolo si conclude con una breve analisi delle tendenze rilevate. Prende in considerazione le comunicazioni di sospetto degli ultimi dieci anni (2006–2015) e riassume le caratteristiche principali legate alle diverse categorie dei presunti reati preliminari.

Nella maggioranza dei casi segnalati a MROS, la truffa costituisce il reato preliminare più frequente. Sin dalla sua istituzione nel 1998, MROS ha trattato più di quattromila comunicazioni in cui il presunto reato preliminare era la truffa nelle sue molteplici sfaccettature. Nella graduatoria dei reati preliminari maggiormente segnalati, la truffa è seguita dalla corruzione. In seguito agli eventi politici che avevano interessato determinati Paesi nel 2011, le comunicazioni per corruzione sono infatti aumentate considerevolmente superando addirittura quelle per truffa nel 2015. Infine, un capitolo della presente raccolta è dedicato al finanziamento del terrorismo. Anche i casi riconducibili a tale fenomeno sono incrementati nel 2015.

La presente raccolta è aggiornata regolarmente da MROS in modo da includere le nuove tipologie che saranno pubblicate nei futuri rapporti annuali.

Stiliano Ordolli  
Capo di MROS

# 1. Truffa

## 1.1. Comunicazioni effettuate

### Rapporto annuale MROS 1998/1999

#### Settori di attività: Banche

Un cliente apre un conto presso una banca di media grandezza. Stando alle indicazioni fornite dal cliente, il conto è destinato alla contabilizzazione di versamenti di commissioni che il cliente riscuote da vendite di immobili nei Caraibi. Il cliente afferma di essere l'intermediario di un'impresa specializzata in questo tipo di immobili. Dopo l'avvio della relazione clientela da parte della banca, si susseguono, per un lungo periodo, versamenti di somme notevoli. Un giorno il cliente telefona alla banca per chiedere lo scioglimento immediato dei suoi conti. Interrogato dalla banca circa la motivazione dello scioglimento, il cliente dice di aver litigato con il suo mandante e di avere appreso, da parte di terzi, che nel caso dell'impresa operante nel settore immobiliare si tratta di un'impresa fittizia. La banca s'insospettisce e decide di chiarire la base dei versamenti delle commissioni del cliente. La banca chiede al cliente di inoltrare i relativi contratti e constata che tali contratti sono stati stipulati in modo poco professionale. Le ulteriori dichiarazioni del cliente non sono plausibili e in parte si contraddicono. Il cliente è inoltre sempre meno disposto a fornire informazioni alla banca. L'esistenza dell'impresa estera, operante nel settore immobiliare, non può essere verificata, poiché tale impresa non è registrata nel registro di commercio del relativo Paese europeo. La banca inoltra in seguito una comunicazione di

sospetto all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il MROS constata che numerose persone coinvolte in truffe inerenti immobili hanno già confessato e trasmette la comunicazione di sospetto all'autorità cantonale di perseguimento penale, per ulteriore trattamento. Quest'ultima avvia una procedura penale e di confisca per riciclaggio di denaro in base all'articolo 305bis CP. In tale contesto viene inoltre avviata una domanda di assistenza giudiziaria internazionale.

#### Settori di attività: Assicurazioni

Uno straniero ha l'intenzione di investire complessivamente CHF 25 000 000 in 5 polizze di assicurazioni sulla vita di CHF 5 000 000 l'una, presso una compagnia di assicurazioni. Il capitale deve essere trasferito da una banca svizzera estera alla compagnia di assicurazioni. La persona in questione afferma di voler impiegare le polizze di assicurazione sulla vita come sicurezza per un credito bancario commerciale che intende contrarre presso una banca svizzera. I seguenti elementi destano il sospetto della compagnia di assicurazione:

- Perché la deviazione tramite l'assicurazione?
- A partire dal 1.4.1998 sulle assicurazioni viene prelevata la tassa di bollo. L'affare in questione ha, sotto l'aspetto di economia aziendale, ancora senso per il cliente?

L'assicurazione decide di effettuare una comunicazione di sospetto al MROS. MROS constata che il nome del cliente ricorre già negli atti. La

comunicazione viene trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale che apre una procedura penale. La fattispecie di base è l'articolo 146 CP.

#### **Settori di attività: Banche**

Un commerciante finanziario dell'Europa occidentale ha da anni un conto presso una banca svizzera. Fino ad allora il rapporto clientela non è parso insolito. La somma complessiva dei vari conti in CHF e valuta estera ammonta all'incirca a CHF 600 000. Tale somma è stata realizzata mediante l'inoltro di assegni bancari, oscillanti tra i CHF 10 000 e CHF 30 000. In occasione dell'apertura del conto, il cliente aveva affermato di essere consulente in investimenti e di amministrare il patrimonio di terzi. In merito alla contabilizzazione degli assegni bancari egli dichiara che si tratta delle sue commissioni. Il cliente è anche gerente di un'impresa svizzera. La banca viene a sapere che l'amministratore fiduciario del gerente ha appena deposto la sua carica, poiché sospetta azioni criminali del cliente. Poco dopo la banca riceve l'ordine del cliente di versare all'incirca un terzo del patrimonio negli USA (a scopo di acquisto di una casa). Il denaro giace su un conto corrente esente da interessi; il cliente non è interessato ad avere un conto fruttifero. Poiché il cliente non intende fornire informazioni inerenti la transazione imminente, la banca decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS. In collaborazione con la banca si constata che gli investitori pagano le commissioni direttamente all'"intermediario". Un contratto di commissione con la società corrispondente non sussiste. Il cliente risulta già negli atti del suo Paese d'origine per truffa. Un'inchiesta penale corrispondente è in sospeso. L'autorità di perseguimento penale avvia una procedura penale e di confisca in base all'articolo 146 CP. Viene accolta la domanda di assistenza giudiziaria, inoltrata dal Paese d'origine del cliente.

#### **Rapporto annuale MROS 2000**

##### **Settori di attività: Banche**

Tra il 1966 e il 1999, tre persone hanno fondato tre società la cui attività consisteva nel racco-

gliere fondi. Queste società promettevano redditi dell'ordine del 30% - 50% in base ad investimenti sul mercato delle opzioni e dei futures. I conti aperti dalle tre società presso una grande banca raggiungevano l'ammontare di circa CHF 6 400 000 in entrate provenienti da fiduciosi privati. CHF 3 700 000 sono stati redistribuiti e la differenza di CHF 2 700 000 è stata in parte riutilizzata dagli aventi diritto delle tre società per i loro bisogni personali. Da questi conti sono parti di bonifici, ma vi sono stati anche numerosi prelievi in contanti. Tali operazioni si sono svolte per circa 14 mesi. Insospettata dai vari movimenti di rilievo sui diversi conti, in particolare da quelli in contanti, la banca ha cercato di ottenere delle spiegazioni da parte degli aventi economicamente diritto. Non avendone ricevute di plausibili, ha proceduto bloccando il conto a circa CHF 2 000 000 e facendoci simultaneamente pervenire una comunicazione fondata sul sospetto dell'origine delittuosa dei fondi. Le nostre banche dati hanno rilevato l'esistenza di numerose segnalazioni di polizia e giudiziarie sugli aventi economicamente diritto, implicati in passato in analoghe operazioni. Abbiamo trasmesso questo caso alle autorità giudiziarie competenti che hanno ordinato il blocco dei beni e aperto un'inchiesta per truffa.

#### **Rapporto annuale MROS 2001**

##### **Settori di attività: Banche**

Un ufficio parrocchiale di circondario tedesco si era informato via fax presso una banca svizzera in merito alle condizioni necessarie per l'apertura di un deposito vincolato. Allo scritto inviato per fax erano allegati la copia di una lettera della banca nonché due estratti conto dell'ammontare di 2,5 milioni di marchi e di 350'000 marchi. La banca pur non riuscendo ad accertare l'esistenza di una relazione d'affari con l'ufficio parrocchiale di circondario, ha però constatato che effettivamente esso aveva trasferito sul conto complessivamente EUR 1,7 milioni. Questi bonifici non erano tuttavia stati registrati a favore dell'ufficio parrocchiale, bensì a favore di un privato, che aveva spiegato al consulente per la clientela, di esser stato in tal modo pagato per la vendita



della sua residenza nel sud Europa. Naturalmente l'ufficio parrocchiale di circondario si dichiarò stupito del fatto che la banca non avesse potuto accertare l'esistenza di alcuna relazione d'affari, dal momento che esso era in possesso di estratti conto relativi al deposito vincolato e della corrispondenza con la banca, che però aveva ottenuto direttamente dal privato in questione. In seguito, dopo che si è potuto accertare che gli estratti conto erano stati falsificati dal privato e che la persona che aveva firmato la corrispondenza per conto della banca in effetti non vi aveva mai lavorato, l'ufficio parrocchiale di circondario ha sporto denuncia. La competente autorità svizzera preposta al procedimento penale sta attualmente esaminando la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal paese estero.

**Settori di attività: Banche**

Sul conto corrente di un cliente della banca pervennero, nello spazio di pochi giorni, numerosi versamenti da parte di persone di tutta la Svizzera, che non avevano un rapporto diretto con il titolare del conto. Poco dopo le banche che avevano effettuato i versamenti informarono l'istituto finanziario del cliente del fatto che essi erano stati effettuati all'insaputa dei loro clienti. Gli accertamenti eseguiti dalla banca permisero di accertare che il cliente aveva telefonato a queste persone e si era presentato come il collaboratore di una rivista. Dopo aver comunicato loro che avevano vinto un concorso, aveva preteso di ottenere i dati delle loro relazioni bancarie onde poter versare la somma della vincita. Con queste informazioni il cliente della banca aveva poi falsificato diversi ordini di versamento. La banca bloccò immediatamente gli importi bonificati sul conto e comunicò a MROS l'accaduto. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità preposta al procedimento penale.

**Settori di attività:**

**Società di leasing - Assicurazioni**

Un mediatore indipendente aveva stipulato con un garagista circa 240 contratti leasing. Si trattava tuttavia di una mera finzione. Chi infatti aveva stipulato il leasing, era stato infatti pagato

per firmare il contratto e, pur avendo preparato tutti i documenti necessari, non riceveva alla fine nessun veicolo. Un complice, che lavorava in un'assicurazione, si era lasciato corrompere per confermare la stipulazione di contratti casco totale. In base ai contratti la società di leasing dovette versare al garagista la somma d'acquisto delle automobili. Il garagista trasmise il denaro al mediatore, trattenendosene però una parte come indennità personale. Il mediatore intascò grazie a questi 240 contratti falsi, quasi CHF 13,5 milioni. Per simulare la loro validità pagò personalmente alla società di leasing almeno le rate iniziali. Tuttavia le rate di leasing rimaste inevase ammontavano sempre a CHF 9 milioni. La società di leasing scoprì la truffa in base alla dichiarazione falsa dei redditi di chi aveva stipulato il leasing, li contattò e constatò che questi non erano assolutamente in grado di descrivere in modo particolareggiato i veicoli di cui dovevano essere in possesso. La società di leasing sparse quindi querela contro il mediatore alla polizia cantonale. Poco dopo il mediatore si costituì alla polizia. Le indagini avviate dall'autorità cantonale di procedimento penale competente sono tuttora in corso.

**Rapporto annuale MROS 2002**

**Settori di attività: Banche**

Questo è un caso di grandi dimensioni, oggetto di numerose comunicazioni da parte di diversi intermediari finanziari (grandi banche e banche private), che concerne società in apparenza legali e parecchi criminali recidivi, attivi nella truffa su larga scala e nel riciclaggio di denaro. La stampa sospetta addirittura che alcuni dei colpevoli abbiano relazioni con la criminalità organizzata e il terrorismo. Il caso è iniziato in Svizzera verso la fine del 2001, allorché presidente e vicepresidente di una società si sono recati presso la sede di una grande banca, per aprire un conto a nome della società. Invece di grosse somme, la banca ha registrato solo dei versamenti di entità modesta, provenienti da un gran numero di persone. Interrogati sull'origine dei fondi, i rappresentanti della società hanno risposto trattarsi semplicemente di versamenti effettuati dagli azionisti

per liberare il capitale. In quel periodo, la società possedeva qualcosa come 400 "azionisti" sparsi in tutta Europa. In aprile, una cliente si è presentata allo sportello di una succursale della stessa banca per ottenere il rimborso degli EUR 8 500 finvestiti nella società. Sosteneva di essere stata vittima di una truffa e affermava che il presidente era oggetto di un mandato d'arresto emesso da Interpol. Indagando sui fatti, la banca ha in effetti scoperto che il presidente della società era ricercato all'estero per truffa, versione confermata anche dai numerosi articoli di giornale che riportavano il caso. I truffatori allettavano cittadini svizzeri residenti all'estero a investire i loro averi nella creazione di una società di livello europeo, promettendo in cambio un utile del 40%. Spinti dall'orgoglio nazionale, le vittime hanno versato somme molto consistenti. La società non è però mai stata creata e gli investitori non hanno più potuto recuperare il loro denaro. I famosi dividendi, dal canto loro, non sono mai stati versati. Le somme raccolte con questo sistema sono valutate a centinaia di milioni di franchi, scomparsi in ambienti finanziari di dubbia natura. Contro questi truffatori è stato aperto un procedimento penale in Svizzera (con la trasmissione delle comunicazioni alle competenti autorità preposte al perseguimento penale) e in altri Paesi europei.

#### **Settori di attività: Banche**

Una cliente asiatica ha avvertito la propria banca della sua prossima venuta in Svizzera, per prelevare denaro contante dal conto aperto nel 1984 insieme al marito. All'epoca la coppia aveva versato USD 200 000 in contanti. Entrambi i coniugi disponevano di un diritto di firma individuale sul conto. La banca ha effettuato alcune ricerche, poiché fino ad allora la relazione non era stata utilizzata. Il fatto che la moglie sia apparsa così all'improvviso, chiedendo un colloquio a breve termine e un rapido versamento in contanti, sembrava di per sé sospetto. Inoltre, la moglie aveva precisato di non vivere più con il marito, essendo in corso la procedura di divorzio, e di non conoscerne l'attuale indirizzo. In seguito alle ricerche effettuate, la banca ha appreso che l'ex caporedattore di un giornale asiatico, latitante

dal 1984, era stato indagato nell'aprile del 1985 e condannato per truffa nel 1987. La banca non era tuttavia completamente certa che il truffatore e il cliente "fantasma" fossero la stessa persona e ha quindi cercato, in occasione del colloquio, di inquadrare meglio la cliente. A tal fine, vi ha fatto assistere uno dei suoi impiegati che parlava la stessa lingua della cliente, la quale era accompagnata dalla figlia e da un interprete e ignorava che uno degli impiegati della banca era in grado di capirla. La banca l'ha interrogata sull'origine dei fondi, sul luogo di soggiorno del marito e le ha domandato anche se leggeva i giornali (in particolare il giornale presso cui il marito avrebbe lavorato). La cliente ha risposto che il denaro proveniva da un'eredità, che non sapeva dove viveva suo marito e che non conosceva il giornale in questione. Le discussioni fra madre e figlia hanno però confermato i sospetti della banca: i fondi provenivano proprio dalla truffa effettuata dal marito, ora in carcere, e la moglie speculava sul fatto che la banca non avesse sentito parlare del caso. Dopo il colloquio, la banca è stata definitivamente certa dell'origine criminale dei fondi, motivo per cui ha effettuato una comunicazione a MROS in virtù dell'articolo 9 LRD e bloccato i fondi. L'incarto è stato trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione che ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Banche**

Nel corso del 2000, la società Z (gestita da F e i cui beneficiari economici sono A, B e C) ha aperto un conto aziendale presso una grande banca. I versamenti effettuati sul conto e le somme importanti che vi transitavano, hanno portato a credere che non si trattava di un conto aziendale, ma piuttosto di un conto aperto per altri aventi economicamente diritto. In seguito a un colloquio, la banca ha chiesto alla società di fornire informazioni riguardo all'origine dei fondi accreditati sul conto e all'identità del beneficiario economico. La ditta ha pertanto inviato alla banca il formulario "A" e due contratti: un contratto di commissione fra A e B, da una parte, e la società Y con sede in Asia attiva nel settore dentario, dall'altra e un contratto fiduciario fra A, B e C, da una parte, e F, dall'altra. Riguardo al

primo contratto, si è accertato che la cifra d'affari mensile di Y era per il 60% costituita da commissioni, versate da società europee attive nel settore dentario (X e W). Z ha quindi aggiunto che dal conto in questione venivano anche effettuati versamenti a favore di conti numerici di A, B e C aperti presso una banca privata. Poco dopo, la banca ha appreso dai giornali che la giustizia europea era sulle tracce di una truffa con fatturazioni false ai danni delle casse malati di un Paese europeo. Il sistema era astuto, poiché Y era incaricata di acquistare in Asia protesi dentarie, più a buon mercato, per conto di dentisti europei, ai quali non è consentito realizzare benefici su questo tipo di prestazioni (cosiddetti lavori "di laboratorio"). Le fatture per le protesi erano in seguito maggiorate. Una parte degli utili veniva versata ai truffatori e l'altra stornata nuovamente ai dentisti. Secondo il procuratore incaricato del caso, parecchie centinaia di dentisti avrebbero partecipato alla truffa. In seguito agli articoli di stampa che riferivano dell'arresto di A e B da parte della giustizia, diversi intermediari finanziari hanno effettuato a MROS delle comunicazioni per sospetto di riciclaggio. Le comunicazioni sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta penale per riciclaggio aggravato di denaro (art. 305bis cifra 2 lett. b CP) contro A, B, C e F.

#### **Settori di attività:**

##### **Amministratori patrimoniali – Avvocati e notai**

Accompagnati dal loro avvocato di nazionalità svizzera, due uomini d'affari sudamericani si recarono da un amministratore patrimoniale di un villaggio di campagna, per discutere l'apertura di una nuova relazione d'affari. Per spiegare le transazioni finanziarie prospettate, i nuovi clienti dichiararono di essere ex direttori di banca ora messi in proprio. Avevano entrambi risparmiato salari e gratifiche degli ultimi anni, investendoli in una società offshore. L'intero patrimonio, ammontante a oltre USD 50 milioni, era investito in obbligazioni di banca. I clienti attestarono l'origine dei fondi esibendo i certificati di salario e i conteggi delle gratifiche del loro ex datore di lavoro. Ora volevano fondare in Svizzera una società con lo scopo di offrire prestiti start-up

a nuove ditte, motivo per cui le obbligazioni sarebbero state trasferite in Svizzera per essere incassate. Essi intendevano dare in prestito solo gli interessi del capitale. A titolo di esempio, i due clienti consegnarono all'amministratore patrimoniale un'obbligazione di oltre USD 40 000, pregandolo di riscuoterla immediatamente, in modo da avere a disposizione il capitale per la costituzione della società. Il giorno stesso l'amministratore patrimoniale consegnò l'obbligazione alla banca regionale, che l'accettò e il giorno seguente bonificò il provento della vendita sul conto appena aperto. Subito dopo l'avviso di bonifico, i due uomini d'affari si recarono nuovamente dall'amministratore patrimoniale, questa volta senza il loro avvocato, e gli consegnarono obbligazioni del valore di USD 10 milioni. Essi volevano concludere subito un affare molto lucrativo, per il quale avevano bisogno di un pagamento immediato di USD 1,5 milioni. L'amministratore patrimoniale contattò il direttore della banca, che non vide inconvenienti nel pagare i titoli prima di avere effettivamente incassato il provento della vendita. Le obbligazioni furono consegnate alla banca, che bonificò subito sul conto l'importo di USD 1,5 milioni, somma poi immediatamente trasferita dai due titolari sul conto di una società offshore dell'Oceano Pacifico. Contemporaneamente, essi prelevarono in contanti la quasi totalità del saldo del conto, apparentemente per recarsi con la somma dal notaio per la costituzione della società. Tre giorni più tardi la banca apprese che i titoli risultavano rubati e quindi bloccati. I tentativi dell'amministratore patrimoniale di contattare i clienti si rivelarono infruttuosi: erano partiti senza lasciare alcun recapito. Nell'allestimento della comunicazione secondo l'articolo 9 LRD, l'amministratore patrimoniale scoprì su Internet parecchi articoli di giornale, nei quali i suoi clienti erano menzionati in relazione a numerosi casi di truffa con cartevalori.

#### **Rapporto annuale MROS 2003**

##### **Settori di attività: Banche**

Due cittadini svizzeri hanno aperto un conto presso una banca cantonale. Non erano essi gli aventi economicamente diritto dei valori patri-

moniali, ma una terza persona domiciliata in un Paese limitrofo. Su incarico di uno studio legale straniero, sul conto sono state versate regolarmente grosse somme e inoltre anche terzi vi hanno accreditato direttamente grosse somme. Il denaro accumulato è stato trasferito dai titolari del conto su un conto presso la stessa banca, intestato ad una società del Nord Europa. Date le circostanze la banca nutriva dubbi circa le informazioni sull'avente economicamente diritto e i sospetti hanno trovato conferma quando uno degli autori dei pagamenti si è rivolto alla banca chiedendo che fine avesse fatto il suo denaro. Secondo le informazioni fornite da questa persona, la società chiedeva ai depositanti una garanzia pari al 20% in cambio del pagamento di un mutuo al 100%. Purtroppo gli autori dei pagamenti hanno atteso invano il pagamento dei loro mutui e in questa maniera presso la banca si sono accumulati circa 24 milioni di franchi. Le ricerche della banca hanno permesso di appurare che l'avente economicamente diritto era entrato in contatto con la banca grazie a una cittadina svizzera, che offriva un proprio programma d'investimenti a livello mondiale e il cui modo di procedere era estremamente sospetto. Per impedire un danno ancora maggiore la banca ha restituito agli investitori il denaro versato sul conto e ha interrotto la relazione d'affari. La cittadina svizzera intratteneva strette relazioni d'affari con una persona domiciliata in Nord America che recentemente è stata arrestata, sempre in Nord America, per truffa. L'importo del danno ammonta a 160 milioni di dollari americani. La cittadina svizzera era già nota a MROS prima di questa comunicazione. Una banca regionale svizzera aveva informato MROS della relazione d'affari di una società con sede in Svizzera, di cui la cittadina svizzera è avente economicamente diritto. Oltre a questa società, la stessa persona aveva fondato nei Caraibi insieme ad un partner proveniente dall'Europa orientale una società specializzata nel commercio di diamanti e pietre preziose. Una società con sede in Medioriente faceva da mediatrice per i potenziali acquirenti provenienti da tutto il mondo. Uno di questi si era rivolto alla banca regionale perché apparentemente era stato truffato dalla società con sede

nei Caraibi. MROS aveva inoltrato la comunicazione di sospetto della banca regionale ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale ha avviato nei confronti della cittadina svizzera un'inchiesta per truffa e riciclaggio di denaro. La maggior parte delle persone menzionate dalla comunicazione di sospetto della banca cantonale erano a loro volta già registrate nelle banche dati della polizia. MROS ha tratto ulteriori indizi da ricerche effettuate in otto Paesi. A causa dei collegamenti a livello internazionale questa comunicazione è stata inoltrata al Ministero pubblico della Confederazione per ulteriori indagini. Nei confronti dell'avente economicamente diritto e dei vertici della società del Nord Europa è stata aperta un'inchiesta.

#### **Settori di attività: Banche**

Un'anziana ricca signora ha stipulato con un cliente di una banca estera un contratto relativo all'acquisto di 25 azioni di una società con sede in Svizzera. L'affascinante venditore, unico membro del consiglio di amministrazione della società, aveva affittato per le trattative dei locali per uffici a titolo rappresentativo e si era attribuito un falso titolo di dottore. Piena di fiducia l'anziana signora ha perciò investito circa 50 milioni di franchi nella produzione di cellule solari con un presunto grado d'efficacia del 70%. Purtroppo allora la signora non sapeva ancora che il grado d'efficacia attuale delle cellule solari è al massimo del 30% e uno del 70% sarebbe sensazionale. In seguito l'avvocato della signora ha constatato che secondo le autorità fiscali il valore della società ammontava al massimo a CHF 700 000. Di conseguenza le azioni acquistate per 50 milioni di franchi dall'anziana signora avevano solo un valore di CHF 175 000. Inoltre non vi erano indizi che la società fosse effettivamente ancora attiva a livello operativo. MROS conosceva già il venditore delle azioni. Un paio di mesi prima dell'arrivo della comunicazione di sospetto presso MROS, un'autorità cantonale di perseguimento penale aveva avviato nei suoi confronti un'inchiesta penale per truffa. La comunicazione della banca estera è stata inoltrata all'autorità cantonale di perseguimento penale competente in materia. L'inchiesta è tuttora in corso.

**Settori di attività: Banche**

Un uomo d'affari originario dell'area del Mediterraneo mediorientale intratteneva con una banca svizzera relazioni d'affari indirette, in qualità di unico titolare della procura e avente economicamente diritto di due società offshore, titolari dei conti. In estate l'uomo d'affari ha informato telefonicamente il suo consulente presso la banca che due signori suoi conoscenti avrebbero desiderato aprire una relazione d'affari presso la banca, cui sarebbero successivamente stati accreditati 10 milioni di euro in relazione al finanziamento di un'altra società. Dopo che i due signori, apparentemente a causa di altri impegni, non si sono presentati personalmente all'incontro richiesto dalla banca per aprire il conto, l'uomo d'affari ha nuovamente contattato il suo consulente informandolo che la transazione prevista sarebbe ora stata effettuata direttamente sui conti delle sue due società offshore, il che infatti è avvenuto poco dopo. I 10 milioni di euro tuttavia non provenivano dai due signori, come precedentemente comunicato, ma da una società assicurativa di un Paese limitrofo. Ciononostante la mattina del giorno seguente i valori patrimoniali precedentemente depositati sui conti delle società offshore erano già stati oggetto di ordini d'addebito del valore di EUR 300 000. Poco dopo, più precisamente a mezzogiorno del medesimo giorno, la banca ha ricevuto una comunicazione SWIFT dalla banca da cui provenivano i valori patrimoniali, la quale affermava che i 10 milioni di euro trasferiti in precedenza provenivano da una truffa e ne chiedeva quindi l'immediata restituzione. In seguito alle ricerche effettuate dal servizio giuridico interno, la banca ha ricevuto le copie di una lettera e di una denuncia penale della società assicurativa straniera, che inducono a sospettare fortemente che il versamento dei 10 milioni di euro sui conti delle società offshore appartenenti all'uomo d'affari sia avvenuto in seguito a una truffa, mediante ordini di pagamento falsificati. La banca ha quindi subito bloccato i valori patrimoniali e si è rivolta all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. MROS, dopo l'analisi del caso, ha inoltrato la comunicazione a un'autorità cantonale di perseguimento penale che se ne sta tuttora occupando.

**Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha ricevuto una telefonata da un uomo che affermava di essere stato vittima di una truffa effettuata via Internet. Dopo che gli era stato promesso che con il telelavoro avrebbe potuto guadagnare senza problemi fino a USD 200 000 all'anno, egli aveva versato una grossa somma su un conto presso la banca svizzera in questione. Si trattava della possibilità di gestire da casa un cosiddetto Internet-Mall (un centro commerciale virtuale). L'investimento che è necessario effettuare dipende dalle dimensioni del Mall che s'intende gestire: più il Mall è grande, più aumenta la possibilità di vendere dei prodotti e quindi, per il gestore del centro, quella di ottenere una provvigione. La pagina Internet in questione è strutturata in modo molto professionale e a prima vista sembra che la suddetta società collabori strettamente con ditte note quali Amazon.com, Dell o Disney. Una delle persone danneggiate ha affermato che i pagamenti delle provvigioni di vendita non sono avvenuti e che le tanto ventilate Money-Back-Guarantee non sono state rispettate. Sulla base di diverse registrazioni di investitori arrabbiati sul sito Internet <http://www.badbusinessbureau.com/> (un sito Internet per la lotta contro la truffa), è lecito supporre che vi sia un notevole numero di persone che non ha saputo resistere alla tentazione di fare fortuna con il telelavoro e ha investito somme consistenti. Dopo un'approfondita analisi, la comunicazione di sospetto è stata inoltrata al Ministero pubblico della Confederazione.

**Settori di attività:****Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Nel corso di una ricerca un money transmitter ha scoperto che un cittadino svizzero aveva versato sull'arco di un paio di mesi più di CHF 150 000 a diversi destinatari in un Paese dell'Africa occidentale. Il mittente ha spiegato al money transmitter che si trattava di un investimento in una compagnia petrolifera locale dal quale si attendeva a breve termine un tasso di rendimento molto elevato. Dopo il controllo da parte del money transmitter dei documenti presentati dal cliente, è apparso evidente che

quest'ultimo era stato vittima di una truffa operata da cittadini nigeriani. Il money transmitter ha informato il cliente della truffa, ma questi era fermamente convinto che i suoi soci in affari fossero all'oscuro di tutto. Benché non abbia trovato alcun indizio in merito ad un'eventuale origine criminale dei soldi trasferiti, MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, per consentire a quest'ultima di informare dettagliatamente il mittente. Le indagini della polizia cantonale competente in materia hanno permesso di appurare che i valori patrimoniali trasferiti provenivano effettivamente dal patrimonio personale del cliente. Inoltre la polizia cantonale ha illustrato dettagliatamente al mittente la procedura seguita dai truffatori consigliandogli di non effettuare ulteriori trasferimenti verso l'Africa occidentale. Sei mesi più tardi, un altro money transmitter ha informato MROS che lo stesso cittadino svizzero aveva effettuato sull'arco di pochi mesi trasferimenti per un totale di CHF 50 000 verso l'Africa occidentale. Anche secondo questo intermediario finanziario era evidente che si trattava di un altro caso di „Nigeria-Connection“. Il mittente, come tutte le vittime di casi simili, era pienamente convinto che a lui non sarebbe mai successa una cosa simile. Oggi è diventato più saggio. L'enorme tasso di rendimento promesso, dell'ordine di milioni di franchi, non gli è mai stato pagato.

**Settori di attività:**  
**Agenzie di trasferimento di fondi**  
**(money transmitter)**

Tramite un money transmitter un cittadino svizzero ha trasferito CHF 5 000 in California. Il giorno seguente la stessa persona si è presentato nuovamente per trasferire altri CHF 5 000 negli Stati Uniti. La persona non era in grado di documentare la provenienza del denaro (documenti giustificativi di una banca o simili). Quale ragione della transazione il cliente affermava di voler fare una donazione a una persona. Per mancanza di plausibilità l'intermediario si è rifiutato di effettuare la transazione. Sulla base della comunicazione dell'intermediario finanziario e dopo aver raccolto informazioni presso la

polizia cantonale competente in materia, MROS, nell'ambito dell'analisi dei dati personali, ha fatto delle scoperte interessanti. L'autore delle transazioni era stato vittima di una rapina appena due giorni prima e nel suo negozio era stata rubata una grossa somma di denaro. MROS ha ritenuto che questo fosse un motivo sufficiente per inoltrare la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente in materia. Una sentenza non è ancora stata pronunciata.

**Settori di attività: Banche**

Incuriosita dal contenuto di una lettera inviata da una terza persona, la divisione compliance di un intermediario finanziario ha analizzato le transazioni effettuate da un nuovo cliente. Benché di recente fondazione, la società individuale attiva nel settore pubblicitario beneficiava già di un numero considerevole di versamenti effettuati sul suo conto. Secondo le informazioni raccolte, il proprietario della società si procurava sistematicamente delle cartine stradali locali, ne ricopiava gli indirizzi delle società che vi pubblicavano i loro annunci pubblicitari e fatturava loro lo spazio pubblicitario messo a disposizione. Il tutto avveniva benché la vendita dello spazio pubblicitario sulle cartine fosse di competenza di un'altra società. Poiché la maggior parte delle società cui è stata spedita una fattura sapeva di aver fatto pubblicare un annuncio, in molti casi la somma richiesta è stata pagata senza effettuare ulteriori accertamenti. Le società che non hanno pagato immediatamente le fatture, hanno ricevuto dei richiami e sono state addirittura minacciate di ricorso alla giustizia. In questo modo in breve tempo sul conto della società pubblicitaria sono affluiti più di CHF 370 000. Fortunatamente il dirigente della società era così impegnato a riscuotere il denaro, da dimenticare di trasferire altrove le somme accumulate. La comunicazione di sospetto è stata inoltrata all'autorità di perseguimento penale competente in materia ed è lecito supporre che le società colpite recupereranno la maggior parte del loro denaro.

## Rapporto annuale MROS 2004

### Settori di attività: Banche

Nell'arco di due mesi, MROS ha ricevuto due comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro provenienti da due banche e concernenti la società X. La società è attiva nella fabbricazione e nel commercio di vari prodotti. A metà novembre 2003, l'amministratore unico (Y) della società ha aperto due conti (in USD e in CHF) presso la banca A, e a fine dicembre 2003 altri presso la banca B. A partire da dicembre, sul primo conto presso la banca A sono stati accreditati tre versamenti in USD per un importo complessivo di circa USD 53 000. Presso la banca B è avvenuta la medesima cosa, infatti durante il mese di gennaio sono stati registrati cinque bonifici per un ammontare totale di circa USD 63 000. In entrambi i casi, il denaro è stato convertito il giorno stesso in CHF (trasferimento dai conti in USD sul conto in CHF) e quindi prelevato in contanti nei giorni successivi dalla collaboratrice di Y. A partire da fine gennaio 2004 e nel corso del mese di febbraio, alcune delle persone che hanno effettuato i versamenti si sono lamentate presso le banche A e B e hanno chiesto la restituzione del denaro versato. Essi sostenevano di aver voluto acquistare un'automobile su Internet. In occasione delle transazioni, i potenziali acquirenti, in genere domiciliati negli USA, hanno scambiato alcune e-mail con il venditore, il cui nome era probabilmente fasullo, e dietro il quale si celava in realtà Y. Questi proponevano agli interessati di ricorrere a una società escrow, che avrebbe funto da intermediaria tra venditore e acquirente per incassare il prezzo della compravendita<sup>1</sup>. Il venditore dichiarava che avrebbe poi fornito il veicolo non appena avesse ottenuto la conferma, da parte della società escrow, del versamento del denaro. In realtà, le coordinate bancarie della società escrow erano quelle della società X presso le banche A e B e le automobili promesse non sono mai state consegnate agli acquirenti. Conformemente agli obblighi di diligenza, le banche A e B hanno chiesto a Y

<sup>1</sup> Informazioni relative all'argomento escrow e ulteriori informazioni sulla criminalità su Internet si trovano sul sito dell'Ufficio federale di polizia all'indirizzo [www.cybercrime.admin.ch/it/fragen-escrow](http://www.cybercrime.admin.ch/it/fragen-escrow)

informazioni riguardo allo sfondo economico delle operazioni eseguite. Alla banca B è stato risposto che Y era in viaggio all'estero. Alla banca A, Y ha consegnato le copie dei "contratti di compravendita" stipulati fra una società tedesca e gli acquirenti che avevano versato i soldi. Considerato che questi contratti erano semplici e-mail sprovviste di firma e dato l'insieme delle circostanze, la banca ha avuto forti dubbi circa l'autenticità dei contratti. Le ricerche intraprese da MROS hanno permesso di accertare che la società X è effettivamente iscritta nel registro di commercio, impiega personale ed è attiva nella produzione e nel commercio di apparecchi di pulizia. Y, dal canto suo, è registrato nelle banche dati della polizia a causa di diversi reati. MROS ha trasmesso le comunicazioni alle autorità cantonali di perseguimento penale. In base alle informazioni disponibili, è stata avviata un'inchiesta penale nei confronti di Y e della sua segretaria, per truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP).

### Settori di attività:

#### Banche – Amministratori patrimoniali

In aprile e in settembre 2002, due grandi banche hanno entrambe aperto un conto intestato alla società A domiciliata in America latina. La società A è una società di domicilio che si occupa della gestione del patrimonio dell'avente economicamente diritto X e della sua famiglia. X è azionista di maggioranza di una società che gestisce una lotteria molto popolare in un Paese dell'America latina. In occasione dell'apertura, sul conto sono state immediatamente versate notevoli somme di denaro (USD 1 milione e USD 5 milioni). Il profilo economico del cliente era relativamente importante. Nei confronti della banca egli ha affermato che il suo patrimonio complessivo ammontava a USD 20 milioni, aggiungendo che i valori patrimoniali versati provenivano dalla gestione di una lotteria in America latina. La gestione dei due conti è stata affidata a un gestore patrimoniale indipendente, incaricato di operare una politica d'investimento conservatrice. Infatti, il denaro è stato investito soprattutto in obbligazioni in valuta USD o in depositi fiduciari a corto termine (depositi inferiori a un anno). I conti sono stati regolarmente

alimentati anche in seguito mediante versamenti provenienti dall'America latina. Una delle due banche ha appreso per caso da un articolo di giornale che nei confronti di X era stata avviata un'inchiesta per truffa nel suo Paese d'origine. Secondo l'articolo uno degli ex associati avrebbe infatti accusato X di aver manipolato a suo favore l'estrazione dei numeri vincenti, modificando il codice a barra delle palline letto dal computer e influenzando così l'estrazione. Inoltre il risultato veniva reso noto solo 4 ore dopo l'estrazione permettendo ai collaboratori di X di acquistare biglietti della lotteria vincenti. Riconosciuto il cliente in base alle informazioni riportate dall'articolo, una delle banche ha denunciato la relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione. Il gestore patrimoniale, informato a sua volta, ha avvisato anche l'altra banca. MROS ha pertanto ricevuto tre comunicazioni relative al caso. Oltre alle abituali ricerche, MROS ha contattato la Financial Intelligence Unit (FIU) del Paese dell'America latina per chiedere chiarimenti circa la procedura penale nei confronti di X. Ottenuta conferma dell'effettiva esistenza di un procedimento penale nei confronti del cliente, MROS ha trasmesso il caso al Ministero pubblico della Confederazione, poiché secondo gli accertamenti effettuati i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero e quindi tale trasmissione era giustificata (art. 340bis CP)<sup>2</sup>. Contro X è stata avviata un'indagine di polizia giudiziaria per riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Banche**

Nel 2003, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto da una banca tre comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro. I tre conti oggetto delle comunicazioni erano stati aperti tra febbraio e aprile del 2002, a nome delle seguenti persone o ditte:

- società X, registrata in un centro offshore del bacino mediterraneo;

- A (avente economicamente diritto a X), cittadino di un Paese dell'Europa occidentale e domiciliato in un Paese del mediterraneo;
- B, cittadino di un Paese dell'Europa occidentale e domiciliato in un Paese del mediterraneo.

Inoltre nella comunicazione è menzionata una terza persona (C) che ha la procura sul conto di B. La banca ha constatato che subito dopo l'apertura sul conto della società X sono stati accreditati numerosi importi versati soprattutto da persone residenti in Svizzera francese o in Francia. Le somme versate si situano generalmente tra EUR 2 000 e 20 000. L'importo complessivo dei versamenti ammonta a circa CHF 150 000 dalla Svizzera e EUR 1 260 000 dalla Francia. Successivamente, su ordine di A, la maggior parte del denaro è trasferita sui conti personali di A (EUR 290 000) e di B (EUR 400 000, direttamente dal conto di X o indirettamente, tramite il conto di A). A fine febbraio 2002, B ha effettuato un importante prelievo di EUR 340 000 in contanti, lasciando sul conto della ditta soltanto EUR 8 000. Per il prelievo si sono presentati in banca B e il suo procuratore C e B ha insistito affinché la ricevuta del prelievo fosse firmata da C e non da lui, richiedendo poi una fotocopia della ricevuta firmata da C. In seguito non si sono più verificate transazioni importanti. A metà marzo A ha agito nello stesso modo, presentandosi in banca e chiedendo il prelievo di EUR 120 000 in contanti dal proprio conto. Dopo questo prelievo il conto di A presentava un saldo di EUR 2 400. A partire da fine marzo 2003, la banca ha ricevuto reclami da parte di persone che sostenevano di essere state vittime di una truffa. Esse affermavano di aver versato denaro alla società X nell'ambito della rivendita di settimane di vacanza in multiproprietà ("time-sharing") e che in seguito non avevano più avuto notizie dalla società. La fattispecie descritta alla banca induceva a sospettare che si trattasse di una truffa e di riciclaggio di denaro. Vista la presenza di evidenti indizi di truffa e di riciclaggio di denaro, MROS ha deciso di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, benché nessuna delle persone coinvolte fosse nota alle autorità svizzere per fatti penalmente rilevanti.

<sup>2</sup> L'art. 340bis delimita le competenze tra la Confederazione e i Cantoni in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata ed economica. Esso suscita molti problemi d'interpretazione, causando divergenze d'opinione tra gli specialisti. I problemi si sono potuti tuttavia in parte risolvere grazie a una decisione del Tribunale federale del 23 marzo 2004 (DTF 130 IV 68).



Una settimana dopo la trasmissione del caso, è stata avviata un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di A, B e C per truffa (art. 146 CP), eventuale appropriazione indebita (art. 138 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). L'inchiesta e l'audizione delle vittime hanno permesso di accertare che la società X disponeva di numerosi uffici in una città del Mediterraneo. Essa invitava le vittime a recarsi in questa città per firmare i contratti per la rivendita delle loro quote di multiproprietà. La società X proponeva alle vittime di acquistare le loro quote di multiproprietà per poi rivenderle ad altre persone. La somma proposta alle vittime era sensibilmente più alta rispetto al prezzo d'acquisto delle quote. Al momento di firmare il contratto, esse dovevano tuttavia versare una provvigione di parecchie migliaia di euro e questo denaro veniva successivamente versato sul conto della società X presso la banca denunciante. Le vittime, dal canto loro, avrebbero dovuto ricevere l'equivalente del prezzo di vendita delle loro quote, non appena queste fossero state vendute. Esse tuttavia non hanno mai ricevuto denaro, malgrado le lettere inviate a X (ritornate con la menzione «partito») e le ripetute telefonate (numero non più in funzione). In base all'esame della documentazione bancaria, il giudice ha ordinato il blocco e la consegna dei documenti bancari di altri due conti aperti a nome di B e C presso due altre banche (M e N). Sembra che parte del denaro ritirato in contanti da B e C sia stato depositato su uno di questi conti (saldo presso la banca N: EUR 163 323). Inoltre A, arrestato in occasione di un soggiorno in Svizzera, è stato interrogato in merito alle transazioni. Egli ha affermato che era soprattutto B il responsabile della società X e che lui stesso si era occupato solo in modo limitato delle attività della società. A ha anche sostenuto di non sapere quello che succedeva in seno alla società, scaricando tutta la responsabilità sui suoi partner. A ha inoltre aggiunto che la società X avrebbe trovato acquirenti per circa il 40 per cento delle quote di multiproprietà, ma di non poter fornire indicazioni su questi eventuali compratori, poiché era B a occuparsi delle formalità in merito. Infine A ha fatto osservare che tra la ditta X e le persone danneggiate erano stati conclusi dei contratti

che prevedevano il pagamento anticipato di una provvigione e che quindi la società non era tenuta a restituire il denaro versato dai clienti nel caso in cui le trattative per la rivendita delle quote di multiproprietà non andassero in porto. Secondo A, quindi, il denaro versato sul conto di X rappresenterebbe il beneficio della società, dopo la deduzione delle spese di gestione. Le indagini dell'autorità inquirente ha tuttavia smentito le affermazioni di A. La società X infatti è stata attiva solo durante circa un anno (dalla fine del 2001 alla fine del 2002 / inizio 2003), prima di chiudere improvvisamente senza lasciare alcun recapito, benché alcuni contratti della durata di sei o di dodici mesi fossero ancora in vigore. Sembra inoltre che le presunte vittime erano state indotte a impegnarsi contrattualmente e a versare la provvigione, poiché i rappresentanti di X avevano affermato che la società aveva già trovato un acquirente per le loro quote di multiproprietà. Il procuratore che si occupa del caso ha tuttavia deciso di non perseguire penalmente A, B e C in Svizzera, ma di denunciare i fatti alle autorità del Paese di origine di A. Infatti, un procedimento svizzero avrebbe come principale oggetto il riciclaggio di denaro perpetrato dai responsabili della società X, che hanno prelevato in contanti o versato su altri conti in Svizzera il denaro sottratto alle vittime, per celarne la provenienza criminale. Tuttavia sarebbe stato molto oneroso interrogare tutte le persone danneggiate residenti all'estero e quindi la procedura per riciclaggio di denaro è stata sospesa in Svizzera e trasferita al Paese limitrofo interessato.

### **Rapporto annuale MROS 2005**

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca attiva nel trading borsistico ci ha inviato una comunicazione relativa ad una relazione bancaria da essa aperta recentemente con una società X. Nell'arco di un mese sul conto della società X sono stati accreditati circa USD 100 000 provenienti da varie persone. Alla fine del mese l'intermediario finanziario ha ricevuto da una banca americana la richiesta di rinviarle i fondi, il suo cliente si proclamava infatti vittima di una truffa. Lo stesso è avvenuto

da parte di una banca polacca, il cui cliente che avrebbe commissionato il bonifico, si dichiarava ugualmente vittima di una truffa (falsificazione dell'ordine di bonifico). Si è constatato che le vittime erano in possesso di azioni americane di società in fallimento o all'asta. Una terza società Y con sede fittizia negli Stati Uniti e una filiale in Germania si sarebbe procurata un elenco delle persone proprietarie di tali azioni e le avrebbe avvicinate per proporsi come intermediaria nella vendita delle loro azioni difficilmente negoziabili. Per procedere alla vendita Y ha loro domandato di anticipare sul conto della società X le spese, fittizie, di "sbloccaggio" delle azioni. Non appena eseguito il pagamento gli azionisti non sono più riusciti a mettersi in contatto con la società Y. La società Y sembra anch'essa di recente costituzione. Il suo sito Internet data dell'ottobre 2005 e il suo aspetto è stato particolarmente curato al fine d'ispirare fiducia alle vittime. Non siamo stati in grado di valutare i collegamenti tra la società X (beneficiaria dei versamenti) e la società Y. Grazie all'intervento repentino delle due banche straniere, X non è potuto entrare in possesso dei versamenti. Pare che negli Stati Uniti l'elenco degli azionisti delle società in fallimento sia pubblico. Nel caso presente può essere che la società Y si sia procurata quella lista, mettendosi così in contatto con gli azionisti per proporre loro i suoi cosiddetti "servizi". I nostri omologhi tedeschi e americani ci hanno informato che la società Y non era registrata nel registro di commercio. La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario svizzero si è accorto controllando le transazioni di un cliente, che nell'arco di pochi mesi egli aveva accumulato svariati milioni di franchi svizzeri sul suo conto privato. Da ulteriori accertamenti è emerso che sulla pagina web del cliente si pubblicizzavano le sue strategie d'investimento ad alta redditività (vedi anche HYIP / High Yield Investment Program). Si era concepito un programma che in tempo reale mostrava agli investitori come sarebbe aumentato il loro investimento. Un investitore entusiasta, ma anche un po' incredulo

parlò di rendite pagate giornalmente del 6-7 per cento. Infatti agli investitori veniva ripagato un considerevole importo per i loro capitali versati. Una parte del capitale tuttavia fu impiegata dal proprietario del conto per acquistarsi automobili di lusso. Dato che una parte considerevole del capitale rimaneva sul conto privato del cliente, non era possibile che egli potesse realizzare in modo legale le rendite promesse. Così come si presentava la situazione, il cliente aveva congegnato un programma d'investimento a "palla di neve" dove i risparmiatori che già da tempo erano nel suo giro di clientela, erano pagati con i capitali dei nuovi investitori. I primi risparmiatori erano talmente entusiasti dell'incremento del valore dei loro investimenti, da diffondere la notizia sulle pagine web consacrate all'argomento, provocando in tal modo l'arrivo continuo di nuovi investitori. Il caso è stato inoltrato alle autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Un rapporto bancario a nome di una persona giuridica aperto già da molti anni aveva sempre presentato un modesto movimento di capitali fino al momento in cui, nell'arco di due giorni, vi affluirono importi di svariati milioni. Il fatto indusse la banca a contattare il cliente per ottenere precisazioni sulla provenienza dei fondi. Probabilmente preso alla sprovvista da quest'iniziativa il cliente non fu in grado di fornire le informazioni con spontaneità. Qualche giorno dopo però inviò alla banca un ordine di bonifico al fine di trasferire praticamente tutto il suo patrimonio in un altro istituto di credito della regione, fornendo come unica ragione difficoltà di natura fiscale. In base a queste circostanze, la banca ha inviato una comunicazione a MROS. Effettuando delle ricerche sul mittente dei capitali in precedenza versati sul conto, la banca individuò una società straniera che sembrava aver da poco cessato l'attività. Fu inviata una richiesta alla FIU del Paese in cui aveva sede la società. Le informazioni pervenute da questo canale permisero di risalire ad una comunicazione ricevuta dall'autorità straniera in cui era implicato l'amministratore della società cliente della banca svizzera. Questi era indagato per truffa e riciclaggio di denaro

avendo ottenuto in modo fraudolento sovvenzioni statali in favore di società fantasma. La società cliente della banca svizzera apparteneva ad una rete complessa di società che avevano cessato l'attività o erano in fallimento e la cui finalità era solo di servire da canale di confluenza delle sovvenzioni. Questo caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

All'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sono pervenute durante l'anno di rapporto in corso, numerose comunicazioni di sospetto da parte di un intermediario finanziario che offre servizi nel traffico internazionale dei pagamenti vendendo o caricando carte travelcash. Le carte travelcash sono dette anche "prepaid debit cards" e, se caricate fino ad un certo tetto, danno la possibilità, pagando le commissioni, di prelevare contante nella valuta locale ai bancomat di tutto il mondo per l'ammontare dell'accredito preventivamente effettuato. Secondo le comunicazioni di sospetto menzionate, i rappresentanti di una società domiciliata in Svizzera o alcune persone che vi orbitano attorno, hanno caricato con regolarità diverse carte presso detto intermediario finanziario e con queste hanno poi regolarmente ritirato contanti agli sportelli europei e asiatici. Mancando plausibilità a queste transazioni (sfondo economico poco chiaro in rapporto ai costi elevati dei bonifici, spiegazioni insufficienti sui motivi di tali transazioni) e a seguito della frequenza dei prelievi, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha trasmesso le comunicazioni di sospetto ricevute alle autorità cantonali di perseguimento penale competenti. Queste ultime hanno aperto un procedimento penale contro alcuni esponenti di detta società, per sospetta truffa e riciclaggio di denaro. Si è scoperto che le azioni della società erano state offerte fuori borsa ad investitori privati per un ammontare superiore ad un milione di franchi e che vi era il sospetto che i soldi investiti fossero stati impiegati, in buona parte, illegalmente.

#### **Rapporto annuale MROS 2006**

##### **Settori di attività: Banche**

L'attenzione di un istituto finanziario è stata attirata su un conto intestato a un intermediario finanziario, dopo che era stato annunciato il prelievo in contanti allo sportello di svariati milioni come anticipo per l'acquisto di un oggetto prezioso. Dai movimenti bancari del conto esaminati dall'istituto finanziario è emerso che i fondi per il prelievo, poi effettuato, provenivano da due cittadini europei ed erano stati versati dalla medesima banca estera. Sulla base di questa transazione inusuale e dello sfondo economico poco chiaro l'istituto finanziario ha chiesto ulteriori informazioni in virtù dell'articolo 6 LRD. Nell'ambito di questo chiarimento speciale la controparte ha dato indicazioni contraddittorie, fra l'altro anche sull'avente diritto economico dei valori patrimoniali. Inoltre ha fornito informazioni poco chiare e inattendibili sulle modalità dell'acquisto e su quelle della prevista rivendita dell'oggetto prezioso in base a provvigione. Essa ha anche presentato una dubbia perizia sul valore dell'oggetto di decine di milioni e, per rendere più credibili i versamenti dall'Europa, un modello di un contratto privato. I documenti forniti all'istituto finanziario dalla controparte non hanno permesso di fugare i sospetti legittimi riguardo alle transazioni. Anzi hanno addirittura lasciato supporre che vi sia stato un mancato rispetto di eventuali accordi contrattuali volti a preservare il capitale estero e che la controparte, in quanto intermediario finanziario, possa aver impiegato i valori patrimoniali per uno scopo diverso da quello stabilito. Sulla base dei risultati ottenuti dal chiarimento speciale, l'istituto finanziario ha trasmesso una comunicazione di sospetto a MROS. Gli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione hanno rilevato che gli esponenti della controparte e l'intermediario finanziario sono registrati agli atti e che presumibilmente la perizia è falsa. La comunicazione è stata inoltrata a un autorità cantonale di perseguimento penale che si occuperà del caso.

**Settori di attività: Banche**

Una banca ha comunicato a MROS il suo rapporto d'affari con una ditta svizzera. Essa era stata fondata da pochi mesi da un fiduciario svizzero su incarico di un imprenditore domiciliato in Estremo Oriente al fine di produrre e commercializzare orologi. In base a diversi articoli di stampa l'impresario è di recente stato arrestato nel suo Paese di origine per sospetto di truffa. L'imprenditore aveva creato una nuova marca di orologi e ne aveva venduto i prodotti nell'area asiatica spacciandoli per orologi da polso di lusso. Mediante un'abile strategia di marketing e delle affermazioni ingannevoli, aveva fatto credere agli acquirenti interessati che si trattasse di oggetti di lusso particolarmente esclusivi prima di allora riservati a una ristretta cerchia di persone famose. Inoltre aveva assicurato ai suoi clienti che gli orologi erano stati fabbricati da una rinomata manifattura svizzera. Per certificarne l'origine elvetica, gli orologi prodotti in Asia venivano mandati in Svizzera e immediatamente rispediti in Asia. La ditta d'altra parte era stata fondata soltanto a tale scopo, poiché questa procedura permetteva all'impresario di ottenere in realtà si trattava di merce a buon mercato prodotta nel Paese d'origine dell'imprenditore e assemblata con pezzi fabbricati in Asia a basso prezzo. I costi di produzione degli orologi oscillavano tra i CHF 100 e i CHF 260, mentre i prezzi di vendita variavano tra i CHF 8 000 e i CHF 130 000. Sulla base di queste informazioni MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale che ha avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Banche**

Su segnalazione di una ditta europea, attiva come intermediaria di conti bancari svizzeri, il consulente di una banca elvetica ha contattato un possibile cliente domiciliato negli Stati Uniti e ha aperto per lui un conto privato. Il contatto tra banca e cliente si è svolto prevalentemente per posta elettronica, mentre le copie necessarie dei documenti ufficiali sono state trasmesse alla banca per posta. Il cliente aveva indicato che i valori patrimoniali provenivano da un affare immobiliare e che intendeva investire il denaro

a lungo termine presso tale banca. Egli aveva anche annunciato l'arrivo di un assegno da accreditare sul suo nuovo conto al quale aveva chiesto di accedere tramite e-banking. Qualche giorno dopo è pervenuto un assegno di alcune centinaia di migliaia di dollari statunitensi da accreditare sul conto appena aperto. Sin dalla ricezione dell'assegno, il cliente ha domandato quasi quotidianamente se l'assegno fosse arrivato e quando gli sarebbe stato accreditato. La banca gli ha fatto presente la prassi usuale per i clienti nuovi, ovvero che l'assegno è accreditato soltanto dopo che la banca trattaria ha confermato l'autenticità dell'assegno e versato l'importo alla banca del cliente. Questi, irritato da tale procedura, ha chiesto varie volte che fine avesse fatto il denaro. Circa un mese dopo l'entrata dell'assegno, l'intero importo è stato accreditato al cliente. Nonostante l'intenzione iniziale del cliente di voler investire a lungo termine il denaro presso la banca svizzera, nel giro di un mese aveva ritirato l'intero valore patrimoniale prelevando diversi importi parziali mediante e-banking. Soltanto allora la banca se ne è accorta e, visto che il cliente non reagiva alle lettere speditegli e aveva fornito informazioni contraddittorie, ha trasmesso una comunicazione di sospetto. Le ricerche in Internet (siti accessibili al pubblico) eseguite da MROS hanno rapidamente destato il sospetto che i documenti presentati alla banca fossero falsi. Si è scoperto che all'indirizzo del cliente riportato sull'assegno abitava sì una persona con quel nome che doveva però essere più anziana poiché aveva ottenuto la patente di avvocato negli anni settanta. In base alla copia del documento d'identità inoltrata alla banca il cliente invece era nato nel 1978. Anche la verifica dell'indirizzo indicato alla banca ha suscitato perplessità, dal momento che sembrava trattarsi di una casella postale in uno Stato federale diverso da quello dell'indirizzo del beneficiario dell'assegno. In seguito a ciò MROS ha raccolto ulteriori informazioni sul cliente e ha richiesto i suoi documenti d'identità, confermando la falsità di quelli presentati alla banca. Si presume che l'assegno fosse stato rubato e che i truffatori abbiano falsificato dei documenti d'identità recanti il nome del beneficiario dell'assegno. La comunicazione

di sospetto è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale che ha avviato un'inchiesta contro ignoti per riciclaggio di denaro e altri reati. Va osservato che soprattutto in caso di persone e società negli Stati Uniti, su Internet vi sono molti siti liberamente accessibili che forniscono informazioni utili per verificare le indicazioni fatte dai clienti. Negli Stati Uniti la protezione dei dati sembra essere molto meno restrittiva che in molti Paesi europei e in Svizzera. Infatti, a secondo dello Stato federale, sono pubblicate e quindi liberamente consultabili, molte informazioni quali: le proprietà immobiliari, le patenti (di avvocato, di medico ecc.) o addirittura i documenti di diritto penale e civile.

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

In seguito alla revisione interna dei servizi compliance, un intermediario finanziario che si occupa del trasferimento internazionale di contanti ha denunciato all'Ufficio di comunicazione una tentata truffa nigeriana. Una suora si è presentata allo sportello di un intermediario finanziario perché intendeva inviare una determinata somma di denaro a un presunto Monsignore, vescovo della sua comunità e domiciliato in un Paese africano. In precedenza era stata contattata tramite Internet dal Monsignore che le aveva raccontato la tragedia che stava vivendo, ovvero la morte del fratello e della sua famiglia caduti in un agguato teso dai guerriglieri. Il presunto vescovo era alla ricerca di sostegno morale, spirituale e soprattutto economico. Al primo messaggio è seguito un secondo in cui spiegava punto per punto la procedura per l'invio del denaro. La suora, ansiosa di aiutare il prossimo, è andata allo sportello dell'intermediario finanziario per spedire una determinata somma di denaro. In seguito agli avvertimenti dell'impiegato in merito a un'eventuale truffa nigeriana, il giorno stesso la suora è tornata sulla propria decisione riuscendo fortunatamente a recuperare l'intera somma spedita, poiché il denaro non era ancora stato ritirato.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Questo caso è stato archiviato perché riguarda la vittima di una truffa. Si veda anche la nota nel rapporto MROS 2005 a pagina 68.

#### **Settori di attività: OAD**

Una società anonima ha chiesto l'affiliazione a un organismo d'autodisciplina (OAD) che l'ha accolta alcuni mesi dopo. In occasione della revisione contabile per il 31 dicembre 2005, eseguita nel maggio del 2006, l'organismo d'autodisciplina ha notato gravi irregolarità nella stesura del bilancio. La struttura della società sembrava particolarmente complessa e composta da numerose società e partecipazioni al bilancio. Il valore degli attivi era ampiamente sovrastimato e la situazione della società non corrispondeva alla realtà dando così un'immagine sfalsata agli investitori. D'altro canto le operazioni eseguite sul conto PP (profitti e perdite) lasciavano presumere che vi fosse un sistema in cui le perdite accumulate venivano compensate con le entrate successive di nuovi investitori. Infine l'organismo d'autodisciplina è giunto alla conclusione che questa società per entrare in borsa aveva pubblicato un prospetto d'emissione in cui truffava i propri clienti con affermazioni ingannevoli e ha trasmesso una comunicazione a MROS in base all'articolo 27 capoverso 4 LRD. Le ricerche eseguite da MROS nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale hanno permesso di rivelare che due amministratori della società erano stati oggetto di commissioni rogatorie per questioni ricollegabili alla criminalità economica. Inoltre le stesse persone erano già state condannate per reati economici e le banche dati accessibili al pubblico avevano rilevato molti aspetti negativi della loro attività. Sulla base di queste informazioni MROS ha denunciato il caso alle autorità cantonali di perseguimento penale. Attualmente l'indagine è ancora in corso.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha aperto un conto con una menzione (referenza) esplicitamente richiesta dal cliente "Escrow harbour". Sul conto sono stati accreditati molti versamenti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, mentre gli addebiti sono stati effettuati soprattutto mediante prelievi in contanti da bancomat all'estero. Gli importi dei bonifici erano inferiori ai CHF 1000. Allarmato da un messaggio SWIFT della banca di un committente che chiedeva il

ritorno di un bonifico, l'intermediario finanziario ha avviato delle ricerche approfondite secondo l'articolo 6 LRD. In effetti, su Internet circolavano già degli avvertimenti riguardo all'attività del cliente. L'intermediario ha quindi scoperto che il cliente aveva un sito Internet sul quale offriva di-versi tipi di merce immaginaria, in particolare macchine edili e che chiedeva agli interessati di versare un anticipo sul suo conto. L'obiettivo della referenza "Escrow harbour" era di far credere agli interessati che il conto su cui versavano gli anticipi fosse gestito da una società escrow, ovvero da una società il cui scopo è di trasmettere i fondi ai venditori quando entrambe le parti hanno soddisfatto gli obblighi stabiliti dal contratto di vendita. Sulla base di queste informazioni l'intermediario finanziario ha bloccato la relazione e ha controllato i documenti d'apertura del conto. Ne è emerso che tutti quei documenti erano falsi e che il cliente era irreperibile. Dopo aver raccolto gli indizi di una truffa, l'intermediario finanziario ha trasmesso una comunicazione a MROS. Le ricerche eseguite hanno permesso all'Ufficio di comunicazione di confermare le attività criminali del cliente. La comunicazione è quindi stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale del Cantone in cui era stata aperta la relazione.

### **Rapporto annuale MROS 2007**

#### **Settori di attività:**

#### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un intermediario finanziario attivo nel settore delle agenzie di trasferimento di fondi disponeva di un sistema informatico che permette di individuare le transazioni a rischio. Il sistema ha così selezionato due prelievi di EUR 30 000 ciascuno effettuati da un cliente nello stesso giorno presso due diverse agenzie, ma nella medesima regione. Sulla base di tale indizio, l'impiegato allo sportello ha chiesto al cliente, in occasione del secondo prelievo, di giustificare per iscritto l'origine dei fondi. Il cliente l'ha fatto, dichiarando che i fondi provenivano dalle sue attività di consulente finanziario e che il denaro prelevato serviva, nella fattispecie, a coprire delle spese di viaggio.

Pervenute al settore compliance dell'intermediario finanziario, le informazioni contenute nel rapporto hanno fatto scattare il processo dei chiarimenti speciali. Esaminando accuratamente i movimenti del conto, l'intermediario finanziario ha constatato la presenza di entrate per un importo di EUR 280 000 nell'arco di 2 mesi provenienti da una holding straniera, l'esecuzione di prelievi in contanti nel Paese di residenza e di bonifici effettuati attraverso un money transmitter. I movimenti risultanti dal conto facevano supporre che questo fosse utilizzato come conto di passaggio, indizio generalmente riconosciuto di riciclaggio di denaro. A questo punto è stato inviato al cliente un questionario con numerosi quesiti relativi alle operazioni compiute, che è stato restituito entro i termini prescritti. Nella sua risposta, il cliente ha giustificato le operazioni allegando tra l'altro svariati contratti e fatture relativi alla propria attività di consulente. Considerata l'assenza di firme su un contratto, è stato nuovamente chiesto al cliente di fornire giustificazioni, soprattutto per quanto riguardava la plausibilità degli onorari, che ammontavano a circa EUR 300 000. A quest'ultima richiesta non è stata data risposta.

Grazie a ricerche svolte in Internet, l'intermediario finanziario è riuscito a scoprire che il nome del cliente compariva in un forum del suo Paese d'origine, nel quale lo si indicava come responsabile di grosse perdite subite da alcuni investitori. Queste circostanze hanno indotto l'intermediario finanziario a presentare denuncia a MROS. Le ricerche poste in atto da MROS hanno permesso di stabilire che il cliente era già stato oggetto nel 1999 di una denuncia trasmessa dalle autorità giudiziarie svizzere al suo Paese di residenza e che nel 2002 la FIU di tale Paese ci aveva fatto pervenire, per fatti analoghi, una richiesta d'informazioni seguita da una domanda di assistenza giudiziaria. La probabilità che i fondi accumulati sul conto del cliente fossero in rapporto con tale attività criminale pregressa (truffe su investimenti) non poteva essere esclusa. In seguito, la denuncia è stata trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale, che ha aperto una procedura per riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Banche**

In occasione dell'apertura di una nuova relazione d'affari da parte di un cittadino comunitario, l'intermediario finanziario ha avuto dei dubbi sull'autenticità di un documento d'identificazione da questi presentato. L'istituto di credito ha potuto accertare che altre due relazioni d'affari erano state aperte poco tempo prima all'indirizzo indicato dal cliente e che il numero di telefono corrispondeva alla stessa persona per tutte e tre le relazioni. Su una di tali relazioni aveva avuto luogo una sola transazione di EUR 20 000, in provenienza da una località di confine. L'importo era stato prelevato in contanti lo stesso giorno del suo accreditamento sul conto. L'intermediario finanziario ha presunto di trovarsi di fronte a un importo stornato tipo «z-connection» (appropriazione indebita di ordini di pagamento) e ha denunciato il caso a MROS. Il nostro ufficio ha effettuato diverse ricerche, scoprendo che due passaporti utilizzati per l'apertura delle relazioni d'affari erano stati segnalati come rubati o smarriti dai rispettivi titolari qualche mese prima. Inoltre, i nomi e le foto di alcune donne, cittadine europee, erano stati modificati per essere utilizzati da persone di sesso maschile. L'autore di questi reati, ben noto ai servizi di polizia (segnatamente per furto e traffico di stupefacenti) è stato identificato con facilità. MROS ha fatto pervenire la relativa comunicazione alla competente autorità cantonale di perseguimento penale, che ha condannato il soggetto per riciclaggio di denaro e altri reati.

**Settori di attività:****Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Secondo la comunicazione di sospetto di un money transmitter, uno Svizzero nel 2007 ha versato circa CHF 30 000 a diversi destinatari, per lo più in Paesi africani. Intenzionato ad effettuare un'ulteriore transazione, aveva presentato allo sportello vari documenti che indicavano chiaramente una truffa dell'anticipo. Nel quadro dell'analisi svolta, MROS ha accertato che chi inviava il denaro era già stato segnalato nel 2001 e nel 2003 da due money transmitter. Nella prima comunicazione di sospetto si era comunicato a

MROS che il mittente aveva mandato oltre CHF 150 000 a Paesi africani. MROS aveva inoltrato tale comunicazione ad un'autorità cantonale di perseguimento penale che aveva aperto un procedimento penale e aveva osservato per un paio di mesi il comportamento del mittente in relazione ai trasferimenti. Il procedimento penale era stato alla fine sospeso perché il denaro trasferito proveniva - in modo provato - dal patrimonio privato del mittente. Secondo la decisione di non luogo a procedere, il mittente era stato informato dall'Interpol svizzera già nell'ottobre del 1999 sulle truffe nigeriane. Gli era stato consigliato di non effettuare in alcun caso ulteriori pagamenti. Evidentemente però il mittente non aveva seguito il consiglio: alla fine del 2007 aveva trasferito all'estero in totale circa CHF 250 000. Visto che le indagini delle autorità di perseguimento penale avevano indicato che i CHF 150 000 trasferiti fino alla fine del 2001 provenivano in modo dimostrabile dai risparmi del mittente, MROS poteva presumere che anche i beni patrimoniali trasferiti successivamente provenissero dal suo patrimonio e non da un illecito o che questi si fosse fatto prestare del denaro da terzi. Si potevano già escludere eventuali attività criminali considerando l'età avanzata del soggetto, ultraottantenne. Nel frattempo il mittente ha interrotto i trasferimenti perché il suo patrimonio si è esaurito. I suoi beni immobili sono stati venduti all'asta giudiziaria dall'Ufficio di esecuzione. Sebbene le autorità di perseguimento penale e gli intermediari finanziari avessero messo in guardia questa persona dalle truffe, questa continuava ad essere fermamente convinta che prima o poi avrebbe ricevuto i USD 40 milioni che gli erano stati promessi.

**Rapporto annuale MROS 2008****Settori di attività: Carte di credito**

Un intermediario finanziario ha constatato che dal rilascio della carta di credito a un cliente, erano state accreditate regolarmente sul conto collegato alla carta le vincite provenienti dalle puntate in diversi casinò virtuali. Quando poco tempo dopo il cliente ha annunciato che nei giorni seguenti attendeva altri bonifici da parte

di casinò virtuali, l'intermediario finanziario ha eseguito verifiche più approfondite. Da un articolo pubblicato in un quotidiano scandinavo, ha appreso che simili casi di truffa nei casinò virtuali erano già stati denunciati alle autorità. Per carding s'intendono i casi in cui una persona perde di proposito una partita di poker (virtuale) contro gli altri giocatori. Il denaro puntato e perso nel casinò virtuale è versato esclusivamente utilizzando carte di credito rubate o i dati rubati di carte di credito. Dal canto suo il presunto vincitore fa accreditare sul conto della propria carta di credito la vincita conseguita in modo fraudolento. In base alle transazioni eseguite dal suo cliente, la banca ha supposto di essere confrontata con un caso analogo e ha pertanto segnalato all'Ufficio di comunicazione la relazione d'affari con il fondato sospetto di truffa. Gli accertamenti di MROS hanno rivelato che la controparte segnalata è nota alle autorità di polizia del suo Paese d'origine. La comunicazione è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che non ha tuttavia avviato alcun'inchiesta in materia. Essa ha invece prestatato assistenza giudiziaria spontanea ai sensi dell'articolo 67a AIMP<sup>4</sup>, offrendo così la possibilità alle autorità competenti del Paese d'origine del presunto truffatore di presentare alla Svizzera una relativa domanda di assistenza giudiziaria, affinché le informazioni raccolte in Svizzera potessero essere utilizzate anche nell'ambito delle indagini condotte dalle autorità estere.

#### **Settori di attività: Carte di credito**

Nell'ambito del controllo periodico delle relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, un istituto di carte di credito ha trovato su Internet diversi articoli da cui risulta che un cliente residente in un Paese africano sarebbe implicato in attività di truffa. Dalle ricerche su Internet è emerso che nel Nord America si sta già indagando sul cliente e la sua partner per truffa in relazione con cure sospette con cellule staminali non testate. Dal 2002 il titolare della carta di credito e la sua partner sostengono di poter curare malattie gravi e incurabili come la Sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e l'HIV mediante

il loro trattamento con cellule staminali. Questa terapia costosa non si fonda su alcuna base scientifica e non ha mai avuto l'effetto desiderato. Questo genere di truffa è considerato particolarmente riprovevole dalle autorità inquirenti del Nord America, perché suscita false speranze nei malati terminali e i loro familiari. Grazie a ulteriori verifiche all'estero l'Ufficio di comunicazione ha scoperto che nel solo Nord America il titolare della carta di credito e la sua partner erano già accusati di diversi casi di truffa. Dal momento che il cliente offriva le sue «terapie» anche in vari Paesi asiatici ed europei, nel frattempo partecipano alle inchieste anche numerose autorità di perseguimento penale europee. Non potendo escludere che i beni patrimoniali con cui sono stati saldati i debiti della carta di credito siano di origine criminale, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale per un'ulteriore valutazione. Quest'ultima tuttavia non ha avviato un procedimento penale formale dato che non era a conoscenza di nessuna parte lesa e che all'estero sono già in corso delle inchieste contro il titolare della carta di credito.

#### **Settori di attività: Banche**

La pubblicazione di una dichiarazione di fallimento di un cliente ha indotto una banca a verificare le sue relazioni d'affari. Essa ha constatato che il cliente al momento della decisione di non luogo a procedere, intervenuta poco dopo e dovuta alla circostanza che nessuno era disposto ad anticipare le spese, possedeva risparmi superiori a un milione di franchi svizzeri. Non potendo escludere che il cliente avesse nascosto tali beni patrimoniali per recare danno ai suoi creditori, la banca ha inviato una comunicazione di sospetto a MROS. Gli accertamenti presso l'ufficio dei fallimenti competente hanno permesso di stabilire che il titolare del conto aveva causato personalmente il fallimento depositando una dichiarazione di insolvenza. In effetti, aveva dichiarato all'ufficio dei fallimenti di possedere soltanto poche migliaia di franchi su un conto di una banca terza. A conferma della sua affermazione aveva presentato documenti bancari e la sua dichiarazione d'imposta in cui figurava

<sup>4</sup> Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP); RS 351.1.



soltanto il conto presso la banca terza. L'ufficio dei fallimenti era stato tenuto all'oscuro della relazione d'affari con la banca autrice della comunicazione. Quest'informazione lasciava supporre che il titolare del conto, avendo occultato beni patrimoniali, si fosse reso colpevole di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'articolo 163 capoverso 1 CP. L'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la segnalazione all'autorità di perseguimento penale competente che ha avviato un'inchiesta preliminare tuttora in corso.

#### **Settori di attività: Banche**

La consulente di una banca si è informata via Internet sul modello di transazioni della sua cliente, una ditta svizzera del settore immobiliare fondata pochi anni prima. Sul suo sito la ditta promuove un sistema singolare che dovrebbe permettere quasi a tutti di realizzare il desiderio di acquistare un'immobile. Il sistema di affitto/acquisto a condizioni eccezionalmente vantaggiose, offre quindi la possibilità di possedere una casa soprattutto a coloro che di norma non ottengono crediti dalle banche, che non dispongono di sufficienti fondi propri o la cui solvibilità è comunque bassa. Le vendite immobiliari si svolgono come segue: il cliente progetta una casa insieme al suo architetto e valuta i costi complessivi per la costruzione dell'immobile. Pagando immediatamente il 10 per cento, il cliente acquista un diritto sulla casa di cui tuttavia diverrà proprietario soltanto dopo aver pagato 298 rate mensili, ciascuna pari allo 0,3525 per cento del prezzo complessivo. Fino al versamento dell'ultima rata il bene immobile appartiene alla ditta che è indicata come proprietaria anche nel registro fondiario. Il cliente riceve un diritto di prelazione sull'immobile. Non deve pertanto indebitarsi e paga mensilmente lo stesso importo. Dopo 25 anni diventa proprietario del suo bene immobile. In Germania questo modello di affari sembra usuale ed è molto diffuso. La ditta svizzera ha fiutato l'occasione e ha colto la palla al balzo. In effetti, molte persone hanno versato degli acconti, ma questo denaro non è stato utilizzato per coprire le spese di costruzione dei nuovi immobili. Una parte consistente è invece servita a pagare le spese

personali del titolare della ditta. Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione nei Paesi limitrofi hanno rivelato che la persona responsabile era già nota alle autorità e oggetto di un procedimento penale per truffa su investimenti, attività preparatorie al riciclaggio di denaro e altri reati. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che sta verificando se il procedimento penale svizzero può essere ceduto all'estero.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha effettuato un monitoraggio sistematico dei bonifici sui conti dei suoi clienti, prestando particolare attenzione alle indicazioni fornite dall'ordinante. Lo scopo di questo controllo era di individuare le transazioni provenienti da investitori. Durante la verifica del risultato di queste operazioni, l'attenzione dell'intermediario finanziario è stata attirata da numerosi bonifici provenienti dall'estero recanti indicazioni come «investimento, prestito, acquisto di valori». Esaminando i movimenti del conto su cui erano stati accreditati i bonifici, l'intermediario finanziario ha trovato una sola transazione simile a un investimento. Tutte le altre (addebiti) erano versamenti effettuati dal cliente utilizzando il proprio conto: affitto, diversi acquisti, automobili ecc. Gli accertamenti sul cliente, domiciliato all'estero, hanno permesso di individuare un sito Internet dove egli promette agli investitori dei profitti del 10 per cento al mese, il che spiega il numero elevato di bonifici. L'intermediario finanziario ha bloccato una somma di circa mezzo milione di franchi e ha inviato una segnalazione all'Ufficio di comunicazione. Questo caso si trova ora nelle mani delle autorità di perseguimento penale che indagano per truffa su investimenti. Nel 2008 questa fattispecie è stata constatata ripetutamente dagli intermediari finanziari e dall'Ufficio di comunicazione. L'attrattiva della piazza finanziaria svizzera è probabilmente all'origine del successo degli autori di questi reati a danno di investitori troppo ingenui.

## Rapporto annuale MROS 2009

### Settori di attività: Banche

Un istituto finanziario svizzero è stato sollecitato per iscritto da una banca estera a restituire senza indugio le somme oggetto di due bonifici recentemente effettuati sul conto di una persona giuridica, poiché tali pagamenti erano il frutto di un tentativo di truffa. La banca svizzera ha appurato successivamente che nell'arco del mese erano già pervenute altre nove richieste di rimborso riguardanti lo stesso conto. Unitamente a una delle richieste, all'istituto finanziario svizzero era stata trasmessa copia del verbale di polizia che era stato redatto in un Paese limitrofo a seguito di una denuncia per truffa. Dal verbale emerge che la vittima, titolare di un'azienda operante nel settore sanitario, era stata contattata da un'azienda con sede all'estero che si offriva di realizzare gratuitamente una campagna pubblicitaria su Internet. Il titolare dell'azienda aveva accettato l'offerta. Tuttavia, trascorse alcune settimane, egli era stato nuovamente contattato, questa volta da un sedicente funzionario di un organo di vigilanza internazionale. Quest'ultimo lo aveva informato della prossima chiusura del suo sito Internet dovuta al divieto generale di pubblicità vigente per le aziende del suo settore. Il titolare dell'azienda era stato al contempo invitato a pagare diverse migliaia di euro e gli era stato promesso che l'importo gli sarebbe stato restituito una volta rimossa la pagina Web in questione. Tuttavia la promessa non è stata mantenuta. La banca svizzera autrice della comunicazione, dopo aver condotto ricerche interne e aver accertato la presenza sul conto in questione di decine di accrediti, la cui somma ammontava complessivamente ad alcune centinaia di migliaia di euro, è giunta alla conclusione che doveva trattarsi di pratiche fraudolente commesse seguendo sempre lo stesso modus operandi. Da un'analisi dei fatti descritti effettuata da MROS è emerso che il titolare del conto e il rispettivo avente diritto economico erano già stati segnalati da un'altra banca per via delle loro attività sospette. Nei casi segnalati, essi avevano offerto ai potenziali clienti l'iscrizione nelle pagine utili, dopodiché avevano recapitato loro

una fattura sproporzionata rispetto al tipo di servizio offerto. Infine, avevano risposto ai reclami dei clienti, chiedendo loro di versare soltanto un terzo dell'importo dovuto. Occorre aggiungere che l'avente diritto economico era già stato indagato all'estero nell'ambito di un procedimento penale per truffa organizzata. È stata inoltre accertata la presenza di diversi conti bancari in più Paesi europei, compresa la Svizzera, intestati ad aziende fittizie in cui sono confluiti i beni patrimoniali ottenuti in modo fraudolento. Sulla base delle suddette informazioni, MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione di sospetto alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale.

### Settori di attività: Banche

Un'impresa immobiliare ha informato una banca sui possibili danni patrimoniali arrecati da un cliente di quest'ultima a diverse persone. Il cliente della banca aveva infatti affittato a terzi, a nome dell'impresa immobiliare ma all'insaputa della stessa, l'appartamento in cui egli aveva risieduto e il cui contratto era già stato risolto per mancato pagamento di arretrati dell'affitto. Dagli accertamenti svolti dalla banca è risultato che il cliente aveva introdotto il proprio numero di conto bancario nel contratto di locazione, precisamente nel campo indicante il conto su cui versare il deposito cauzionale. Tratto in inganno dai documenti falsi, il potenziale locatario dell'appartamento aveva versato sul conto del cliente della banca una cauzione di CHF 6000 e CHF 3000 per il primo mese di affitto. Le ulteriori verifiche condotte dalla banca per accertare quanto affermato dall'impresa immobiliare hanno dimostrato che sul conto del proprio cliente era stata effettivamente accreditata una somma di CHF 9000, che il titolare del conto aveva provveduto a trasferire nuovamente, subito dopo l'accredito. Poco tempo dopo, la banca è stata contattata dal proprietario di un appartamento, il quale le ha segnalato che il cliente in questione gli aveva presentato una presunta ricevuta di pagamento della cauzione rilasciata dalla stessa banca. Tale ricevuta risultava palesemente falsa. Il cliente intendeva servirsene per dimostrare al proprietario di aver versato la cauzione entro

i termini previsti, il che gli avrebbe permesso di potersi trasferire nel nuovo appartamento. La falsificazione di un contratto di locazione è punita dall'articolo 251 CP (falsità in documenti). L'uso di un documento falso è inoltre un «inganno con astuzia» ai sensi dell'articolo 146 CP (truffa). Vi erano pertanto tutti gli elementi per ritenere che gli accrediti sul conto del cliente fossero riconducibili alla truffa e che potessero essere quindi considerati proventi del reato. Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno inoltre evidenziato che la persona segnalata era già stata schedata in precedenza più volte per vicende simili.

#### **Settori di attività: Assicurazioni**

Un'assicurazione ha segnalato a MROS due intermediari assicurativi esterni, incaricati da due anni e mezzo di stipulare polizze con clienti per conto della società assicurativa autrice della segnalazione. Per svolgere tale attività, i due intermediari avevano costituito l'azienda X. Gli intermediari trattavano prevalentemente polizze per bambini, ricercando i potenziali clienti tra famiglie con almeno due figli. La maggior parte dei clienti erano cittadini stranieri residenti in Svizzera, in particolare nell'area in cui operavano i due intermediari. Complessivamente, nei due anni di attività, essi erano riusciti a stipulare circa 600 di queste polizze per conto della società assicurativa. Nonostante fossero da tempo sorti dubbi sulla pratica d'affari dell'azienda X, non era stato possibile trovare alcun indizio utile che documentasse un comportamento sleale, fino a quando la moglie di un assicurato, che aveva stipulato tramite l'azienda X una polizza per ciascuno dei suoi tre bambini, aveva deciso di telefonare all'assicurazione dopo che le era stato recapitato erroneamente il conteggio dei premi. La signora aveva spiegato all'azienda che la sua famiglia non avrebbe pagato alcun premio per le tre polizze, in quanto l'azienda X aveva già provveduto a farlo. L'assicurazione ha svolto in seguito diversi accertamenti presso i clienti e presso l'azienda d'intermediazione. Le dichiarazioni rese dagli altri clienti hanno confermato almeno in parte quanto spiegato dalla signora in merito ai pagamenti effettuati direttamente dall'azienda X. Tuttavia, l'assicurazione non tro-

vava alcuna spiegazione plausibile che motivasse l'operato dell'azienda. Destava inoltre perplessità il fatto che i clienti, per loro stessa ammissione, non pagassero i premi assicurativi e che l'azienda X provvedesse, invece, puntualmente a effettuare tali pagamenti senza apparentemente ricavarne alcun vantaggio economico. Era quindi doveroso interrogarsi su quale fosse il modello commerciale dell'azienda e appurare perché il versamento delle quote mensili veniva effettuato in contanti direttamente agli sportelli degli uffici postali, per giunta da una persona non identificabile. Ulteriori verifiche hanno inoltre consentito di stabilire che i versamenti dei premi assicurativi erano concentrati in determinati giorni (fino a 80 pagamenti in un giorno). Dai controlli effettuati a campione sui contratti stipulati, sembra che le firme degli assicurati fossero autentiche. Tuttavia è emerso anche che le richieste di polizza erano state firmate prima della presentazione di un'offerta da parte dell'azienda X, il che lascia presupporre che i moduli di richiesta possano essere stati sottoscritti in bianco dagli assicurati.

Il fatto che dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione non sia emerso alcun elemento nuovo a carico dei due sospettati non ha dissipato in alcun modo i dubbi nutriti dall'intermediario finanziario. Si ipotizzano pertanto tre possibili scenari:

- L'azienda X gestisce una specie di sistema a piramide, cercando continuamente nuovi potenziali clienti. Le provvigioni, percepite dagli intermediari già al momento del versamento dei primi premi, ammonterebbero a tre premi annui. Il sistema piramidale è tuttavia destinato a crollare nel momento in cui gli intermediari, non riuscendo a stipulare nuove polizze, dovranno continuare comunque a versare i premi assicurativi. In alcuni casi, è stato infatti accertato il mancato pagamento dei premi assicurativi.
- L'azienda X ha stipulato con un cliente una polizza che prevede che buona parte della prestazione assicurativa debba essere destinata all'azienda stessa. Questa ipotesi non permette tuttavia di chiarire da dove possa provenire il

denaro di cui dispongono gli intermediari né lascia intuire, vista la durata di validità delle polizze assicurative (p. es. fino al 2059), quali vantaggi l'assicurato possa trarre da un'attesa così lunga.

- Si tratta di un tentativo da parte dei due responsabili dell'azienda X di riciclare denaro proveniente da attività illecite (p. es. dal traffico di stupefacenti).

Benché gli strumenti a propria disposizione non gli abbiano permesso di compiere ulteriori accertamenti, l'Ufficio di comunicazione, ritenendo verosimile almeno uno dei tre scenari sopra descritti, ha inoltrato la comunicazione all'autorità cantonale competente con la raccomandazione di avviare un'inchiesta preliminare di polizia giudiziaria, i cui risultati non sono tuttavia ancora noti.

#### **Settori di attività: Carte di credito**

Una persona di cui non si conosceva all'inizio l'identità (qui di seguito «Y») aveva trasmesso per posta a una società di carte di credito la propria richiesta per due carte di debito. Per legittimare la propria richiesta, aveva inoltre allegato una copia del proprio libretto per stranieri. Dopo l'apertura della relazione bancaria, sul conto della persona sono stati effettuati in breve tempo, da parte di terze persone, 47 versamenti. Il titolare del conto si è ogni volta precipitato a prelevare la somma accreditata, utilizzando sempre uno sportello diverso. Trascorsi alcuni giorni, la società di carte di credito è stata contattata da una persona che era stata inequivocabilmente vittima di un raggiro. La vittima aveva infatti acquistato su un sito di aste online un telefono cellulare da un venditore registrato sul sito come «X». Il telefono, tuttavia, nonostante il pagamento di un acconto, non era stato mai consegnato. Sembra che dietro il profilo dell'utente X possa celarsi il cliente Y. Fatto sta che la vittima era stata invitata a versare l'acconto direttamente sul conto di Y. Merita attenzione il fatto che l'apertura del conto presso la società di carte di credito sia avvenuta fornendo una copia del libretto per stranieri. Per l'identificazione dei clienti, infatti, la società richiede per prassi semplicemente una copia non

autenticata di un documento d'identità ufficiale. Un'ulteriore condizione è che i documenti inviati per corrispondenza non le siano stati riconsegnati dalla posta perché non recapitabili. La società rinuncia quindi a chiedere l'autenticazione del documento da parte di un notaio. L'intermediario finanziario, dopo aver ritenuto che la truffa potesse coinvolgere diverse persone, ha segnalato il caso a MROS. L'Ufficio di comunicazione ha in seguito accertato che il cliente Y aveva trasmesso una copia di un documento falsificato, in cui erano stati modificati il Cantone di rilascio e l'indirizzo. La fotografia corrispondeva invece al titolare originario del documento. Ulteriori verifiche condotte, questa volta sul numero del telefono cellulare di Y, hanno rivelato che il telefono era stato presumibilmente anch'esso acquistato utilizzando un falso documento d'identità. L'Ufficio di comunicazione si è rivolto al Comune di domicilio di Y e ha così potuto accertare che all'indirizzo indicato sul modulo di richiesta non abitava nessuna persona con il nome del richiedente. L'ipotesi è che Y si sia servito di un complice che risiedeva all'indirizzo indicato oppure che abbia manipolato una cassetta della posta con lo scopo d'intercettare agevolmente la corrispondenza trasmessa dall'intermediario finanziario. La società di carte di credito aveva nel frattempo contattato la banca al cui sportello Y aveva effettuato i prelievi di denaro. È stato inoltre possibile acquisire una registrazione video. I risultati delle indagini hanno confermato i sospetti iniziali: per compiere la truffa, Y ha falsificato un documento e lo ha allegato alla richiesta per una carta di debito. Successivamente ha finto di mettere all'asta su Internet alcuni prodotti per intascare illecitamente gli anticipi versati dalle vittime. Il sospetto è che Y non abbia mai avuto l'intenzione di consegnare realmente, come promesso, la merce agli acquirenti. Infine, egli ha ritirato le somme accreditate sul proprio conto direttamente dal bancomat per far sparire ogni traccia documentale, evitando così la confisca dei beni patrimoniali ottenuti in modo fraudolento.

## Rapporto annuale MROS 2010

### Settori di attività: Banche

Nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da un paese limitrofo, trattata da un'autorità cantonale di perseguimento penale, è stata notificata a un intermediario finanziario una decisione incidentale di entrata nel merito, mediante la quale, la competente autorità cantonale di perseguimento penale ha disposto il blocco di vari conti di due clienti. Dalla decisione e dalla documentazione allegata risulta che X intratteneva relazioni d'affari con uno dei suddetti clienti e che X e questo cliente della banca, nel quadro di un procedimento per insolvenza, avevano trasferito di nascosto dei beni in una località sconosciuta alle autorità del paese d'origine. Essi avrebbero inoltre commesso anche altri reati contro il patrimonio. Inoltre, il cliente della banca aveva conferito a X una procura limitata per un conto nel frattempo estinto. Due giorni lavorativi dopo l'arrivo della decisione incidentale di entrata nel merito della competente autorità cantonale di perseguimento penale, X ha annunciato la propria visita per effettuare una cospicua transazione in contanti in veste di delegato del conto della moglie, che non era oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria e della relativa decisione incidentale di entrata nel merito. Gli accertamenti approfonditi dell'intermediario finanziario hanno infine rivelato che il denaro sul conto della moglie di X proveniva originariamente da un conto di X nel frattempo estinto. Poiché, alla luce delle circostanze sin qui esposte, vi era il sospetto fondato che i beni patrimoniali sui conti (estinti) di X e di sua moglie fossero i proventi di un crimine, l'intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione a MROS. In effetti, la richiesta di assistenza giudiziaria e la relativa decisione incidentale di entrata nel merito della competente autorità cantonale di perseguimento penale non includevano i conti segnalati a MROS (cfr. in merito anche il punto 4.3 sull'obbligo di comunicazione in relazione ad un'ordinanza di pubblicazione). MROS ha tuttavia trasmesso la comunicazione all'autorità cantonale di perseguimento penale incaricata di trattare la richiesta di assistenza giudiziaria,

Quest'ultima, conformemente all'articolo 67a AIMP, ha informato del caso oggetto della comunicazione l'autorità di perseguimento penale che gestisce il procedimento nel paese limitrofo.

### Settori di attività: Banche

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione d'affari con un privato, ossia la proprietaria di vari immobili in Svizzera, per la quale, da molti anni, l'intermediario finanziario autore della segnalazione gestiva un conto pigione. La titolare del conto aveva delegato questa relazione d'affari a una terza persona. In un secondo tempo, quest'ultima era stata anche nominata, dalle autorità competenti, patrocinatore della proprietaria degli immobili. L'intermediario finanziario aveva notato che di recente erano stati effettuati ripetuti prelievi in contanti dal conto in questione e che il denaro era stato successivamente versato, tramite un'agenzia di trasferimento di fondi, a diverse persone fisiche di un paese africano. In questo modo, nell'arco di pochi mesi, erano stati prelevati dal conto pigione beni patrimoniali per un importo milionario. L'intermediario finanziario aveva notato anche che una parente del patrocinatore aveva fatto un singolo accredito sul conto oggetto della segnalazione, dichiarando che si trattava della restituzione di una somma trasferita in Africa. Tale accredito però non compensava i beni patrimoniali già prelevati. L'intermediario finanziario aveva poi chiesto per iscritto al patrocinatore di fornire indicazioni più dettagliate sullo sfondo economico di quei versamenti inusuali. Solo dopo qualche tempo e dopo svariate richieste da parte dell'intermediario finanziario, il patrocinatore ha preso posizione. La risposta non era però firmata solo da lui ma anche dalla parente coinvolta, sebbene quest'ultima non avesse una relazione diretta con il titolare del conto e neppure la delega per il conto pigione. Nella lettera si affermava che la parente del patrocinatore era titolare di una società che vendeva merci in diversi Paesi, anche in Africa. Il denaro trasferito sarebbe servito per saldare diversi emolumenti, tasse e altri oneri riconducibili alla vendita di macchinari. A conferma di tali affermazioni, erano allegati alla risposta svariati documenti come certificati e copie di contratti

firmati, secondo quanto asserito, da diversi ministri del paese africano in questione. Non veniva invece spiegato in modo plausibile perché per tali affari ci si fosse serviti di beni patrimoniali che si trovavano sul conto pigione della proprietaria degli immobili, utilizzandoli quindi per uno scopo diverso da quello previsto. Le ricerche di MROS hanno rivelato che la parente del patrocinatore in passato era stata segnalata per transazioni sospette in contanti tramite un money transmitter. Da successivi controlli è emerso che tale persona era rimasta ripetutamente „vittima“ di cosiddette truffe dell'anticipo, versando centinaia di migliaia di franchi a esponenti della cosiddetta „Nigeria-Connection“. La competente autorità di polizia aveva interrogato in modo approfondito l'interessata, raccomandandole vivamente di non versare altro denaro a questi non meglio noti truffatori. Evidentemente tali moniti non hanno sortito l'effetto dissuasivo desiderato. Anzi, la vittima, dopo avere evidentemente esaurito i propri risparmi, aveva cercato e trovato nuove fonti di denaro sul conto pigione, al quale uno dei suoi familiari aveva un accesso illimitato.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione d'affari con una società domiciliata in un paese limitrofo, interrotta pochi mesi dopo la sua apertura. Il cliente si rifiutava di rispondere a domande sul cambiamento degli aventi diritto economico e sul profilo del cliente. Gli accertamenti dell'intermediario finanziario hanno rivelato che le transazioni effettuate tramite il conto sospetto erano legate al commercio di certificati sulle emissioni di CO<sub>2</sub>. L'attività era in contrasto con gli scopi dell'azienda indicati nel registro di commercio, ovvero l'importazione ed esportazione di prodotti elettronici, tessili e casalinghi. Inoltre, i beni patrimoniali versati sul conto erano stati immediatamente ritrasferiti e ciò faceva presumere che si trattasse solo di un conto d'ordine. In totale, nel giro di qualche giorno, sul conto oggetto della segnalazione era stata accreditata una somma dell'ordine di decine di milioni di euro. L'intermediario finanziario aveva anche scoperto su degli articoli di giornale che le autorità di perseguimento penale di vari Paesi europei inda-

gavano su diverse persone e società. Gli accusati sarebbero stati gli autori di una frode carosello sull'IVA. Apparentemente erano stati acquistati all'estero dei certificati sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, esenti da imposte. Questi erano poi passati di azienda in azienda nel paese, senza versare l'IVA. Infine, i certificati erano stati rivenduti all'estero dove l'autorità fiscale ha richiesto il pagamento delle imposte. L'intermediario finanziario sospettava quindi che le società e le persone indicate nella comunicazione di sospetto potessero essere coinvolte in questa truffa sull'IVA. Le ricerche di MROS hanno rafforzato tale sospetto. Molte persone citate nella segnalazione erano, infatti, oggetto di accertamenti nei Paesi limitrofi per sospetta truffa sull'IVA e riciclaggio di denaro connesso al commercio di certificati sulle emissioni finalizzato alla sottrazione d'imposta. La Svizzera aveva già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria in merito. Queste informazioni fanno presumere che gli autori siano i componenti di una banda che si è costituita allo scopo di commettere sistematicamente una truffa sulle prestazioni e sugli emolumenti per realizzare guadagni considerevoli (art. 14 cpv. 4 DPA).<sup>5</sup>

#### **Settori di attività:**

##### **Amministratori patrimoniali – Avvocati e nottari**

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari regolarmente alimentata da fondi provenienti da svariati terzi residenti nel medesimo paese europeo, i quali si sono dichiarati vittime di una truffa compiuta dal cliente dell'intermediario finanziario. Le persone interessate avevano versato cospicue somme destinate al conto della società del suddetto cliente in Svizzera, ma gli importi non sono mai stati restituiti. Come giustificazione, il cliente ha fornito una copia dei contratti fra la sua società e i terzi coinvolti. Oltre a un'attività di tipo regolare, sul conto della società sono transitati anche parecchi milioni di euro. Molti versamenti effettuati da terzi sul conto della società sono stati successivamente accreditati sul conto di un altro avente diritto economico e quindi immediatamente trasferiti via e-banking a uno studio notarile all'estero. Per molti anni questa relazione d'affari non ha suscitato

<sup>5</sup> Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

alcun particolare sospetto nel consulente e la situazione si è protratta fino al 2010, quando i terzi interessati hanno contattato l'intermediario finanziario pretendendo la restituzione dei loro averi. In assenza di spiegazioni valide da parte del suo cliente in merito ai fatti contestati dai terzi coinvolti, il consulente ha cominciato a nutrire qualche dubbio sulla credibilità del cliente e, dopo un'attenta analisi, ha rilevato parecchi indizi che l'hanno indotto a sospettare che i beni patrimoniali della relazione d'affari fossero di origine criminale. In effetti, le dichiarazioni concordanti dei terzi coinvolti, le difficoltà a entrare in contatto con l'avente diritto economico e a ottenere da quest'ultimo delle spiegazioni e l'assenza di reazioni all'annuncio sulla disdetta della relazione d'affari, hanno indotto l'intermediario finanziario a inviare una comunicazione a MROS e a porre termine alla relazione d'affari. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità di perseguimento penale per sospetto di truffa.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche**

Nell'agosto 2011, il versamento di due consistenti accrediti sul conto di un cliente nell'arco di due settimane ha attirato l'attenzione della banca autrice della segnalazione. I pagamenti, il cui importo complessivo ammontava a CHF 400 000, provenivano da due persone con lo stesso cognome. Il titolare del conto ha fornito all'istituto di credito informazioni imprecise e risposte evasive cadendo in diverse contraddizioni. Ha comunque esibito un accordo stipulato con gli autori del versamento dal quale risulta che l'ingente somma è un prestito al tasso d'interesse annuo del 5 per cento rimborsabile in tre anni. Quale pegno a garanzia dell'operazione, il contratto prevedeva la cessione ai creditori del dipinto di Andrea del Sarto «Madonna della Scala» del XVI secolo. Il cliente ha inoltre fornito alla banca la copia di un contratto dal quale risulta che il dipinto non gli appartiene, ma che lo ha ricevuto da una terza persona con l'incarico di venderlo per suo conto. Le verifiche svolte dall'istituto di credito hanno permesso di accertare che, con tutta probabilità, il «dipinto storico»

citato non è un originale di Andrea del Sarto, ma, nella migliore delle ipotesi, l'opera di uno dei suoi allievi. Il suo valore ammonterebbe quindi soltanto ad alcune decine di migliaia di franchi e sarebbe insufficiente a coprire la somma prestata. La banca ne ha dedotto che i creditori erano stati ingannati sul valore del dipinto e che avevano concesso un prestito (praticamente senza garanzie) partendo da presupposti errati. Dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è emerso che il cliente segnalato era già noto alle autorità e risultava coinvolto in precedenti casi di truffa, sebbene non fosse mai stato condannato. Ulteriori verifiche del coordinatore per le indagini sui furti di beni culturali dell'Ufficio federale di polizia hanno confermato che il dipinto utilizzato come garanzia non poteva essere l'originale, in quanto quest'ultimo si trova da tempo al Museo del Prado di Madrid. Neppure le dimensioni del quadro originale (1,77 x 1,35 m) corrispondono a quelle del dipinto che il titolare del conto conservava nel suo deposito (178,5 x 138 cm). Secondo l'esperto, l'opera in questione vale al massimo 30 000 franchi (sempre che si tratti di una delle dieci copie ufficiali dell'originale). Tali dipinti possono però essere ordinati anche via Internet. Un «artista di talento» può dipingere una copia di buona qualità di un quadro di questo genere in un paio di settimane e per poche centinaia di franchi. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sussiste una frode creditizia se al momento della conclusione del contratto il beneficiario del prestito inganna il creditore sulla sua capacità di rimborso. L'offerta di una garanzia fittizia che in realtà non copre l'ammontare della prestazione dovuta costituisce un reato di truffa. Si presume che i creditori siano stati indotti a concedere l'ingente prestito con un inganno sul valore del dipinto. Vi è quindi il sospetto di truffa e appropriazione indebita. Apparentemente, il quadro in questione non appartiene nemmeno al titolare del conto, ma a uno dei suoi clienti che gliel'ha affidato per la vendita (e certamente non per permettergli di ottenere un prestito personale). Il caso è tuttora pendente presso un'autorità cantonale di perseguimento penale.

**Settori di attività: Banche**

Nell'ambito del monitoraggio delle transazioni, un intermediario finanziario ha notato un fatto inconsueto. Su un conto risparmio per la gioventù che gestisce, erano stati eseguiti diversi versamenti di somme cospicue. Poiché dagli accertamenti svolti è emerso anche un bonifico di CHF 30 000, l'intermediario finanziario ha chiesto chiarimenti sulle inusuali transazioni ai genitori del titolare del conto. Solo dopo ripetute richieste, questi hanno spiegato che il denaro proveniva dalla vendita di un chiosco ambulante di proprietà familiare e che la somma avrebbe dovuto servire per la formazione del figlio. In seguito, tuttavia, la maggior parte dei presunti ricavi della vendita sono stati impiegati per operazioni di vario genere invece di restare sul conto risparmio del figlio, come asserito in precedenza dai genitori. Sono serviti, tra l'altro, a pagare l'affitto e le tasse di licenza per una nuova attività immobiliare avviata dalla madre. Ulteriori verifiche dell'intermediario finanziario hanno permesso di accertare che i genitori versavano in grosse difficoltà finanziarie ed erano indebitati anche nei confronti dell'istituto finanziario autore della segnalazione. Quest'ultimo è stato costretto ad avviare diverse procedure d'esecuzione contro la coppia, che sono sfociate nell'emissione di un attestato di carenza di beni. Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione presso l'ufficio d'esecuzione del luogo di domicilio dei genitori hanno permesso di stabilire che quest'ultimi avevano accumulato debiti consistenti e che nel frattempo erano stati emessi numerosi attestati di carenza di beni. Per recuperare un po' di liquidità, la coppia aveva dunque deciso di vendere il chiosco ambulante, ricavandone CHF 60 000. L'importo avrebbe permesso di saldare una buona parte dei debiti, ma la vendita non era stata notificata all'ufficio d'esecuzione e il denaro era stato almeno in parte nascosto sul conto del figlio. L'Ufficio di comunicazione è giunto alla conclusione che, nascondendo o dissimulando beni patrimoniali all'ufficio d'esecuzione competente, i coniugi hanno probabilmente violato l'articolo 163 del Codice penale (bancarotta fraudolenta; reati nell'esecuzione per debiti) e danneggiato gravemente i propri

creditori. Il caso è stato trasmesso a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

**Settori di attività: Banche**

Gli aventi diritto economico a delle relazioni d'affari aperte presso un intermediario finanziario hanno percepito ingenti somme di denaro, presumibilmente a discapito di una ricca vedova di 95 anni, prima beneficiaria di una fondazione costituita dal marito quando ancora era in vita al fine di assicurarle una sicurezza finanziaria. La beneficiaria è una signora anziana, afflitta da cecità, che non ha un'idea precisa della fortuna lasciatale dal marito. Sulla base degli elementi a sua disposizione, l'intermediario finanziario ha dedotto che l'entourage dell'ereditiera, composto di secondi beneficiari della fondazione (la cui identità e le cui quote sarebbero cambiate dopo il decesso dell'uomo, senza che fossero state apportate le necessarie modifiche alla documentazione societaria), aveva approfittato dello stato della vedova e dei legami stretti per farsi attribuire importanti liberalità. Nella vicenda era apparentemente coinvolto anche un collaboratore di una società di gestione con diritto di firma sia per la relazione d'affari intestata alla fondazione, sia per quelle degli aventi diritto economico. L'intermediario finanziario non ha potuto verificare la validità delle modifiche apportate alla documentazione societaria, poiché l'amministratore si è sempre rifiutato di esibire i regolamenti successivi della fondazione. Ciononostante, l'ereditiera ha firmato a due riprese documenti concernenti trasferimenti importanti di averi appartenenti alla fondazione a favore delle persone citate in precedenza e di loro società, facendo sorgere seri dubbi sulla sua reale capacità di discernimento. L'intermediario finanziario si è quindi rifiutato di eseguire un ordine di trasferimento di somme depositate dai conti delle società offshore intestati alle persone summenzionate verso altri conti aperti presso il nuovo datore di lavoro (un altro intermediario finanziario) dell'avente diritto di firma. La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale per sospetto di truffa e/o di usura.



**Settori di attività: Avvocati e notai**

Alla fine del 2011, uno studio legale ha ricevuto un'e-mail in cui una sedicente ditta asiatica proponeva un mandato per la riscossione di un credito, pari a diverse centinaia di migliaia di dollari statunitensi, presso una rinomata azienda svizzera. Tuttavia la ditta asiatica non ha in seguito assegnato il mandato poiché, all'azienda svizzera sarebbe stato accordato un ultimo termine di pagamento. Trascorsi alcuni giorni, inaspettatamente e inspiegabilmente, un corriere ha consegnato allo studio legale un assegno emesso a suo favore da una banca estera, con un importo equivalente a quello che avrebbe dovuto riscuotere. La lettera accompagnatoria era stata spedita da una località del Nord America e il mittente riportato sulla busta era apparentemente una succursale dell'azienda debitrice. In mancanza di un mandato e viste le circostanze sospette, lo studio legale ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti. Ha così scoperto che il carattere dell'intestazione della lettera non corrispondeva a quello utilizzato dall'azienda debitrice e che l'assegno era falso. Anche se l'analisi eseguita da MROS non ha consentito di raccogliere ulteriori informazioni rilevanti, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità cantonale di perseguimento penale, presso la quale era già in corso un procedimento penale correlato a questo caso. Con ogni probabilità, l'intento degli autori di questa tentata truffa era di indurre lo studio legale ad accreditare immediatamente l'importo dell'assegno sul proprio conto per poi girarlo rapidamente ai sedicenti rappresentanti della ditta asiatica, prima che si scoprisse che l'assegno era falso.

**Settori di attività:****Banche – Carte di credito**

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari con una cliente che aveva dichiarato di provenire da un paese sudamericano e di lavorare come venditrice. Sul conto della donna era stato effettuato un bonifico di diverse decine di migliaia di franchi provenienti da un conto a lei intestato presso un altro istituto finanziario, specializzato nell'offerta di finanziamenti. L'importo in questione sem-

brava un credito che la cliente si era fatta versare sul conto oggetto della comunicazione. Alcuni giorni più tardi, tuttavia, un emittente di carte Travel Cash ha informato l'intermediario finanziario che, di recente, la donna aveva fatto caricare alcune carte Travel Cash con diverse decine di migliaia di franchi provenienti dal conto oggetto della segnalazione. Sulla scorta di questa informazione, l'intermediario finanziario ha iniziato a esaminare più da vicino la relazione d'affari e ha scoperto che la cliente non era la venditrice e che qualcuno ne aveva rubato l'identità per aprire un conto a suo nome. La vera venditrice ha affermato di non aver mai aperto un conto presso l'intermediario finanziario e di non aver mai ricevuto la relativa corrispondenza o documentazione. Il confronto fra le fotografie sulle carte d'identità della venditrice e della cliente ha rivelato che si trattava effettivamente di due persone diverse. Degli sconosciuti avevano aperto per corrispondenza il conto oggetto della segnalazione e avevano allegato alla domanda di apertura la copia di una carta di identità svizzera contraffatta. Quest'ultima era stata autenticata da un servizio autorizzato, ma in seguito è stato scoperto che l'autore dell'autenticazione non esisteva. La documentazione del conto recapitata per posta alla venditrice è stata sottratta dalla sua buca lettere dagli autori del raggio. Sulla base di questi elementi si può dedurre che, con l'inganno e servendosi di un'identità rubata, terzi ignoti hanno ottenuto un credito da un istituto finanziario e se lo sono fatti versare sul conto oggetto della segnalazione, anch'esso aperto servendosi una falsa identità. Il denaro è stato poi accreditato immediatamente su carte Travel Cash e la parte restante prelevata in contanti da diversi distributori automatici. Le ulteriori ricerche svolte da MROS sono rimaste senza successo, perché i nominativi delle persone che hanno utilizzato indebitamente l'identità della venditrice non sono noti. La venditrice non ha precedenti. Poiché dal conto segnalato sono transitati beni patrimoniali di provenienza criminale, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

## Rapporto annuale MROS 2012

### Settori di attività: Banche

Una banca gestiva da diversi anni un conto per la controparte segnalata e le aveva affittato una cassetta di sicurezza. Dato che da diverso tempo il canone di locazione della cassetta di sicurezza non era più stato pagato, la banca ha cercato di mettersi in contatto con la controparte per esigere il pagamento dell'importo scoperto, che ammontava a diverse migliaia di franchi. Siccome la controparte non reagiva alle lettere inviatele dalla banca, la cassetta di sicurezza è stata aperta in presenza di un notaio. All'apertura della cassetta è emerso che la controparte aveva depositato presso la banca vari dipinti che potevano essere di grande valore. La banca è infine riuscita a mettersi in contatto con la controparte. Accennando alle opere d'arte, il consulente ha chiesto informazioni in merito alla provenienza dei quadri e al loro valore, ma la controparte non è stata in grado di fornirgli una risposta plausibile. È invece caduta in contraddizione affermando, da un canto, di aver ereditato i quadri da sua madre e di ignorare se si trattasse di originali e sostenendo, d'altro canto, di essere un esperto d'arte e che i quadri erano solo copie e litografie di valore piuttosto modesto. Alla banca è parso inoltre sospetto che di punto in bianco la controparte inviasse un mandatario intenzionato a saldare subito lo scoperto sul conto in questione. Risultava molto equivoco anche il fatto che il mandatario volesse non solo pareggiare il debito effettivo, corrispondente a una somma a cinque cifre, ma versare direttamente alla banca anche svariate decine di migliaia di franchi. La banca non è riuscita a stabilire per quale motivo il mandatario, con cui la controparte avrebbe fatto conoscenza negli ambienti dell'arte, volesse versare una somma di gran lunga superiore al debito effettivo. Avendo la controparte fornito indicazioni contraddittorie sul valore e l'origine dei dipinti e non avendone attestata la provenienza, la banca ha supposto che le opere d'arte potessero essere provento di furto oppure dei falsi. Le ricerche condotte da MROS hanno permesso di accertare che il grado di solvibilità della controparte era considerato

molto basso. Questo rating negativo dipendeva dall'esistenza di diverse esecuzioni e di attestati di carenza di beni rilasciati dopo pignoramento. Le difficoltà finanziarie della controparte trovavano conferma anche nel fatto che non fosse in grado di coprire personalmente lo scoperto sul suo conto. Tutti questi indizi lasciavano supporre che la controparte potesse aver intenzionalmente messo da parte i quadri per occultarli ai suoi creditori. Da parte sua, il mandatario era già schedato in diversi Cantoni per il reato di truffa. Nemmeno la sua situazione finanziaria era delle migliori, poiché nei suoi confronti erano pendenti varie procedure d'esecuzione ed erano già stati rilasciati, sempre a suo nome, diversi atti di carenza di beni dopo pignoramento. La provenienza delle svariate decine di migliaia di franchi, destinati alla copertura del debito della controparte, appariva pertanto assai dubbia. MROS ha fatto esaminare le fotografie dei dipinti da un esperto d'arte della Polizia giudiziaria federale che ha anche consultato le banche dati di polizia, senza tuttavia trovare alcun indizio riguardo a un eventuale furto dei quadri. Si è pertanto ipotizzato che potesse sussistere un caso di frode nel pignoramento ai sensi dell'articolo 163 CP, poiché la controparte aveva occultato quadri di valore ai propri creditori. Il caso è stato affidato alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

### Settori di attività: Banche

Un istituto bancario ha segnalato una relazione d'affari avviata da poco e intestata a una sedicente società A operante nel settore immobiliare. Un secondo cliente, B, aveva comunicato all'istituto bancario di aver effettuato un pagamento alla società A in vista dell'acquisto di un immobile in una nota località di villeggiatura. All'appuntamento presso il notaio per il rogito, la società A si sarebbe presentata in veste di venditore, mentre B sarebbe stato rappresentato in veste di acquirente da un complice di A, il quale tuttavia non era stato autorizzato ad agire come rappresentante di B. Per mezzo di vari documenti suppositizi, tra cui procure generali e promesse di pagamento della banca acquirente, il notaio era stato ingannato tanto sull'identità dell'acquirente

quanto su quella del venditore e così indotto ad attestare il falso. La sofisticatezza del metodo messo in atto traspariva in particolare dal fatto che per falsificare la citata promessa di pagamento, i sospetti avevano addirittura procurato via Internet un timbro falso della ditta. Dalle ricerche intraprese da MROS è emerso che una delle persone coinvolte era già schedata dalla polizia per un caso di truffa e nei suoi confronti era in corso un procedimento penale per falsità in atti. Dalla consultazione di una banca dati commerciale è risultato che nei confronti della persona in questione era stato recentemente dichiarato il fallimento. L'autorità di perseguimento penale ha avviato una procedura investigativa per ripetuta falsità in atti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuta truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia e riciclaggio di denaro. Il caso è attualmente pendente presso la competente autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Un ordine di edizione notificatole da un pubblico ministero ha attirato l'attenzione di una banca su uno dei suoi clienti. Il conto di questo cliente era manifestamente oggetto di un procedimento penale per sospetta frode creditizia, benché il pubblico ministero non ne avesse ancora identificati con certezza gli autori. Dagli accertamenti condotti dalla banca in virtù dell'articolo 6 LRD è emerso che la somma di presunta origine fraudolenta era già stata prelevata in contanti dal conto oggetto dell'ordine di edizione del pubblico ministero, con conseguente interruzione della traccia documentale. La verifica del giornale di cassa del giorno in questione da parte del servizio compliance della banca ha rivelato che lo stesso giorno, subito dopo il citato prelievo in contanti, sul conto del fratello del presunto autore era stato effettuato un versamento di identico importo. In seguito, da quel conto il denaro era stato man mano impiegato per l'acquisto di beni di consumo fino a esaurimento del saldo attivo. In seguito agli accertamenti disposti dall'Ufficio di comunicazione è emerso che era stato probabilmente il fratello maggiore della persona indagata dal pubblico ministero, ad aver ottenuto un credito via Internet utilizzando i documenti

d'identità/i dati del fratello minore. Essendo titolare di una procura sul conto di quest'ultimo, era quindi riuscito a ritirare allo sportello della banca il denaro fraudolentemente ottenuto. La segnalazione è stata trasmessa al pubblico ministero competente. Dato che i due fratelli avevano già vari precedenti per reati contro il patrimonio, non è possibile escludere una partecipazione di entrambi. Le indagini svolte dal pubblico ministero dovranno ora chiarire chi dei due fratelli è autore del reato e se anche il secondo ha contribuito alla sua riuscita. Grazie alla segnalazione della banca coinvolta, il procedimento avviato contro ignoti potrà ora essere condotto nei confronti di entrambi i fratelli.

#### **Settori di attività: Banche**

La banca segnalante aveva saputo da terzi che una società svizzera con cui intratteneva una relazione d'affari era coinvolta in una truffa su investimenti. La truffa aveva causato numerose vittime straniere che pare avessero subito un danno di diversi milioni di euro. In tutta evidenza, gli autori della truffa avevano fatto credere agli investitori di lavorare con una rinomata banca e che per questa ragione potevano prospettare un rendimento considerevole. La banca ha deciso non solo di verificare le transazioni effettuate sul conto della ditta, ma di procedere anche ad altri accertamenti sui titolari di procure che detenevano anch'essi conti a proprio nome presso la stessa banca. Pur avendo tentato inutilmente di mettersi in contatto con queste persone per ottenere spiegazioni plausibili circa le transazioni effettuate sui loro conti privati, grazie ai propri accertamenti, la banca ha comunque scoperto l'esistenza di un nesso con il citato caso di truffa. Di conseguenza, ha segnalato i conti in questione a MROS. Dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è emerso che a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria le autorità svizzere di perseguimento penale erano già al corrente del caso di truffa. L'Ufficio di comunicazione ha nondimeno deciso di richiedere gli estratti conto dettagliati delle relazioni bancarie in questione. Sulle prime, dall'analisi di questi documenti non è risultato nulla di anomalo. Sebbene il denaro provenisse dalla società implicata

nelle attività fraudolente, i conti erano spesso utilizzati per pagare voli e spese private dei loro titolari. Soltanto grazie a un'analisi più precisa degli ordini permanenti registrati è apparso evidente che i titolari dei conti avevano affittato un deposito esterno (un self storage, ossia un deposito personale) di cui continuavano a pagare il canone mensile. L'Ufficio di comunicazione ne ha subito informato il pubblico ministero competente, il quale, non avendo saputo prima dell'esistenza del deposito, ha ordinato una perquisizione domiciliare. Nel deposito sono stati requisiti importanti documenti in diretto rapporto con il caso di truffa e rilevanti per il seguito delle indagini. Al momento della stesura del rapporto gli accertamenti del pubblico ministero erano ancora in corso.

#### **Settori di attività: Banche**

Il cliente A aveva fatto sapere alla propria banca che un pagamento da lui disposto era stato versato a un destinatario sbagliato. Dagli accertamenti effettuati dalla banca è risultato che l'importo in questione era stato versato, invece che alla cassa malati del cliente A, a B, un altro cliente della banca. Siccome il cliente A aveva dichiarato di aver introdotto l'ordine di pagamento nella bucalettere della banca, i responsabili della banca hanno deciso di visionare le registrazioni della videosorveglianza della data corrispondente. Dalle immagini traspariva chiaramente che l'anziano cliente non aveva infilato bene la busta nella fessura della bucalettere e senza che se ne accorgesse l'ordine di bonifico era cascato a terra. Le immagini mostravano inoltre il cliente B, a sua volta sopraggiunto presso il distributore automatico, che osservava con discrezione l'anziano signore. Dopo essersi servito al bancomat, il cliente B ha raccolto da terra l'ordine di bonifico del cliente A e si è allontanato dalla banca. Più tardi, il cliente B è tornato alla banca e ha introdotto nella bucalettere l'ordine di pagamento del cliente A. Dato che il totale di tutte le polizze di versamento e il totale sull'ordine di bonifico coincidevano, nessuno ha sospettato di nulla e l'ordine di pagamento è stato eseguito. Soltanto grazie ai successivi accertamenti della banca è emerso che il cliente

B aveva evidentemente sostituito la polizza di versamento della cassa malati con una polizza intestata a beneficio del proprio conto e si era così indebitamente impossessato di una somma di oltre CHF 600. Dopo aver prelevato l'importo al distributore automatico della banca in questione, il cliente B ha chiuso il suo conto. Dalle indagini effettuate da MROS è risultato che il cliente B aveva già compiuto ripetutamente reati analoghi. La segnalazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale che, a distanza di alcuni mesi, hanno condannato il cliente B con sentenza passata in giudicato, in particolare per truffa, falsità in atti e furto.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività:**

##### **Commercio di materie prime e metalli preziosi**

L'intermediario finanziario autore della segnalazione, attivo nel commercio e nella raffinazione di metalli preziosi, ha ricevuto un'e-mail da una persona sconosciuta dal nome asiatico, spedita da un indirizzo e-mail, altrettanto sconosciuto, aperto presso un provider commerciale. Nello scritto veniva proposta la vendita di una grande quantità d'oro. All'e-mail era acclusa una lettera con l'intestazione di una società con sede in Svizzera che affermava di aver ricevuto da una terza ditta l'incarico di procacciare acquirenti e seguire le transazioni in oro in qualità di fiduciaria. Quest'ultima società, anch'essa con sede in Svizzera, sarebbe stata contattata direttamente dalla banca proprietaria dell'oro messo in vendita, che però non veniva menzionata nella lettera. Si trattava di «una partita d'oro piuttosto grossa», il cui prezzo sarebbe stato inferiore del quattro per cento alla quotazione ufficiale del mercato di Londra (gold fixing). Secondo l'intermediario autore della segnalazione si trattava di un'offerta illecita, visto in particolare che simili quantità d'oro sono scambiate esclusivamente tra grandi operatori e che l'ipotetica banca non veniva menzionata. Sospettava inoltre che entrambe le società agissero senza disporre della necessaria autorizzazione a esercitare l'attività di intermediario finanziario. Dall'analisi delle banche dati è emerso che un esponente di una

delle due società coinvolte anni prima era stato condannato all'estero per truffa. Era quindi legittimo chiedersi se una parte del guadagno illecito realizzato in quell'occasione non fosse stata a suo tempo investita in oro e ora non si stesse tentando di convertirla in denaro liquido dato che nel frattempo il valore di mercato del prezioso metallo era aumentato considerevolmente. MROS ha chiesto al suo omologo estero se, al momento della condanna, fossero stati confiscati tutti i valori patrimoniali oggetto della truffa. Purtroppo, a causa del lungo tempo trascorso, gli atti processuali non erano più disponibili. Non è stato quindi possibile approfondire ulteriormente il sospetto sulla provenienza dei valori che è stato dunque lasciato cadere. Non essendovi altri indizi di un possibile reato preliminare, il caso è stato per il momento archiviato.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari dalla quale nel giro di due giorni erano stati effettuati due prelievi di denaro contante presso due diverse filiali, facendo sorgere un sospetto di smurfing. Da un'analisi delle transazioni è emerso che dall'apertura della relazione erano stati effettuati molti altri prelievi in contanti. L'intermediario ha chiesto al titolare del conto spiegazioni più approfondite sulle transazioni. Il cliente ha dichiarato di occuparsi di commercio internazionale di caffè e di possedere a tal scopo un'azienda con sede in Europa. Il caffè sarebbe importato direttamente dall'Africa, stoccato in un magazzino nei pressi di un porto europeo e successivamente venduto a dettaglianti. I fondi affluiti sul conto oggetto della segnalazione provenivano però da diverse società offshore senza un legame apparente con il commercio del caffè. Il cliente ha asserito che il denaro prelevato in contanti serviva a pagare i costi di trasporto e stoccaggio e che si trattava di proventi commerciali sottratti alle imposte. A quel punto, l'intermediario ha comunicato al titolare del conto che, date le circostanze, non intendeva proseguire nel rapporto d'affari. Il cliente ha chiesto allora di farsi accreditare le somme su conti messi a disposizione da aziende terze presso un intermediario finanziario terzo.

L'obiettivo dichiarato era quello di riscuotere le somme in contanti. Dalle indagini di MROS e dalle interrogazioni delle banche dati è emerso che il titolare del conto oggetto di segnalazione era stato indagato per truffa in relazione a operazioni di cambio illegali ai danni di un istituto terzo. Sussisteva quindi il sospetto che le operazioni in contanti citate non fossero riconducibili alle presunte pratiche di sottrazione d'imposta, che in Svizzera secondo il diritto vigente non costituiscono un reato preliminare al riciclaggio di denaro, bensì alle precedenti operazioni di cambio fraudolente. La comunicazione di sospetto è stata pertanto trasmessa al pubblico ministero competente e a fine 2013 risultava ancora pendente.

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**


Un intermediario finanziario attivo come money transmitter ha notato che, in una delle sue filiali, una persona di nazionalità svizzera riceveva regolarmente denaro in contanti da altri Paesi europei che poi versava su conti in Africa presso un'altra filiale dello stesso intermediario. Pur in assenza di sospetti precisi, l'intermediario aveva trovato strano il comportamento del cliente e deciso quindi di inviare una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Dagli accertamenti di MROS è emerso che, in passato, l'uomo era stato lui stesso vittima della cosiddetta truffa dell'anticipo. I truffatori gli avevano fatto credere che avrebbe ottenuto un prestito se avesse versato anticipatamente le tasse necessarie. Il nome inusuale di uno dei destinatari del denaro in Africa ha attirato l'attenzione dell'analista MROS competente. Indagini svolte in questa direzione hanno permesso di appurare che lo svizzero in questione era già stato oggetto di una comunicazione di sospetto un anno prima. Anche in quell'occasione truffatori residenti in Africa si erano serviti di un cittadino svizzero per ricevere il denaro proveniente da presunti pagamenti di tasse e girarlo in Africa. Allora, il pubblico ministero competente era giunto alla conclusione che la persona di nazionalità svizzera, trasferendo denaro proveniente da una

truffa, aveva agito come money mule, rendendosi quindi colpevole di riciclaggio di denaro. Le due fattispecie sembravano praticamente identiche. I truffatori africani, che ormai da anni cercano le loro vittime nei Paesi occidentali, si servono ora di cittadini svizzeri per far uscire dal paese denaro illecito. Nel presente caso, avevano offerto prestiti privati a condizioni favorevoli tramite forum virtuali frequentati soprattutto da europei. A coloro che abboccavano veniva richiesto il versamento anticipato di tasse e commissioni doganali. Le somme andavano versate al cittadino svizzero coinvolto nella truffa, che veniva presentato alle vittime come funzionario doganale o avvocato. Questi trasferiva immediatamente il denaro in Africa, anche se, vista la propria esperienza diretta, avrebbe dovuto capire che si trattava di denaro di provenienza illecita. Il monitoraggio capillare disposto dall'intermediario ha consentito di scoprire le transazioni e i meccanismi della truffa che altrimenti, dati gli importi relativamente bassi, avrebbero potuto passare inosservati. Sussisteva quindi il fondato

sospetto che il cittadino svizzero avesse accettato in contanti somme provenienti da una truffa per trasferirle successivamente in un altro luogo all'estero, interrompendo la traccia documentaria dei flussi di denaro (paper trail). La comunicazione di sospetto è stata dunque trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale. A fine 2013 il caso era ancora aperto; si tratta di dimostrare che la persona oggetto della segnalazione ha agito per lo meno per dolo eventuale.

### Settori di attività: Banche

Un intermediario finanziario (A) ha ricevuto dalla FINMA una richiesta relativa al conto di una società (B). In precedenza, un terzo aveva presentato all'autorità di vigilanza una denuncia nella quale affermava di aver versato fondi sul conto della società in questione e di non aver più potuto recuperarli. La società B era stata creata con l'obiettivo di distribuire dividendi e di fare investimenti per conto di X e Y, i due aventi economicamente diritto del conto, presentati come soci in affari. Analizzando il rapporto, l'interme-



diario finanziario ha notato parecchie operazioni inusuali. Sul conto erano stati effettuati numerosi accrediti per un ammontare compreso tra alcune decina e varie decine di migliaia di franchi. Inoltre, tali somme provenivano da circa 140 persone fisiche o giuridiche diverse sparse nel mondo intero. La maggior parte dei fondi veniva successivamente girata sul conto di una holding (C), di cui non è noto l'avente economicamente diritto. L'intermediario ha quindi contattato i suoi clienti per avere dei chiarimenti. Secondo le spiegazioni fornite da X, l'attività inusuale osservata sul conto era dovuta al fatto che egli gestiva diverse società soggette a giurisdizioni differenti pur appartenendo allo stesso gruppo. A suo dire, queste società offrivano una piattaforma di trading forex, ossia servizi di mediazione e consulenza via Internet. Apparentemente i versamenti effettuati sul conto aperto in Svizzera provenivano da diversi clienti intenzionati a investire tramite tali piattaforme. L'Ufficio di comunicazione ha condotto delle ricerche sulle società in questione, scoprendo che, non solo, non erano registrate come mediatori e consulenti in prodotti derivati presso le autorità nazionali competenti, ma anche che alcune di esse figuravano addirittura su liste nere. Inoltre, diverse testimonianze recenti su vari forum parlavano di difficoltà a rimborsare e definivano il gruppo, senza mezzi termini, una truffa forex (forex scam). Sulla base di tali elementi, MROS ha ritenuto che il caso presentasse indizi sufficienti di una possibile truffa piramidale (schema di Ponzi) o di una sottrazione di fondi e ha deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale competenti.

#### **Settori di attività: Banche**

Una società (X) con sede in Svizzera e facente capo a un gruppo estero attivo nella distribuzione di prodotti petroliferi (Y), aveva una relazione d'affari presso un intermediario finanziario (A). Il gestore del conto della società X presso la banca A era stato informato da terzi che il gruppo Y era sospettato di aver orchestrato una massiccia frode carosello ai danni dell'IVA. La frode ammontava a diverse centinaia di milioni di franchi. All'estero era stata pronunciata un'ordinanza

di sequestro per diversi conti riguardanti le attività di queste società. Stando alle informazioni pubblicate dalla stampa, Z, amministratore della società X, era il capofila di questa frode molto complessa per la quale erano state fondate e in seguito liquidate tutta una serie di società di comodo allo scopo di vendere prodotti petroliferi ad acquirenti nazionali, fatturando l'IVA ma senza dichiararla al fisco. Le persone arrestate sono state accusate di falso in titoli e di riciclaggio di denaro. Dalla verifica dei flussi finanziari di questa relazione d'affari non era emersa alcuna transazione insolita poiché gli averi depositati sul conto di X provenivano in buona parte dai conti che aveva aperto all'estero per coprire le spese amministrative in loco e gli importi in gioco erano tutto sommato contenuti. Non essendo riuscito a fugare ogni dubbio sulla provenienza dei fondi depositati sul conto, l'intermediario finanziario ha tuttavia segnalato la relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione. Inizialmente, visto l'obbligo di prendere una decisione nel giro di 5 giorni a contare dalla comunicazione (art. 10 cpv. 2 LRD), MROS ha archiviato il caso per mancanza di elementi chiaramente accertati circa un eventuale ruolo della società X nel sistema di riciclaggio di denaro. Ha tuttavia contattato i suoi omologhi esteri per ottenere informazioni più precise sul caso e sul periodo durante il quale sono stati perpetrati gli illeciti. Le risposte hanno confermato l'esistenza di un possibile nesso tra la società X e i fatti contestati alla società Y. Alla luce di queste nuove informazioni, la comunicazione inizialmente archiviata è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti.


#### **Rapporto annuale MROS 2014**

##### **Settori di attività: Banche**

Una banca segnalò a MROS una relazione d'affari sulla quale furono trasferiti, da una ditta dell'America centrale, fondi per oltre mezzo milione di franchi nello spazio di due mesi, in contrasto con le abitudini e il profilo del cliente. In seguito, i beni patrimoniali in questione, furono ritirati a contanti con continui prelievi di poche migliaia di franchi. La banca invitò il titolare del conto a fornire maggiori ragguagli su queste transazioni e

sull'origine dei beni in questione. Costui affermò di aver utilizzato il denaro prelevato per saldare fatture di artigiani, poiché stava aprendo una discoteca. Secondo le sue affermazioni i valori patrimoniali costituivano gli investimenti di un socio d'affari. La banca richiese la documentazione contrattuale e giustificativi sulla provenienza dei fondi. Il cliente produsse un contratto di prestito insignificante, redatto in inglese, da cui risultava che l'investitore sarebbe stato una persona fisica domiciliata in un paese limitrofo. La banca insistette richiedendo indicazioni più precise sull'investitore. Le furono quindi presentati degli estratti del registro di commercio di una ditta svizzera con sede in Svizzera, senza nessuna chiara indicazione sul modo in cui fossero stati realizzati i beni in questione e i motivi per i quali i costi della discoteca non furono documentati per iscritto. Inoltre, il cliente non fornì nessuna

spiegazione plausibile e documentata circa l'origine del denaro, di modo che la banca decise di esercitare il proprio diritto di comunicazione. Dalle ricerche di MROS emerse che il titolare del conto era un pluripregiudicato che in passato si fece notare per aver ignorato ingiunzioni di pagamento emesse da autorità giudiziarie e per vari fallimenti aziendali. Tuttavia, gli accertamenti non consentirono di accertare dei legami tra i reati contro il patrimonio commessi in passato e i fondi segnalati. Dall'analisi delle transazioni effettuata da MROS risultò che l'interessato acquistò effettivamente l'arredamento per la discoteca ed effettuò acquisti presso un fornitore di ristoranti. Inoltre, secondo gli articoli di stampa, la discoteca aprì realmente i battenti. Rimanevano però ignoti i motivi dei prelievi a contanti e l'origine del denaro utilizzato. A seguito di una richiesta presso l'UIF del paese d'origine del presunto






investitore, MROS ricevette inizialmente soltanto una conferma dell'identità. Più tardi l'UIF estera comunicò che nei confronti dell'ordinante dei bonifici era in corso un'inchiesta di polizia. Quest'ultimo aveva promesso ad alcuni investitori rendimenti annuali superiori al 40 per cento. Questo elemento indusse le autorità estere a sospettare una truffa finanziaria di vasta portata. A seguito della raccolta di sufficienti indizi di riciclaggio, MROS trasmise la comunicazione di sospetto al Ministero pubblico competente.

**Settori di attività: Banche**

Nel mese di aprile 2014 una banca comunicò a MROS il sospetto che sul conto di Y fossero pervenuti beni patrimoniali di origine non del tutto plausibile. La transazione sarebbe stata

collegata a pietre preziose importate in Svizzera da un'impresa estera e affidate in custodia a un terzo. Le pietre preziose avrebbero dovuto essere vendute a Z. Ai fini della vendita, Y sarebbe stato incaricato di prendere in consegna le pietre preziose per conto di Z, dopodiché un'impresa di Z avrebbe concesso un prestito all'impresa estera che aveva venduto i preziosi. Con un prestito a sette cifre s'intendeva indennizzare la persona che aveva preso in custodia le pietre, coprire le spese di esportazione all'estero e versare ad Y un'indennità per le spese sostenute. Un importo di svariate centinaia di migliaia di franchi, bonificato alla banca, avrebbe costituito la prima fetta del prestito. Il prestito sarebbe stato garantito da altre pietre preziose custodite in una cassetta di sicurezza nei forzieri di una banca svizzera,



appartenenti a Z e di valore corrispondente a un importo elevato quantificabile in svariati milioni di euro. La banca ricevette diversi contratti stipulati tra le parti, ma nessun ulteriore giustificativo che provenisse da autorità estere. Sulla base della documentazione prodotta, l'intermediario finanziario non poté escludere di trovarsi di fronte a una truffa dell'anticipo e esercitò quindi il proprio diritto di comunicazione. L'analisi effettuata da MROS mise in luce che dietro l'impresa estera venditrice delle pietre preziose si celava presumibilmente Q, già condannato per vari reati contro il patrimonio. Inoltre era risaputo che finanziariamente Q navigava in cattive acque e pertanto non si comprendeva come avesse potuto acquisire le pietre preziose che venivano messe in vendita. Inoltre, dato che le pietre preziose erano custodite in una cassetta di sicurezza, la loro esistenza non poteva essere accertata. La comunicazione fu trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente. Nel mese di agosto MROS ricevette da un'altra banca una segnalazione fondata sull'articolo 305ter capoverso 2 CP, scaturita da dubbi riguardanti affermazioni fatte da Z nei confronti dell'intermediario finanziario. Z disponeva di un'obbligazione del valore di svariati miliardi di dollari e di pietre preziose per un valore di centinaia di milioni di Euro. Z intendeva servirsi di questi beni come garanzia per accendere un prestito dell'ordine di miliardi presso un istituto finanziario estero. A causa di diverse incoerenze, il versamento del prestito fu rifiutato. Sulla relazione d'affari segnalata, intestata a Z, giunse unicamente un bonifico proveniente da un'altra banca. Sulla base di queste informazioni, MROS chiese all'istituto che trasferì i citati fondi di fornire le pertinenti informazioni a norma dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. Dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni, l'istituto finanziario in questione segnalò anch'esso le relazioni d'affari collegate ai fatti descritti. Le informazioni fornite dall'istituto consentirono a MROS di ampliare l'analisi e di chiedere informazioni a diversi omologhi esteri. Si apprese così che Z e il suo socio d'affari all'estero erano anch'essi già noti per una sospetta truffa dell'anticipo e che non vi erano prove in grado di dimostrare l'importazione di grandi quantità di

pietre preziose in Svizzera. MROS trasmise anche le due ultime comunicazioni all'autorità di perseguimento penale competente. Nell'ambito del procedimento, ancora in corso al momento della chiusura di redazione, è risultato che le pietre esistono realmente ma che non hanno alcun valore.

#### **Settori di attività: Banche**

Uno sconosciuto ha inviato a X un messaggio di posta elettronica in cui gli offriva la possibilità di ottenere prestiti di denaro per il tramite di un noto istituto bancario. Credendo di avere a che fare con un vero «contabile» della banca in questione, e trovandosi in difficoltà finanziarie, X ha manifestato il proprio interesse a ottenere il prestito. Per cominciare, il «contabile» ha chiesto a X di versare su un conto svizzero intestato a Y un importo di oltre CHF 1000 per coprire le spese di elaborazione della pratica e di apertura del conto. X, convinto di trattare con una banca, ha trasferito la somma richiesta sul conto indicato. Alcuni giorni dopo ha ricevuto, sempre per posta elettronica, la conferma che il primo versamento era giunto a destinazione. Con una nuova e-mail, il «contabile» ha chiesto a X, pretendendo che occorreva pagare l'IVA, di versare sul conto di Y un secondo importo, ben più elevato del primo. X ha effettuato il pagamento. L'e-mail successiva ingiungeva a Y di pagare una «penale» perché il versamento effettuato per coprire le spese di IVA era stato fatto tardivamente. Dopo aver pagato questa «penale», X ha ricevuto un nuovo messaggio con cui gli si ingiungeva di pagare un'altra «penale» per le spese causate dal secondo ritardo. Contemporaneamente, il «contabile» ha chiesto a X di annullare l'ultima transazione e di inviare l'importo a una persona in Africa. Di fronte a quest'ultima richiesta, X ha iniziato ad nutrire dei dubbi e si è rivolto alla propria banca. In seguito alle ricerche effettuate dall'intermediario finanziario e da X, è emerso che nello stesso periodo Y, cliente della stessa banca, aveva ricevuto un'e-mail da una sedicente ditta di import-export che cercava un metodo per facilitare le transazioni con i suoi clienti e chiedeva a Y di metterle a disposizione il proprio conto bancario per queste transazioni. Stando alle spiegazioni fornite nel messaggio, un cliente

svizzero avrebbe versato del denaro sul conto messo a disposizione da Y e questi avrebbe poi dovuto trasferire il denaro a una persona in Africa. In cambio del favore, Y avrebbe ricevuto un'indennità corrispondente al 10 per cento degli importi transitati sul suo conto. Y ha accettato la proposta e ha effettivamente ricevuto denaro da un cliente svizzero, e precisamente da X. Conformemente a quanto concordato con la sedicente ditta, Y ha dedotto la propria commissione del 10 per cento, ha prelevato il netto dell'importo ricevuto e lo ha trasferito tramite un money transmitter a una persona sconosciuta in Africa. La presente fattispecie combina due diverse modalità operative utilizzate dai truffatori: la cosiddetta truffa dell'anticipo, di cui è caduto vittima X, e il phishing, che ha indotto Y ad agire come agente finanziario (money mule). Con ogni evidenza, i metodi di truffa utilizzati sono sempre più raffinati e sempre più complessi. Il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente.

#### **Rapporto annuale MROS 2015**

##### **Settori di attività: Banche**

L'intermediario finanziario ha constatato che Y aveva versato importanti somme di denaro sul conto del cliente X indicando che queste transazioni erano connesse al contratto di impegno finanziario precedentemente firmato. Su richiesta dell'intermediario finanziario, X ha fornito documenti giustificativi, in base ai quali all'origine delle transazioni vi sarebbe la vendita di un quadro di Marc Chagall. I documenti non hanno però permesso di stabilire se X avesse acquistato il quadro prima di (ri)venderlo a Y o se avesse svolto unicamente il ruolo di intermediario tra lo stesso Y e un terzo (ignoto). Giudicando la transazione insolita e poco plausibile, la banca ha quindi deciso di comunicare la relazione d'affari a MROS. MROS si è avvalso degli specialisti d'arte di fedpol, che non hanno potuto confermare se si trattasse di un'opera autentica. Conformemente all'articolo 11a cpv. 2 LRD ha quindi inoltrato una richiesta di consegna delle informazioni a un altro intermediario finanziario, ovvero la banca dell'autore dei versamenti, la quale ha segnalato

che Y aveva chiuso il suo conto il giorno delle transazioni in esame e che al fine di comprovare la plausibilità di queste transazioni aveva inviato un accordo di impegno finanziario concluso con X e recante la stessa data del suddetto contratto. Il documento non faceva tuttavia riferimento alla vendita del quadro di Chagall ma alla crescente notorietà del pittore X nell'ambito di alcune mostre d'arte e alla volontà dell'artista Y di contribuire, con ingenti somme di denaro, alla promozione dell'attività di X. Alla luce di questi dati e non potendo escludere un caso di riciclaggio perpetrato per mezzo di un falso d'arte, MROS ha trasmesso il dossier al ministero pubblico competente, ipotizzando la truffa (art. 146 CP) e la falsità in documenti (art. 251 CP) come reati preliminari. Al termine delle indagini il ministero pubblico ha rilevato che gli elementi presenti nel dossier non permettevano di constatare un comportamento penalmente rilevante e il procedimento è stato pertanto oggetto di un decreto di abbandono. Le spese di giustizia cagionate sono state tuttavia addossate per metà a X e per metà a Y: X aveva infatti presentato all'intermediario finanziario, intenzionalmente e senza fornire alcuna spiegazione, una fattura la cui denominazione non aveva alcun rapporto con la transazione incriminata, destando così i sospetti che hanno condotto all'apertura delle indagini; Y aveva provato dal canto suo, per motivi di natura fiscale, a dissimulare di fronte alla banca la natura delle sue relazioni con X, occultando volontariamente l'acquisto di un'opera d'arte e producendo un contratto enigmatico, senza neanche assicurarsi che recasse la firma valida del suo partner d'affari.

##### **Settori di attività: Banche**

Due relazioni d'affari sono giunte all'attenzione di un intermediario finanziario su segnalazione di una terza persona. Quest'ultima ha comunicato di aver acquistato biglietti aerei per un valore totale di CHF 2000 dalla società A, che gli ha recapitato però biglietti falsi. Su richiesta della banca, ha spiegato inoltre di aver ricevuto un'offerta di acquisto per SMS e di aver appreso dalla compagnia aerea B che i biglietti acquistati erano stati falsificati. Dato che la banca intratteneva

una relazione d'affari sia con A sia con l'agenzia di viaggi interessata, ha deciso di segnalare il caso a MROS. Dalle analisi di MROS è emerso che uno dei titolari della procura su una delle relazioni d'affari in esame era noto alle autorità di perseguimento penale per un precedente caso di truffa, le cui vittime e gran parte dei presunti autori erano cittadini di un Paese Z e cittadini svizzeri con contesto migratorio provenienti da questo stesso Paese. L'analisi delle transazioni ha portato l'attenzione su alcuni versamenti effettuati a favore dei conti in esame e recanti l'indicazione «Prenotazione» o «Prenotazione località A – località Z». (A si trova in Svizzera, Z è la capitale del suddetto Paese). MROS ha scoperto inoltre che una cospicua parte dei fondi in entrata era stata a sua volta versata su un conto aperto presso un altro intermediario finanziario, ragion per cui ha inoltrato a quest'ultimo una richiesta di consegna delle informazioni in conformità con l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD. In tutta risposta MROS ha ricevuto una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario cui aveva inoltrato la richiesta, il quale portava alla sua attenzione altre sei relazioni d'affari. Le ricerche di MROS hanno rivelato che anche in questi casi i versamenti recavano l'indicazione «Prenotazione biglietti aerei» o «Prenotazione località A – località Z». Le controparti delle relazioni d'affari in esame erano per lo più agenzie di viaggi con filiali in un Paese limitrofo o nel suddetto Paese. A distanza di poco tempo il primo intermediario finanziario ha segnalato altri quattro conti connessi alla presunta falsificazione di biglietti aerei, che avevano attirato la sua attenzione a seguito di quattro ordini di edizione disposti da quattro diversi pubblici ministeri. Dall'analisi delle transazioni è emerso che tutte le nuove controparti segnalate erano agenzie di viaggi e che le quattro relazioni d'affari segnalate servivano come conti di passaggio per trasferire i fondi nel suddetto Paese. Molti accrediti venivano effettuati con l'indicazione «Biglietti fam. A» o «Prenotazione biglietti». Alla luce di queste informazioni, MROS ha ritenuto che sussisteva il sospetto fondato che i valori patrimoniali connessi alle relazioni d'affari in esame fossero stati ottenuti in modo fraudolento.

Ha quindi trasmesso il caso alle competenti autorità di perseguimento penale, segnalando, ai fini del coordinamento delle attività, i diversi procedimenti ancora in corso.

### **Settori di attività: Banche**

Una consulente alla clientela dell'intermediario finanziario che ha trasmesso la segnalazione ha constatato che il cliente X effettua regolarmente cospicui versamenti in contanti di franchi svizzeri nonché prelievi in valute estere. X online (giochi a gettoni d'oro) e stima che il valore di questa piattaforma ammonti a diverse centinaia di milioni di euro. È da qui che provengono i suoi valori patrimoniali: i nuovi giocatori acquisiti da X o dalla sua rete lo indennizzano regolarmente in contanti o con versamenti. X ha spiegato di disporre ormai di una rete che conta alcune decine di migliaia di giocatori nonché di essere un reclutatore di successo e di occupare una posizione molto alta nella gerarchia del gioco. Dal momento che i meccanismi del gioco a gettoni d'oro presentano elementi riconducibili a un sistema piramidale, la banca, mossa in particolare dal modo in cui vengono reclutati i nuovi giocatori e dalla politica d'informazione unidirezionale seguita dalla piattaforma, che si concentra solamente sulle probabilità di vincita e tace i rischi e le affinità del sistema con uno schema Ponzi, ha deciso di inoltrare una comunicazione di sospetto a MROS. La piattaforma di giochi online ha sede all'estero e dispone di un'ampia offerta di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In uno di questi i giocatori hanno la possibilità di acquistare gettoni d'oro virtuali, il cui valore è proporzionato alla domanda nonché al fatturato e all'utile realizzati dalla piattaforma tramite i prodotti offerti. I gettoni vengono poi negoziati in una specie di borsa online, ma non è noto come venga calcolato il prezzo di borsa; si sa però che più è alto il numero di giocatori collegati alla piattaforma e di acquirenti dei gettoni d'oro virtuali più elevate sono le quotazioni. Nel mondo reale questo gioco ha dato vita a un fenomeno di vasta portata che vede i giocatori di successo organizzare roadshow e sempre più importanti eventi per il reclutamento di nuovi giocatori. L'intera comunità ha una struttura piramidale, in

base alla quale i nuovi giocatori assegnano premi ai giocatori già attivi proporzionalmente alla grandezza della piramide di questi ultimi. È possibile registrarsi solamente su raccomandazione di altri giocatori e prendere visione delle regole del gioco solo dopo l'iscrizione e il pagamento della relativa quota. Ricevuta la comunicazione di sospetto, MROS ha contattato la FIU del Paese in cui è registrato il gioco online per chiedere informazioni e ha appreso che l'operatore del gioco è domiciliato altrove e che l'avente diritto economico è una società di sede domiciliata in un altro Paese ancora. MROS ha indagato sul gioco e sulla condotta dei suoi utenti anche nei media di servizio pubblico, venendo a scoprire che l'opinione diffusa è quella di un gioco da cui stare alla larga o di un gioco che permette di arricchirsi in poco tempo. Ha rilevato inoltre che in un Paese limitrofo a quello di registrazione le autorità competenti hanno messo in guardia dall'uso del gioco a gettoni d'oro. Alla luce delle informazioni in suo possesso, MROS ha ritenuto che sussisteva il sospetto fondato che i valori patrimoniali connessi alla relazione d'affari in esame fossero stati ottenuti in modo fraudolento e ha pertanto trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca è stata informata da una presunta vittima del fatto che il cliente X, che metteva in vendita prodotti elettronici su un noto sito Internet, una volta incassato l'anticipo sul prezzo d'acquisto, non aveva provveduto a spedire la merce all'acquirente come concordato, né aveva dato segni di voler restituire l'importo versato. La vittima aveva dichiarato di aver già sporto denuncia nei confronti di X. Sulla base degli accertamenti effettuati internamente e in seguito all'analisi delle transazioni collegate al conto in questione, la banca autrice della segnalazione ha ritenuto che fosse configurabile il reato di truffa ai sensi dell'articolo 146 CP, motivo per cui ha deciso di segnalare a MROS la relazione d'affari con X. Dagli accertamenti eseguiti da MROS è emerso che sul conto della persona oggetto della segnalazione erano stati effettuati ulteriori accrediti, anch'essi apparentemente riconduci-

bili alla vendita di prodotti elettronici. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che X metteva in vendita i prodotti sotto falso nome e indicando un indirizzo fasullo e che, per giunta, risultava già indagato in un altro Cantone per appropriazione indebita. Le informazioni trasmesse dalle autorità inquirenti indicavano che X era sospettato di aver sottratto al proprio datore di lavoro somme di denaro nell'ordine di decine di migliaia di franchi. In concreto, tramite finte operazioni di storno, egli aveva annullato i pagamenti dei clienti appropriandosi in tal modo delle somme corrispondenti. X, che era già oggetto di una procedura d'esecuzione e pagava regolarmente delle somme a titolo di risanamento dei propri debiti, contestava tuttavia le accuse mosse dal suo datore di lavoro e sosteneva che le somme versate all'ufficio delle esecuzioni provenivano da vincite conseguite al casinò. Le autorità che indagavano per appropriazione indebita non erano a conoscenza del conto segnalato da MROS. Esse hanno comunicato a MROS i giorni nei quali X aveva prelevato denaro dalle casse del datore di lavoro, ovvero in cui erano stati effettuati gli storni. Raffrontando questi dati con i versamenti in contanti registrati sul conto oggetto della segnalazione è emerso che le date e gli importi corrispondevano. Inoltre è stato accertato che i versamenti erano stati effettuati nei pressi del luogo di lavoro di X e non del casinò indicato da quest'ultimo. Secondo MROS, i fatti appena descritti e l'analisi dei flussi di denaro erano sufficienti ad avvalorare le accuse di truffa e appropriazione indebita mosse nei confronti di X. Per tale ragione, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di trasmettere la segnalazione alle competenti autorità cantonali per il successivo trattamento del caso e l'adozione di ulteriori azioni.

#### **Settori di attività: Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

La società X utilizza i servizi di pagamento online messi a disposizione da un intermediario finanziario svizzero per incassare gli introiti delle vendite effettuate sul proprio sito Internet. L'intermediario finanziario riceve regolarmente delle notifiche da parte della propria banca, presso


la quale è depositato il ricavato delle vendite effettuate dalla società X. Con queste notifiche la banca intende segnalare all'intermediario finanziario che numerose richieste di rimborso sono state avanzate da clienti della società X. Informato dalla polizia di uno Stato europeo che la società X era indagata per truffa in tale Paese, l'intermediario finanziario decide di segnalare a MROS la relazione d'affari con la società X. Secondo le informazioni fornitegli dagli investigatori di polizia del Paese in questione, diverse persone avrebbero versato delle somme per l'acquisto di vacanze in multiproprietà secondo la formula del time sharing. Per time sharing s'intende l'acquisto del diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, principalmente per scopi turistici. In concreto, consiste nel prendere possesso di un bene immobile per un breve periodo di tempo in cambio di una partecipazione finanziaria inferiore al prezzo d'acquisto del bene stesso. Il possesso dell'immobile è condiviso con altre persone, anche per il tramite di una società amministratrice (nel presente caso, la società X segnalata dall'intermediario finanziario). Le persone che avevano versato le suddette somme sono state vittime di una truffa. Infatti, i sedicenti venditori dei diritti di godimento vendevano in realtà tale formula senza tuttavia mettere a disposizione alcun immobile. Il raggio concernerebbe centinaia le persone. L'intermediario finanziario che ha denunciato il caso a MROS, mette a disposizione dei propri clienti (commer-

cianti online) il cosiddetto servizio di processing, frutto di accordi conclusi con gli organismi delle carte bancarie, che consente loro di effettuare operazioni di pagamento. Gli importi versati dai clienti dei commercianti online (i consumatori finali) sono accreditati, sotto il profilo contabile, nei registri del «conto di pagamento» dello stesso commerciante online (in questo caso, la società X). Tali importi sono dapprima accreditati sui conti della banca del fornitore del servizio di pagamento online (l'intermediario finanziario) per poi essere trasferiti, previa detrazione di una commissione, sul conto bancario del commerciante online. Le operazioni effettuate sottostanno alla regolamentazione degli organismi delle carte bancarie. Ne deriva che determinate operazioni possono essere respinte dalla banca emittente delle carte bancarie senza che il venditore o il suo cliente possa opporvisi (in questo caso, la banca aveva ammesso che il numero di reclami era assai elevato). Allo stesso modo, ogni titolare della carta ha tempo sei mesi per contestare una somma prelevata sul suo conto e ottenerne il rimborso. In tal caso, gli importi sono addebitati automaticamente sul conto della banca e al contempo notificati. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle competenti autorità di perseguimento penale. Ha inoltre provveduto a informare anche l'ufficio omologo estero del Paese in cui sono in corso le indagini per truffa condotte dalle locali autorità di perseguimento penale.

## 1.2. Analisi strutturale


Le truffe costituiscono almeno il 40 per cento di tutti i reati preliminari al riciclaggio di denaro. Esse si manifestano sotto diverse forme che si differenziano per il loro grado di sofisticazione e complessità, spaziando dunque dalle truffe dell'anticipo, alle truffe sugli acquisti online fino

alle truffe piramidali (schema di Ponzi). Le truffe possono essere commesse da persone domiciliate in Svizzera o all'estero, da singoli individui o da più persone organizzate in una rete transnazionale e coinvolgere importi esigui (solitamente dai CHF 500 ai 3000) o cospicui dell'ordine di decine, o persino, centinaia di migliaia di franchi svizzeri.




Gli intermediari finanziari più coinvolti da tale reato preliminare sono le banche, i money trans-

mitter, le fiduciarie e gli amministratori patrimoniali.



Relativamente all'origine del sospetto, oltre alle informazioni di terzi e agli articoli di stampa, l'utilizzo di documenti falsi e di conti di passaggio svolge un ruolo essenziale nell'individuazione

delle truffe quali reati preliminari e necessita pertanto di un'attenzione particolare da parte degli intermediari finanziari.



Le entità giuridiche, quali società di sede e trusts, sono per lo più di poca importanza, ma appaiono tuttavia in casi di truffa su vasta scala.



## 2. Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

### 2.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2003

##### Settori di attività: Banche

Nel febbraio del 2003 X ha aperto una relazione d'affari presso una banca svizzera affermando di voler gestire i propri valori patrimoniali via Internet. Dopo aver ricevuto i documenti per l'apertura del conto, la banca ha inviato a X i relativi codici per l'accesso via Internet. Poco tempo dopo il cliente ha trasferito cartevalori dal suo conto presso una banca straniera al conto aperto in Svizzera. A partire da aprile 2003 queste cartevalori sono state vendute a poco a poco e i proventi della vendita sono stati accreditati su un conto intestato a Y presso la stessa banca svizzera, per essere successivamente trasferiti su un conto di Y presso una banca svizzera su Internet. Infine quasi tutti i valori patrimoniali che X aveva trasferito sul suo conto presso la banca svizzera sono stati trasferiti sul conto di Y presso la banca su Internet. Nel frattempo X si è lamentato con la banca affermando di non aver ancora ricevuto i codici per l'accesso via Internet. Dopo aver appreso dalla banca delle transazioni già effettuate, egli ha affermato che il suo subinquilino Y aveva intercettato la lettera contenente i codici d'accesso e se ne era servito per sottrargli i suoi valori patrimoniali. La banca svizzera di X ha contattato la banca su Internet di Y informandola dell'eventualità che i valori patrimoniali depositati sul conto di Y potessero avere un'origine criminale. Inoltre essa ha informato MROS delle transazioni sospette. A titolo cautelare la banca su Internet ha bloccato il

saldo di Y informando a sua volta MROS della relazione d'affari. Inoltre X ha sporto denuncia contro il suo subinquilino Y. Le indagini effettuate dalle autorità di perseguimento penale competenti in materia hanno confermato il sospetto di X e Y ha già confessato di aver effettuato le transazioni con l'aiuto dei codici d'accesso. Ciononostante non è stato possibile confermare l'accusa di riciclaggio di denaro, poiché i valori patrimoniali di X non avevano alcuna origine criminale e Y non aveva ancora intrapreso alcuna misura per nascondere la provenienza dei valori patrimoniali o impedire un loro ritrovamento. Nei confronti di Y è stata tuttavia aperta una procedura penale per truffa (art. 146 CP) e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP).

#### Rapporto annuale MROS 2007

##### Settori di attività:

##### Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)

Un fornitore di servizi di trasferimento di fondi ha segnalato a MROS una cittadina svizzera che era stata notata in quanto, nell'arco di un breve periodo, aveva effettuato vari bonifici verso un Paese del blocco orientale. Interrogata circa la provenienza e la destinazione dei mezzi finanziari da trasferire, la donna ha risposto che – cercando un'attività comoda e dall'orario flessibile – si era imbattuta in un'offerta di lavoro di un'organizzazione caritatevole. Il suo lavoro consisteva nel mettere a disposizione un conto bancario sul quale, secondo il suo „datore di lavoro“, sarebbero arrivate somme versate da donatori nazionali e

stranieri. Il suo compito era quello di verificare ogni giorno se tali donazioni fossero pervenute sul suo conto e – non appena ciò fosse accaduto – trasferire la somma in contanti all'estero, decurtata della sua commissione (pari al 10%), a persone bisognose aiutate dall'organizzazione di beneficenza. In questo modo si sarebbe garantito che il denaro arrivasse direttamente e rapidamente a chi ne aveva bisogno. L'analisi di MROS ha immediatamente rivelato che la donna era stata usata da un'organizzazione internazionale di truffatori come „money mule“. Le somme che arrivavano sul suo conto non erano di conseguenza delle donazioni, ma denaro che i truffatori avevano rubato con il „phishing“ da conti bancari di vittime inconsapevoli. Per sottolineare la legittimità dell'organizzazione benefica, i truffatori avevano creato una propria homepage che riportava storie toccanti di persone la cui vita era migliorata grazie all'aiuto prestato loro dall'organizzazione caritatevole. Ulteriori ricerche hanno però rivelato che tutte queste vicende erano state copiate da pagine Internet di organizzazioni di beneficenza legali e riconosciute. MROS ha subito attivato MELANI, la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione dell'Ufficio federale di polizia, che è riuscita, grazie alla collaborazione internazionale con le autorità del Paese nel quale era stata registrata, a chiudere l'homepage fraudolenta. La comunicazione di sospetto è stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale competenti, che hanno aperto un procedimento nei confronti della donna per concorso in abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP) e concorso in riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Resta ora da dimostrare l'intenzionalità del reato.

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha constatato che dei bonifici provenienti da una società di pagamenti online erano stati accreditati sul «Conto Giovani» di uno dei suoi clienti minorenni. Al fine di accertare la plausibilità di tale inconsueta entrata di fondi, l'amministratore della relazione ha preso contatto con il cliente e, dopo qualche spiegazione, quest'ultimo ha confessato di aver piratato un gioco online su Internet. Il procedimento utiliz-

zato dal falsario consisteva nella creazione di un server privato parallelo accessibile ai giocatori, i quali, effettuando un pagamento sul conto del falsario, avevano accesso alla piattaforma originale del sito. Il vantaggio consisteva nell'offerta di opzioni di gioco a una tariffa più vantaggiosa di quella del sito ufficiale. Dato che il cliente non è stato in grado di esibire una licenza di esercizio né un contratto con la società che gestiva ufficialmente il gioco, l'intermediario finanziario ha giudicato che il suo operato poteva ricadere tra i reati previsti dall'articolo 147 CPS, ovvero l'utilizzo fraudolento di un computer. MROS ha trasmesso la comunicazione al Tribunale dei minori competente, in quanto l'autore del reato, anche se è un soggetto minorenne, è comunque soggetto alle norme volte a reprimere il riciclaggio di denaro.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

All'Ufficio di comunicazione è stata trasmessa una segnalazione riguardante possibili manovre fraudolente per via telematica da parte della cliente di un intermediario finanziario. Secondo l'intermediario finanziario la cliente avrebbe promesso, tramite un sito Internet, la vendita di carte di credito che tuttavia, una volta pagate dagli interessati, non venivano più consegnate. L'intermediario finanziario era del parere che esistessero sufficienti indizi di un utilizzo fraudolento di computer. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che erano già stati creati sistemi analoghi di vendita di carte di credito basandosi sui dati copiati da una pagina Internet legata a un Istituto bancario straniero. Secondo le informazioni in possesso dell'Ufficio di comunicazione, la cliente era già nota per sospetti di truffa riguardanti la fornitura di prodotti elettronici che, pagato il prezzo richiesto, non venivano mai inviati ai destinatari. Contattata dall'intermediario finanziario prima della trasmissione della segnalazione, la cliente si è mostrata disponibile a collaborare e ha persino chiesto di bloccare la relazione d'affari avviata, al fine di non danneggiare altre persone. Nonostante la sua collaborazione, i mezzi a disposizione dell'Ufficio di comunicazione non hanno

permesso di chiarire se essa potesse essere considerata vittima o complice di un'organizzazione internazionale (probabilmente nata in un Paese dell'Europa orientale). Dai suoi precedenti penali si sarebbe però anche potuto dedurre che fosse responsabile di una nuova truffa riguardante delle carte di credito. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità di perseguimento penale per ulteriori indagini.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario è stato informato via SWIFT da un'altra banca che un pagamento a favore di un cliente era stato apparentemente ottenuto in modo fraudolento e che la vittima ne chiedeva la restituzione. A prima vista, l'episodio aveva l'aria di un classico caso di phishing, ma un esame più approfondito ha rivelato che il conto in questione appartiene a una ditta svizzera che vende carte prepagate via Internet. Tali carte, così come il relativo credito, permettono di usufruire di vari servizi, ad esempio la possibilità di giocare partite di poker su Internet. Con ogni probabilità, il proprietario della ditta non aveva nulla a che vedere con la truffa segnalata. Ciò nonostante, si è espressamente rifiutato di dotare il proprio sito di un sistema di sicurezza in grado di proteggere sufficientemente da furti di dati i clienti che acquistano carte prepagate sulla sua homepage. Gli attacchi di phishing consistono nella sottrazione di dati della clientela, come nome, cognome, indirizzo e relazione bancaria, con l'ausilio di un cavallo di Troia e nel successivo «saccheggio» dei conti. Accertamenti condotti dall'intermediario finanziario presso l'autorità di vigilanza competente, ossia la FINMA, hanno rivelato che, per svolgere l'attività di intermediario finanziario, la ditta avrebbe dovuto disporre di un'autorizzazione. Non avendone mai fatto richiesta, essa rischia l'apertura di un procedimento di vigilanza. Poiché la truffa è stata commessa con i metodi del phishing, la segnalazione dell'intermediario finanziario è stata trasmessa a un'autorità cantonale di perseguimento penale che ha avviato un'inchiesta contro ignoti per riciclaggio di denaro il cui esito non è ancora noto.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**


##### **Settori di attività: Banche**

Un hotel ha informato una banca che da uno dei suoi conti erano state sottratte in modo fraudolento consistenti somme di denaro. A quanto sembrava, sul conto in questione era stata effettuata una serie di addebiti illeciti. Dall'analisi delle transazioni bancarie è emerso che dal conto dell'hotel erano partiti complessivamente cinque versamenti, alcuni dei quali decisamente cospicui, a favore di uno stesso conto, il cui intestatario si era poi affrettato a prelevare corrispondenti somme in contanti. Ulteriori controlli hanno permesso di accertare che il titolare di questo secondo conto era un cameriere dell'hotel ed era apparentemente riuscito a manipolare un lettore di carte magnetiche utilizzato dal personale in servizio al ristorante dell'hotel per incassare i conti al tavolo. Di tutta evidenza, il cameriere aveva fatto in modo che, inserendo la propria carta nell'apparecchio, fosse addebitato il conto dell'hotel e accreditato quello a lui intestato, invertendo di fatto la normale operazione di addebito sul conto di un cliente e successivo accredito sul conto dell'hotel. In questo modo, tra la metà di giugno e la metà di luglio 2013, il cameriere era riuscito a sottrarre al suo datore di lavoro decine di migliaia di franchi. Si configurava quindi il sospetto di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP. Altri accertamenti effettuati da MROS non hanno fornito ulteriori indicazioni. Dato che la fattispecie descritta dall'intermediario finanziario non lasciava dubbi sul fatto che il titolare del conto avesse commesso un reato, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2014**

##### **Settori di attività: Banche**

Presso una banca, su un conto privato risultato per anni poco appariscente, sono stati improvvisamente operati vari trasferimenti di denaro verso un Paese dell'Africa occidentale. A causa di queste operazioni, la banca ha analizzato più da vicino lo schema delle transazioni del cliente X e



ha notato due accrediti provenienti da un conto presso un intermediario finanziario nordamericano. Anche queste transazioni si distinguevano nettamente dagli usuali movimenti del conto. La banca ha pertanto supposto che X potesse operare come «agente finanziario» e mettesse il proprio conto a disposizione di terzi ignoti per il riciclaggio di beni patrimoniali acquisiti abusando di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP. Per fare maggior luce sull'origine del denaro e sulle circostanze economiche delle transazioni in questione, la banca ha chiesto informazioni a X in merito ai movimenti di denaro sospetti. Dalle risposte fornite da X è risultato che di recente questi aveva conosciuto in Internet una tale Y, residente all'estero. Stando a quanto da essa affermato, Y aveva appena perso il padre, di cui si era presa cura fino alla fine, e si trovava in difficoltà poiché, contro la sua volontà, altri parenti avevano trasportato la salma in un altro Paese. Y si era dunque recata in questo Paese, dove aveva incaricato un avvocato di difendere i suoi interessi, in particolare i suoi

diritti ereditari. Per pagare l'avvocato, il suo soggiorno in albergo e le spese per il proprio sostentamento, Y ha chiesto a X di versarle del denaro. Al tempo stesso, ha chiesto di poter utilizzare il conto di X per ricevere del denaro proveniente dal proprio «agente assicurativo» in Nordamerica, per poi far ritrasferire la somma accreditata su un conto presso un istituto finanziario dell'Africa occidentale. Il titolare del conto, a detta di Y buon amico del suo defunto padre, le avrebbe quindi riversato la «somma assicurata». Secondo tutte le apparenze, X non si era accorto dell'insensatezza di queste transazioni. Ben presto Y gli ha fatto sapere di aver speso tutto il denaro. Oltre ai propri risparmi, che le aveva già versato, X ha quindi deciso di chiedere anche un prestito di diverse decine di migliaia di franchi e di versare anche questo denaro a Y, ossia sul conto dell'amico del defunto padre di costei. Apparentemente gli autori avevano non solo depauperato X dei suoi risparmi, ma lo avevano anche sfruttato come «agente finanziario» (ossia come money mule) per riciclare denaro proveniente da illeciti

compiuti ai danni di altre ignote vittime. Dai fatti appariva chiaramente che X aveva trasferito all'estero beni patrimoniali di origine criminale e quindi la segnalazione di sospetto è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale cantonale. La conseguente inchiesta penale avviata nei confronti di X per sospetto riciclaggio di denaro è stata abbandonata per assenza di dolo da parte del prevenuto. Secondo l'articolo 12 CP è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo. Non è stato possibile dimostrare che il prevenuto conoscesse o avrebbe dovuto supporre l'origine illecita del denaro. Al contrario, occorre presumere che X fosse stato vittima di una romance scam (ossia di una truffa sentimentale). Trasferendo il denaro senza prima accertarne l'origine, X aveva certo agito in modo sconsiderato e negligente ai sensi della legge, ma senza dolo (eventuale). Oltretutto non gli era nemmeno stato offerto del denaro per le transazioni in questione. L'autorità di perseguimento penale non ha invece potuto avviare un'inchiesta nei confronti di Y, poiché si trattava di una persona ignota e forse addirittura inesistente.

#### **Rapporto annuale MROS 2015**

##### **Settori di attività: Banche**


Un intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione sulla base di un'informazione pervenuta da un suo cliente che sosteneva di aver bonificato a un'altra cliente l'importo per l'acquisto di una macchina fotografica, senza tuttavia aver mai ricevuto la merce in cambio. È emerso che la cliente X aveva presumibilmente agito in veste di agenti finanziari (money mule). Il modus operandi è il seguente: persone, spesso con problemi finanziari, vengono reclutate sul web con la promessa di realizzare dei guadagni accessori. Gli autori versano loro quindi delle somme ottenute in modo fraudolento, ad esempio tramite il furto di dati sensibili necessari all'accesso ai siti di ebanking. Convinse di agire nell'ambito di un normale rapporto di lavoro, queste persone provvederanno successivamente a trasferire tali importi a terze persone site all'estero, preva-

lentemente tramite versamenti in contanti (p. es. mediante i money transmitter). I criminali agiscono in modo sistematico riuscendo sempre, sotto falsi pretesti, a raggiungere i propri scopi. Nel 2014 e nel 2015 in Svizzera si è registrato un numero crescente di pratiche fraudolente di questo tipo. La cliente X dell'intermediario finanziario autore della segnalazione credeva di aver ricevuto un prestito da un uomo sconosciuto, dal quale era stata precedentemente contattata su Skype, e che i bonifici registrati sul proprio conto fossero le somme rimborsate da altre persone che avevano, a loro volta, contratto un prestito. In realtà, i truffatori pubblicavano su Internet inserzioni per la vendita di elettrodomestici e di costosi articoli di marca. Gli acquirenti venivano invitati a versare la somma pattuita sul conto intestato a X. L'analisi delle transazioni aveva evidenziato che erano stati effettuati diversi bonifici riportanti come causale l'acquisto di merci. Le merci in questione non sono tuttavia mai state consegnate. Per contro, la cliente ha prelevato il denaro dal proprio conto per trasferirlo in Paesi dell'Africa occidentale. Nello stesso giorno è pervenuta un'ulteriore comunicazione di sospetto trasmessa da un altro intermediario finanziario. Un sedicente collaboratore di una banca terza concedeva crediti su Internet. Il conto indicato era quello oggetto della segnalazione. Il caso era stato segnalato all'intermediario finanziario dallo stesso collaboratore della banca terza. Il sito Internet della banca era stato infatti oggetto di un attacco di hacking. Dall'analisi delle transazioni è emerso che sul conto segnalato, che era stato fino ad allora esclusivamente utilizzato come conto stipendio, da più di cinque mesi venivano effettuati, da parte di terze persone, dei bonifici che differivano vistosamente dalle usuali modalità di transazione. Il denaro veniva in seguito ritirato in contanti e trasferito in Africa occidentale, probabilmente mediante il ricorso a money transmitter. Sulla base delle informazioni disponibili, MROS ha ritenuto che sussistesse il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto delle relazioni d'affari derivassero da un abuso di impianti per l'elaborazione di dati. I casi sono stati pertanto trasmessi alle competenti autorità di perseguimento penale.


## 2.2. Analisi strutturale

Il reato preliminare concernente l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 del Codice penale si manifesta nella maggior parte dei casi sotto forma di phishing. Tale tecnica presuppone l'ottenimento in modo fraudolento tramite mezzi informatici di una password utilizzata per effettuare transazioni banca-

rie. Grazie a tale password sono trasferite delle somme di denaro da un conto a un altro. Inoltre, spesso vengono sfruttate terze persone, sotto diversi pretesti, per riciclare i fondi ottenuti in tal modo e occultarne l'origine criminale, chiedendo loro ad esempio di ritirare somme in contanti e di trasferirle all'estero. Gli intermediari finanziari coinvolti da tale reato preliminare sono le banche e i money transmitter.




Nella maggior parte dei casi, le controparti sono persone domiciliate in Svizzera utilizzate allo scopo di riciclare il denaro (intenzionalmente o anche ignorando l'origine criminale delle somme trasferite). I destinatari dei fondi, ossia gli aventi diritto economico, sono invece spesso domiciliati all'estero.



Per quanto riguarda il presente reato preliminare, nella stragrande maggioranza dei casi all'origine del sospetto vi è una comunicazione di terzi, solitamente un messaggio SWIFT, oppure un'infor-

mazione interna. Il monitoraggio delle transazioni assume anch'esso un ruolo nell'individuazione degli elementi di sospetto, poiché rivela transazioni inusuali rispetto al profilo del cliente.



## 3. Appropriazione indebita – Amministrazione infedele

### 3.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 1998/1999

##### Settori di attività: Banche

Vari clienti bancari dichiarano di essere attivi nel settore di subfornitura di automobili. Vengono importati tra l'altro pezzi per automobili dall'estremo Oriente per poi essere immessi nel mercato dei Paesi limitrofi di lingua tedesca e della Svizzera. Vengono effettuati più versamenti, provenienti dall'estremo Oriente, su uno dei conti della clientela. Uno dei clienti bancari sostiene che si tratta di relativi pagamenti di commissione. La banca decide di chiarire il fondamento economico e chiede di poter consultare i contratti di commissione. Il contratto mostra che l'impresa di subfornitura ha concluso un contratto corrispondente soltanto con un privato. La banca incita il cliente corrispondente a fornire la prova che anche gli altri soci sono al corrente dell'ammontare dei versamenti di commissione. Il cliente in questione non è disposto a fornire tale prova. La banca constata inoltre che la persona che riceve i versamenti di commissione non è registrata a titolo di socio nel registro di commercio. La banca inoltra una comunicazione di sospetto al MROS, poiché è ovvio che i pagamenti di commissione vengono fatti passare dietro le spalle del datore di lavoro.

##### Settori di attività: Banche

Il dipendente di una banca straniera in Svizzera viene a sapere, tramite la sede principale, che il responsabile della succursale dell'America latina

ha appreso informazioni circa un suo cliente. Stando a tali notizie, è stata avviata, nel Paese sudamericano corrispondente, un'inchiesta per appropriazione indebita contro uno dei suoi clienti. Il dipendente apprende inoltre che il cliente è stato arrestato. Nel Paese in questione la persona riveste un'alta carica ufficiale. Il consulente clienti decide di inoltrare immediatamente una comunicazione di sospetto al MROS. Dopo essere stata nuovamente consultata, la banca estera tenta di ottenere dall'America latina gli articoli di stampa, il che le riesce dopo breve tempo. Il MROS effettua contemporaneamente ricerche proprie nelle banche dati e trova articoli di stampa che consolidano il sospetto di appropriazione indebita. La comunicazione di sospetto e le informazioni supplementari corrispondenti vengono trasmesse alla competente autorità di perseguimento penale per ulteriore trattamento.

#### Rapporto annuale MROS 2000

##### Settori di attività: Banche

Il direttore di un sindacato ha domandato al suo datore di lavoro di avere una carta di credito a nome della ditta. La banca che aveva emesso la carta di credito, indirizzava regolarmente l'avviso di conteggio relativo all'uso della carta all'indirizzo del sindacato. L'impiegato pagava i debiti in contanti, invece di utilizzare i metodi di pagamento tradizionali (addebitamento automatico). Nell'arco di 16 mesi l'impiegato aveva svolto più di 200 operazioni di indebitamento con la carta di credito a favore di un casinò sito all'estero. Ogni operazione era nell'ordine di CHF 500 /



CHF 1000. I debiti venivano puntualmente coperti dall'impiegato con dei versamenti in contanti, effettuati presso la banca che aveva emesso la carta. Infine, dopo 18 mesi, la banca ha preso posizione contro questo tipo di transizione a favore esclusivamente del casinò, denunciando anche il metodo inconsueto di saldare i debiti. Alcuni giorni dopo l'impiegato disonesto è stato arre stato per appropriazione indebita ai danni del suo datore di lavoro per un danno di CHF 300 000. La comunicazione della banca è stata trasmessa all'autorità giudiziaria.

**Settori di attività:**

**Banche – Amministratori patrimoniali**

Una società di consulenza finanziaria gestisce i depositi di titoli di undici clienti che hanno la loro relazione bancaria presso una grande banca svizzera. Tra questi clienti figurano due persone che fanno parte della direzione della società e sono autorizzati a concludere contratti a nome della società. Nel corso del mese d'aprile 2000 la società ha trattato per conto dei suoi clienti, 130 operazioni a termine in divise presso la borsa di Londra. La banca, grazie alla cui intermediazione la grande banca svizzera può operare sulla piazza londinese, ha informato la grande banca svizzera che, secondo le sue osservazioni, le transazioni fallite erano state condotte in maniera differente a secondo dei clienti, anche se le condizioni del mercato erano identiche. Dopo un'indagine in Svizzera si è scoperto che uno dei responsabili della società di consulenza per l'investimento era impiegato anche presso una banca con sede in Germania e che il corrispettivo delle operazioni in divise effettuate a Londra era stato versato sul deposito titoli dei clienti della banca tedesca. In definitiva il consulente finanziario e il suo complice, entrambi responsabili della società d'investimento, hanno realizzato un beneficio di CHF 200 000 sui loro depositi titoli ai danni degli altri clienti, a cui hanno fatto subire una perdita corrispondente. Tenuto conto di ciò, la grande banca svizzera ha bloccato a titolo preventivo gli undici depositi titoli gestiti dalla società e ci ha indirizzato una comunicazione di sospetto riciclaggio. Il caso è stato trasmesso alle autorità giudiziarie competenti ed è attualmente pendente un'istrut-

toria penale contro i due consulenti di finanzia menti in Svizzera e in Germania.

**Rapporto annuale MROS 2001**

**Settori di attività:**

**Banche – Amministratori patrimoniali**

Nel 1999 una grande banca svizzera ha stipulato un contratto con una società anonima specializzata nella consulenza in materia d'investimenti (amministratore di patrimonio). Questa società gestisce il patrimonio di 130 clienti per un ammontare complessivo di CHF 75 milioni. I depositi e i conti dei clienti si trovano presso la banca. In virtù del contratto stipulato fra la banca e la società, quest'ultima è autorizzata a dare, a nome della banca, ordini di acquisto e di vendita direttamente ai brokers. Fra gli organi della società, autorizzati ad effettuare questi ordini, figura una persona che è anche cliente della banca, ovvero titolare di relazioni a titolo personale (deposito titoli). Un'attenta analisi dell'andamento del deposito titoli personale del rappresentante della società ha permesso alla banca di constatare che nel giro di sei mesi tutte le operazioni di borsa effettuate si erano concluse con un profitto e che l'ammontare complessivo di questi profitti raggiungeva, per il periodo in questione, CHF 750 000. Tenuto conto della natura delle operazioni ("day trades", vale a dire compra/vendita nel medesimo giorno) e dell'andamento dei corsi di borsa, un simile accumulo di profitti è sembrato alla banca piuttosto sospetto. Considerata la libertà nel disporre di cui godeva la persona in questione in seno alla società, la banca ha esteso le proprie indagini ai portafogli dei clienti della stessa. Confrontando poi i dati di questi portafogli con quelli del portafoglio del consulente si è constatato che quest'ultimo attribuiva a sé stesso le operazioni che si concludevano con un profitto e ai clienti quelle che si concludevano con una perdita. In effetti dava ordine alla banca di attribuire la transizione solamente il giorno successivo alla sua esecuzione, dopo aver potuto consultare la borsa. Considerando che il prodotto di questa attività illecita costituiva un atto di riciclaggio di denaro, la banca ha trasmesso all'MROS una comunicazione, fatta poi

proseguire all'indirizzo delle competenti autorità preposte al procedimento penale. I fondi sono stati bloccati e l'inchiesta è attualmente in corso.

**Settori di attività: Banche**

Nel 2000 una grande banca svizzera ha aperto una relazione d'affari con un cliente straniero domiciliato all'estero, impiegato bancario di professione. Le transazioni effettuate dal cliente consistevano nell'acquisto e la vendita di società quotate sul mercato secondario. Nel corso dei mesi l'importanza della relazione non ha cessato di crescere, fino a raggiungere CHF 600 000, quale importo complessivo dei profitti realizzati. Tale cifra corrispondeva al provento dell'esecuzione di centinaia di operazioni in borsa, di cui nessuna si era conclusa in perdita! Insospettata da queste circostanze poco abituali, la banca ha intrapreso delle ricerche che hanno permesso di constatare quanto segue. Il cliente, impiegato di banca, era oltre tutto consulente in materia di investimenti in seno all'istituto bancario estero. Gli ordini di acquisto e di vendita effettuati a nome del suo datore di lavoro erano sempre comunicati telefonicamente. La controparte delle operazioni effettuate in Svizzera era il suo conto personale. Ora, nel sistema informatico di elaborazione delle operazioni di borsa, questa controparte non era immediatamente visibile, ciò che il cliente sapeva perfettamente. Così, durante circa un anno, il cliente ha addebitato al suo datore di lavoro le perdite corrispondenti al beneficio accumulato sul suo conto personale, fino a quando la banca in Svizzera non ha potuto accertare il legame fra il suo cliente e le operazioni effettuate per conto del datore di lavoro del medesimo. La banca ha comunicato l'affare all'MROS, ritenendo che i profitti illeciti accumulati sul conto personale rappresentavano un atto di riciclaggio di denaro. I fondi sono stati sequestrati e il caso è stato trasmesso alle autorità preposte al procedimento penale; l'inchiesta è tuttora in corso.

**Settori di attività: Banche**

Per diversi anni il presidente di un'associazione sportiva ne riuscì a saccheggiare i fondi e ciò sia con l'ausilio di numerosi ed eminenti amici, sia

attraverso un'intera rete di ditte offshore. Quando le sue manovre furono scoperte e fu messo sotto accusa, cercò ancora di liquidare i suoi conti in Svizzera e di investire i fondi su nuovi conti con altri nomi e altri aventi economicamente diritto. La banca privata svizzera, irritata da un simile comportamento tramite proprie indagini scoprì l'imputazione, bloccò subito i conti non ancora estinti e tutti gli altri conti ascrivibili a quel cliente e procedette alla comunicazione all'MROS. La competente autorità preposta al procedimento penale ha confermato il blocco ed avviato una procedura.

**Rapporto annuale MROS 2002**

**Settori di attività: Banche**

Una grande banca svizzera ha comunicato a MROS un caso concernente due cittadini europei. Benché questi si fossero presentati come investitori immobiliari, la banca sapeva già che A era da molto tempo il gestore di una grande associazione professionale e che B lavorava nel settore immobiliare in qualità di agente immobiliare. Nell'allestire l'incarto del cliente, il responsabile della banca ha per caso letto in un articolo di giornale che A era stato licenziato dal suo posto di gestore perché aveva effettuato acquisti a rischio di immobili, per conto della cassa pensione dell'associazione. Per parecchi anni egli aveva acquistato immobili pagando ingenti somme e ne aveva rivenduti altri in perdita. B era sempre l'intermediario delle vendite e le commissioni erano sempre versate su conti bancari aperti all'estero. Secondo le informazioni che abbiamo potuto ottenere presso gli uffici a noi equivalenti, sembra che si stia per aprire un'inchiesta. La comunicazione è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione che ha a sua volta aperto un'inchiesta contro A e B per riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Banche**

Nel 1993 un gestore patrimoniale ha ricevuto il mandato di amministrare il patrimonio di A, presidente di un sindacato di un Paese europeo. A si era presentato come un investitore privato che possedeva un patrimonio facoltoso proveniente

da una generosa eredità. Tre settimane dopo il primo colloquio con l'amministratore, A ha aperto un conto in banca e consegnato una garanzia bancaria di CHF 4,5 milioni. In seguito a risultati finanziari negativi, A ha revocato il contratto di gestione con l'amministratore, cercando di ottenere, senza successo, un risarcimento danni (CHF 1,4 milioni). Poco tempo dopo, il gestore ha appreso in via informale che il mandato di A presso il sindacato non era stato riconfermato. Si è allora interrogato sui possibili legami fra questa mancata riconferma del mandato e l'insistenza del cliente a esigere un risarcimento danni per la gestione dei suoi fondi. Secondo voci di corridoio, il patrimonio di A non proveniva da un'eredità, ma piuttosto da sottrazioni di fondi a danno del sindacato che gli presiedeva. In seguito a queste rivelazioni, il gestore patrimoniale ha effettuato una comunicazione a MROS, che si è dapprima informato presso la FIU competente sui precedenti di A: questi sembrava godere di una reputazione irreprensibile. In mancanza di indizi sufficienti, MROS ha in un primo tempo deciso di non trasmettere il caso alle autorità penali. La fattispecie rimaneva tuttavia dubbia e i fatti, così come erano stati illustrati dall'intermediario finanziario, erano in contraddizione con le informazioni fornite dagli uffici a noi equivalenti. Si è pertanto deciso di riprendere l'incartamento. Dopo numerosi colloqui, la FIU ha accettato di raccogliere su A informazioni sommarie. Le prime ricerche si sono rivelate positive e hanno confermato il sospetto del gestore patrimoniale, secondo il quale A aveva costruito la propria fortuna personale sottraendo fondi al sindacato che dirigeva. Il procuratore ha fatto immediatamente incarcerare A, attirando così l'attenzione di altri intermediari finanziari svizzeri, i quali, in base agli articoli di giornale, hanno anch'essi inoltrato una comunicazione a MROS. Quest'ultimo ha trasmesso il caso al Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto nei confronti di A un'inchiesta per riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Assicurazioni**

Negli anni 1993 e 1995 una società anonima straniera stipulò tramite il proprio presidente due polizze di assicurazione sulla vita con una società

di assicurazioni svizzera. La totalità dei premi fu pagata in anticipo con un versamento unico. Le polizze furono stipulate sulla vita del padre settantenne del presidente della società, a beneficio della società. Nel settembre 2000, nell'ambito di un procedimento di assistenza amministrativa in virtù di un accordo di doppia imposizione fiscale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni invitò la società di assicurazioni svizzera a fornire la documentazione concernente le suddette polizze. In base a una decisione del Tribunale federale pubblicata nella rivista "Praxis", ove la fattispecie era chiaramente assimilabile ai rapporti d'affari fra l'intermediario finanziario e la società anonima, l'assicurazione giunse alla conclusione che si trattava di un procedimento di sottrazione fiscale o frode fiscale qualificata e inoltrò una comunicazione a MROS. Ulteriori ricerche rivelarono, in primo luogo, che fondi appartenenti alla società (entrate per pagamenti di fatture) erano girati su conti non registrati nei libri contabili della società e, in secondo luogo, che questi fondi erano tra l'altro stati utilizzati per pagare le polizze, anch'esse non figuranti a bilancio. Di regola in Svizzera la frode fiscale o la sottrazione d'imposta non sono reati, che possono costituire l'antefatto con i cui proventi si può commettere riciclaggio di denaro. Si è tuttavia in presenza di una fattispecie rilevante in virtù della legge contro il riciclaggio di denaro, se la sottrazione o la frode fiscale sono accompagnate da un reato di falsità in atti o falso in bilancio, che possono danneggiare non solo il fisco ma anche terzi, o da reati quali l'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele. MROS ha pertanto trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha aperto un'inchiesta e bloccato immediatamente i fondi in causa.

#### **Rapporto annuale MROS 2003**

##### **Settori di attività: Banche**

In seguito ad un ordine di sequestro delle autorità zurighesi, un intermediario finanziario ha dovuto fornire informazioni su tutti i conti presenti e passati di due società attive nel settore del commercio di valuta, note soprattutto all'e-

stero. Sembra che dopo le sue meritate vacanze all'estero, il responsabile delle due società, che fino ad allora avevano fatto ottimi guadagni, non sia più ritornato al suo posto di lavoro. Egli aveva prelevato un po' alla volta e in contanti i saldi appartenenti ai suoi clienti e aveva chiuso i conti della società aperti presso la banca d'amministrazione patrimoni di Londra. Poco prima della sua scomparsa, il responsabile ha quindi venduto le sue società a una terza persona. Nel frattempo per entrambe le società è stata aperta una procedura di fallimento ed è lecito ritenere che più di 1 700 clienti perderanno tutto il loro denaro. Le procedure d'indagine delle autorità di perseguimento penale non sono ancora concluse e finora non si è trovata traccia né dei fondi dei clienti né dell'indiziato.

### **Rapporto annuale MROS 2005**

#### **Settori di attività: Fiduciarie**

In seguito a numerosi articoli apparsi sulla stampa, l'intermediario finanziario ha appreso che l'avente diritto economico (X) di due relazioni d'affari era stato arrestato per infedeltà nella gestione pubblica e appropriazione indebita. Quale ministro della cultura di un Paese straniero, X infatti disponeva di un portafoglio per acquistare oggetti d'arte per il museo nazionale del suo Paese. I conti delle società di X erano stati approvvigionati essenzialmente dalla Banca Nazionale del Paese di residenza dell'avente diritto economico. Si trattava di una decina di milioni di franchi che erano stati versati sui suoi conti. Questi fondi erano impiegati per il pagamento di commercianti d'oggetti d'arte di Londra, Parigi, in Germania e negli Stati Uniti. Anche una società di vendita d'asta sarebbe stata implicata nel caso, avendo intenzionalmente gonfiato la fattura di alcuni oggetti d'arte per restituire in seguito a X una parte del ricavato della vendita. Inoltre questi avrebbe comprato alcuni oggetti d'arte da mettere all'asta come « anonimo » per poi riacquistarli per conto del suo Paese a prezzi esorbitanti. La somma che la stampa ha diffuso è di USD 2 miliardi. Una domanda per ottenere informazioni è stata inviata ai nostri omologhi del Paese in causa, al fine di verificare l'esistenza

di una procedura penale nei confronti di X. Sulla base dei fatti e delle informazioni ottenute MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Assicurazioni**

Dato che un'assicurazione non riusciva a recapitare la corrispondenza ad un cliente, decise di intraprendere delle ricerche. L'assicurazione scoprì che l'assicurato era ricercato dalla polizia. Egli gestiva in un Paese dell'Europa occidentale il centro di riabilitazione per tossicodipendenti X, che era parte costitutiva di un'organizzazione internazionale. I mass-media sollevarono appunti relativi alle attività finanziarie poco trasparenti di X. Presumibilmente l'organizzazione era stata sfruttata per reati patrimoniali e fiscali. A causa dell'informazione dei mass-media, l'assicurazione non poteva escludere che il premio di CHF 200 000 pagato in una volta dall'assicurato potesse derivare da un crimine. Dalle ricerche di MROS è emerso che l'assicurato da più di 25 anni conduceva una controversa organizzazione di carattere settario per l'autodisintossicazione da stupefacenti. Egli era oggetto di numerose domande di assistenza giudiziaria europee, dato che lui e la sua organizzazione erano indagati per appropriazione indebita e attività lucrativa illegale. I fondi sottratti devono essere confluiti in Svizzera tramite la sede internazionale dell'organizzazione. All'assicurato è stata contestata l'appropriazione indebita di più di EUR 8 milioni dai conti di numerose ditte. Per conto di un'altra nazione europea egli era inoltre ricercato in Svizzera con un mandato d'arresto su scala internazionale anche per riciclaggio di denaro e ricettazione. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto ad un'autorità di perseguimento penale cantonale e dopo aver preso contatto con le autorità di perseguimento penale straniere che eseguivano le indagini si è deciso di non aprire in Svizzera nessuna ulteriore procedura penale contro l'assicurato e di cedere il caso all'estero.

### **Rapporto annuale MROS 2006**

#### **Settori di attività:**

##### **Banche – Amministratori patrimoniali**

Un amministratore esterno ha aperto diversi conti a nome dei suoi clienti presso una grande banca e ha stipulato un accordo sul rimborso di una parte delle commissioni detratte dalla banca per le operazioni di investimento. L'amministratore stesso aveva diversi conti a proprio nome presso il medesimo istituto finanziario. Nel corso del 2006 l'amministratore ha incaricato la banca di acquistare per conto di un suo cliente le quote di un determinato fondo d'investimento per un importo pari a EUR 1,6 milioni. Inoltre ha chiesto che l'operazione d'acquisto fosse effettuata appositamente da un broker di cui lui ha fornito gli estremi. Dopo la conclusione dell'operazione, la banca ha addebitato al conto del cliente una commissione del 7%, ovvero oltre EUR 100 000 così come era stato richiesto dal broker. Considerato il prezzo elevato della transazione, la banca ha sorvegliato i conti dell'amministratore e ha constatato che poco dopo la conclusione vi era stato un versamento con la restituzione di EUR 75 000 effettuato dal broker. Secondo la valutazione della banca, la commissione non avrebbe superato il 2% se la transazione fosse stata eseguita da un loro intermediario. Di conseguenza ha ritenuto che il cliente fosse stato truffato dall'amministratore e che avesse subito un danno grave. La banca ha quindi trasmesso una comunicazione a MROS facendo riferimento alla violazione dell'articolo 158 del codice penale (amministrazione infedele) e ha bloccato il patrimonio dell'amministratore. Poiché l'infrazione preliminare costituiva un crimine, MROS ha inoltrato il caso all'autorità di perseguimento penale del Cantone in cui era stata aperta la relazione bancaria.

### **Rapporto annuale MROS 2007**

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha aperto da alcuni anni un conto a favore di un'associazione il cui scopo è la diffusione di opere religiose in Internet e nei Paesi d'oltremare. E' stato inoltre aperto un conto a

nome del responsabile di tale associazione. La banca era quindi in grado di valutare i movimenti commerciali dell'associazione e allo stesso tempo i prelievi privati a favore del responsabile. Tenuto conto della relazione di tipo commerciale, la banca era in possesso dei conti dell'associazione da diversi anni. Sulla base dei rendiconti annui ed esaminando i movimenti sul conto privato del responsabile, l'analista ha manifestato dei dubbi in merito ai considerevoli importi che il responsabile si attribuiva a titolo di salario e di rimborso spese (circa CHF 400 000 all'anno). Considerate le finalità dell'associazione, la banca ha concluso che i fatti rilevati potevano ricadere nell'ambito dell'amministrazione infedele aggravata (art. 158 CP) e che di conseguenza i fondi presenti sul conto privato del responsabile erano di provenienza criminale. In merito è stata trasmessa comunicazione a MROS e contemporaneamente si è provveduto a bloccare i conti. L'analista di MROS ha concentrato la propria attenzione in primo luogo sulla persona del responsabile e sull'associazione, non riscontrando tuttavia nulla di negativo. Anche i rendiconti dell'associazione sono stati regolarmente verificati e approvati di anno in anno dall'assemblea generale, senza alcuna riserva. Data la situazione, non potendo dimostrare che il responsabile dell'associazione fosse imputabile di un reato preliminare, le somme presenti sul suo conto non potevano essere considerate frutto di riciclaggio. Di conseguenza, la comunicazione non ha avuto seguito. A nostro parere, i dubbi avanzati dall'intermediario finanziario avrebbero dovuto indurlo a svolgere accertamenti in base all'articolo 6 LRD prima di inviare una comunicazione a MROS.

#### **Settori di attività: Banche**

Nell'ambito dei propri obblighi di diligenza, un intermediario finanziario ha esaminato i movimenti intervenuti sul conto di un suo impiegato e sui conti rispetto ai quali detto impiegato era titolare di procura, in particolare quelli del suo tutelato. E' stato avviato un procedimento di chiarimento secondo l'articolo 6 LRD e l'impiegato è stato invitato a fornire spiegazioni sulla gestione del conto del pupillo per il quale esercitava le funzioni di curatore. Considerato che parte delle

transazioni effettuate sul conto del suo tutelato riguardava siti Internet che proponevano giochi d'azzardo online, sono state pretese spiegazioni dettagliate. L'impiegato ha ammesso di aver impegnato parte dei fondi del tutelato in giochi d'azzardo online e si è difeso dichiarando di aver investito solo i guadagni conseguiti, mentre a suo dire il capitale era rimasto intatto. In realtà, i fondi erano stati completamente prosciugati. E' così emerso che una pulsione incontrollata per il gioco d'azzardo in generale e per quello su Internet in particolare aveva indotto l'impiegato a prelevare indebitamente somme di denaro considerevoli, non solo dal conto del suo tutelato ma anche da quelli di altre persone e perfino di un'azienda del luogo. Al momento della comunicazione, l'importo andato in fumo era di circa CHF 700 000. Dopo i controlli di prassi, MROS ha trasmesso il dossier a un'autorità cantonale di perseguimento penale. Una settimana dopo la trasmissione del dossier agli organi giudiziari, il curatore è stato arrestato e ha confessato i reati addebitatigli. Le indagini svolte dalla polizia hanno permesso di scoprire che l'ammontare complessivo delle somme indebitamente prelevate era di circa CHF 1 milione. L'indagato ha puntato i fondi prelevati su siti di case da gioco virtuali, perdendo tutto. L'imputazione finale è stata di infedeltà patrimoniale e truffa.

#### **Settori di attività: Banche**

L'Ufficio di comunicazione ha ricevuto una comunicazione di sospetto sulla base della seguente fattispecie: nell'estate del 2007 l'autorità preposta alle divisioni ereditarie di un Comune della Svizzera interna ha richiesto per iscritto ad un istituto finanziario la documentazione concernente un titolare di conto da poco deceduto, al fine di stilare un inventario pubblico dei beni dell'eredità. Inoltre, l'autorità ha richiesto l'immediato blocco di un conto intestato ad una terza persona e l'invio degli estratti conto dettagliati. Infatti i beni patrimoniali di questa relazione d'affari sarebbero rientrati nella massa ereditaria del deceduto (sebbene questi avesse incaricato, quattro anni prima, l'istituto finanziario di saldare il suo conto e di trasferire tutti i beni patrimoniali sul conto intestato alla terza persona), visto che il prece-

dente trasferimento di beni si basava su un rapporto fiduciario tra il deceduto e terzi. L'autorità preposta alle divisioni ereditarie ha conseguentemente fornito all'istituto finanziario una copia di tale contratto, di cui l'intermediario finanziario non era a conoscenza. Come motivazione del trasferimento avvenuto quattro anni prima, la persona terza intestataria del conto indicava però una presunta donazione da parte del padre. Nel febbraio del 2007, la persona terza ha dato poi incarico alla banca di trasferire circa CHF 300 000 sul conto, appena aperto del fratello, il quale – poco prima che arrivasse la suddetta lettera dell'autorità preposta alle divisioni ereditarie – aveva prelevato circa i due terzi della somma, in contanti. Dopo qualche giorno voleva saldare il conto e farsi pagare il resto della somma, anche in questo caso in contanti. Visto però che alla banca nel frattempo era stata recapitata la lettera dell'autorità preposta alle divisioni ereditarie, essa si è rifiutata di accogliere la richiesta. Le successive ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che, pur sussistendo tra il deceduto, la persona terza e il fratello effettivamente un rapporto di parentela, non si trattava però di discendenza diretta, trattandosi di due nipoti, un uomo e una donna, ed il loro zio. Visto che alla luce dei fatti non si trattava di una donazione, ma di una disposizione non conforme ai termini contrattuali, a scapito della massa ereditaria e con rilevanza penale, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato la relativa comunicazione di sospetto all'autorità cantonale di perseguimento penale. Il procedimento è ancora pendente.

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un'agenzia di trasferimento di fondi è stata interpellata poiché da parecchi mesi una persona presentava allo sportello, a nome di un terzo, dei mandati di pagamento internazionali destinati alla stessa persona domiciliata in un Paese europeo. Considerata la frequenza di tali trasferimenti e il fatto che l'ordinante indicato nel mandato non si era mai presentato fisicamente allo sportello dell'intermediario finanziario, quest'ultimo ha

chiesto al cliente di compilare il modulo di identificazione dell'avente diritto economico. Di fronte a tale richiesta, il prestanome ha allora dichiarato di essere lui stesso l'avente diritto economico dei fondi. Dato che sussistevano ancora dei dubbi, l'intermediario finanziario ha domandato per iscritto ulteriori spiegazioni alla persona in questione. Nella risposta, il prestanome ha chiarito di essere in effetti un contabile e di agire per conto del suo titolare che intratteneva una relazione extraconiugale con la beneficiaria dei fondi. Si trattava di un imprenditore coniugato e padre di una figlia che lavorava nell'azienda di famiglia e che non desiderava lasciar traccia della sua relazione nella contabilità ufficiale per timore che la figlia scoprisse il suo tradimento e lo rivelasse alla madre. Il nome fittizio indicato nei trasferimenti era stato utilizzato unicamente allo scopo di fornire una copertura all'ordinante effettivo. Non avendo reperito alcun elemento che ci permettesse di concludere che i fondi inviati provenivano da un'attività criminosa, MROS ha archiviato il procedimento senza alcun seguito. Ci si può ragionevolmente chiedere se fosse opportuno trasmettere a MROS una comunicazione di questo tipo.

#### **Rapporto annuale MROS 2008**

##### **Settori di attività: Banche**

Da tempo su un conto di risparmio presso una banca svizzera non era più stata effettuata nessuna transazione. Durante l'anno scorso si è improvvisamente presentata la delegata del conto, una signora di età avanzata, e ha chiesto di estinguere il conto di risparmio e di trasferire tutti i beni patrimoniali sul suo conto. Il conto di risparmio era stato aperto diversi anni prima e nel frattempo il saldo ammontava ad alcune centinaia di migliaia di franchi. Secondo gli accertamenti della banca, il titolare del conto era morto già alcuni anni prima ma, con grande sorpresa degli impiegati bancari, nessun erede aveva mai preso contatto con la banca. Nel suo testamento il titolare del conto aveva indicato con precisione le persone che dopo il suo decesso avrebbero avuto diritto all'eredità. Il Compliance Center della banca ha effettuato ulteriori verifiche da cui

risulta che la signora presentatasi in banca era stata designata d'ufficio come esecutrice testamentaria. Era suo compito allestire in seguito l'inventario dell'eredità e sottoporlo ai coeredi e alle autorità. Il conto in questione tuttavia non figurava nell'inventario e poiché esistevano comunque diversi altri beni patrimoniali, nessuno sembrava essersene accorto. L'esecutrice testamentaria però sapeva sicuramente dell'esistenza del conto dal momento che era l'unica persona a cui il titolare aveva delegato l'autorizzazione di eseguire transazioni. Tre anni dopo il decesso del titolare del conto, la delegata ha infine osato rivolgersi alla banca per far trasferire il denaro sul proprio conto, supponendo probabilmente che fosse trascorso abbastanza tempo per far dimenticare la faccenda. L'Ufficio di comunicazione condivide l'opinione del responsabile della banca e presume che la persona segnalata abbia tentato di ingannare intenzionalmente i coeredi e le autorità (art. 138 cpv. 2 CP / Appropriazione indebita) o, in altri termini, di ingannare con astuzia (art. 146 cpv. CP / Truffa) i coeredi con false informazioni (falso inventario dell'eredità) per procurarsi un indebito profitto. Le autorità di perseguimento penale hanno immediatamente avviato un procedimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

In occasione del monitoraggio interno delle transazioni, una banca ha notato che nell'arco di qualche mese un proprio collaboratore (di seguito chiamato X) aveva versato sul proprio conto personale una somma a sei cifre effettuando 21 versamenti in contanti. Interrogato sull'origine di tali beni patrimoniali, X aveva affermato in un primo momento che si trattava della restituzione di un prestito che aveva fatto alla moglie. Poiché la banca non aveva creduto a tale versione e chiedeva di vedere il relativo contratto di prestito, X ha ammesso di avere mentito, spiegando che il denaro era di una sua zia, morta alla fine degli anni Novanta. Egli aveva trovato il denaro in uno scrittoio e nel frigorifero svuotando l'appartamento dopo la morte della donna e se ne era appropriato. Non aveva però

detto nulla del denaro ai coeredi aventi diritto ciascuno a un terzo dell'eredità (il fratello e un'organizzazione di beneficenza), e aveva conservato i beni per dieci anni a casa, in cassaforte. X ha spiegato di non aver voluto condividere quella parte di eredità con gli altri eredi perché il fratello era più ricco di lui e l'organizzazione di beneficenza aveva già ricevuto comunque abbastanza visto che l'eredità ammontava complessivamente a diversi milioni di franchi svizzeri. Di conseguenza non riteneva di essersi arricchito in modo illegittimo. La banca ha segnalato il caso a MROS ritenendo che X poteva essersi reso colpevole di furto ed eventualmente di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Col proprio comportamento X aveva danneggiato finanziariamente suo fratello e anche la fondazione. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente, con una nota in merito alla necessità di valutare innanzitutto se il reato preliminare del riciclaggio di denaro era caduto in prescrizione. Va precisato a questo proposito che non spetta né all'intermediario finanziario né a MROS giudicare la questione della prescrizione. Tali impedimenti a procedere vanno accertati dalle autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Fiduciarie**

Un intermediario finanziario ha scoperto, leggendo degli articoli pubblicati dalla stampa, che una fondazione umanitaria, sua cliente, avrebbe sottratto illecitamente dei fondi e che tali fatti erano già oggetto di una procedura penale in un altro Paese europeo per truffe in banda organizzata e appropriazione indebita aggravata. Le analisi preliminari svolte dall'intermediario finanziario hanno dimostrato che il sistema delle operazioni contabilizzate corrispondeva a quello descritto dalla stampa: la relazione d'affari era alimentata da diverse parti della fondazione e le uscite erano destinate, per la maggior parte, a società di marketing, mentre sembra che solo una minima parte dei pagamenti fossero destinati a istituzioni puramente umanitarie. Inoltre, il Servizio di certificazione svizzero per le organizzazioni di utilità pubblica che raccolgono donazioni (ZEWOW) aveva diffuso un avvertimento

riguardante la suddetta fondazione, che faceva parte di un gruppo nordamericano. Sulla scorta di numerose ricerche, l'Ufficio di comunicazione ha potuto stabilire che le società implicate avevano agito in modo aggressivo, con invii massicci di lettere pubblicitarie in cui si faceva appello alla generosità dei benefattori. Il responsabile di tali organizzazioni umanitarie aveva costituito varie fondazioni in diversi Paesi. Si trattava di associazioni che a volte non erano altro che semplici caselle postali e che, per attirare le donazioni, avevano scelto denominazioni simili a quelle di organizzazioni non governative (ONG) già note al grande pubblico, senza risparmiare i messaggi commoventi, secondo una pratica peraltro bandita dalle stesse ONG. In base all'analisi della documentazione relativa alle transazioni, l'Ufficio di comunicazione ha potuto confermare gli accertamenti dell'intermediario finanziario, secondo i quali, in particolare, le uscite andavano in gran parte a beneficio di società di marketing. Una serie di informazioni complementari sono state trasmesse alle competenti autorità di perseguimento penale, informandole che presso le autorità penali di un Paese vicino era in corso un'inchiesta contro varie organizzazioni umanitarie per truffa e appropriazione indebita aggravate.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha segnalato il caso di una multinazionale estera cui sono intestati diversi conti. I dipendenti della società, anch'essi stranieri, vengono in genere assunti sulla base di contratti annuali e, al termine di questo periodo, tornano nel loro Paese. L'intermediario finanziario si è insospettito perché i conti degli ex dipendenti venivano chiusi girando il saldo sul conto dell'amministratore dell'azienda. Dopo tali transazioni, è pervenuto l'ordine di trasferire la maggior parte delle somme sul conto bancario di una società domiciliata all'estero (ma non nel Paese d'origine dei dipendenti). Alla richiesta di chiarimenti, la mandataria della società ha risposto che il raggruppamento dei fondi veniva effettuato per evitare grosse spese di trasferimento. Non ha però fornito spiegazioni plausibili sul perché una



parte del denaro sia rimasta sul conto dell'amministratore. Ulteriori ricerche hanno permesso all'intermediario finanziario di accertare che, alla fine dei rapporti di lavoro, diversi impiegati versavano somme importanti a favore di una società su un conto bancario all'estero. Non è stato possibile stabilire alcun legame tra tale società e la multinazionale in questione. Una parte dei dipendenti aveva inoltre effettuato versamenti sul conto del precedente amministratore, mentre altri continuavano a farlo su quello del gestore attuale. Peraltro, sui conti stipendio degli impiegati non vi erano praticamente stati movimenti durante il periodo di lavoro in Svizzera. Da tali conti veniva prelevata solamente una piccola somma mensile da parte della mandataria. L'intermediario finanziario era infine sorpreso del fatto che, al momento della loro partenza, gli impiegati non effettuassero alcun prelievo, non fosse altro che per rimpatriare una parte dei loro averi. In assenza di uno sfondo economico chiaro, l'intermediario finanziario ha inviato una comunicazione a MROS. Non avendo ottenuto alcun risultato dalle verifiche sulle persone, l'Ufficio di comunicazione si è concentrato sulle transazioni la cui analisi ha confermato le constatazioni della banca. Nell'impossibilità di effettuare ricerche supplementari, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. L'Ufficio di comunicazione ha formulato ipotesi di reati di appropriazione indebita, truffa e tratta di esseri umani. Dopo aver aperto un'istruzione e bloccato i conti, il Ministero pubblico competente ha sentito le persone coinvolte, le quali hanno esibito, come giustificativi dei trasferimenti, dei documenti firmati dai dipendenti dai quali risultava che i fondi dovevano essere investiti nella società. Visti tali documenti (alcuni autenticati da notai), considerata l'assenza di denunce da parte dei dipendenti e l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di un reato preliminare del riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico ha archiviato il caso.

## Rapporto annuale MROS 2013

### Settori di attività: Banche

Una banca ha segnalato a MROS, tra gli altri, una relazione d'affari, nel frattempo chiusa, con un commerciante svizzero di preziosi strumenti a corda classici. Da un controllo interno era emerso che il cliente era stato accusato in un Paese limitrofo per truffa e amministrazione infedele nell'ambito del commercio internazionale di strumenti a corda e che era stato indagato anche in Svizzera per reati analoghi. Le successive analisi delle transazioni hanno rivelato diversi accrediti e addebiti sospetti, collegati direttamente al commercio di violini o a altre persone di dubbia fama il cui nome era stato associato più volte dai media a reati di questo genere. Diverse registrazioni nelle banche dati e ulteriori accertamenti sulle persone coinvolte hanno confermato che le indagini all'estero erano ancora in corso. MROS ha di conseguenza trasmesso la comunicazione di sospetto al pubblico ministero cantonale competente. A fine 2013 il caso era ancora pendente.

### Settori di attività:

#### Banche – Amministratori patrimoniali

Nei media sono apparsi articoli riguardanti l'arresto di una persona avvenuto in un Paese europeo per un presunto caso di appropriazione indebita particolarmente grave ai danni di diverse centinaia di investitori privati. A seguito della pubblicazione della notizia, due intermediari svizzeri, che intrattenevano relazioni d'affari con la persona arrestata, hanno entrambi inviato una comunicazione di sospetto. Il primo, uno studio legale, aveva costituito per conto del cliente tre società in Svizzera e aperto dei conti ad esse intestati presso un intermediario finanziario. Sia i mezzi utilizzati per la costituzione delle società, sia quelli giacenti sui conti avrebbero potuto provenire dal reato contestato al cliente. La seconda comunicazione è stata invece presentata dall'intermediario finanziario presso il quale erano stati aperti i conti. Oltre ai conti intestati alle tre società e per i quali l'indiziato era l'avente economicamente diritto, risultavano anche altri conti intestati direttamente a lui. Entrambe le

comunicazioni sono state trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente in Svizzera. D'intesa con quest'ultima, MROS si è rivolto alla FIU dello Stato estero per ottenere informazioni sulle persone coinvolte, sapere quali fossero le autorità competenti e avere notizie sullo stato del procedimento. Le informazioni raccolte sono state girate immediatamente all'autorità di perseguimento penale svizzera, che ha potuto trasmettere all'autorità di perseguimento penale estera competente le indicazioni necessarie per presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. Né è conseguito l'abbandono del procedimento penale avviato in Svizzera per sospetto riciclaggio di denaro. Nel Paese europeo in questione, il riciclaggio di denaro è infatti perseguito come atto successivo assorbito nel capo d'accusa principale. In applicazione del principio «ne bis in idem» (divieto di processare una persona due volte per lo stesso reato), non sarebbe stato quindi possibile proseguire il procedimento anche in Svizzera, nemmeno se il caso all'estero si fosse concluso con una condanna.

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca svizzera ha segnalato due relazioni d'affari con due giovani donne provenienti dallo stesso Paese europeo. L'attenzione della banca su tali conti era stata richiamata da un'azienda svizzera che aveva constatato irregolarità nella propria contabilità. In particolare aveva rilevato dei pagamenti non autorizzati per diverse decine di migliaia di franchi destinati al conto di una delle due donne. I pagamenti erano avvenuti sulla base di indicazioni contabili fittizie inserite nel sistema aziendale e successivamente cancellate. La responsabile di tali contabilizzazioni sarebbe stata l'intestatataria dell'altro conto segnalato, che all'epoca dei fatti lavorava presso l'azienda in qualità di contabile. A seguito della comunicazione dell'azienda, la banca ha analizzato il conto della prima cliente, comparandolo con quello della seconda. Oltre ai pagamenti illeciti provenienti dall'azienda svizzera, sono emersi anche indizi del fatto che le due donne potevano in realtà essere la stessa persona. A questa conclusione portava, ad esempio, il particolare che le due clienti avessero fornito lo stesso indirizzo,

ma anche la circostanza che all'atto dell'apertura del conto cui erano destinati i versamenti, quale datore di lavoro era stata indicata l'azienda svizzera truffata. A quest'ultima il nome della beneficiaria dei versamenti risultava tuttavia sconosciuto. Da accertamenti più approfonditi effettuati della banca sono risultati trasferimenti dal conto di una delle clienti a quello della presunta altra persona e a fronte di un prelievo in contanti da uno dei conti vi era stato un versamento in contanti, praticamente dello stesso importo, sull'altro. Sulla base delle informazioni raccolte, la banca ha dedotto che la collaboratrice dell'azienda svizzera avesse sottratto indebitamente denaro al suo datore di lavoro, versandolo su un conto aperto con una falsa identità (rubata), per poi utilizzarlo a fini prettamente personali. Le verifiche svolte da MROS hanno permesso di accertare che l'azienda svizzera truffata aveva già sporto denuncia penale contro l'ex collaboratrice per sospetto di falsità in documenti e appropriazione indebita. È inoltre emerso che la donna era di tutta evidenza recidiva. Il pubblico ministero di un altro Cantone aveva già emesso un decreto d'accusa a suo carico per reati analoghi, condannandola a una pena pecuniaria con la condizionale e a una multa. La sanzione lieve e il licenziamento immediato da parte del precedente datore di lavoro non hanno tuttavia dissuaso la persona in questione dal ripetere la truffa ai danni di un altro datore di lavoro. Da ulteriori accertamenti di MROS è emerso che la carta d'identità dell'altra persona segnalata era stata rubata alcuni mesi prima, segno che il piano era stato preparato con estrema cura. Dopo essersi fatta assumere come contabile e aver guadagnato la fiducia del datore di lavoro, la donna aveva aperto con la carta d'identità rubata un conto sul quale aveva poi effettuato ripetutamente dei versamenti a partire dai conti aziendali, cancellando con astuzia le tracce di tali operazioni nei documenti contabili. Una richiesta alla FIU del Paese d'origine dell'indiziata ha permesso di appurare che la donna aveva operato allo stesso modo anche in patria. Si era indebitamente appropriata di somme rilevanti presso due precedenti datori di lavoro e, dopo la scoperta della truffa, era stata licenziata in tronco. A uno di questi aveva accennato

di volersi trasferire in Svizzera dove aveva già trovato un posto di lavoro. La rigorosa protezione dei dati personali, i certificati di lavoro presumibilmente alterati e l'assenza di accertamenti da parte dei nuovi datori di lavoro hanno permesso alla donna di proseguire indisturbata la sua attività criminale. Il pubblico ministero competente sta indagando per falsità in documenti e appropriazione indebita.


**Rapporto annuale MROS 2014**

**Settori di attività:**

**Banche – Amministratori patrimoniali**

Dopo aver ripreso una relazione d'affari di lunga data, un nuovo consulente alla clientela di una banca è venuto a conoscenza, durante un colloquio di consulenza, dell'esistenza di un comunicato stampa secondo cui la relazione d'affari in questione e i relativi beni patrimoniali erano presumibilmente collegati al pagamento di tangenti da parte di fornitori all'estero. Con i loro versa-

menti, questi ultimi volevano indurre il beneficiario ad aggiudicare loro commesse di fornitura. Effettivamente, l'impresa presso la quale era impiegato il titolare del conto aveva già sporto denuncia penale per questo motivo. In seguito l'intermediario finanziario ha anche ricevuto dall'autorità di perseguimento penale competente un ordine di sequestro e di blocco, relativo a un immobile di cui assicurava il finanziamento e appartenente al titolare del conto. Avendo per giunta notato che il saldo sul conto in questione continuava ad aumentare, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS a norma dell'articolo 9 LRD. Le conseguenti ricerche effettuate da MROS hanno evidenziato che nei versamenti delle presunte tangenti erano coinvolte anche due altre persone e i loro rispettivi conti. Si trattava di un collega di lavoro del titolare del primo conto segnalato e di un fornitore estero di pezzi di ricambio. Nell'ambito delle ricerche condotte, MROS ha ricevuto delle comunicazioni da parte di altri due intermediari finanziari: il giorno



in cui era stato pubblicato il menzionato articolo di giornale, la persona che operava come fornitore aveva dato ordine per telefono a un gestore patrimoniale indipendente di versare i suoi averi sul suo conto all'estero. In seguito a verifica da parte dell'intermediario finanziario, la persona in questione aveva risposto via fax limitando la somma da versare a una determinata cifra. A giustificazione del versamento aveva evocato un inatteso acquisto di immobili. Il gestore patrimoniale ha effettuato la comunicazione a MROS a norma dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Poco tempo dopo un intermediario finanziario terzo segnalava tre altre relazioni d'affari riguardanti le stesse persone. Anche questo istituto bancario ha effettuato la comunicazione in seguito a un ordine di edizione e di blocco impartito dall'autorità di perseguimento penale competente, in virtù dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. La potenziale attività corruttiva o di amministrazione infedele si configurava dunque nel modo seguente: i pagamenti venivano effettuati dal conto dell'impresa all'estero a favore del suddetto fornitore, il quale li riversava alle due altre persone fisiche implicate. Dato che secondo il diritto svizzero la corruzione tra privati è considerata un delitto e non un crimine che costituisce un reato preliminare al riciclaggio di denaro (art. 4a della legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]), a MROS rimaneva solo la possibilità, come eventuale reato a monte del riciclaggio, del sospetto di amministrazione infedele ai sensi dell'articolo 158 CP. Il datore di lavoro delle tre persone coinvolte e l'impresa estera terza hanno subito un danno di svariati milioni di franchi. Siccome i fatti descritti dalle due banche lasciavano inequivocabilmente supporre l'esistenza di attività criminali del titolare del conto tali da poter essere considerate un reato preliminare al riciclaggio di denaro, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente.

#### **Settori di attività:**

##### **Banche – Amministratori patrimoniali**

Una banca ha segnalato a MROS un'entrata di fondi dall'estero. Dagli accertamenti inerenti alle circostanze della transazione in entrata, l'isti-

tuto bancario ha constatato, in notizie di stampa, che una decina di anni addietro il marito dell'ordinante del bonifico fu condannato all'estero a diversi anni di prigione per appropriazione indebita. Fino al momento dell'accusa, i coniugi condussero una vita da nababbi con il denaro sottratto ad una cassa pensioni e acquistando, tra l'altro, uno yacht valutato a svariati milioni di franchi. Nonostante anni di inchiesta, gran parte del maltolto risultava irreperibile, quantunque il marito fosse stato obbligato a restituirlo. MROS ha immediatamente informato il suo servizio omologo estero (UIF) affinché avvertisse l'autorità competente estera, che era ancora alla ricerca del denaro svanito della cassa pensioni. Il Ministero Pubblico svizzero competente ricevette i ragguagli dell'UIF e fondandosi sull'articolo 67a AIMP, trasmise le informazioni all'autorità di perseguimento penale estera. Nel frattempo scadeva il termine di legge per il blocco dei beni fissato dall'articolo 10 capoverso 2 LRD (5 giorni feriali). Il cliente della banca intendeva trasferire il denaro nel Paese in cui in passato furono commesse le malversazioni. In virtù dell'articolo 30 capoverso 2 LRD, MROS ha deciso di informare l'autorità estera in merito alla transazione che conduceva nel territorio sotto la sua giurisdizione. Quest'ultima confermò a MROS di aver adottato le necessarie misure cautelari.

#### **Rapporto annuale MROS 2015**

##### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

X, impiegato di una rappresentanza permanente di uno Stato estero presso un'organizzazione internazionale, si è recato presso un'agenzia di trasferimento di fondi allo scopo di inviare del denaro ai suoi familiari nel suo Paese d'origine. Poiché l'operazione concerneva importi superiori al limite massimo consentito di CHF 5000 nell'arco di 30 giorni, l'intermediario finanziario, conformemente alla propria prassi, aveva chiesto al cliente di fornirgli i certificati di salario e gli estratti del suo conto bancario relativi agli ultimi tre mesi. L'analisi effettuata dall'intermediario finanziario ha evidenziato alcune transazioni

sospette. In particolare, l'intermediario finanziario ha accertato che gli importi che il suo cliente aveva percepito dalla rappresentanza permanente presso cui lavorava, erano superiori alla retribuzione indicata nei certificati di salario. L'intermediario finanziario ha anche constatato che il suo cliente aveva trasferito immediatamente una parte degli importi ricevuti a beneficio di un conto risparmio a lui intestato e che aveva inoltre effettuato dei bonifici a favore di una persona politicamente esposta originaria dello Stato estero in questione. L'intermediario finanziario aveva quindi chiesto al proprio cliente di fornire maggiori chiarimenti. Questi aveva sostenuto che gli importi ricevuti erano destinati all'acquisto di materiale sanitario da spedire nel Paese in questione. Tuttavia, si era rifiutato di fornire ulteriori documenti giustificativi. Non potendo accertare il retroscena economico e lo scopo delle transazioni summenzionate, l'agenzia di trasferimento di fondi ha dunque deciso di trasmettere una comunicazione a MROS in virtù dell'articolo 305ter cpv. 2 CP. Nel quadro dell'analisi della suddetta comunicazione di sospetto, MROS aveva quindi inviato una richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a cpv. 2 e 3 LRD alla banca di cui X ne era cliente. MROS aveva in seguito ricevuto tutta la documentazione bancaria relativa al conto di X. Tuttavia, quest'ultima non forniva alcun elemento supplementare rispetto alle informazioni già raccolte dall'agenzia di trasferimento di fondi. Dopo aver ricevuto la richiesta di consegna di informazioni emanata da MROS, la banca di X aveva condotto dei chiarimenti sulla relazione d'affari oggetto della richiesta. Anche la banca aveva constatato degli accrediti inusuali sul conto del cliente. Come già indicato dall'agenzia di trasferimento di fondi, tali accrediti provenivano da un conto intestato alla rappresentanza permanente. Ciò che non era ancora noto a MROS e all'agenzia di trasferimento di fondi era che anche il conto della rappresentanza permanente risultava aperto presso la stessa banca. Da una verifica dei movimenti effettuati, era emerso che il conto della rappresentanza permanente era alimentato direttamente dallo Stato estero in questione e che gli importi accreditati erano

stati immediatamente trasferiti sul conto di X. Inoltre, anche la persona politicamente esposta, che risultava essere il destinatario finale di una parte di tali somme, deteneva un conto presso la stessa banca. Non essendo in grado di spiegarsi il ruolo d'intermediario svolto da X, anche la banca aveva deciso di trasmettere una comunicazione a MROS.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario aveva segnalato a MROS la sua relazione d'affari con X, residente in un Paese limitrofo. Il titolare del conto lavorava già da diversi anni in qualità di esperto in mercati finanziari presso una banca di quel Paese. Il consulente dell'intermediario finanziario, secondo quanto da lui stesso dichiarato, aveva valutato la relazione d'affari come priva di rischi. Tale valutazione era rimasta valida fino all'incontro con una signora di origine nordafricana. La signora aveva infatti comunicato al consulente di aver trovato causalmente dei documenti appartenenti a suo padre, deceduto negli anni 1980. I documenti facevano riferimento all'esistenza di valori patrimoniali depositati in Europa. A quanto pare, suo padre era titolare di un conto presso una banca estera, la stessa presso la quale lavorava X, intestatario del conto oggetto della segnalazione. Nei primi anni 2000, tale conto era stato tuttavia estinto e le ingenti somme di denaro ivi depositate erano state trasferite sul conto segnalato, che sarebbe stato successivamente chiuso, a sua volta, alcuni anni dopo. La signora aveva assicurato all'intermediario finanziario di aver appreso soltanto di recente dell'esistenza in Europa di questi depositi bancari intestati a suo padre e aveva quindi garantito che nessun erede aveva dato l'autorizzazione alla chiusura del conto e al successivo trasferimento sul conto svizzero delle somme implicate. L'intermediario finanziario aveva quindi ritenuto che il suo cliente X avesse agito illegalmente: egli avrebbe approfittato del fatto di lavorare presso la banca in questione domiciliata in un Paese limitrofo, e si sarebbe così indebitamente appropriato delle somme depositate sul conto in questione, ormai in giacenza da diversi anni. X probabilmente supponeva che oltre alla persona deceduta, intestataria del




conto, nessun'altra persona fosse a conoscenza dell'esistenza di tale conto e che quest'ultimo non sarebbe quindi mai stato rivendicato. Allo scopo di occultare l'origine dei valori patrimoniali in questione, X aveva eseguito i seguenti trasferimenti di denaro. Il denaro depositato sul conto in giacenza, nel frattempo estinto, presso il suo datore di lavoro, era stato trasferito sul conto aperto presso l'intermediario finanziario autore della segnalazione. Tre mesi dopo X aveva trasferito nuovamente circa la metà di tale somma su un conto aperto presso il proprio datore di lavoro (la banca estera) intestato a lui e a sua moglie. A distanza di cinque anni dalla presunta appropriazione indebita, X aveva chiesto la chiusura del conto svizzero e il trasferimento della restante somma di denaro su un altro conto aperto presso il suo datore di lavoro, anch'esso intestato a lui e a sua moglie. Dopo aver ricevuto l'incarico dalla signora nordafricana di condurre ulteriori accertamenti, l'intermediario finanziario autore della segnalazione aveva comunicato i fatti al datore di lavoro del suo ex cliente (ovvero la banca estera). Il servizio di audit interno della banca aveva quindi eseguito diverse ricerche e aveva chiesto al proprio collaboratore di prendere posizione in merito alla chiusura della relazione d'affari non rivendicata e ai trasferimenti effettuati sul proprio conto svizzero. Poiché X non era stato in grado di fornire una spiegazione plausibile, la banca aveva infine optato per il suo licenziamento. Le ricerche condotte da MROS non hanno permesso di far emergere altri

elementi utili. X non risultava ancora registrato in alcun atto ufficiale. Dato che la controparte era domiciliata all'estero e che i beni patrimoniali di presunta origine criminale erano stati ritrasferiti all'estero, non esisteva più alcun evidente collegamento con la Svizzera. Inoltre, poiché il presunto reato preliminare era stato commesso nel Paese limitrofo in questione e la relazione d'affari segnalata era già stata estinta diversi anni prima, non vi era più alcuna traccia in Svizzera di tali beni. Sebbene X fosse sospettato di appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 138 CP e di aver successivamente riciclato i beni in questione trasferendoli dapprima sul suo conto in Svizzera e successivamente su conti aperti presso il suo datore di lavoro, la comunicazione di sospetto non è stata trasmessa ad alcuna autorità di perseguimento penale. Il datore di lavoro di X era stato informato dall'intermediario finanziario autore della segnalazione in merito alla possibile appropriazione indebita, motivo per cui, insieme al legittimo proprietario dei beni patrimoniali, aveva deciso di sporgere denuncia presso le competenti autorità di perseguimento penale. MROS, dal canto suo, aveva sostenuto le indagini all'estero, trasmettendo spontaneamente al proprio omologo estero, tramite i canali dell'assistenza amministrativa internazionale, i fatti segnalati. Alla luce di quanto descritto, le autorità estere hanno infine deciso di avviare un'inchiesta penale.

### 3.2. Analisi strutturale


I reati preliminari concernenti l'appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 138 CP e l'amministrazione infedele ai sensi dell'articolo 158 CP (riguardanti solitamente la sottrazione di fondi destinati a diverse forme di investimento finanziario) costituiscono oltre il 10 per cento di tutti i reati preliminari. Per i casi di appropriazione inde-

bita commessi piuttosto in Svizzera che all'estero gli intermediari finanziari più coinvolti sono le banche, le fiduciarie e i money transmitter. Per la maggior parte delle comunicazioni di sospetto di tale categoria, i casi di presunta appropriazione indebita e di amministrazione infedele sono commessi all'estero. L'amministrazione infedele presenta maggiori ramificazioni internazionali, in particolare extraeuropee.



Nel caso dell'appropriazione indebita e dell'amministrazione infedele i sospetti traggono più spesso origine da uno sfondo economico non chiaro rispetto a quanto avviene per gli altri reati preliminari. Per quanto riguarda l'appropriazione indebita, gli articoli di stampa e le informazioni provenienti da terzi risultano essere tra le fonti

più frequenti all'origine del sospetto. Al contrario, per l'amministrazione infedele, reato più spesso caratterizzato dalle sue ramificazioni internazionali, i motivi all'origine del sospetto risiedono più frequentemente nel monitoraggio delle transazioni, nelle informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale e nelle transazioni cash.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono una discreta importanza in queste due tipologie di reati preliminari.



## 4. Insider trading e manipolazione di corsi

### 4.1. Comunicazioni effettuate

Le fattispecie penali di insider trading e manipolazione dei corsi sono entrate in vigore il 1° maggio 2013 e costituiscono da allora reati preliminari al riciclaggio di denaro. Alcuni casi sono stati documentati nel presente capitolo perché certe loro caratteristiche rispecchiano la tipicità di questi nuovi reati borsistici, anche se all'epoca non rientravano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni introdotte soltanto in seguito.

#### Rapporto annuale MROS 2002

##### Settori di attività: Fiduciarie

Un amministratore fiduciario notò per caso su un giornale un'inserzione molto promettente. L'inserzionista mostrava un grande interesse per tre diversi tipi di azioni al portatore quotate in borsa, che voleva acquistare in contanti a partire da una quantità di 500. Il fiduciario osservò che l'inserzionista offriva per questi titoli al portatore quasi il doppio della loro quotazione del momento. La proposta d'acquisto gli sembrò alquanto insolita, poiché non vi erano state offerte pubbliche d'acquisto riguardanti le società che avevano emesso le azioni. Queste offerte "maggiorate" d'acquisto in contanti sono note quali possibili sistemi per il riciclaggio di denaro. Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione rivelarono che l'inserzionista era stato condannato un paio d'anni prima a diciotto mesi di reclusione per furto e truffa. La comunicazione è stata trasmessa a un'autorità penale cantonale per ulteriori indagini, tuttora in corso.

#### Rapporto annuale MROS 2008

##### Settori di attività: Banche

Una banca specializzata in operazioni con cartevalori ha aperto un conto per un cliente impiegato presso un altro intermediario finanziario in Svizzera. Il cliente ha eseguito numerose transazioni borsistiche online tramite l'apposito strumento della banca disponibile in rete. Queste transazioni riguardavano principalmente futures, ovvero valori altamente speculativi. In seguito a un'importante richiesta di trasferimento a debito del conto del cliente, l'intermediario finanziario ha esaminato la relazione d'affari. È così che la banca ha scoperto una quantità straordinaria di trades positivi (la quantità globale generata dal cliente in esenzione da commissione bancaria ammontava a diversi milioni di franchi svizzeri, mentre il capitale iniziale era di circa CHF 50 000). Interpellato sui guadagni spettacolari realizzati durante i 21 mesi dall'apertura del conto, il cliente ha dichiarato di utilizzare un sistema matematico particolare. Secondo la banca tale sistema non può tuttavia spiegare un tasso così elevato di trades positivi. La banca nutre il sospetto che il cliente effettui ordini incrociati per l'acquisto e la vendita dello stesso bene mobiliare riguardante futures su obbligazioni, in base a eventuali accordi prestabiliti con uno o più impiegati di una o più banche allo scopo di alterare la liquidità o il prezzo dei futures causando eventuali danni alle altre banche. L'intermediario finanziario ha inoltre notato il breve intervallo di tempo (da due a cinque minuti) intercorso tra l'acquisto e la rivendita (o viceversa) dei

futures su obbligazioni. La banca ha inviato una comunicazione di sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD e ha quindi bloccato tutte le uscite di fondi. Gli elementi a disposizione non hanno permesso all'Ufficio di comunicazione di risalire a un eventuale meccanismo criminale nella gestione del conto. Il guadagno straordinario ricavato con questo genere di trades, l'intervallo molto breve tra l'acquisto e la rivendita (oppure l'inverso) delle obbligazioni hanno tuttavia indotto MROS a trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, poiché queste attività potrebbero costituire una truffa o una forma di amministrazione infedele a danno delle banche corrispondenti.

#### **Settori di attività: Banche – Fiduciarie**

Un fiduciario è stato informato da una banca svizzera che i due azionisti di una società svizzera da lui amministrata, la quale secondo la loro decisione era già in fase di scioglimento, nel Nordamerica erano oggetto di indagini dell'autorità locale preposta alla vigilanza sulle borse. Secondo gli accertamenti eseguiti sul sito Internet di tale autorità, diverse persone sono accusate di manipolazione dei corsi. Pare che i presunti truffatori abbiano divulgato informazioni errate per gonfiare i corsi di cosiddette società a micro capitalizzazione, così da vendere a prezzi molto più elevati le azioni in precedenza acquistate sottobanco tramite mediatori. A questo scopo i truffatori hanno agito in modo assai raffinato, creando addirittura siti Internet dai contenuti intenzionalmente falsi sul buon andamento degli affari delle aziende coinvolte, con lo scopo di trarre in inganno gli investitori. Nel linguaggio specialistico questo tipo di truffa è denominato «Boiler Room Fraud» perché gli operatori di borsa spesso lavorano in uffici stretti, circondati da numerosi telefoni e computer ed effettuano ogni giorno centinaia di chiamate a potenziali investitori o vittime. Nella fattispecie le attività fraudolente hanno fruttato diversi milioni di dollari statunitensi, di cui almeno una parte è probabilmente stata utilizzata per fondare una nuova società anonima svizzera. Per quanto concerne la cronologia degli eventi, la nuova società anonima è stata fondata in Svizzera pro-

prio nel periodo degli avvenimenti succitati. Per questo motivo non si è potuto escludere che il denaro trasferito all'epoca dal Nordamerica fosse d'origine criminale. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente che ha avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro.

#### **Rapporto annuale MROS 2009**

##### **Settori di attività: Banche**

All'inizio del 2009 una società anonima A appena costituita ha avviato una relazione d'affari con l'intermediario autore della comunicazione. Un mese dopo sono state trasferite, sul deposito titoli, 10 milioni di azioni della società anonima B, anch'essa appena costituita. Le azioni avevano un valore nominale di CHF 0,01 e un valore di mercato sull'Open Market della Borsa di Francoforte pari a circa EUR 4. Successivamente si è registrata un'intensa attività di vendita di azioni della società B da parte della società anonima A che infatti ne ha vendute mezzo milione. Il loro valore di mercato è quindi aumentato fino a EUR 5. Poco tempo dopo la società anonima B ha iniziato a contrattare sull'Open Market anche le azioni di altre società svizzere sconosciute di recentissima costituzione e operanti in settori promettenti (tecnologie dell'informazione ed energetiche). Il saldo attivo risultante dalla vendita di queste azioni è stato prelevato in contanti, perlopiù in somme consistenti di denaro, dai rappresentanti della società anonima A. La somma prelevata ammonta complessivamente a quasi EUR 1,5 milioni. L'attività e il modo di procedere della società anonima A suffragano il sospetto che nel caso appena descritto si possa parlare di truffa per mestiere o per lo meno di manipolazione dei corsi, considerato anche che sono stati riscontrati tutti gli elementi della cosiddetta «truffa legata all'emissione di azioni». La prassi è la seguente: delle società anonime prive di valore («società fittizie») vengono quotate nel segmento poco regolamentato dell'Open Market (quindi non in borsa). In una seconda fase, gli ideatori della truffa fanno lievitare il prezzo delle azioni attraverso la pubblicazione di comunicati stampa redatti ad hoc, d'informazioni sui forum online

e di notiziari di borsa oppure tramite la compravendita di azioni. Una volta raggiunto il guadagno sperato, essi cedono infine le proprie quote sul mercato, causando una brusca flessione del prezzo delle azioni. Per trarre in inganno i potenziali acquirenti o investitori, le società si dotano inoltre di siti Internet dall'aspetto professionale, i quali tuttavia contengono soltanto informazioni di carattere generale, una presentazione poco affidabile dei prodotti e dei relativi sviluppi e riferimenti molto vaghi al settore d'attività della società.

#### **Settori di attività: Amministratori patrimoniali**

L'attività di «churning» consiste nel moltiplicare, in un portafoglio di valori, le commissioni di movimento a vantaggio del gestore e a scapito del cliente. L'ufficio di comunicazione ha ricevuto da una banca una segnalazione su un cliente X, apparentemente attivo quale gestore patrimoniale attraverso una società specializzata. La banca ha constatato che X eseguiva quotidianamente, per conto dei suoi clienti, numerose transazioni sul mercato dei cambi. Tuttavia nell'arco di pochi mesi i clienti di X hanno subito perdite considerevoli. Dalle ricerche della banca è emerso che già in passato X aveva agito nello stesso modo utilizzando allora una società diversa. L'analisi dei profili dei clienti che avevano affidato il loro patrimonio a X ha evidenziato che le loro conoscenze dei prodotti finanziari erano carenti o nulle. Ciononostante erano disposti a investire ingenti capitali in operazioni ad alto rischio. Le analisi inducono a sospettare che doveva trattarsi di un caso di «churning». Avendo rilevato presunti reati contro il patrimonio quali l'amministrazione infedele (art. 158 CP) o l'appropriazione indebita (art. 138 CP), l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la segnalazione alle autorità di perseguimento penale competenti.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha segnalato un conto sul quale erano stati effettuati diversi accrediti di importo elevato, dei quali appariva opportuno chiarire la natura. Le somme proveni-

vano da varie società dietro alle quali, secondo gli accertamenti svolti dall'intermediario, figurava sempre la stessa persona. Il cliente asseriva trattarsi di prestiti reciproci tra società e ha fornito le copie dei presunti contratti di prestito. L'intermediario ha però constatato che la cifra indicata in uno dei contratti coincideva con quella di un altro contratto di prestito e quindi non poteva giustificare la transazione effettivamente avvenuta. Informato della cosa, il cliente ha risposto che si trattava di un mero errore di redazione e ha inviato la copia del contratto di prestito rettificato. A quel punto, l'intermediario finanziario ha chiesto informazioni su chi fosse l'avente economicamente diritto ultimo delle somme versate, ricevendo in risposta un elenco di società offshore. Sospettando che si trattasse con tutta probabilità di società di sede, che non potevano dunque essere gli effettivi aventi economicamente diritto, l'intermediario ha chiesto ulteriori precisazioni al cliente che ha fatto il nome di diverse persone fisiche residenti all'estero. Tramite fonti pubbliche, MROS è venuto a sapere che tali persone erano coinvolte in una frode del tipo «pump and dump»<sup>6</sup>. Tale informazione è stata confermata anche dalla FIU estera interessata. Le transazioni non avevano alcun senso dal punto di vista economico, poiché non è stato possibile accertare definitivamente la ragione per la quale i soldi erano stati versati passando da diverse società. Pertanto, sulla base anche degli articoli apparsi nei media secondo cui gli aventi economicamente diritto effettivi erano sospettati di truffa su investimenti, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale. È stata immediatamente avviata un'inchiesta, ancora in corso nell'anno oggetto del presente rapporto.

<sup>6</sup> Tipologia di frode che consiste nell'acquistare azioni a prezzi favorevoli e a farne successivamente lievitare il corso in maniera artificiosa, spingendo altri investitori ad acquistarle in grandi quantità. Spesso gli ignari investitori ricevono e-mail (anche in forma di spam) o telefonate con «consigli d'investimento» e le «ultime novità» sull'azienda. Al momento opportuno, i truffatori vendono le loro azioni realizzando lauti guadagni, mentre gli altri investitori si ritrovano con un pacchetto di azioni in forte perdita, dato che in seguito le negoziazioni del titolo crollano.

## Rapporto annuale MROS 2014

### Settori di attività: Banche

Una banca ha segnalato a MROS una relazione d'affari intestata a una società di sede offshore, il cui avente diritto economico era un uomo d'affari straniero. Costui era al tempo stesso l'avente diritto economico sui beni patrimoniali depositati sul conto della società e deteneva inoltre titoli di una società petrolifera estera quotata in borsa, di cui era stato CEO fino nell'ottobre 2014. Questi titoli erano stati depositati presso la società di sede di cui era avente diritto economico. Verso la fine di agosto 2014, l'intermediario finanziario autore della comunicazione aveva ricevuto l'ordine, firmato il giorno prima dal mandatario dell'uomo d'affari, di liquidare tutte le azioni della società petrolifera depositate sul conto della società di sede. L'ordine è stato in parte eseguito (su oltre 2,5 milioni di azioni nominative della società, la banca ne ha vendute più di un milione). Ma circa un mese prima la società quotata aveva sospeso temporaneamente il proprio CEO seguito di un'inchiesta riguardante pagamenti non autorizzati effettuati a favore di quest'ultimo, in particolare da parte di terzi, segnatamente una società terza africana, e aveva anche posticipato la pubblicazione dei propri risultati semestrali. Il corso delle azioni della società è allora calato per poi risalire a metà agosto 2014, finché verso la fine di agosto il cliente ha dato ordine di vendere i suoi titoli, proprio il giorno in cui la società aveva annunciato per il posdomani la pubblicazione dei propri risultati. In seguito il corso delle azioni è di nuovo calato. A metà ottobre la società ha comunicato il licenziamento con effetto immediato del proprio CEO per grave violazione degli obblighi contrattuali. Dal 1° maggio 2013 lo sfruttamento di informazioni privilegiate è perseguito come crimine se l'autore ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, realizzando così la forma aggravata del reato. Questa circostanza sembra realizzata nella fattispecie. L'ex CEO è sospettato di aver tentato di vendere titoli sfruttando informazioni privilegiate, poiché l'ordine di vendita è stato firmato dal suo mandatario il giorno precedente l'annuncio della pubblicazione dei risultati

semestrali della società, ossia nel momento in cui il corso delle azioni aveva raggiunto l'apice per poi registrare di nuovo una flessione. Benché MROS abbia constatato che i titoli in questione erano quotati a una borsa estera ed erano stati venduti all'estero, in virtù del principio della doppia punibilità astratta sviluppato e confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 IV 179)<sup>7</sup>, il caso descritto può configurare un reato preliminare antecedente al riciclaggio di denaro. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale che hanno avviato un procedimento per riciclaggio di denaro.

### Settori di attività: Banche

Una banca ha segnalato a MROS una possibile manipolazione dei corsi collegata a uno schema noto come «pump and dump». In italiano, il termine «pump» equivale a «pompare», mentre «dump» significa «sgonfiare». La traduzione evidenzia il gioco su cui si basa questa tecnica criminale: per mezzo di telefonate, siti web, reti sociali ed e-mail private, gli speculatori divulgano intenzionalmente informazioni false su società anonime per indurre gli investitori a vendere le azioni e provocare in tal modo un rialzo del corso. Nell'ambito di un controllo di compliance sui titoli di partecipazione, l'intermediario finanziario aveva notato in alcune relazioni d'affari un'operatività inusuale sull'azione A. L'azione in questione era una cosiddetta pink sheet, contrattata su una piattaforma per la negoziazione di titoli fuori borsa (over-the-counter, OTC) gestita negli USA dalla società privata Pink Sheets LLC. A fronte di questi esiti, l'intermediario finanziario ha deciso di segnalare il caso a MROS in virtù dell'articolo 9 LRD.

Dalle analisi di MROS è emerso che tra inizio marzo e metà maggio 2013 era stato realizzato un considerevole fatturato con il titolo in questione, a tratti ben al di sopra del volume medio giornaliero. In concomitanza con questi sviluppi, il prezzo dell'azione A era repentinamente lievitato da un valore di partenza di circa USD 4 (al 5 marzo 2013) a un picco di USD 12 (al 15 aprile 2013). Il 16 aprile 2013 il corso era di nuovo sceso,

<sup>7</sup> Vedi rapporto annuale 2013, p. 57.



in due giornate di contrattazione caratterizzate da un alto volume di scambi, fino a USD 5, per poi registrare una notevole ripresa indotta dal considerevole fatturato realizzato. Si è inoltre constatato che tra i clienti dell'intermediario finanziario ne erano soprattutto tre, e precisamente le società X, Y e Z, che dal 5 marzo al 27 aprile 2013 avevano venduto quasi due milioni di azioni, e che la maggior parte di queste azioni (ben oltre 1 milione) erano state vendute dalla società X. Tra il 24 aprile e fine maggio 2013 lo stesso cliente aveva riacquistato un ingente volume di azioni A (diverse centinaia di migliaia di azioni). Tanto le tre società in questione quanto le altre relazioni d'affari indicate nella comunicazione di sospetto (a parte la relazione Z) erano controllate da Q in quanto avente diritto economico. Tutti gli ordini relativi alle azioni A erano stati emessi da Q (nella sua funzione di mandatario delle varie società), il quale aveva anche stabilito di volta in volta quale dei due broker dovesse eseguire l'ordine. La controparte delle singole transazioni non ha potuto essere identificata e non si è nemmeno

potuto scoprire se il broker avesse un collegamento con essa o con il mandante. Dal 1° maggio 2013 il reato di manipolazione dei corsi è considerato – nella forma aggravata in cui l'autore ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi – reato a monte del riciclaggio di denaro (art. 40a cpv. 2 LBVM in combinato disposto con gli artt. 10 cpv. 2 e 305bis CP). Nel caso specifico, occorre stabilire se con la manipolazione dei corsi fosse stato ottenuto, tra l'inizio e la fine di maggio 2013, un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi. Pur non avendo potuto scartare ogni dubbio, MROS doveva però ipotizzare che questo elemento del reato fosse realizzato. Oltre a tutti gli accertamenti usuali, MROS ha anche analizzato i beni patrimoniali coinvolti e avviato fitti scambi con gli omologhi esteri attraverso vari canali. Le risposte ricevute hanno confermato i fatti. Per di più, i contatti con gli omologhi esteri hanno permesso di ricevere e trasmettere preziose informazioni. La segnalazione è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.

#### 4.2. Analisi strutturale


I presenti reati preliminari riguardano in primo luogo le banche e presentano spesso ramificazioni internazionali, dato che in molti casi la sede

delle società della controparte si trova all'estero. Al contempo, gli aventi diritto economico delle relazioni d'affari coinvolte sono ugualmente maggiormente domiciliati all'estero.



Gli elementi che suscitano il sospetto sono spesso legati agli articoli di stampa su casi giudiziari, a transazioni o titoli di borsa e al monitoraggio delle transazioni. Mentre lo sfondo economico non chiaro o la revisione possono

ugualmente essere all'origine di un sospetto, le informazioni di terzi assumono invece un ruolo meno importante nell'individuazione dei casi di riciclaggio rispetto a quanto avviene per gli altri reati preliminari.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono un'elevata importanza nelle presenti tipologie di reati preliminari.

## 5. Corruzione – Infedeltà nella gestione pubblica

### 5.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2000

##### Settori di attività: Banche

Una banca privata ha aperto nel 1977 tre relazioni bancarie a nome di varie società, di cui l'avente diritto economico è un uomo d'affari, consigliere personale del presidente, attualmente non più in carica, di uno stato africano. I fondi accumulati sui vari conti raggiungono la cifra di CHF 1100 000. Seguendo le direttive interne alla banca, volte a sorvegliare i conti che appartengono a uomini politici, si sono eseguite delle ricerche approfondite via Internet. Molte informazioni, in particolare tratte dalla stampa, gettavano ombre sul cliente. Accanto ad altre persone, questi sarebbe stato infatti implicato in operazioni d'importazione illegale di zucchero, appoggiato dalla complicità di funzionari e personaggi politici corrotti. Il suo nome compariva anche nel crac finanziario della banca nazionale del suo Paese, dove aveva ricevuto prestiti per l'equivalente di circa CHF 2 000 000, che non intendeva restituire.

##### Settori di attività: Banche

Una banca commerciale intrattiene delle relazioni d'affari dal 1971 con uno studio tecnico il cui proprietario, di nazionalità italiana, risiede a Roma. I conti commerciali sono stati aperti a nome delle numerose società controllate dall'ingegnere italiano. L'attività dell'ufficio tecnico si concentra principalmente in Africa, per la realizzazione di linee ferroviarie. Nel corso dell'estate 2000, l'ingegnere avvisa la banca che sul conto

commerciale deve venir accreditata la somma di DM 1 96 475 000 proveniente dal governo di uno stato africano. Su domanda della banca, l'ingegnere presenta dei contratti per la costruzione di linee ferroviarie in questo stato, il cui costo totale è di circa USD 2 miliardi. Dalle spiegazioni documentate del cliente, il versamento in valuta tedesca rappresenta una parte dell'onorario. Questa somma sarebbe stata inferiore a quanto stabilito nel contratto d'origine, dato che lo stato africano riteneva che l'ingegnere dovesse elargire una parte del suo onorario alle persone influenti, vicine al governo. Considerando l'importanza della somma in rapporto ai movimenti abituali registrati sul conto e per via delle stesse dichiarazioni del cliente, che ammetteva in passato di aver corrotto persone in posizioni chiave del governo, la banca ha bloccato il conto con depositati l'equivalente di CHF 76 700 000 e ha denunciato il caso al MROS. Tenendo conto di quanto precede e delle informazioni generali negative su casi di corruzione presso lo stato africano in questione, noi abbiamo trasmesso questa comunicazione alle autorità giudiziarie, che hanno confermato innanzitutto il blocco dei fondi.

#### Rapporto annuale MROS 2001

##### Settori di attività: Banche

Nel novembre 2000 una grande banca ha aperto una relazione (cassetta di sicurezza e conto sotto pseudonimo) a nome di un cittadino straniero domiciliato all'estero. In occasione dell'apertura della relazione, il cliente ha dichiarato di essere

di professione uno stilista di moda. Interrogato in merito ai motivi dell'apertura della relazione e dell'origine dei fondi, il cliente ha dichiarato che sarebbero stati trasferiti fondi fino a concorrenza di USD 25 milioni, provenienti da un conto esistente presso un'altra banca svizzera. Per quanto concerneva l'origine dei beni, essi rappresentavano il provento della vendita di diversi beni immobiliari siti all'estero, appartenenti alla sua famiglia, nonché gli introiti di attività d'import-export di oli minerali e di materiale informatico. Per quanto concerneva le motivazioni della cessazione della relazione presso la precedente banca, il cliente si è limitato ad accennare ad un malcontento dovuto all'assenza di un rendimento significativo. Dopo 4 mesi di utilizzazione dei diversi conti, in seguito a ripetuti trasferimenti scaglionati nel tempo ed effettuati dalla precedente banca, il saldo del cliente ammontava a CHF 150 milioni. Considerata la notevole differenza fra i beni preannunciati e quelli effettivamente in conto, la banca ha proseguito le proprie ricerche, in particolare insistendo nei confronti del cliente al fine di ottenere documenti che giustificassero l'origine e l'ammontare dei fondi. Irritato dalle richieste, il cliente avrebbe persino minacciato di far ritorno alla banca che aveva appena abbandonato! L'insieme di queste circostanze e soprattutto il comportamento negativo del cliente hanno spinto la banca ad approfondire le ricerche, grazie a cui si è scoperto che il padre del cliente era implicato in un caso di corruzione su scala mondiale nonché in un omicidio. Egli avrebbe infatti ricevuto, in qualità di intermediario in un affare di fornitura di materiale militare, ingenti somme di denaro, che avrebbe poi dovuto ripartire fra altri intermediari. I fondi bloccati presso l'intermediario finanziario costituivano solo una parte delle commissioni illecite depositate presso numerosi istituti bancari. Considerati questi fatti, era alquanto verosimile che i fondi depositati sul conto del figlio fossero di origine delittuosa, ragione per cui la banca ha indirizzato all'MROS questa comunicazione. Altre comunicazioni in relazione a questo affare sono seguite e l'insieme delle procedure è attualmente nelle mani dell'autorità preposta al procedimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Nell'agosto 2000, il signor X, tramite un agente introduttore signor Y, dava mandato a una società d'arte svizzera A di agire quale intermediaria nell'acquisto e nella vendita di un quadro famoso. La società d'arte A comprò l'opera da un rinomato commerciante d'arte europea B, per il prezzo di USD 10 000 000. La società A rivendette successivamente il quadro, al prezzo di USD 11 850 000, a una società C avente sede oltremare, che agiva, a sua volta, per conto di una società D con sede in un altro Paese. Il quadro era apparentemente destinato agli aventi economicamente diritto di quest'ultima società D, i signori V e W. La differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto serviva a remunerare le persone implicate nella transazione, ossia principalmente il signor X, per un ammontare di USD 1 500 000, il signor Y per l'importo di USD 250 000 e la società d'arte A per quello di USD 100 000. In questa transazione, il signor X aveva un ruolo centrale, dal momento che egli era l'unico a conoscere sia l'identità dell'acquirente, sia quella del venditore, al contrario di questi ultimi che non erano neppure a conoscenza della ripartizione delle commissioni. Pochi giorni appena dopo l'acquisto e dopo la stipulazione di un nuovo contratto di deposito a nome del signor V, il quadro venne spedito ad una casa di vendita all'asta, per essere rivenduto. Nel maggio 2001, la società d'arte A viene a sapere che il signor V era sospettato nell'ambito di un affare di corruzione e di riciclaggio di denaro a livello internazionale, che implicava un alto dignitario del suo Paese di residenza. Non potendo pertanto escludere che il denaro che era servito a pagare il quadro fosse di origine criminale, la società d'arte A ha trasmesso una comunicazione all'MROS. L'affare si trova attualmente nelle mani della giustizia penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2002**

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca privata intrattiene da parecchi anni delle relazioni commerciali e private con clienti di nazionalità straniera che possiedono, in qualità di aventi economicamente diritto, parecchie



società di diritto estero, titolari a loro volta di conti presso la medesima banca. Questi clienti, domiciliati all'estero, acquistano, per conto di una società con sede nel loro Paese, delle apparecchiature mediche destinate a ospedali pubblici di un'importante regione. I fondi accumulati sui conti degli aventi economicamente diritto e delle diverse società ammontano a oltre USD 40 milioni. Occorre precisare che la banca non gestiva dall'inizio questa relazione, assunta solo in seguito all'acquisizione di un'altra banca. Adempiendo i propri obblighi di diligenza, la banca ha accertato che le entrate dei fondi corrispondenti ai pagamenti degli ospedali transitavano sempre sui conti di una medesima società, prima di essere accreditati sui conti individuali degli aventi economicamente diritto. Per chiarire il movente economico alla base delle transazioni, la banca ha richiesto ai clienti i giustificativi delle transazioni finanziarie fra gli ospedali e i loro fornitori, e quelle fra questi ultimi e le società titolari delle relazioni in Svizzera. In occasione di un incontro con i clienti, la banca è venuta a sapere che i fondi accumulati rappresentavano le commissioni d'agenzia, corrispondenti al 50% del valore delle apparecchiature vendute agli ospedali. I clienti si sono rifiutati di fornire le ulteriori informazioni richieste e hanno fatto pervenire alla banca la revoca di tutte le relazioni, con la richiesta di trasferimento dei fondi a diversi altri istituti bancari. Questo rifiuto e l'atteggiamento dei clienti hanno indotto la banca a bloccare i fondi e a informare MROS del caso. L'analisi della fattispecie ha permesso a MROS di sospettare, in base alle professioni indicate dai clienti e al loro domicilio, che essi appartenevano agli organi dirigenti degli ospedali e che non si potevano escludere atti di corruzione. Questo caso è stato trasmesso alle autorità preposte al perseguimento penale, le quali, in base ai risultati delle indagini preliminari, hanno però rinunciato ad aprire una procedura.

#### **Settori di attività: Casinò**

In un casinò è stato notato un uomo, che giocava regolarmente grosse somme di denaro con singole puntate composte di una quantità enorme di piccole monete. Le prime indagini del casinò

hanno permesso di stabilire che si trattava di un agente di polizia proveniente da un comune limitrofo. In base agli obblighi che gli incombono, il casinò ha inoltrato una comunicazione a MROS. È stato possibile accertare che vi era il forte sospetto che l'agente si fosse appropriato indebitamente del denaro dei parchimetri che egli doveva vuotare durante il servizio. Il caso è stato trasmesso al giudice istruttore competente.

#### **Rapporto annuale MROS 2003**

##### **Settori di attività: Banche**

Su un conto presso una banca privata svizzera intestato a una società dell'Africa occidentale vengono effettuati regolarmente dei versamenti dell'ordine di milioni di franchi e queste somme poco tempo dopo vengono accreditate altrove. L'ultimo accredito di EUR 6 milioni proveniente dall'Africa occidentale è stato immediatamente trasferito a favore di una società con sede in Europa orientale. L'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali della società titolare del conto è una persona di origine mediorientale domiciliata nell'Europa occidentale. Poiché appariva evidente che il conto intestato alla società serviva solo come conto di transito, la banca ha richiesto all'avente economicamente diritto di fornire i documenti relativi alle transazioni. Alla banca sono state presentate fatture e lettere di vettura relative all'equipaggiamento prodotto in Europa orientale di una stazione radio situata in un Paese dell'Africa occidentale. La banca è rimasta molto colpita dai documenti, poiché erano contrassegnati con molti timbri e vistosi sigilli, troppo perfetti per essere autentici. La banca temeva che i CHF 16 milioni bloccati provenissero dall'appropriazione indebita di fondi statali del Paese dell'Africa occidentale o che fossero il frutto di atti di corruzione. In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione, unitamente ai risultati delle ricerche effettuate a livello internazionale presso diversi membri del Gruppo Egmont, alle autorità di perseguimento penale competenti in materia.

**Settori di attività: Banche**

Analizzando in modo approfondito una relazione d'affari, un intermediario finanziario ha constatato che i conti intestati a diverse società straniere (da notare che vi era sempre un unico avente economicamente diritto) venivano utilizzati solo come conti di transito. Inoltre ha rilevato che la maggior parte dei valori patrimoniali depositati sui conti provenivano da un contratto di marketing fra una ditta asiatica e una società russa specializzata nello sviluppo e nella produzione di armi. Già da tempo la società russa era stata accusata di effettuare forniture illegali di armi all'Iraq. Per questo motivo gli Stati Uniti avevano decretato delle sanzioni nei confronti della società. Attualmente il Ministero pubblico della Confederazione sta indagando per scoprire se il denaro coinvolto provenga da denaro pagato a scopo di corruzione.

**Settori di attività:****Fiduciarie – Avvocati e notai**

Mediante diverse comunicazioni di sospetto una fiduciaria svizzera ha informato MROS di un possibile caso di riciclaggio di denaro in relazione con atti di corruzione nel settore petrolifero. La fiduciaria è anch'essa coinvolta nel caso, poiché ha ricevuto il mandato di gestire diverse società offshore. Tuttavia le società offshore sono effettivamente gestite da un avvocato specializzato in attività economiche, che dispone di una procura straordinaria. Gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali delle società offshore sono una grande compagnia petrolifera e un consulente vicino a un capo di Stato africano. Presso diversi istituti bancari in Svizzera sono stati aperti dei conti a nome delle società offshore. La fiduciaria nutre dei dubbi circa la legalità delle transazioni effettuate tramite i conti delle società, poiché secondo diversi articoli apparsi sulla stampa, gli aventi economicamente diritto risultavano coinvolti in una procedura penale per corruzione. In base agli obblighi di diligenza previsti dalla legge, la fiduciaria ha contattato l'avvocato per chiarire la situazione. Poiché l'avvocato ha risposto con esitazione e in maniera lacunosa, la fiduciaria ha deciso di privarlo della procura sui conti delle società offshore, chiedendogli di poter

prendere visione di tutti i documenti bancari e di essere informata sull'attività delle società nonché sulla provenienza dei valori patrimoniali. A causa delle informazioni insufficienti, la fiduciaria ha deciso di informare MROS della relazione d'affari. In seguito all'analisi MROS ha inoltrato la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente in materia. MROS riceve spesso delle comunicazioni di sospetto relative al settore petrolifero. In questo settore più che in altri e alla luce delle grosse somme che in generale vengono investite per l'acquisto di concessioni petrolifere, la corruzione e di conseguenza il riciclaggio di denaro sono particolarmente frequenti.

**Settori di attività:****Banche – Avvocati e notai**

Presso le autorità svizzere è stata inoltrata una domanda di assistenza giudiziaria di un Paese europeo nel quale era stata avviata un'inchiesta per fatturazione eccessiva contro diversi impiegati di una società che fabbrica apparecchi di telecomunicazione. Un'autorità cantonale ha ricevuto l'incarico di trattare la domanda ed ha di conseguenza effettuato delle indagini sulle attività del gestore della filiale svizzera della società nonché di un avvocato svizzero per sospetto riciclaggio di denaro, falsità in atti, corruzione e truffa. In seguito a diversi articoli apparsi sulla stampa, MROS ha ricevuto complessivamente 14 comunicazioni da otto banche. MROS ha inoltrato tutte le comunicazioni all'autorità cantonale di perseguimento penale competente in materia. I valori patrimoniali bloccati ammontano a diversi milioni di franchi svizzeri. Le indagini effettuate in Svizzera hanno permesso di appurare che l'avvocato svizzero, consulente della sede principale della società situata all'estero, ha istituito una rete composta da diversi conti bancari. Questi conti sono intestati all'avvocato, al gestore della società o a diverse società di sede. Su questi conti la società ha trasferito denaro che è stato impiegato per pagare dei consulenti domiciliati all'estero. Tuttavia le fatture relative agli onorari di consulenza sono state falsificate allo scopo di truffare il fisco nel Paese europeo in questione. I consulenti esterni avevano l'incarico di sfruttare

i mercati in Medioriente, in Europa orientale e nell’Africa del Nord per conto del fabbricante di apparecchi di telecomunicazione. Di conseguenza questi onorari di consulenza sono stati presumibilmente utilizzati per truffare il fisco e corrompere le autorità delle suddette regioni per sfruttarne più facilmente i mercati. Se questa teoria dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un caso particolarmente interessante. Il denaro sottratto al fisco mediante l’emissione di fatture false, sarebbe servito per corrompere alti funzionari stranieri allo scopo di concludere importanti contratti per la fornitura di apparecchi di telecomunicazione. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità svizzere di perseguimento penale hanno collaborato strettamente con l’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, poiché i consulenti avevano agito in qualità di intermediari finanziari non registrati, in virtù della legge sul riciclaggio di denaro. Con l’esecuzione da parte delle autorità di tutte le procedure relative alla domanda di assistenza giudiziaria, in Svizzera la procedura si è nel frattempo conclusa. Le due precedenti tipologie hanno permesso di chiarire il termine di „gatekeeper.“ Si tratta di persone attive nel settore giuridico (avvocati) oppure in quello finanziario (p.es. contabili, revisori ecc.). Le loro consulenze permettono di nascondere i flussi di denaro mediante la creazione di una struttura complessa costituita da conti bancari aperti presso diversi istituti a nome di diverse persone e società oppure rendendo difficile o impossibile il contatto diretto fra l’intermediario finanziario e il cliente a causa della presenza di intermediari.

#### **Settori di attività: Amministratori patrimoniali**

Un amministratore patrimoniale ha denunciato all’Ufficio di comunicazione un rapporto d’affari aperto a nome di due cittadini francesi (marito e moglie) domiciliati in un Paese del Nord Africa. Inizialmente l’intermediario di un banchiere del posto aveva presentato la signora all’amministratore patrimoniale per regolare la successione internazionale di suo padre. Era stata aperta una relazione bancaria numerata presso una grande banca ed era stato concluso un mandato di gestione per l’ammontare di EUR 140 000.

Nel corso della relazione il conto numerato era stato chiuso, mentre era stato aperto un conto comune a nome dei due coniugi. Tramite un articolo di giornale, l’intermediario finanziario è venuto a sapere che il suo cliente era stato interrogato e posto in stato di fermo. Questi infatti sembrava collegato ad un caso di corruzione e favoreggiamento ai tempi in cui era stato consigliere municipale e delegato ai trasporti di una grande città. Avrebbe ricevuto una “bustarella” di circa CHF 135 000 per favorire l’attribuzione dell’appalto dei trasporti pubblici di questa città europea. Tale somma sarebbe stata versata sul conto in oggetto alla comunicazione di sospetto. Dopo aver eseguito le verifiche di prassi presso i nostri omologhi stranieri ed un esame dei movimenti sul conto, abbiamo deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Il procuratore incaricato del caso l’ha tuttavia archiviato senza indicare i motivi. È probabile che i fondi registrati sul conto si potessero attribuire soltanto alla moglie, da cui la decisione di non luogo a procedere.

#### **Settori di attività: Amministratori patrimoniali**

Una banca controllata da capitale estero ci ha comunicato il suo rapporto d’affari con un cittadino dell’Europa orientale. Il titolare del conto era vicesegretario di un partito politico locale e deputato parlamentare. Alcuni anni prima era stato prosciolto dalle autorità del suo Paese per mancanza di prove, dall’accusa di sovvenzione illecita del partito ed evasione fiscale. Nonostante il proscioglimento sussistevano ancora dubbi circa la sua integrità. All’epoca dell’apertura del conto la controparte dichiarò che i fondi patrimoniali depositati erano il pagamento ricevuto come compenso per la lobby durante il passato processo di privatizzazione nell’ambito della telefonia mobile. Tuttavia non poté presentare alcuna pezza giustificativa o contratto nonostante la precisa richiesta della banca. Dalle ricerche di MROS in Svizzera e all’estero risultò che il cliente era oggetto in patria di una domanda di assistenza giudiziaria. Era tra l’altro indagato per sospetto trasferimento indebito di beni demaniali dietro compenso, occultamento della provenienza illegale di patrimoni depositati

in banche straniere, riscossione di bustarelle, corruzione e ricettazione. Inoltre si scoprì che il cliente della banca apparteneva probabilmente ad un'organizzazione criminale. In base alle scoperte MROS ha inviato la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2006**

##### **Settori di attività: Banche**

Da più di 10 anni una banca intrattiene dei rapporti con un cliente straniero. Sul conto di questi sono di recente stati accreditati diversi bonifici importanti per un totale di svariate centinaia di migliaia di franchi, mentre prima i movimenti del conto erano piuttosto limitati. La banca ha quindi avviato delle ricerche in base all'articolo 6 LRD. Secondo le spiegazioni del cliente, egli svolgeva un'attività di consulente presso il proprio governo per l'acquisto di materiale destinato alle forze aeree. L'ordine di versamento della maggior parte dei bonifici era partito da un'azienda di costruzione aeronautica che gli retribuiva la consulenza. Un controllo successivo presso la banca che aveva inviato i versamenti ha permesso di accertare che il cliente in realtà era uno dei responsabili dell'aviazione militare del proprio Paese. Di fronte a tante contraddizioni la banca ha deciso di rendere visita al cliente nel suo Paese di domicilio. La pertinenza delle domande poste dal consulente della banca hanno irritato il cliente a tal punto, che ha minacciato di sequestrare il consulente se la banca non avesse immediatamente trasferito il saldo del suo conto a un altro istituto all'estero. Il consulente ha rifiutato la trattativa. In quel momento il patrimonio superava i dieci milioni di franchi. Un intervento appropriato ha infine permesso al consulente di tornare a casa sano e salvo. Considerando le false dichiarazioni del cliente sulla sua professione, il suo comportamento, l'apertura di un conto in uno Stato straniero nonché gli importi elevati degli onorari di consulenza, la banca si è resa conto che questi indizi lasciavano supporre che i mezzi depositati potessero essere frutto di corruzione. MROS ha denunciato il caso alle autorità di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2007**

##### **Settori di attività: Fiduciarie**

Una fiduciaria amministrava, per conto di un cliente straniero, un patrimonio di quasi CHF 7 milioni depositato presso una banca estera. All'apertura di alcuni conti il cliente, domiciliato all'estero, aveva dichiarato che la sua attività consisteva nel collocare prestiti presso investitori, segnatamente prestiti statali del proprio Paese di residenza. Presso quell'istituto di credito il soggetto disponeva di conti intestati a diverse società di sua proprietà nonché di alcuni conti personali. La documentazione di apertura ha permesso di stabilire che il cliente stava per ricevere il pagamento di provvigioni per un importo di CHF 10 milioni a fronte della collocazione presso un certo numero di investitori di un prestito statale di circa CHF 200 milioni. Al momento della ricezione, le provvigioni sono state dapprima accreditate sui conti delle società, poi su quelli personali del cliente. In seguito, da questi ultimi conti sono stati effettuati dei bonifici a favore di alcuni partner del cliente, intestatari di conti presso il medesimo istituto di credito. Le ricerche compiute dal settore compliance dell'intermediario finanziario e le dichiarazioni del cliente hanno permesso di concludere che i trasferimenti di fondi corrispondevano a servizi resi dai partner e che di conseguenza non erano illegali. Ciononostante, la fiduciaria ha dato incarico ad un procuratore di verificare le attività del cliente nel Paese di residenza dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di accertare che il cliente aveva corrotto dei funzionari pubblici del proprio Paese di residenza inducendoli a collocare il prestito nei vari istituti previdenziali in cui detenevano incarichi di responsabilità. Il cliente quindi, collocando il prestito a condizioni illecite aveva fruito di provvigioni superiori a quelle normalmente praticate. Da notare che la manovra è stata facilitata dalla circostanza che gli istituti previdenziali del Paese interessato sono tenuti a sottoscrivere esclusivamente prestiti di debitori nazionali. Con queste premesse, la fiduciaria ha immediatamente indirizzato una comunicazione a MROS. Le indagini svolte e le informazioni ottenute dalla FIU del Paese interessato hanno

permesso di confermare i sospetti di corruzione di funzionari pubblici, reato preliminare al riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Assicurazioni**

Una compagnia di assicurazioni sulla vita ci ha segnalato una propria relazione d'affari con una persona esposta politicamente (PEP). La controparte aveva stipulato nel 2004 un'assicurazione sulla vita legata a fondi d'investimento, della durata di 14 anni, con un premio annuo fissato in circa USD 70 000. Dopo essere stato regolarmente pagato nel 2004 e nel 2005, il premio per il 2006 non è stato pagato e la polizza è stata svincolata dal pagamento dei premi. Il valore dell'assicurazione, al momento della comunicazione, ammontava al valore delle quote dei fondi, ma comunque non era inferiore a 165 000 dollari statunitensi. Visto che la persona assicurata era una PEP, la relazione d'affari veniva regolarmente controllata dalla compagnia di assicurazioni sulla vita. In base alle ultime ricerche, sembrava che l'assicurato potesse essere rimasto coinvolto in vicende di corruzione nel proprio Paese di origine e potesse essere oggetto di indagini in Europa per sospetto riciclaggio di denaro. Non si poteva quindi escludere che i mezzi finanziari depositati presso la compagnia di assicurazione sulla vita fossero di provenienza illecita. Le ricerche svolte da MROS hanno rivelato che un Paese europeo aveva preso contatto con le autorità svizzere in relazione ad indagini sull'assicurato per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Alle autorità svizzere era stato comunicato che l'assicurato aveva trasferito beni patrimoniali da un conto nel proprio Paese a conti svizzeri. I beneficiari erano due società appartenenti all'assicurato. In totale erano stati trasferiti oltre 500 000 dollari statunitensi. Si trattava presumibilmente di averi di cui l'assicurato si era appropriato indebitamente nel proprio Paese e che riciclava attraverso conti svizzeri. Le autorità inquirenti straniere hanno già inoltrato una commissione rogatoria alla Svizzera nel quadro del proprio procedimento penale. Visto che l'assicurato era una PEP straniera, MROS ha trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione affinché vi desse corso ed esso,

dopo qualche giorno, ha aperto un procedimento penale nei confronti dell'assicurato per sospetto riciclaggio di denaro. Il procedimento è ancora pendente.

**Settori di attività: Banche**

Una banca intratteneva da diversi anni relazioni d'affari con una società estera operante nel campo del consulting. Due anni fa, uno dei tre aventi diritto economico ha fatto modificare la ragione sociale dell'azienda, indicando di esserne divenuto l'unico beneficiario economico. Negli ultimi tempi, svariati articoli comparsi sui media hanno dato conto della richiesta di un provvedimento di custodia cautelare a carico di due ministri di un Paese europeo e di due consulenti esterni di un noto istituto di credito, uno dei quali era l'avente diritto economico della relazione sopra citata. Quest'ultimo avrebbe costituito e gestito una rete di funzionari e consulenti dai quali avrebbe ottenuto informazioni economiche confidenziali, trasmesse in seguito a multinazionali estere interessate alla privatizzazione di aziende statali del Paese in questione. Una comunicazione in merito è stata trasmessa a MROS. L'esame retrospettivo dei conti della società ha evidenziato, nel periodo concomitante con i fatti sopra descritti, dei bonifici di provenienza estera. Si trattava di onorari collegati alla privatizzazione di società del Paese interessato, ammontanti a un totale di USD 7 milioni. A conclusione dell'analisi svolta, MROS non ha potuto escludere che il conto della società di consulting fosse stato utilizzato dal suo avente diritto economico per riciclare denaro proveniente da attività illecite suscettibili di danneggiare gli interessi e la sicurezza dello Stato interessato. Infatti, nonostante gli articoli comparsi sui media parlassero soprattutto di spionaggio economico, il coinvolgimento di funzionari dava adito a sospetti di corruzione di cariche pubbliche, reato considerato preliminare al riciclaggio di denaro. MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione al Ministero Pubblico della Confederazione, autorità competente in base all'articolo 340bis numero 1 lettera a del Codice penale, il quale ha aperto un procedimento per riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Banche**

Un articolo apparso sulla stampa internazionale, ha fatto scattare l'interesse di un intermediario finanziario rispetto al rapporto con un cliente, peraltro estinto, intestato ad una società offshore. Il conto in questione era confluito nell'istituto finanziario attraverso l'acquisizione di un altro intermediario finanziario. Nell'articolo di giornale si citava che gli aventi diritto economico di questa società offshore, una coppia di medio-orientali, erano coinvolti in vari reati in America del Sud (corruzione, truffa) ed erano stati condannati nel 2006 ad una lunga detenzione. Ulteriori ricerche condotte dall'intermediario finanziario su transazioni del conto hanno rivelato che in passato era stato effettuato un versamento da questa società offshore sul conto di un'altra società offshore, presso quello che era poi diventato lo stesso intermediario finanziario, per via dell'unione dei due istituti finanziari. Il confronto dei documenti delle due società offshore ha avuto un esito sorprendente. Le due società erano effettivamente state costituite in Stati caraibici diversi ma – confrontando gli aventi diritto economico – ci si è accorti che, malgrado i nomi e le nazionalità fossero diverse, le persone sui documenti d'identità erano molto simili, anzi le stesse. Era stato possibile notare la cosa solo grazie all'unione dei due istituti finanziari. Si è poi dimostrato che le due persone condannate in America del Sud si erano create una nuova identità poco prima della carcerazione, con passaporti sudamericani, e avevano cercato di nascondere in Svizzera fondi – dell'ordine di svariati milioni - provenienti presumibilmente da operazioni illecite. Le autorità di perseguimento penale stanno chiarendo come la coppia sia arrivata ai passaporti sudamericani e in quale misura i beni patrimoniali bloccati dalle autorità di perseguimento penale siano effettivamente incriminati.

**Rapporto annuale MROS 2008****Settori di attività: Banche – Avvocati e notai**

Una banca ha inviato una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD a causa di un bonifico di diverse decine di milioni di franchi sul

conto di uno studio notarile della piazza finanziaria locale. A causa dell'importo insolitamente elevato, l'intermediario finanziario ha chiesto al suo cliente maggiori informazioni in merito. Secondo le spiegazioni dello studio notarile, un alto dirigente (o presidente) di uno Stato africano aveva donato questo denaro ai suoi figli residenti in Svizzera. La somma era destinata all'acquisto, tramite una società anonima da fondare, di un appartamento nella città in questione. Il fatto che i fondi provenissero da una personalità esposta politicamente (PEP), l'indice di corruzione valutato molto elevato nel Paese africano in questione e gli avvertimenti della Commissione federale delle banche riguardo a quel Paese, hanno indotto l'intermediario finanziario a segnalare il caso. Gli accertamenti di MROS hanno rivelato che il prezzo del bene immobiliare in questione era assolutamente fuori norma per quel genere d'immobile. Dalle verifiche eseguite ricorrendo a informazioni di dominio pubblico è emerso che l'alto dirigente e i membri della sua famiglia sono oggetto di indagini svolte da un Paese terzo per corruzione e riciclaggio di denaro. Considerando gli elementi a disposizione, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di trasmettere il caso all'autorità giudiziaria competente. Dopo aver sollecitato le autorità del Paese di residenza della persona politicamente esposta tramite una domanda d'assistenza giudiziaria in materia penale, l'Ufficio federale di giustizia ha pronunciato una decisione secondo cui non si può dar seguito alla richiesta, dal momento che la persona interessata gode dell'immunità totale garantita dal diritto internazionale. Il caso è stato archiviato.

**Rapporto annuale MROS 2010****Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha notato il conto di una società domiciliata in Medio Oriente, sul quale, nell'arco di un breve periodo, erano stati fatti due bonifici di decine di milioni di dollari statunitensi. In base alla documentazione relativa all'apertura del conto, l'avente diritto economico ai beni patrimoniali del titolare del conto era un uomo d'affari di origini asiatiche che viveva in Medio Oriente. L'autore dei bonifici

sospetti era un governo dell’Africa occidentale, più precisamente una compagnia petrolifera controllata dal governo. L’intermediario finanziario ha richiesto all’avente diritto economico dei documenti che comprovassero la provenienza dei milioni versati. Apparentemente, l’avente diritto economico aveva venduto alla compagnia petrolifera due motovedette del valore di svariati milioni di dollari. L’intermediario finanziario non si è però accontentato di questa risposta perché il prezzo complessivo delle imbarcazioni non raggiungeva nemmeno i due terzi della somma versata sul conto. L’avente diritto economico ha motivato la differenza, pari a decine di milioni di dollari statunitensi, dichiarando che si trattava di dazi sulle importazioni, riscossi dal governo del Paese africano interessato e di provvigioni per le prestazioni di mediazione. Inoltre ha spiegato al consulente bancario che la sua società non aveva prodotto le imbarcazioni ma che egli aveva incontrato casualmente, negli uffici della compagnia petrolifera, un partner d'affari che gli avrebbe offerto le due motovedette. Le due imbarcazioni sarebbero state prodotte in origine per un altro Paese africano che non ne avrebbe però più avuto bisogno. Le barche sarebbero allora state adattate alle esigenze della compagnia petrolifera che le avrebbe comprate. L’intermediario finanziario dubitava della veridicità di tali affermazioni. Soprattutto l’eccessiva provvigione, gli elevati dazi sull’importazione del governo interessato per merci destinate al Paese stesso, il presunto incontro casuale tra l’avente diritto economico e il suo socio in affari e l’esistenza altrettanto casuale delle due motovedette suscitavano molti dubbi. L’intermediario finanziario sospettava che si potesse trattare di un caso di infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’articolo 314 CP.

Le ricerche di MROS hanno rivelato che la persona che aveva sottoscritto il contratto di compravendita per conto della compagnia petrolifera dell’Africa occidentale, era già implicata in un caso internazionale di corruzione e sospettata di corruzione passiva. Non si poteva escludere che l’acquisto delle imbarcazioni sia anche un caso di corruzione oltre che di infedeltà nella gestione pubblica come già sospettato dall’intermedia-

rio finanziario. È possibile che l’avente diritto economico e il rappresentante della compagnia petrolifera si fossero spartiti, sottraendola allo Stato dell’Africa occidentale, la differenza tra il prezzo di acquisto delle motovedette e l’importo versato.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione che secondo i suoi sospetti veniva utilizzata per effettuare dei versamenti riconducibili segnatamente alla corruzione di ufficiali pubblici stranieri. Il sospetto era motivato dalle caratteristiche di alcuni destinatari, dall’importo delle transazioni e dall’assenza di spiegazioni plausibili del cliente. L’intermediario aveva, infatti, accertato che sul conto erano state accreditate grosse somme di denaro in provenienza da società attive nel settore del cemento e dei noli marittimi in Africa. La frequenza e il volume dei movimenti registrati sul conto, nonché la richiesta di aprire una nuova relazione d'affari con una società terza, avevano indotto l’intermediario finanziario a effettuare verifiche più approfondite sulla plausibilità delle transazioni bancarie e sull’attività economica del cliente. Stando alle spiegazioni di quest’ultimo, la relazione veniva impiegata per il pagamento degli stipendi e di altre spese degli alti quadri di una società attiva soprattutto nella produzione di cemento, nonché nel settore dei trasporti e delle operazioni marittime in Africa. I fondi venivano messi a disposizione da altre società e il pagamento degli stipendi era stato affidato al cliente per ragioni di riservatezza. La relazione d'affari serviva anche per incassare dei sovrapprezzi di noli marittimi riguardanti determinati carichi (cemento). Esaminando più in dettaglio le uscite, l’intermediario finanziario ha notato che molti versamenti erano stati effettuati a favore di persone politicamente esposte (PEP) o di personalità influenti in Africa, come pure a favore di persone ricercate per corruzione nel Paese interessato. In seguito a un esame scrupoloso della relazione, l’intermediario finanziario ha riscontrato l’esistenza di numerosi indizi che facevano presumere un riciclaggio di denaro. In effetti, l’attività svolta mediante la relazione d'affari non corrispondeva né alle circostanze

economiche indicate all'inizio né all'attività di trasporto marittimo (che il fatturato realizzato non sembrava rispecchiare). Inoltre, il motivo addotto per spiegare l'avvio della relazione (timori in merito alla situazione di un altro istituto finanziario e conseguente trasferimento della relazione presso l'intermediario finanziario autore della segnalazione) era poco attendibile, considerato che il cliente aveva comunque mantenuto le proprie relazioni d'affari con l'altro istituto. Anche le ragioni di riservatezza con cui si giustificavano i pagamenti di stipendi da parte del cliente invece che direttamente da parte del datore di lavoro sembravano poco credibili. Erano stati pure effettuati pagamenti ingiustificati dal punto di vista economico a favore di società e persone fisiche (tra cui alcune politicamente esposte). Le attività del cliente risultavano altresì troppo poco formali e professionali se si considera la loro notevole portata. Mancavano anche dei contratti, l'attività non era consona agli scopi sociali indicati nel registro di commercio, non vi era alcuna documentazione che giustificasse l'attività (buste paga, contratti ecc.), i servizi forniti non rispecchiavano i rendiconti finanziari della società e il cliente percepiva una provvigione su ogni trasferimento in entrata senza fornire, apparentemente, alcuna prestazione di tipo commerciale. Infine, i documenti forniti dal cliente a conferma delle sue spiegazioni erano privi di plausibilità e di valore probatorio. La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti per sospetto di corruzione.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario è giunto a conoscenza di un articolo pubblicato sulla stampa estera, secondo cui alcuni suoi clienti erano apparentemente coinvolti in un caso di corruzione di funzionari pubblici sudamericani e di riciclaggio internazionale di denaro. L'avente diritto economico alla relazione d'affari avrebbe in particolare ricevuto da un'azienda straniera attiva nel campo degli impianti elettrici, delle somme destinate a corrompere funzionari in cambio di contratti con una società elettrica statale del

Paese in questione. L'intermediario finanziario ha sospettato che la relazione d'affari che, secondo i suoi registri, era intestata a una società offshore, pure implicata nella faccenda, servisse per compiere attività di corruzione. L'analisi delle transazioni effettuata dall'intermediario finanziario ha, in effetti, evidenziato bonifici sospetti provenienti da diverse controparti attive nel campo dell'elettricità. Nell'intento di accertare i vantaggi illeciti di cui potrebbero aver beneficiato alcuni funzionari tramite la suddetta relazione d'affari, l'intermediario finanziario ha concentrato la sua attenzione sulle uscite più consistenti e su quelle destinate a Paesi sudamericani. Sono emerse diverse transazioni sospette, segnatamente a favore di società che vendono imbarcazioni di lusso, automobili o beni immobili, ricollegabili all'articolo di giornale di cui sopra. In risposta ai chiarimenti richiesti, l'intermediario finanziario ha ricevuto soltanto la domanda di chiusura della relazione d'affari firmata dai mandatari e alcune telefonate della procuratrice di quest'ultimo che sollecitavano tale operazione. La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale per sospetto di corruzione, riciclaggio di denaro e presunta organizzazione criminale.

##### **Settori di attività: Banche**

Contemporaneamente all'apertura di un conto (il cui saldo è negativo da anni), una società ha concluso con l'intermediario finanziario un contratto di locazione per una cassetta di sicurezza. Poiché non aveva avuto notizie del rappresentante legale della società da almeno cinque anni e visto il saldo negativo del conto, l'intermediario finanziario ha deciso nel 2006 di forzare la cassetta di sicurezza che conteneva un'importante somma in una valuta fuori corso ma ancora convertibile. Nel corso del 2011, l'avente diritto economico si è presentato presso la sede della banca e ha chiesto di accedere alla cassetta di sicurezza. L'intermediario finanziario l'ha pregato di tornare più tardi, poiché la procedura richiedeva verifiche supplementari. In seguito a tali controlli, l'intermediario finanziario ha scoperto che l'interessato era coinvolto in una vasta inchiesta aperta nel suo Paese d'origine per truffa, corruzione e altri reati gravi. Nel caso erano implicati diversi



funzionari pubblici e anche alcuni uomini politici. Inoltre, l'attività dell'avente diritto economico e i suoi rapporti con il rappresentante legale della società titolare del conto rendevano sospetta l'origine dei fondi ritrovati nella cassetta di sicurezza e depositati una decina di anni prima che fosse avviata l'inchiesta in corso. Date queste circostanze, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS. Dopo alcune verifiche, l'Ufficio di comunicazione ha potuto escludere con certezza l'esistenza di qualsiasi legame tra gli averi reperiti nella cassetta di sicurezza e la recente inchiesta che vede coinvolto l'avente diritto economico nel suo Paese. Ulteriori ricerche hanno permesso di accertare che l'interessato era già stato perseguito penalmente, sempre nel suo Paese, negli anni Novanta. All'epoca, le accuse erano state abbandonate perché cadute in prescrizione. Anche se i fondi provenivano da un'attività criminale svolta nel periodo in questione, un tribunale aveva deciso di abbandonare il procedimento a causa della prescrizione. Ciò significa che non poteva essere avviata alcuna procedura penale e tale considerazione ha indotto MROS ad archiviare la comunicazione.

### **Rapporto annuale MROS 2012**

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha segnalato a MROS una relazione d'affari che intratteneva con una società offshore, il cui avente diritto economico era una coppia di coniugi di un Paese dell'Asia meridionale. La coppia affermava che i bonifici ricevuti consistessero in provvigioni per contratti a termine su merci conclusi per i propri clienti. Da accertamenti interni effettuati dalla banca è emerso che in passato il marito aveva lavorato in patria per un certo periodo come direttore sostituto di un'organizzazione mantello governativa che raggruppava numerose corporazioni agricole. Questa organizzazione mantello si occupa in particolare di promuovere l'agricoltura indigena concedendo importanti crediti ai membri delle corporazioni. I media avevano riferito che alcuni mesi addietro il marito era stato arrestato. Era stato accusato di aver abusato della propria posizione di direttore sostituto per concedere crediti non garantiti

a imprese private che non soddisfacevano i requisiti del programma di promozione realizzato dall'organizzazione mantello. In contropartita dei crediti concessi, i beneficiari gli avrebbero versato delle tangenti. Nell'ambito della concessione dei crediti sarebbero anche stati falsificati documenti di richiesta e la firma del direttore dell'organizzazione mantello. Il marito veniva inoltre accusato di essersi indebitamente arricchito facendosi versare sul proprio conto privato i rimborsi parziali sui crediti concessi. Il suo arresto era dunque fondato su sospetti di corruzione passiva, appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. A parte numerosi articoli di giornale nella stampa in archivio, dagli accertamenti di MROS non sono emersi altri indizi. Nelle banche dati di polizia non figuravano né la società offshore, né gli aventi diritto economico. Per informarsi meglio sui retroscena dell'arresto del marito e stabilire quali reati preliminari rilevanti per il reato di riciclaggio gli venissero concretamente imputati, MROS ha contattato il suo servizio omologo (FIU) nel Paese d'origine della persona sospetta. La risposta della FIU ha confermato gli elementi di sospetto a carico dell'avente diritto economico. MROS ha inoltre ottenuto utili informazioni sulle autorità inquirenti e sul pubblico ministero competente, facilitando alle autorità svizzere di perseguimento penale il compito di entrare in contatto con le autorità estere in questione. Dato che i reati commessi rientravano nella categoria dei crimini ai sensi del Codice penale svizzero, era possibile che i beni patrimoniali segnalati fossero effettivamente incriminati (tangenti e/o appropriazione indebita di rimborsi di credito). In quanto direttore sostituto di un'istituzione governativa estera, la persona sospetta è stata classificata come persona politicamente esposta. Dopo aver esaminato gli atti, il pubblico ministero competente ha avviato un'inchiesta penale per sospetto riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Banche**

L'Ufficio di comunicazione ha ricevuto segnalazioni riguardanti diversi conti di clienti sudamericani sospettati di aver accettato tangenti. I conti erano intestati in parte a persone fisiche e

in parte a società offshore di cui i suddetti clienti sudamericani erano gli aventi diritto economico. I clienti erano inoltre proprietari di una ditta operante nel settore dell'energia sudamericano, alla quale per un certo periodo il governo aveva aggiudicato tutte le commesse, salvo un'unica eccezione. Poiché si trattava di una ditta di recentissima costituzione, con scarsa esperienza nel settore energetico, che non aveva eseguito gli incarichi entro le scadenze stabilite, nel Paese sudamericano in questione si sono levate voci in Parlamento che chiedevano un'inchiesta sulle condizioni di aggiudicazione dei contratti. L'intermediario aveva trovato numerosi articoli di stampa che mettevano in correlazione i suoi clienti con episodi di corruzione. Sulla base dell'analisi del conto, l'intermediario non poteva escludere che i beni patrimoniali depositati fossero almeno in parte collegati a detti episodi. Da ulteriori accertamenti dell'Ufficio di comunicazione è risultato che alcuni mesi prima un secondo intermediario finanziario aveva già inviato una segnalazione di sospetto su un cliente della stessa nazionalità dei suddetti clienti del primo intermediario. Questo cliente risultava essere una persona politicamente esposta che lavorava come dirigente presso una società governativa operante nel settore dell'energia. La segnalazione riguardante la persona politicamente esposta era anch'essa principalmente incentrata su sospetti di corruzione, sorti in particolare in rapporto con l'aggiudicazione di commesse alla ditta intestataria delle relazioni d'affari oggetto della nuova segnalazione. Oltretutto, il figlio della persona politicamente esposta avrebbe lavorato presso questa ditta. Nel primo caso segnalato, il pubblico ministero competente aveva già avviato un procedimento penale. Alla luce delle notizie pubblicate, secondo le quali sarebbero intercorsi rapporti privati tra i clienti dell'intermediario finanziario e la persona politicamente esposta già oggetto di un procedimento penale, e del fatto che stando a quanto riportato dai giornali i bonifici effettuati su alcuni conti risalivano allo stesso periodo in cui erano avvenute le aggiudicazioni alla summenzionata ditta, per l'Ufficio di comunicazione sussisteva il sospetto che i beni patrimoniali in questione potessero essere

almeno in parte provento di reato, e segnatamente di atti di corruzione. MROS ha pertanto trasmesso la segnalazione alla competente autorità di perseguimento penale, la quale ha avviato un'inchiesta penale per sospetto di corruzione e riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Banche**

Nell'ambito della sorveglianza delle transazioni, la banca segnalante ha notato sul conto di una società offshore diversi bonifici di considerevole entità provenienti dall'Africa. Dagli ulteriori accertamenti disposti è risultato che le transazioni non combaciavano con lo scopo dichiarato al momento dell'apertura del conto. A quel momento il cliente straniero aveva dichiarato che sul conto sarebbero stati versati i ricavi della vendita di giubbotti antiproiettile. I pagamenti pervenuti sembravano invece provenire piuttosto dalla vendita di carri armati e di armi di grosso calibro. All'esame dei documenti inoltrati dal cliente, la banca ha iniziato a nutrire forti dubbi circa la loro autenticità e validità. I sospetti riguardavano in particolare contratti non datati, conclusi con il ministero della difesa di un Paese africano, e altri atti. La banca non poteva escludere che i contratti fossero falsificati, e nemmeno che fossero stati commessi atti di corruzione, vista la familiarità del cliente con servizi governativi africani. Ha dunque deciso di segnalare a MROS la relazione d'affari. Dai complessi accertamenti condotti dall'Ufficio di comunicazione in Svizzera e all'estero e dall'analisi dei documenti inoltrati dalla banca si è potuto dedurre che l'avente diritto economico sulla relazione bancaria segnalata era coinvolto nella fornitura di importanti partite di armi a destinazione dell'Africa. Ma l'Ufficio di comunicazione è rimasto colpito soprattutto dall'enorme discrepanza esistente tra il prezzo di costo delle armi d'occasione e il prezzo di vendita al Paese africano interessato, la quale risultava assolutamente fuori misura rispetto a un normale margine di guadagno. Secondo MROS le ipotesi erano due. Nella prima ipotesi lo Stato africano avrebbe pagato per le armi un prezzo notevolmente superiore al loro reale valore (figura della cosiddetta «sovrafatturazione»), nel qual caso era lecito sospettare che un membro del governo

acquirente avesse un tornaconto personale in queste compravendite di armi (profilandosi dunque la fattispecie di corruzione). Nella seconda ipotesi non era da escludersi che la ditta venditrice avesse presentato fatture troppo basse (figura della cosiddetta «sottofatturazione»). Nel quadro di quest'ultima ipotesi vi era tra l'altro la possibilità che un agente commerciale della ditta venditrice avesse cagionato a quest'ultima un danno finanziario (possibile fattispecie di amministrazione infedele). Con le risorse a sua disposizione, l'Ufficio di comunicazione non ha avuto modo di chiarire tutti gli interrogativi in sospeso e ha pertanto deciso di trasmettere la segnalazione al pubblico ministero per ulteriore trattamento. Parallelamente, tuttavia, ha chiesto ai servizi omologhi esteri di verificare se le persone coinvolte fossero già note per analoghe vicende e ha trasmesso le informazioni così ottenute in merito a irregolarità nella fatturazione alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha inviato una comunicazione a seguito di un pagamento non giustificato dall'attività d'affari indicata dal titolare del conto. Il cliente in questione era una società che sosteneva di rappresentare un'azienda europea attiva in Sud America e di incassare delle commissioni a tale titolo. L'acquirente finale dei prodotti dell'azienda europea era una filiale di un'azienda statale sudamericana. Nell'estate del 2012 l'azienda europea ha effettuato diversi pagamenti, due dei quali sul conto di una società offshore. A quel punto l'intermediario finanziario ha chiesto al suo cliente chiarimenti sul rapporto con il beneficiario ed è venuto a sapere che anche la società offshore aveva presumibilmente fornito servizi di lobbying all'azienda statale sudamericana. Il cliente non è però stato in grado né di documentare né di giustificare in modo plausibile le transazioni. Una richiesta a un'autorità partner estera ha permesso di scoprire che la società offshore era una società di sede e di individuare l'avente economicamente diritto e la persona che figurava

quale direttore della società. Questa persona era già nota a MROS a causa di una precedente comunicazione che l'aveva posta in relazione a un caso di corruzione e riciclaggio di denaro. Anche in tale occasione, i valori patrimoniali sospetti erano stati presumibilmente riciclati tramite diverse società offshore. L'interessato era inoltre stato coinvolto in diverse inchieste penali in Svizzera e all'estero che però, per insufficienza di prove, non erano mai sfociate in un procedimento. Nei media erano inoltre apparsi diversi articoli secondo cui, in passato, la persona in questione aveva aperto conti e creato strutture offshore allo scopo di mascherare la provenienza del denaro collegato ad attività di corruzione e riciclaggio. Dato che il cliente non è stato in grado di giustificare in modo plausibile le transazioni effettuate a favore delle società offshore e che è emerso il nome di una persona collegata a altri presunti affari illegali, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale svizzere.

#### **Rapporto annuale MROS 2014**

##### **Settori di attività: Fiduciarie**

Un intermediario finanziario aveva stretto relazioni contrattuali con un cittadino straniero CEO di una società a partecipazione pubblica avente lo scopo di adempiere compiti pubblici di promozione economico e di pianificazione del territorio per un comune situato all'estero. L'oggetto specifico del contratto concluso tra il cliente e l'intermediario finanziario consisteva nella creazione e nella gestione a titolo fiduciario di due società di sede; questo costruito societario serviva a gestire una proprietà immobiliare ubicata all'estero. È inoltre risultato che una di queste società beneficiava di importanti somme provenienti da trasferimenti ordinati da un uomo d'affari africano. L'intermediario finanziario non è stato in grado di indicare i motivi di questi versamenti. Al momento in cui era stata avviata la relazione, il cliente aveva dichiarato di essere un «imprenditore privato attivo nel settore dello sviluppo edilizio» e affermato di essere l'avente diritto economico delle società di sede in questione. In seguito a diversi articoli apparsi sulla

stampa, l'intermediario finanziario ha cominciato ad avere dei dubbi circa l'effettivo avente diritto economico di queste società e l'effettivo proprietario della proprietà immobiliare detenuta da una di esse. Difatti, stando a quanto riferito negli articoli, il presunto proprietario non era il cliente, CEO della società in questione, bensì il sindaco del comune, nonché deputato al parlamento. Le notizie pubblicate sulla stampa hanno pure avvalorato i sospetti circa la relazione d'affari. Al momento dell'apertura di detta relazione il cliente aveva infatti annunciato il prossimo arrivo di denaro proveniente da una provvigione legata a un'operazione immobiliare, che sarebbe stata versata da un facoltoso uomo d'affari mediorientale con statuto di PEP. In effetti, stando alle informazioni raccolte da fonti pubbliche liberamente accessibili, si trattava di un importante investitore interessato a un progetto immobiliare di grande portata da realizzare nel medesimo comune di cui era sindaco il suddetto personaggio politico. Visti il carattere inusuale delle transazioni effettuate e lo stretto legame tra detto sindaco e il cliente, l'intermediario finanziario ha iniziato a sospettare che il secondo agisse come prestanome in favore del primo e ha quindi deciso di comunicare a MROS i propri sospetti in virtù dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. In seguito all'analisi degli elementi disponibili e delle informazioni ricevute, MROS ha trasmesso la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente precisando che i beni patrimoniali transitati sui conti dell'intermediario finanziario erano probabilmente legati ad attività di corruzione.

### **Rapporto annuale MROS 2015**

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha comunicato a MROS due relazioni d'affari. Le relazioni erano riconducibili rispettivamente a un trust A e a un trust B. La banca collaborava con un gestore patrimoniale esterno attivo in un Paese terzo. Il gestore patrimoniale gestiva in qualità di trustee il patrimonio del trust A. I beneficiari finali di quest'ultimo erano i congiunti del settlor di entrambi i trust. Allo stesso modo, il beneficiario del trust B era il trust A, quindi indirettamente gli stessi congiunti del

settlor. Una società vicina all'intermediario finanziario autore della comunicazione e operante nel Paese Z fungeva da partner dell'amministratore patrimoniale. In concreto, la società del Paese Z e l'amministratore patrimoniale di cui sopra avevano sottoscritto un accordo che prevedeva una loro partecipazione, in qualità di partner, nella misura del 99 per cento per il trust A e dell'1 per cento per il trust B. La partnership consentiva di trasferire in qualsiasi momento tutti i beni patrimoniali da una società all'altra e mirava a un investimento congiunto dei beni di entrambi i trust. Nelle relazioni con terzi, il gestore patrimoniale e la società ad esso correlata si presentavano come un'unica entità e con un unico nome. La banca autrice della segnalazione aveva iniziato a nutrire sospetti sulla relazione d'affari in seguito a un ordine di perquisizione e sequestro di un'autorità svizzera di perseguimento penale riguardante il settlor del trust. Nel quadro degli accertamenti previsti dall'articolo 6 LRD, la banca ha avuto modo di appurare l'esistenza di ulteriori transazioni sospette che non erano state menzionate nell'ordine di perquisizione e sequestro e ha pertanto provveduto a trasmettere a MROS una comunicazione di sospetto. Sulla base dell'ordine di perquisizione e sequestro summenzionato, la banca ha ipotizzato che per diversi anni i valori patrimoniali di presunta origine criminale siano stati dichiarati come reddito e depositati in Svizzera. In particolare, si trattava di proventi presumibilmente derivanti da reati di truffa, amministrazione infedele e corruzione. Il fatto di disporre di tutti i moduli necessari per l'accertamento degli aventi economicamente diritto, ovvero del beneficiario, ha permesso alla banca di identificare celermente le relazioni d'affari interessate. Poco tempo dopo sono stati pubblicati degli articoli di stampa che riferivano dell'esistenza di ulteriori reati quali accordi illegali sui prezzi, reiterati negli anni, e concessioni illegali di licenze. I proventi di tali reati sarebbero stati infine trasferiti anch'essi in Svizzera, tramite altre strutture offshore, a beneficio dei trust A e B. In virtù di tali articoli sono state trasmesse a MROS tre ulteriori comunicazioni di sospetto. Tutte le comunicazioni sono state inoltrate alla competente autorità di perseguimento penale.

**Settori di attività: Banche**


La banca autrice della segnalazione intratteneva da diversi anni delle relazioni d'affari con un gruppo operante a livello internazionale. La struttura di questo gruppo risulta complessa. Ai suoi vertici vi è una holding che controlla il 100% del gruppo ed è domiciliata in una piazza finanziaria offshore. La stessa holding detiene a sua volta il 100% di una società commerciale. Tutte le tre entità dispongono inoltre di quote di numerose altre società di sede a esse subordinate nonché di società con attività operative. Le controparti delle relazioni d'affari segnalate erano costituite dalla holding, dal gruppo e dalla società commerciale. L'avente economicamente diritto era X. Lo scopo principale delle relazioni d'affari intrattenute con la banca era il finanziamento di attività collegate al commercio del petrolio, nonché il sostegno delle attività di trasporto in tale settore. Le attività commerciali erano state interrotte tre anni dopo l'avvio delle relazioni d'affari in concomitanza con l'arresto di X e contemporaneamente i conti segnalati erano stati bloccati. Sulla base delle informazioni a disposizione della banca, X era stato condannato all'ergastolo nel suo Paese d'origine per corruzione, terrorismo e omicidio. Qualche anno dopo la banca ha appreso da alcuni articoli di stampa che il pubblico ministero, aveva deciso di

venir incontro alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale del proprio omologo estero, provvedendo tra l'altro alla restituzione dei valori patrimoniali coinvolti, nonostante le accuse nei confronti di X fossero state archiviate in Svizzera. La banca, chiamata a verificare tali informazioni, aveva potuto confermare la notizia diffusa dagli articoli di stampa. Per tale ragione, ha sottoposto i conti comunicati ad un'analisi approfondita e ha chiesto di verificare se, sotto il profilo giuridico, il fatto di non aver segnalato a MROS le relazioni d'affari, nonostante il loro blocco disposto alcuni anni prima, potesse costituire un'inadempienza alle prescrizioni in materia di vigilanza. Indipendentemente da tale questione, la banca ha deciso di trasmettere a MROS una comunicazione di sospetto. MROS ha esaminato tutte le persone giuridiche e fisiche implicate e ha potuto confermare le informazioni trasmesse dalla banca. Inoltre è stato in grado di ricollegare tale comunicazione ad altre tre segnalazioni che le erano pervenute alcuni anni prima da altre tre banche e che erano state in seguito trasmesse al pubblico ministero competente. Anche la comunicazione in questione è stata infine trasmessa al pubblico ministero competente. Tuttavia, poiché la procedura di assistenza giudiziaria si trovava già in una fase avanzata, quest'ultimo ha deciso di non entrare nel merito.


### 5.1. Analisi strutturale

Il rischio di riciclaggio di denaro legato alla corruzione riguarda soprattutto atti di corruzione commessi all'estero nei confronti di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'articolo 322septies CP e 322quater CP (corruzione passiva). Gli atti di corruzione, sia che siano commessi all'estero

o in Svizzera, possono anche essere costituiti da infrazioni agli articoli 312 (abuso di autorità) e 314 CP (infedeltà nella gestione pubblica). Gli intermediari finanziari maggiormente coinvolti sono le banche, gli amministratori patrimoniali, le fiduciarie, le assicurazioni e gli avvocati. Le relazioni d'affari sono sovente collocate presso diversi intermediari finanziari.




Il domicilio degli aventi diritto economico identificati si trova nella maggior parte dei casi all'estero, perlopiù al di fuori dell'Europa.





All'origine del sospetto vi sono principalmente gli articoli di stampa, le informazioni provenienti da autorità di perseguimento penale e da terzi.

Il monitoraggio delle transazioni e i legami con Paesi considerati a rischio assumono ugualmente un ruolo importante nell'individuazione dei casi di riciclaggio legati a reati di corruzione.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono un'elevata importanza per tale categoria di reato preliminare. Spesso si tratta di entità multiple facenti parte di una struttura più articolata, raggruppante entità giuridiche talvolta

molto complesse. Inoltre, le relazioni d'affari coinvolte presentano spesso un elevato rischio dato il coinvolgimento di persone politicamente esposte.



## 6. Appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale

### 6.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2002

##### Settori di attività: Banche

La comunicazione concerne due cittadini sudamericani che lavorano nella stessa ditta, uno in qualità di contabile, l'altro di responsabile della sicurezza. Questa ditta esplica le proprie attività in settori molto diversi quali quello alberghiero, dei servizi di trasporto, del commercio al dettaglio, dei media (radiodiffusione) e della lotteria. I due clienti hanno aperto in Svizzera, presso una banca straniera, un conto in USD. Tutti i documenti sono formalmente stati firmati verso fine agosto 2002 in una filiale estera della banca. Tre giorni dopo, da questa filiale è stato effettuato un trasferimento sul conto aperto in Svizzera. Poco dopo, il consulente dei due clienti ha informato gli uffici equivalenti svizzeri che era stata condotta una vasta operazione di polizia contro gli ambienti del crimine organizzato (traffico d'armi e di droga, gioco d'azzardo). Secondo la stampa, i due clienti sarebbero stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta. In seguito a questi avvenimenti i clienti hanno dato ordine alla banca svizzera di trasferire il saldo su un altro conto aperto all'estero. La banca si è rifiutata di procedere alla transazione e ha comunicato il caso a MROS. Quest'ultimo l'ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta. Il fatto che queste due persone lavorassero nella stessa ditta (sospettata di essere in contatto diretto con un'organizzazione criminale) e che abbiano aperto un conto e trasferito del

denaro poco prima del loro arresto, induceva a ritenere che i fondi depositati in Svizzera fossero di origine criminale o appartenessero di fatto all'organizzazione criminale incriminata.

##### Settori di attività: Società di leasing

Un cittadino straniero domiciliato in Svizzera si presentò presso una società di leasing, per il leasing di una Ferrari. Dopo la stipulazione del contratto, il cliente versò subito CHF 50 000 quale anticipo delle rate dell'intero anno. Questo versamento parve economicamente poco sensato alla società di leasing, poiché così facendo il cliente non beneficiava di alcun interesse. Già dopo la scadenza del primo anno, il cliente comunicò alla società di leasing di voler disdire anticipatamente il contratto per acquistare l'automobile. Avrebbe versato a giorni i restanti CHF 150 000. Dalle ricerche è emerso che nei confronti del cliente era all'esame in Svizzera una richiesta di estradizione e che anche il Ministero pubblico della Confederazione si stava occupando di lui, poiché sospettato di riciclaggio di denaro, di traffico d'armi e stupefacenti e di appartenenza ad un'organizzazione criminale. La comunicazione è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione, che aveva già avviato una procedura.

#### Rapporto annuale MROS 2003

##### Settori di attività: Casinò

I dirigenti di un casinò hanno constatato un comportamento sospetto di alcuni clienti all'interno della casa da gioco. Alcuni clienti abituali gioca-



vano somme elevate ed effettuavano operazioni di cambio con importi fino a CHF 100 000. In seguito all'intervento degli addetti alla sicurezza, questi clienti sono stati osservati più attentamente e le somme da loro giocate e vinte sono state registrate. Nello stesso periodo i dirigenti del casinò hanno scoperto diversi articoli sulla stampa che riferivano di delitti commessi da una banda mafiosa in un casinò di un Paese straniero. Le persone menzionate in seno ad uno di questi articoli erano identiche a quelle che frequentavano il casinò svizzero. Di conseguenza i dirigenti della casa da gioco hanno indirizzato una comunicazione di sospetto a MROS, nella quale denunciavano i clienti per sospetto riciclaggio di denaro. In base alle informazioni ottenute dalla FIU del Paese d'origine delle persone sospette, MROS ha scoperto che in passato queste erano state condannate per appartenenza ad un'organizzazione criminale. MROS ha perciò inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione. Alla luce dell'importanza dei fatti sopra descritti, anche la Commissione federale delle case da gioco ha a sua volta avviato un'inchiesta.

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario gestisce un conto sul quale quasi quotidianamente tre cittadini dell'Europa orientale effettuano versamenti di diverse centinaia di franchi in banconote di piccolo taglio. Il titolare del conto, anch'egli originario dell'Europa orientale, ha spiegato alla banca che lui e i suoi amici lavorano nel settore della ristorazione e che le somme versate sono mance, la cui consistenza dipende dall'estrema premurosità con cui essi trattano sempre la clientela. Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare che i tre autori dei pagamenti appartengono ad un gruppo dell'Europa orientale segnalato in diversi Cantoni per furto, rapina e ricettazione. MROS ha immediatamente inoltrato la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente in materia.

#### **Rapporto annuale MROS 2004**

##### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha comunicato a MROS una relazione d'affari concernente una società domiciliata in un Paese offshore. Il conto era stato aperto nell'aprile 2001 unicamente a scopo d'investimento. Alcuni mesi dopo vi è stato versato un importo di USD 5 milioni e in seguito, a parte gli interessi maturati e un versamento del titolare del conto, non vi sono stati più altri cambiamenti o transazioni. Alla luce di queste circostanze la relazione d'affari non aveva attirato l'attenzione della banca. Tuttavia, il consulente della clientela è venuto per caso a sapere che XY, l'avente economicamente diritto della società, era stato arrestato nel suo Paese d'origine dell'Europa orientale. La banca ha quindi incaricato il proprio compliance officer esterno di raccogliere informazioni più specifiche in merito alle circostanze dell'arresto. Il voluminoso rapporto dell'esperto conteneva l'informazione secondo cui nel suo Paese d'origine XY era al centro d'importanti indagini e processi, indagato per aver creato e diretto un'organizzazione criminale nonché per corruzione, riciclaggio di denaro e truffa. Con le sue truffe, avrebbe recato al Governo del suo Paese un danno di parecchi milioni di franchi nel settore dei carburanti. MROS ha quindi contattato la FIU competente del Paese dell'Europa orientale interessato per verificare le indicazioni contenute nel rapporto e ha potuto ottenere le informazioni sullo sfondo economico riportate qui di seguito. Nell'organizzazione criminale di XY sono coinvolte oltre un migliaio di società e diverse centinaia di persone, tra cui anche alcuni politici di alto rango. L'organizzazione ha importato nel Paese dell'Europa orientale carburante dichiarato come olio combustibile, per venderlo successivamente tramite le sue società come carburante diesel, utilizzando documenti falsi. In questo modo, gli indagati sono riusciti a eludere le notevoli tasse prelevate sui carburanti, ottenendo margini di guadagno di oltre il 50 per cento. Per costituire l'intera organizzazione, sono stati utilizzati i nomi di senza tetto, di alcolizzati e di tossicodipendenti, quali titolari fittizi di nuove società. Numerose persone sono state

minacciate e sono scomparse (tra gli altri un direttore di banca) o decedute in circostanze misteriose. Ogni maggiore sottogruppo di questa organizzazione criminale aveva delle persone di contatto in seno alla polizia e negli uffici finanziari. Apparentemente i collegamenti si estendevano fino al Ministero delle finanze. L'analisi delle persone coinvolte nella comunicazione di sospetto ha inoltre permesso di appurare che XY è menzionato in una domanda di assistenza giudiziaria indirizzata dal Paese dell'Europa orientale alla Svizzera, con la quale le autorità di perseguimento penale chiedono l'estradizione di uno dei complici di XY, probabilmente residente in Svizzera. Considerati i legami internazionali e il sospetto di organizzazione criminale, MROS ha trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, che nel frattempo ha avviato un'indagine di polizia giudiziaria per sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis numero 2 CP.

#### **Rapporto annuale MROS 2005**

##### **Settori di attività: Banche**

Una persona domiciliata in un Paese dell'Est si è recata da una fiduciaria in Svizzera volendo fondare una società offshore, destinata a ricevere i fondi di sua proprietà che provenivano dal suo Paese d'origine. La relazione bancaria fu aperta e al momento delle formalità di apertura la cliente dichiarò che i suoi averi derivavano da un'impresa di viticoltura di sua proprietà e che la struttura offshore le avrebbe permesso di costruire un patrimonio destinato alla suddivisione tra i suoi eredi. La banca svolgendo delle ricerche approfondite constatò che la sua cliente era moglie di un criminale latitante compromesso con un regime che era stato rovesciato e che era ricercato per molteplici reati, tra cui l'associazione a delinquere e crimini di guerra. Dato che per la banca non si poteva a priori escludere la possibilità che i fondi derivassero dalla grave attività criminale del marito, fu deciso d'inviare una comunicazione a MROS. L'Ufficio di comunicazione ha trovato nella banca dati "factiva"<sup>18</sup> la conferma di questa effettiva situazione; a

suffragare i fatti a carico del marito vi fu anche la risposta della cellula d'informazione del Paese d'origine della cliente. Tenendo conto della gravità dei reati preliminari attribuiti al marito, s'indirizzò una comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Sulla base di un'indagine preliminare l'autorità di perseguimento penale ha deciso di pronunciare un non luogo a procedere, invocando il fatto che il marito non compariva in nessuna fase dell'attività della moglie e non aveva alcun potere dispositivo sui beni. Questa decisione si basava su un approfondito esame dei movimenti bancari, fondato sui documenti ottenuti dall'autorità di perseguimento penale dopo l'elaborazione di MROS.

#### **Rapporto annuale MROS 2008**

##### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un'agenzia di trasferimento di fondi è stata avviata da un'autorità di perseguimento penale di controllare i documenti d'identità di una relazione d'affari oggetto di un procedimento penale. L'autorità aveva raccolto presso un'autorità amministrativa estera competente per il rilascio di documenti d'identità, le prove della falsificazione di un documento di quel tipo. Temendo che i documenti falsi potessero essere utilizzati ripetutamente, l'intermediario finanziario ha controllato tutte le relazioni dei clienti domiciliati nella grande metropoli europea da cui provenivano i documenti contraffatti.

Queste verifiche di ampia portata hanno permesso d'identificare diverse relazioni d'affari aperte sotto identità differenti con documenti falsi. La comunicazione di sospetto che l'agenzia di trasferimento di fondi ha inviato a MROS ha permesso di scoprire un'organizzazione utilizzata per aprire relazioni bancarie con lo scopo di riciclare denaro.

Questo caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale ed è attualmente oggetto di un'inchiesta.

## Rapporto annuale MROS 2009

### **Settori di attività: Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un money transmitter ha rilevato un trasferimento di diverse migliaia di franchi svizzeri effettuato da un collaboratore di una struttura detentiva, conosciuto nella zona, a favore di una persona residente nell'Europa dell'Est. Dalle ricerche dell'intermediario finanziario è risultato che si trattava dell'ennesimo bonifico all'estero effettuato dalla stessa persona su incarico dei detenuti della struttura. Secondo quanto concordato con la direzione del carcere, i trasferimenti di denaro da parte dei detenuti vanno dichiarati e il personale della struttura carceraria ha l'obbligo di presentare in questi casi un documento d'identità del detenuto avente diritto economico. Dal registro delle transazioni effettuate dal collaboratore risultava che questi aveva già effettuato ben quattro bonifici sul conto della stessa persona domiciliata nell'Europa orientale. In occasione di ognuno dei suddetti trasferimenti, il collaboratore della struttura ha sempre dichiarato di eseguire la transazione su incarico di un detenuto, specificando che questi era l'avente diritto economico dei beni patrimoniali. I sospetti da parte del money transmitter sono sorti dopo che il collaboratore del carcere ha inviato nuovamente denaro alla stessa persona, questa volta dichiarando di effettuare il bonifico a proprio nome e di essere egli stesso l'avente diritto economico dei beni patrimoniali in questione. Il money transmitter ha quindi sospettato che anche in questo caso egli avesse ricevuto l'incarico dallo stesso detenuto. Restano ancora da chiarire i motivi che lo hanno indotto a effettuare l'ultimo bonifico a proprio nome. Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno permesso di appurare che il detenuto avente diritto economico era stato incarcerato per traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e per appartenenza a un'organizzazione criminale. Per giunta, le somme oggetto del trasferimento non erano collegate in alcun modo al percepimento del peculio spettante ai detenuti né risultava ufficialmente che lo stesso detenuto disponesse di beni patrimoniali

propri o di un reddito pari alle somme trasferite. Non disponendo dei poteri di polizia necessari per condurre ulteriori accertamenti in materia, l'Ufficio di comunicazione non ha potuto accertare se il collaboratore della struttura carceraria abbia semplicemente violato le norme di servizio o si sia reso colpevole di ulteriori reati e ha pertanto deciso di inoltrare la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente per ulteriori indagini.

### **Settori di attività: Banche**

Al momento della verifica dei documenti presentati da un cliente X per l'apertura di una relazione bancaria, la carta d'identità e il passaporto hanno attirato l'attenzione del back office. I documenti risultavano rilasciati da due Paesi diversi, la carta d'identità era falsa, mentre il passaporto era scaduto da diversi anni. L'intermediario finanziario ha in seguito constatato che X intratteneva relazioni con altri clienti, che avevano aperto i propri conti per corrispondenza. Dalle ricerche di MROS è emerso che le società clienti coinvolte perseguivano degli scopi totalmente differenti (agenzie immobiliari, commercio di software, commercio all'ingrosso), mentre le persone a cui erano intestati i conti erano le stesse. In diversi casi, è stato inoltre accertato che alcune società avevano la sede legale presso lo stesso indirizzo. Dato che sono stati utilizzati documenti d'identità falsificati e poiché le relazioni fra le singole società non apparivano plausibili, non si poteva escludere che fosse all'opera un'organizzazione criminale. Per un esame più approfondito l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale competenti.

## Rapporto annuale MROS 2011

### **Settori di attività: Banche**

Un potenziale cliente originario di un Paese dell'Europa sudorientale ha fissato un appuntamento con un consulente di una banca per discutere sul finanziamento per l'acquisto di un immobile. Durante l'incontro, ha dichiarato di essere in grado di pagare di tasca propria circa il 25 per cento del prezzo di acquisto che ammontava a qualche milione di franchi, mentre la

banca avrebbe dovuto coprire il restante 75 per cento. Per dimostrare la propria liquidità, ha esibito dei documenti di una banca del suo Paese di origine che attestavano il possesso di un capitale proprio, ma la cui autenticità è stata messa in dubbio dalla banca autrice della comunicazione di sospetto che pertanto ha deciso di effettuare una ricerca su Internet. Così ha scoperto diversi documenti nei quali il nome del potenziale cliente risultava collegato a un'organizzazione terroristica attiva in Europa orientale. La banca ha segnalato immediatamente il caso a MROS, poiché sospettava che la persona che chiedeva il finanziamento avesse intenzione di truffarla con una conferma bancaria fasulla oppure di acquistare un immobile in Svizzera con beni patrimoniali di origine criminale. Per questo motivo la banca non ha concesso il finanziamento. Stranamente, il cliente ha reagito con calma. Secondo il consulente è probabile che non si trattava del primo rifiuto che aveva ricevuto e che si aspettava una decisione negativa. Ciò nonostante, sino a quel momento, nessun'altra banca aveva inviato una comunicazione a MROS. Le ricerche eseguite dall'Ufficio di comunicazione hanno rafforzato il sospetto che la persona interessata appartenesse a un'organizzazione criminale. Il suo nome, infatti, figura in un elenco, pubblicato su Internet, di oltre cento persone appartenenti a un gruppo paramilitare dell'Europa orientale accusate di aver partecipato a uccisioni di civili e traffici di stupefacenti. Le persone menzionate nell'elenco sono altresì sospettate di essere in contatto con gruppi di terroristi islamici dai quali sarebbero state addestrate. Le informazioni di base (data di nascita, attività professionale ecc.) raccolte da MROS hanno permesso di stabilire che il potenziale cliente è la stessa persona che figura nell'elenco citato. Ulteriori domande poste alla banca hanno inoltre rivelato che l'acquisto di un immobile era incompatibile con il profilo del potenziale cliente. La banca, del resto, sapeva che quest'ultimo ha un tenore di vita modesto e che sua moglie lavora a turni in una fabbrica. I soggiorni accertati che egli compie, a intervalli regolari, nel suo Paese di origine gli avrebbero consentito di mantenere i contatti con alcune organizzazioni criminali e di riciclare

il loro denaro mediante l'acquisto di immobili in Svizzera. Poiché il potenziale cliente appartiene verosimilmente a un'organizzazione terroristica attiva a livello internazionale, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa al Ministero pubblico della Confederazione che, al termine degli accertamenti preliminari, ha emesso, nei confronti della persona oggetto della segnalazione, una decisione di non luogo a procedere per insufficienza di indizi di riciclaggio di denaro.

## Rapporto annuale MROS 2012

### Settori di attività: Banche

Una banca ha segnalato una relazione bancaria con una società operante nel commercio al dettaglio su bancarelle e mercati. In precedenza la banca aveva ricevuto un ordine di edizione da parte di un pubblico ministero che stava conducendo indagini per sospette infrazioni gravi alla legge sugli stupefacenti e partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, in particolare nei confronti di B, una terza persona che in passato era stata titolare di una procura su un altro conto intestato alla società segnalata. A, direttore della citata società, aveva ricevuto in contropartita la procura su un conto di B presso la stessa banca, che era stato chiuso di recente. Sul conto segnalato venivano regolarmente versate somme in contanti di entità piuttosto cospicua e costituite da denaro in piccoli tagli che, stando a quanto affermato, sarebbero state il prodotto della gestione di diverse bancarelle. In precedenza questa circostanza non aveva indotto la banca a dubitare delle dichiarazioni circa l'origine delle somme versate sul conto. L'ordine di edizione notificato dal pubblico ministero ha però gettato una luce diversa sulla relazione bancaria in questione. La banca non poteva più escludere che i versamenti effettuati fossero invece il provento degli ipotizzati gravi reati in materia di traffico di stupefacenti e che gli averi in questione sottostessero alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione nelle banche dati hanno consentito di accertare la scarsa solvibilità del direttore della ditta segnalata, nei confronti del

quale erano in corso diverse procedure di esecuzione e di pignoramento. Tuttavia, il direttore non era ancora schedato per reati rilevanti in materia di riciclaggio. A carico di B, invece, esistevano diverse registrazioni per traffico aggravato di stupefacenti, commissione di rapine in banda e altri gravi reati. Un'analisi delle transazioni effettuata da MROS ha evidenziato che da quando era stata aperta la relazione d'affari in questione, era stato generato e contabilizzato sui conti esistenti un volume d'affari complessivo di svariati milioni di franchi. Secondo le stime dell'Ufficio di comunicazione, questa somma non era in alcun modo in logica proporzione con l'attività dichiarata del cliente della banca, ossia con la gestione di diverse bancarelle per la vendita di alimenti e generi voluttuari. Risultava inoltre evidente che nel corso degli anni le presunte entrate legali erano state man mano prelevate in contanti, e che la maggior parte di questi averi era già defluita. Sussisteva pertanto il fondato sospetto che fossero stati riciclati beni patrimoniali provenienti dalla commissione di reati. La segnalazione è stata dunque trasmessa al pubblico ministero presso cui era già in corso un'inchiesta, il quale in seguito ha esteso il procedimento in corso ad A, direttore della società alla quale era intestata la relazione bancaria segnalata.

#### **Settori di attività: Banche**

Alla fine del 2012 una banca ha notato sul conto di uno dei suoi clienti una transazione insolitamente cospicua rispetto al giornale dei movimenti effettuati in precedenza, e destinata a una società domiciliata all'estero. Ha dunque contattato il cliente e gli ha chiesto, per chiarire lo sfondo della transazione, di produrre la documentazione riguardante il movimento in questione. A questa richiesta il cliente, di professione avvocato, ha trasmesso al proprio consulente un patto parasociale tra azionisti. La banca ha eseguito una serie di controlli nelle banche dati a sua disposizione sulla persona indicata come azionista e sul presidente della società beneficiaria del versamento. Dai controlli è emerso che la società era già stata ripetutamente sospettata di intrattenere rapporti di vecchia data con organizzazioni mafiose e di essere gravemente coinvolta

in varie attività illegali. Alla luce di queste constatazioni, la banca ha segnalato il caso a MROS e ordinato un blocco interno del conto. Le ulteriori indagini svolte dall'Ufficio di comunicazione hanno avvalorato le informazioni trasmesse dalla banca, secondo cui l'avente diritto economico sulla società beneficiaria del versamento poteva essere membro attivo di un'organizzazione criminale. È infatti risultato che in passato era stato incolpato all'estero per traffico di stupefacenti ed era stato arrestato e accusato anche nell'ambito di un'inchiesta relativa ad attività di riciclaggio di denaro legate a un giro di scommesse illecite in ambito sportivo. La società beneficiaria del versamento era già stata identificata come struttura utilizzata da questa persona per riciclare il denaro che ricavava dalle proprie attività illecite. Non potendo escludere che gli averi disponibili sul conto segnalato fossero di origine criminale, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale per sospetto riciclaggio di denaro ed eventualmente partecipazione a un'organizzazione criminale.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività:**

##### **Banche – Amministratori patrimoniali**

Un intermediario finanziario (A) è stato informato da terzi della scomparsa di un gestore patrimoniale indipendente (X) con il quale intratteneva una relazione d'affari. Un articolo apparso sulla stampa internazionale confermava che il corpo del cliente e quello della moglie erano stati ritrovati sepolti e recavano segni di strangolamento. La polizia locale aveva di conseguenza avviato un'indagine per omicidio. L'intermediario ha quindi deciso di procedere a una verifica completa dei conti sui quali X aveva potere di gestione e/o di firma. Tra questi figurava un conto di cui Y era l'avente economicamente diritto. Anche se informato del decesso del suo gestore patrimoniale, Y non ha voluto incontrare la banca e ha revocato i poteri accordati in precedenza ad X a favore di un'altra persona. Per altro, nel corso delle sue analisi, l'intermediario finanziario ha scoperto che la grande maggioranza dei fondi

versati dal conto di Y (per una somma totale di diversi milioni di franchi) era stata trasferita su conti interni o esterni di cui X era l'avente economicamente diritto. L'intermediario si era inoltre chiesto per quale ragione Y non si fosse mai fatto vivo per ottenere delle spiegazioni visto che il conto aveva fatto registrare una perdita di diversi milioni di franchi da quando era stato aperto. Tale comportamento, a dir poco strano, ha incuriosito l'intermediario che ha deciso di effettuare ricerche più approfondite su questo cliente. È emerso che, nel 2000, Y era stato condannato nel suo Paese a tre anni di reclusione nel quadro di uno scandalo di prestiti fittizi. Tra il 1994 e il 1995, a una gioielleria di cui era il presidente, erano stati concessi prestiti a fronte del pegno di diamanti risultati poi falsi. Il denaro ottenuto tramite questa frode è stato utilizzato per finanziare un'organizzazione criminale asiatica di cui Y era notoriamente membro. A completare il quadro, secondo le informazioni registrate nel profilo del cliente, i fondi versati sul conto provenivano dalla vendita di una gioielleria appartenente a Y. X era il gestore di un fondo d'investimento per conto di una clientela facoltosa. Secondo la stampa, il movente del crimine sarebbe stata la vendetta. In effetti, il presunto omicida della coppia ha dichiarato di aver subito una pesante perdita finanziaria dopo aver affidato la gestione dei suoi averi a X, mentre questi faceva la bella vita tra la Svizzera e l'estero. Parallelamente, le ricerche svolte da MROS hanno permesso di ottenere alcune precisazioni sull'organizzazione criminale alla quale si presumeva appartenesse Y nonché sulla probabile implicazione di quest'ultimo in un precedente caso di riciclaggio di denaro. Tra l'altro, X era stato oggetto di una recente richiesta da parte di una FIU estera in relazione al suo omicidio. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa al pubblico ministero competente. Le indagini svolte dalle autorità di perseguimento penale dovranno stabilire se X si è semplicemente reso colpevole di truffa o appropriazione indebita nei confronti dei suoi clienti, oppure se riciclava fondi per conto di una cerchia di persone legate a un'organizzazione criminale.

#### **Settori di attività: Banche**


Sul conto di un cliente sono state effettuate diverse transazioni legate all'acquisto di opere d'arte contemporanea. Dopo aver ricevuto i fondi relativi a queste acquisizioni, l'avente economicamente diritto (X) eseguiva ordini di pagamento a destinazione dell'estero, nello specifico a favore di un'impresa con sede presso uno studio legale internazionale. Dopo aver analizzato la situazione, l'intermediario finanziario ha ritenuto insufficienti e poco trasparenti le spiegazioni fornite dal cliente. In effetti, l'ordinante (Y) che aveva versato i fondi sulla relazione d'affari di X non disponeva di sufficienti fondi per poter trasferire tali somme. Inoltre, Y e X vivevano nella stessa città europea e il ricorso a una relazione d'affari in Svizzera non era plausibile a priori. A seguito del blocco della relazione d'affari, X ha presentato una dichiarazione di autenticità per alcune opere d'arte sostenendo di esserne il proprietario. L'Ufficio di comunicazione ha però rilevato che la firma sulla dichiarazione era totalmente diversa da quella apposta all'atto dell'apertura della relazione d'affari allo sportello dell'intermediario finanziario e ha quindi chiesto a uno specialista del mercato dell'arte presso fedpol di valutare le opere oggetto delle transazioni sospette. È risultato che il valore indicato da X era decisamente eccessivo e non corrispondeva affatto al valore reale sul mercato dell'arte. Alla luce di queste informazioni, tutto lascia ritenere che X e Y agissero come prestanome per conto di terzi o di organizzazioni criminali attive nella regione. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti. Tuttavia, le informazioni in loro possesso non giustificano l'apertura di una procedura preliminare.

#### **Settori di attività: Banche**

A seguito della pubblicazione nella stampa internazionale di diversi articoli riguardanti la scoperta di un'importante rete di riciclaggio di denaro nell'Europa settentrionale, un intermediario finanziario (A) ha segnalato a MROS tre relazioni d'affari. Un procuratore estero ha promosso un'accusa nei confronti di quattro persone (W, X, Y e Z) e di una società di servizi finanziari che serviva da tramite per le operazioni di riciclag-

gio. Il gruppo avrebbe riciclato fondi per diverse decine di milioni di euro. Secondo le competenti autorità di perseguimento penale, i quattro uomini pagavano terzi per aprire per conto loro delle relazioni d'affari a nome di diverse società. Due delle quattro persone indagate, ossia X e Y, avevano ciascuna una relazione d'affari con l'intermediario finanziario e un conto quale società di sede (E) di cui erano aventi economicamente diritto. Secondo la stampa, le attività di riciclaggio sono iniziate tra il 2009 e il 2010, periodo durante il quale X e Y avevano aperto i loro conti presso l'intermediario finanziario in Svizzera. I primi versamenti sul conto di X sono stati effettuati nel 2010. Gli addebiti erano destinati quasi esclusivamente al pagamento di fatture di carte di credito. Tra gennaio e ottobre dello stesso anno diversi importi provenienti da altre società (G e H) sono stati accreditati sul conto

della società di sede E. Nel giro di qualche giorno questi importi venivano rapidamente trasferiti sul conto personale di Y. Nel 2011 questi fondi sono stati trasferiti su un conto aperto da Y, prima di essere girati – di solito il giorno stesso – sul conto di una società terza (I). MROS ha eseguito ulteriori accertamenti scoprendo effettivamente che la polizia criminale dello Stato C stava investigando sul caso già da diversi anni. X e i suoi associati avevano in particolare il compito di trovare e reclutare prestanome che aprissero delle relazioni bancarie a nome di diverse società. In seguito, queste persone dovevano comunicare loro lo stato dei conti e i codici di accesso e-banking. X e Y procuravano poi i documenti falsi (contratti, moduli, ordini ecc.) e organizzavano il prelievamento in contanti. Le autorità di perseguimento penale estere non erano ancora riuscite a individuare l'origine dei fondi depositati sui




diversi conti dai membri di questa organizzazione criminale e nemmeno i beneficiari finali di questa rete di riciclaggio. Il caso è stato trasmesso all'autorità svizzera di perseguimento penale competente, che ha avviato un procedimento penale.

### Rapporto annuale MROS 2014

#### Settori di attività: Assicurazioni

Una compagnia di assicurazione sulla vita ha segnalato a MROS una polizza vita stipulata a nome del padre di un uomo d'affari straniero, il quale, secondo diverse fonti mediatiche, farebbe parte di un'organizzazione criminale all'estero. La polizza fu stipulata a favore del padre dell'uomo d'affari. L'inizio dell'assicurazione fu fissato retroattivamente, con scadenza al giorno del decesso dell'assicurato. Il premio unico dell'assicurazione, di importo superiore a CHF 3 milioni, fu pagato dall'uomo d'affari sospettato d'appartenere ad un'organizzazione criminale e indagato di frode ai danni dell'IVA. L'uomo d'affari era anche avente diritto economico sui beni patrimoniali depositati

sulla relazione d'affari aperta presso l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Nell'ambito degli obblighi di chiarimento previsti dall'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario ha proceduto ad accertare le circostanze economiche dello stipulante, il quale addusse, come motivo dell'operazione, una «donazione del figlio a suo padre». Successivamente, nell'ambito del sistema automatizzato di filtraggio dei titolari di relazioni d'affari, adottato dall'intermediario finanziario, fu emanato uno stato d'allerta riguardante l'avente diritto economico della relazione in questione. Dopo aver ricevuto la segnalazione, MROS si è rivolto al servizio omologo nel Paese d'origine della persona sospetta. La risposta dell'Unità d'informazione finanziaria (FIU) ha confermato i sospetti di appartenenza a un'organizzazione criminale gravanti sull'avente diritto economico. L'uomo d'affari in questione, interessato da un'inchiesta promossa nel suo Paese, sembrava essere addirittura latitante. Non si poteva dunque escludere che il denaro utilizzato per pagare il premio unico della summenzionata






assicurazione sulla vita fosse stato connesso alle attività illecite di un'organizzazione criminale. Pertanto il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente, la quale, dopo averlo esaminato, ha aperto un'inchiesta penale. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la collocazione di fondi altrui in un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, stipulato a favore di un terzo, rientra tra gli atti suscettibili di vanificare l'accertamento della loro origine (DTF 119 IV 242). All'inizio del

2015, il procuratore responsabile del caso ha emesso un decreto di non luogo a procedere motivando l'impossibilità di accertare dalla Svizzera in quale misura i fondi, appartenenti all'uomo d'affari, fossero collegati alle ipotizzate attività criminali esercitate nel Paese d'origine. Il procuratore competente ha pertanto proceduto alla trasmissione spontanea di informazioni alle autorità di perseguimento penale di tale Paese in virtù dell'articolo 67a AIMP.

## 6.2. Analisi strutturale



Una parte consistente delle attività condotte dalle organizzazioni criminali in Svizzera è legata al traffico degli stupefacenti, motivo per cui le strutture al vertice si trovano spesso all'estero, in Paesi europei o extraeuropei. Alcune di queste organizzazioni criminali, sempre più internazionalizzate, mostrano una certa tendenza alla diversificazione delle proprie attività commerciali e possono utilizzare la propria base territoriale

in Svizzera per riciclare gli utili provenienti dalle attività criminali svolte in altre giurisdizioni. Esse si servono soprattutto di società commerciali e di servizi, attive in particolare nel settore finanziario, immobiliare e della ristorazione. L'appartenenza o il sostegno a un'organizzazione criminale come reato preliminare (art. 260ter CP) coinvolge in primo luogo le banche, i money transmitter, le fiduciarie, gli amministratori patrimoniali, le assicurazioni e gli avvocati.




Il domicilio della controparte e, a maggior ragione, dell'avente diritto economico si trova

nella stragrande maggioranza dei casi all'estero, spesso in un Paese limitrofo o extraeuropeo.



Analogamente alla corruzione, gli articoli di stampa costituiscono la fonte principale nell'ambito del presente reato preliminare. Tra gli elementi che suscitano sospetto si annoverano

anche le informazioni provenienti da autorità di perseguimento penale così come i conti di passaggio e le falsificazioni di atti.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono un'importanza mediamente elevata per tale categoria di reato preliminare.

## 7. Reati in materia di stupefacenti

### 7.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 1998/1999

##### Settori di attività: Banche

Un cittadino spagnolo apre il conto presso la filiale di una banca, depositando subito 10 mio di pesetas in contanti. Alla domanda sulle ragioni economiche, il cliente racconta che il denaro è il provento di vendite immobiliari in Argentina. Due mesi più tardi versa nuovamente 6 mio di PTS in contanti sul suo conto, spiegando di nuovo che si tratta di proventi da vendite immobiliari in Argentina, dato che egli voleva ritirarsi dagli affari. Tre mesi dopo si presenta sua moglie che intende aprire un nuovo conto-joint, a nome suo e del marito, e versarvi subito 16 mio PTS in contanti. Il denaro ancora una volta proveniva da vendite immobiliari. Il marito non poteva presentarsi personalmente, perché aveva subito un incidente. La banca non ha aperto il conto in comune poiché il marito non aveva inviato gli incartamenti per l'apertura firmati. Alcuni mesi dopo la moglie si presenta nuovamente allo sportello dove vuole versare ancora 15 mio di PTS in contanti sul conto-joint. Anche questa volta la somma è il provento di vendite immobiliari in Argentina. Il consulente bancario spiega alla moglie che il conto-joint non era stato aperto, perché il marito non aveva né firmato né rispedito alla banca i documenti necessari. I consulenti propongono quindi di chiamare il marito direttamente all'ospedale. La donna allora confessa che il marito è in Sud-America, in carcere per detenzione di droga. I fatti sono resi noti all'Ufficio di comuni-

cazione in materia di riciclaggio di denaro, che a sua volta trasmette la comunicazione alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

##### Settori di attività: Banche

Una banca riceve da oltremare un versamento a favore di uno dei suoi clienti per la somma di CHF 2 000 000. Poco dopo una grande banca estera contatta quest'ultima per comunicarle di essere diventata vittima di una truffa e di aver inoltrato una denuncia corrispondente nel Paese d'oltremare. La denuncia in questione concerne la parte contraente della banca svizzera. La banca straniera esorta quella svizzera a prestarle aiuto nella raccolta di informazioni. Nel frattempo arriva un altro versamento da oltremare per la somma di CHF 2 500 000. Una parte del primo versamento è stato nel frattempo prelevato in contanti risp. versato su un altro conto. Poco dopo l'arrivo del secondo pagamento, il cliente dà l'ordine di versare il patrimonio complessivo sul conto di una banca del vicino Oriente. Interrogato in merito al fondamento economico e la provenienza del denaro, il cliente menziona un affare completamente alieno al settore e promette di inoltrare la corrispondente documentazione del contratto. Tali documenti non sono tuttavia mai trasmessi alla banca. La banca s'insospettisce ed effettua una comunicazione di sospetto al MROS. Le ricerche inerenti la parte contraente (persona giuridica), intraprese dal MROS, non danno dapprima nessun esito. Di passaggio viene menzionato tuttavia un avente economicamente diritto che tenta di mante-

nersi al coperto. Da ricerche più approfondite, effettuate in Svizzera, risulta che tale persona è già stata menzionata, in un altro contesto, in occasione di una domanda dell'Interpol per riciclaggio di denaro. Da altre verifiche con diversi uffici di comunicazione in Europa e oltremare risulta che la persona in questione è conosciuta a livello internazionale e che il suo nome è già comparso diverse volte in collegamento con il traffico di stupefacenti; finora non si è comunque potuto comprovare niente in proposito. Il MROS trasmette il caso e le informazioni supplementari alla competente autorità di perseguimento penale. Il giudice istruttore competente decide di aprire un'inchiesta in base all'articolo 305bis CP. La collaborazione tra giudice istruttore e MROS viene protratta per poter impiegare in modo ottimale le diverse reti d'informazioni.

### **Rapporto annuale MROS 2000**

#### **Settori di attività: Banche**

Nel mese d'aprile 1999 un venditore ha aperto un conto corrente. Il suo salario mensile ammontava a CHF 3 100. Fino all'inizio dell'anno 2000 i movimenti sul conto erano conformi alle entrate del cliente. Improvvisamente, nel giro di 2 mesi, sul conto sono state versate a più riprese somme per un totale di CHF 180 000. In quel periodo il titolare del conto ha prelevato giornalmente quasi sempre con il bancomat tutto l'intero montante. Un'efficace sorveglianza dei movimenti riportati alle entrate regolari del cliente su breve periodo ha indotto l'intermediario finanziario a bloccare il conto e a denunciare il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio. La consultazione delle nostre banche dati ha permesso di stabilire che il cliente nel 1992 era stato condannato per traffico e consumo di stupefacenti. I fatti rilevati dall'intermediario finanziario giustificano il sospetto che i fondi abbiano origine criminale e di conseguenza questo caso è stato trasmesso alle autorità giudiziarie.

#### **Settori di attività: Avvocati e notai**

Un avvocato ha difeso gli interessi di una ditta d'assistenza informatica a cui un cliente importante aveva rescisso un contratto in maniera ille-

gale. La richiesta di danni che era stata oggetto del processo ammontava a circa CHF 480 000. Il cliente, visto che il processo si dilungava creando alla ditta gravi disagi finanziari, decise di chiedere un prestito a un vecchio conoscente. Presentò dunque al suo avvocato un commerciante di diamanti di Amsterdam, che aveva sempre manifestato interesse per la ditta. L'avvocato fondò una società in cui il commerciante compariva come finanziatore a tasso fisso. Nonostante la ritrovata liquidità, la società d'assistenza informatica andò comunque in fallimento. L'avvocato curatore del fallimento della ditta vinse il processo contro l'ex cliente, in questo modo il debito poté essere completamente ripagato alla società che aveva elargito il prestito, ovvero al commerciante di diamanti. Nel frattempo, il proprietario della ditta fallita aveva informato l'avvocato che il commerciante di diamanti era stato condannato in un Paese estero per traffico di stupefacenti a una pena privativa della libertà senza condizionale. Sulla base di queste informazioni, sospettando che i fondi del prestito di CHF 340 000 potessero essere di origine criminale, l'avvocato bloccò il denaro vinto al processo e inviò una comunicazione al MROS. Noi abbiamo trovato nelle nostre banche dati e anche presso i nostri colleghi stranieri la conferma della condanna del commerciante di diamanti, e abbiamo trasmesso il caso alle autorità giudiziarie.

#### **Settori di attività: Banche**

In base all'estratto del registro di commercio, la società individuale W. gestiva una sala da tè. Pertanto la banca della ditta W. si stupì alquanto, allorché nello spazio di quattro mesi, sul conto aziendale furono versati circa CHF 300 000. Questa cifra d'affari sembrò alla banca piuttosto alta in considerazione dei prodotti che vengono venduti abitualmente in una sala da tè. Neppure un colloquio personale con il titolare della ditta permise di chiarire la situazione, anzi l'aspetto del cliente suscitò ancor più dubbi alla banca sulla serietà dell'esercizio. Un impiegato della banca si recò quindi nella sala da tè. Nel corso della visita si consolidò il sospetto che nella sala da tè non veniva offerto e consumato solo tè. Si scoprì infatti che nella sala si spacciavano illegalmente

stupefacenti. La banca bloccò immediatamente il conto ed inviò una comunicazione all'MROS. Attualmente l'autorità penale sta effettuando un'inchiesta sul caso.

### **Rapporto annuale MROS 2002**

#### **Settori di attività: Assicurazioni**

La titolare di un negozio di vestiti stipulò con un versamento unico un'assicurazione sulla vita e un deposito di capitale, tramite un intermediario d'investimenti e di assicurazioni indipendente. Un paio di mesi più tardi la cliente si rivolse alla società di mediazione, informandola tra l'altro che, contro di lei, era stata sporta denuncia penale per sospetto traffico di stupefacenti a titolo professionale e confessando di vendere, oltre ai vestiti, anche canapa. La società di mediazione non poteva escludere che il denaro impiegato per il piano d'investimento provenisse dal traffico di droga e comunicò il caso a MROS. Le ricerche effettuate confermarono l'apertura di un procedimento penale per reati contro la legge sugli stupefacenti. I conti della titolare del negozio erano già bloccati. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità preposte al perseguimento penale.

#### **Settori di attività:**

#### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un impiegato allo sportello di un money transmitter constatò che un cliente svizzero voleva effettuare, per la seconda volta nell'arco di pochi giorni, un trasferimento consistente verso un Paese del Sud Europa. Come già in occasione della prima operazione, il cliente in questione era accompagnato da un signore ben vestito che rimaneva discretamente in disparte. Il cliente fu regolarmente identificato e il formulario per il versamento fu compilato. Interrogato sul movente economico della transazione e sull'origine del denaro, il cliente s'innervosì, fornì spiegazioni contraddittorie e guardò ripetutamente il suo accompagnatore in cerca d'aiuto. L'intermediario finanziario rifiutò di effettuare la transazione e i due signori abbandonarono l'edificio, visibilmente agitati. Le ricerche dell'intermediario

finanziario rivelarono che già numerose persone avevano effettuato versamenti a favore dello stesso destinatario. A partire dalla cerchia di persone così determinata, si scoprirono ulteriori legami fra quei mittenti e altri destinatari. In base alla comunicazione dell'intermediario finanziario, tramite l'analisi dei dati personali e le richieste FIU in numerosi Paesi, MROS fece scoperte sorprendenti: i destinatari delle transazioni erano tutti direttamente o indirettamente implicati in procedure d'inchiesta per traffico di stupefacenti e truffa. I mittenti erano per la maggior parte già noti alle autorità giudiziarie svizzere per reati quali il consumo illegale di droga e il furto.

### **Rapporto annuale MROS 2003**

#### **Settori di attività: Banche – Casinò**

Nella primavera del 2003, presso una sede di un istituto bancario si è presentato il dirigente di un'altra sede della stessa banca. Egli ha affittato una cassetta di sicurezza conferendo contemporaneamente una procura a X, il convivente di sua figlia. Ben presto la banca ha notato che la cassetta di sicurezza veniva usata esclusivamente da X. Poco tempo dopo X è stato arrestato per infrazione alla legge sugli stupefacenti. In base a diversi articoli in relazione all'arresto apparsi sulla stampa, la banca ha informato MROS della relazione d'affari. Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare che X dirigeva una società attiva nel commercio di pietre e metalli preziosi (occorre tener presente che attualmente il commercio di pietre preziose non è contemplato dalla legge sul riciclaggio di denaro). Inoltre X era già oggetto di una comunicazione di sospetto da parte di un casinò che lo sospettava di riciclare grosse somme di denaro per mezzo del gioco d'azzardo. Questa comunicazione non era allora stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale, perché non vi erano indizi sufficienti. Le informazioni fornite dal casinò si sono però rivelate molto utili nel momento in cui è pervenuta la seconda comunicazione. X ha costruito una struttura poco trasparente per riciclare valori patrimoniali acquisiti illegalmente servendosi del casinò, del commercio di pietre preziose e della cassetta di sicurezza in cui conservava il denaro

in contanti. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale, sulla base delle infrazioni alla legge sugli stupefacenti, ha aperto un'inchiesta nei confronti di X.

**Settori di attività: Banche**

La convivente di un cliente di una grande banca si è presentata allo sportello munita di una procura scritta a mano dal suo compagno, confessando che purtroppo quest'ultimo non poteva presentarsi personalmente presso la banca, essendo stato arrestato un paio di mesi prima in un Paese dell'Europa meridionale. Nella sua automobile erano stati trovati quasi 30 chilogrammi di haschisch. Gli stupefacenti erano destinati in parte all'uso personale e in parte al commercio. Per confermare le proprie affermazioni, la scrupolosa compagna ha perfino fatto pervenire alla banca una copia dell'atto d'accusa e un esemplare della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale competente in materia. Il suo compagno era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. La banca si è rifiutata di versare valori patrimoniali alla convivente del cliente e ha sottoposto la relazione d'affari ad un esame approfondito, durante il quale ha scoperto che il titolare del conto è un mercante che vende pietre preziose, gioielli e oggetti d'argento provenienti dall'Asia. Inoltre persino singoli versamenti effettuati in contanti oltrepassavano del doppio gli introiti annuali annunciati dal cliente. Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare un coinvolgimento del cliente nel traffico internazionale di stupefacenti. Il cliente della banca aveva importato i 30 chilogrammi di haschisch dal Nord Africa con destinazione Zurigo. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale per ulteriori indagini.

**Settori di attività: Casinò – Banche**

I responsabili della sicurezza di un casinò hanno osservato un giocatore che puntava sempre somme considerevoli alla roulette. In base alle informazioni ottenute da una ditta specializzata nell'esame della solvibilità di creditori, si è scoperto che risultavano diversi attestati di carenza

di beni a nome del cliente. Il casinò ha deciso di indirizzare una comunicazione di sospetto a MROS. Benché le somme giocate fossero considerevoli, le ricerche effettuate da MROS non hanno permesso di appurare né l'esistenza di un sospetto di riciclaggio di denaro né quello di reato avvenuto precedentemente. Di conseguenza la comunicazione è stata archiviata. Tuttavia due mesi più tardi, una banca ha indirizzato a MROS una comunicazione di sospetto concernente lo stesso cliente, adducendo quale motivo la circostanza che quest'ultimo era stato arrestato per traffico di stupefacenti. Grazie alla registrazione della prima comunicazione (del casinò) nella nostra banca dati è stato possibile trasmettere entrambe le comunicazioni alle autorità cantonali di perseguimento penale.

**Rapporto annuale MROS 2004**

**Settori di attività:**

**Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Tramite una banca dati interna, il money transmitter autore della comunicazione riesce a ricostruire fino a un mese addietro chi ha versato denaro e a favore di chi sono stati effettuati i versamenti. Le ricerche del money transmitter nella banca dati hanno permesso di appurare che, in breve tempo, quattro persone hanno trasferito parecchie migliaia di franchi in parte ai medesimi destinatari in un Paese dell'Africa occidentale e in quattro Paesi dell'Europa occidentale. Gli autori dei versamenti provengono dall'Africa occidentale e risiedono da circa un anno in Svizzera come richiedenti l'asilo senza permesso di lavoro. La provenienza dei fondi è pertanto molto sospetta. L'analisi della comunicazione di sospetto ha permesso a MROS di constatare che si tratta di un'organizzazione ben organizzata dedicata al trasferimento di denaro. A causa della loro ancor breve permanenza in Svizzera, le quattro persone che hanno versato il denaro non erano tuttavia registrate agli atti. MROS ha invece avuto più fortuna esaminando i destinatari del denaro. Il nome di uno di essi era emerso due anni prima in un Paese limitrofo in relazione a reati in materia di stupefacenti. MROS ha con-

tattato il Paese interessato per avere maggiori ragguagli sul caso. Visto che come membro del Gruppo Egmont nel frattempo MROS collabora con altri 94 Paesi, sussiste anche la possibilità di fare esaminare i destinatari del denaro negli altri Paesi. Tuttavia, una richiesta all'estero presuppone l'esistenza di dati sufficienti in merito al destinatario. Spesso però il mittente in Svizzera compila in maniera incompleta i formulari per il versamento e ciò preclude la possibilità di una richiesta all'estero. Poiché MROS ha attirato l'attenzione dei money transmitter su tale questione, ora questi ultimi insistono maggiormente affinché la persona che effettua il versamento compili i moduli nel modo più completo possibile. La richiesta al Paese limitrofo ha permesso di accertare che il destinatario figurava registrato agli atti per infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Due anni prima egli era stato arrestato in un aeroporto del Paese richiesto, poiché trovato in possesso di parecchie centinaia di grammi di cocaina. Si è potuto accertare che egli viaggiava per tutta l'Europa quale cosiddetto "body packer". Aveva messo la cocaina in 33 sacchetti di plastica che aveva inghiottito prima del suo "viaggio d'affari". In base a tali circostanze non si poteva escludere l'origine criminale dei valori patrimoniali accreditati. Attualmente un'autorità cantonale di perseguimento penale si sta occupando delle comunicazioni di sospetto.

**Settori di attività:  
Agenzie di trasferimento di fondi  
(money transmitter)**

Nel dicembre 2002, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto una comunicazione di sospetto proveniente da un servizio per le operazioni di pagamento. L'intermediario finanziario ha infatti constatato che la sua cliente X, cittadina africana titolare di un permesso di soggiorno, ha effettuato numerosi trasferimenti di denaro tra inizio marzo e metà novembre 2002. Il denaro, per un importo complessivo leggermente superiore a CHF 75 000, è stato trasferito in nove Paesi diversi, per la maggior parte in Africa, ma anche in Europa e in America del Nord. Tra i destinatari del denaro e X non vi era nessuna relazione apparente e X non era in grado di rendere plausibili le

transazioni. Infatti, la cliente sosteneva che con i versamenti intendeva aiutare un membro della sua famiglia residente all'estero. MROS ha proceduto ad alcune ricerche su X e sui destinatari del denaro nelle banche dati, non trovando tuttavia alcun indizio relativo a un possibile reato preliminare. Considerata l'importanza e il numero delle transazioni effettuate, MROS ha tuttavia deciso di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale, malgrado l'assenza di informazioni relative alle persone coinvolte. Le ricerche condotte dalla polizia hanno permesso di accertare che X, senz'attività lucrativa dal novembre 2001, aveva ripetutamente trasferito denaro inviandolo alla sua famiglia. Nella primavera del 2002 aveva conosciuto Y, anche lui cittadino africano e richiedente l'asilo, con il quale ha intrecciato una relazione sentimentale, finita nel settembre 2002. Durante questo periodo, Y ha approfittato della relazione per domandare a X di effettuare per lui dei bonifici, spiegandole che si trattava di denaro proveniente da amici, anch'essi rifugiati, che non avevano il diritto di inviare il denaro. Fidandosi ciecamente di Y, X ha accettato di trasferire all'estero degli importi inferiori o uguali a CHF 4 000. In base alle direttive interne dell'intermediario finanziario, infatti, per tali somme non è richiesto un obbligo speciale di chiarimento. Per questi favori, X ha percepito una commissione del 2,5 per cento. All'inizio X non sapeva che il denaro trasferito era di dubbia provenienza. L'inchiesta ha tuttavia permesso di stabilire che Y si è servito dell'amica per trasferire denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Si trattava di somme guadagnate con le proprie vendite o consegnategli da altri trafficanti. Y era del resto già stato condannato in passato per traffico di stupefacenti. Il denaro è stato inviato sempre secondo le medesime modalità. Y contattava X e con lei si recava dall'intermediario finanziario. X compilava il formulario per il trasferimento in base alle istruzioni datele da Y, il quale registrava il codice di bonifico sul suo telefono cellulare, mentre X conservava la ricevuta. Una volta giunto a destinazione il pagamento, Y ordinava a X di distruggere la ricevuta. In questa maniera sono stati effettuati 31 bonifici, per un importo complessivo di CHF 41 200. Nel settembre del 2002, quando la



relazione tra X e Y si è incrinata, X si è rifiutata di continuare a fare i trasferimenti. Perciò Y ha dato ai suoi amici il numero di telefono di X affinché si rivolgessero direttamente a lei. X ha pertanto ancora effettuato trasferimenti di denaro per circa CHF 11 000, percependo questa volta una commissione del 5 per cento. Inoltre lei stessa ha trasferito del denaro alla propria famiglia, per un importo totale di CHF 15 600, di cui ha dimostrato l'origine lecita. A poco a poco X ha cominciato a dubitare dell'origine dei fondi. Soprattutto quando ha iniziato ad avere contatti diretti con gli "amici" di Y, ha intuito che si trattava di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Al termine dell'inchiesta, il caso è finito in tribunale. X è stata condannata per riciclaggio di denaro a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni. Y è stato condannato a tre anni di reclusione senza condizionale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro.

#### **Rapporto annuale MROS 2012**

##### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha segnalato a MROS un cliente straniero dal cui conto erano state ripetutamente versate a breve distanza di tempo diverse importanti somme a destinazione di un Paese a rischio. La banca si è pertanto sentita in dovere di procedere ad accertamenti a norma dell'articolo 6 LRD e ha convocato il cliente per un colloquio. Durante il colloquio il cliente si è dimostrato molto cooperativo e finalmente ha fatto capire che i versamenti effettuati consistevano in somme di denaro pagate per ottenere protezione e impedire che egli stesso e suo figlio diventassero vittime dei crimini di cui erano stati minacciati. Riguardo al contesto, il cliente ha dichiarato di aver lavorato come capitano di una nave da trasporto e in questa veste di aver negoziato la vendita di una partita di riso; il fallimento dell'affare avrebbe profondamente incollerito i pretesi fornitori di riso nel Paese di produzione, che di conseguenza avrebbero proferito gravissime minacce nei confronti del cliente della banca. Stando a quanto indicato dal cliente, il denaro per il «pizzo» sarebbe stato messo a disposizione

dal figlio in forma di prestito. Tuttavia, il cliente non è stato in grado di esibire il benché minimo documento a conferma del fallito scambio commerciale e pertanto la banca ha ritenuto necessario coinvolgere l'Ufficio di comunicazione. Dalle ricerche effettuate da MROS nelle banche dati giudiziarie e di polizia disponibili, inizialmente non è emerso alcun indizio di crimine. Soltanto in seguito a un'approfondita ricerca in un archivio stampa internazionale sono affiorati indizi secondo cui il figlio del cliente era stato arrestato nell'ambito di un'operazione di polizia che aveva portato al sequestro di ingenti quantità di hashish. Apparentemente la droga era stata esportata a bordo di una nave mercantile proprio dal Paese in cui il cliente aveva più volte trasferito denaro. Alla luce di questa informazione, l'Ufficio di comunicazione ha dedotto che il cliente della banca aveva probabilmente affermato il vero riguardo al pagamento dei «pizzi» ma non riguardo alla merce venduta: invece di riso si sarebbe trattato di hashish e la collera dei venditori nel remoto Paese avrebbe avuto la sua causa nell'avvenuto sequestro della droga da parte della polizia. Siccome il denaro dei «pizzi» versati all'estero proveniva originariamente da una società offshore (con conto all'estero) appartenente al figlio del cliente, direttamente implicato nella vicenda, l'Ufficio di comunicazione ha necessariamente presunto che il denaro in questione fosse almeno in parte legato al traffico illecito di stupefacenti e quindi potesse essere provento di reato. La segnalazione è stata pertanto trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale, i cui accertamenti erano ancora in corso al momento della stesura del presente rapporto.

#### **Rapporto annuale MROS 2014**

##### **Settori di attività: Banche**

In seguito ad accertamenti interni svolti da una banca, scaturiti da articoli di stampa, è emerso che in un Paese limitrofo diverse persone sospette erano state arrestate con l'accusa di importazione, possesso e traffico di metilenediossiprovalerone (MDPV). Questa droga sintetica è stata introdotta sul mercato nel 2008


e in certi Paesi può essere acquistata legalmente. Con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) il 1° dicembre 2010, in Svizzera tale sostanza è stata assoggettata alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) diventando dunque illegale. Pertanto, l'importazione, l'acquisto e il possesso di questa droga sono perseguiti ai sensi della legge federale sugli stupefacenti (LStup). Secondo quanto riportato dalla stampa, i proventi della vendita di MDPV sarebbero stati versati inizialmente su un conto intestato a una società offshore presso una banca in un Paese del Mediterraneo. Collegando gli avvenimenti, un dipendente della banca aveva avvertito l'ufficio compliance del fatto che nel giro di pochi mesi sul conto di un cliente erano stati versati, per ordine della società offshore in questione, diverse centinaia di migliaia di euro. Il titolare del conto viveva nel Paese limitrofo e due anni prima aveva lavorato come praticante presso un

gruppo farmaceutico svizzero. Dato che il denaro proveniva da un conto aperto presso una banca di un Paese del Mediterraneo, e che era stato versato per ordine della società sospetta, l'intermediario finanziario ne ha dedotto che gli importi in questione potessero essere di origine illecita. I fatti fornivano anche indizi secondo cui il titolare del conto avrebbe agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera b LStup e che, trafficando per mestiere, avrebbe realizzato una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera c LStup. Ulteriori ricerche e analisi effettuate da MROS (in particolare l'analisi delle transazioni, le richieste di informazioni alle FIU e l'analisi di fonti pubbliche liberamente accessibili) hanno avvalorato i sospetti della banca e la comunicazione di sospetto è stata quindi trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.


## 7.2. Analisi strutturale

Tale categoria di reato preliminare rientra perlopiù nella cosiddetta criminalità di strada la cui base si trova generalmente a livello locale. I valori patrimoniali derivanti dalla criminalità di strada sono riciclati utilizzando il circuito dell'economia locale, compresi i profitti derivanti dalle violazioni

alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), i quali sono in parte iniettati nuovamente nell'economia locale. Allo stesso tempo, poiché i produttori e i fornitori associati al traffico internazionale di stupefacenti si trovano all'estero, i trafficanti utilizzano normalmente i money transmitter o le banche per raccogliere i proventi dei reati e trasferirli alle reti criminali che agiscono dall'estero.




Il domicilio della controparte oggetto del sospetto riciclaggio correlato a un reato in



materia di stupefacenti si trova principalmente in Svizzera.

Per la presente categoria di reato preliminare, all'origine del sospetto vi sono molto spesso le transazioni cash o di cambio così come i Paesi a rischio destinatari dei fondi sospetti. Anche

le informazioni provenienti da autorità di perseguimento penale assumono un ruolo altrettanto importante, soprattutto per le banche.



## 8. Riciclaggio di denaro

Per tale categoria, spesso è difficile collegare i valori patrimoniali in questione a un determinato reato preliminare. Tale categoria concerne unicamente il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis CP. Il reato di riciclaggio può configurarsi sotto due forme principali: è eseguito dall'autore stesso del o dei reati preliminari (self-laundering) oppure da terzi che riciclano denaro per conto dell'autore o degli autori dei reati preliminari, con lo scopo di occultare l'origine criminosa dei valori patrimoniali e ostacolarne la confisca e il perseguimento penale (third party money laundering).

### 8.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2000

##### Settori di attività: Assicurazioni

In giugno 1995 una società con sede all'estero ha stipulato presso una compagnia d'assicurazione, un'assicurazione sulla vita con un capitale assicurato di DM 11 900 a premio unico per un periodo di 5 anni con scadenza il 1° giugno 2000. Beneficiario e avente economicamente diritto erano la stessa persona fisica. Dopo tre mesi dalla stipulazione del contratto, in seguito al cambiamento dell'assicurazione, beneficiario e avente economicamente diritto non coincidevano più. Tre anni più tardi anche la ragione sociale della società viene cambiata e nell'arco dello stesso anno, il contratto dell'assicurazione viene ceduto a un altro titolare. Queste variazioni hanno comportato anche vari cambiamenti dell'avente economicamente diritto. Infine, alcuni

mesi prima del termine del contratto l'avente economicamente diritto è stato di nuovo cambiato. Le frequenti modifiche del contratto e l'improvviso cambiamento dell'avente economicamente diritto prima dello scadere del contratto, hanno indotto la società d'assicurazione a bloccare il pagamento di 1DM 11 900 e a comunicarci il caso. I controlli effettuati nelle nostre banche dati su tutte le persone e le società coinvolte in questo contratto ci hanno permesso di stabilire un nesso con un ex membro di governo di uno stato africano denunciato per riciclaggio di denaro. Il caso è stato trasmesso al giudice d'istruzione che si occupa della procedura contro questo personaggio. I fondi sono stati bloccati per via giudiziaria.

#### Rapporto annuale MROS 2002

##### Settori di attività: Banche

Una banca privata ha aperto una relazione d'affari a nome di una società straniera, domiciliata all'estero, il cui scopo è di aiutare le persone anziane. La società è amministrata da una persona straniera e domiciliata presso una casa per anziani. L'amministratore ha proposto alla banca di accettare pagamenti in contanti dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di franchi, ciò che essa ha rifiutato, poiché l'origine dei fondi e il movente economico delle transazioni non erano stati chiariti in maniera convincente. La banca ha tuttavia mantenuto la relazione, dato che le transazioni ordinarie non davano adito a critiche. Dopo alcuni mesi, la banca ha ricevuto numerosi bonifici effettuati in Svizzera sul conto della

società, per un ammontare complessivo superiore a CHF 100'000. Dopo un controllo approfondito dei diversi mandanti, la banca ha constatato che essi erano fittizi e che gli ordini di pagamento provenivano probabilmente dalla stessa persona, che ricorreva a differenti prestanome. Il titolare del conto, a cui la banca si era rivolta per ottenere delle spiegazioni, con questo procedimento voleva aggirare il rifiuto della banca di accettare i suoi versamenti in contanti. Nonostante il cliente si sia dichiarato estraneo a queste transazioni, la banca ha bloccato il conto e inoltrato una comunicazione a MROS. Questo caso è stato trasmesso alle autorità preposte al perseguimento penale. L'istruttoria è in corso.

#### **Settori di attività: Banche**

In occasione della visita di una nuova cliente domiciliata in un Paese limitrofo, una grande banca apre una relazione bancaria. Dopo un mese, la cliente comunica un prossimo versamento di USD 2,5 milioni, da parte di un terzo. In assenza dei relativi giustificativi, la banca blocca le uscite dal conto e chiede spiegazioni alla cliente. Quest'ultima invia per posta diversi giustificativi, dai quali risulta che, per suo tramite, il terzo ha investito queste somma nell'ambito di un vasto progetto di bonifica delle acque in una città africana, preventivato a USD 170 milioni. In seguito, il terzo si rivolge direttamente alla banca, facendole pervenire ulteriori giustificativi, in particolare la copia del contratto di prestito tradotta in tedesco. Per nulla convinta dalle informazioni ricevute, la banca spedisce alla cliente un questionario dettagliato per verificare il movente economico. Nel frattempo, anche l'avvocato del terzo interviene a sua volta e comunica alla banca diverse informazioni relative al contratto di finanziamento del suo cliente, facendo specifico riferimento al tasso di rendimento particolarmente elevato. Tuttavia la banca mantiene il blocco del conto. Durante queste operazioni di delucidazione, la banca riceve la visita di un nuovo cliente, domiciliato nel medesimo Paese della cliente citata, il quale apre una relazione bancaria. Il cliente spiega che il conto servirà a ricevere le commissioni per l'investimento, presso investitori stranieri, di prestiti destinati

alla realizzazione di progetti immobiliari su un'isola del Pacifico. Egli indica espressamente di collaborare con la cliente già menzionata, con la quale dividerà le commissioni dell'1% del costo dei lavori, valutato a USD 50 milioni. Dopo alcuni giorni, sul conto del cliente è effettuato un versamento di USD 500 000, seguito da un nuovo bonifico proveniente da un altro Paese. Ritenendola simile alla relazione precedente e considerando l'assenza di giustificativi, la banca ha bloccato anche questo conto, inviando al cliente un questionario dettagliato per accertare il movente economico. Questo documento non è stato rinviato, motivo per cui la banca ha deciso di effettuare una comunicazione a MROS. Dopo l'analisi del caso, MROS ha trasmesso la comunicazione alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, che hanno confermato il blocco dei conti e aperto una procedura istruttoria per riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività: Banche**

Apparentemente in modo indipendente l'una dall'altra, tre persone effettuarono versamenti da diverse sedi di un money transmitter a favore del medesimo destinatario di un Paese del Nord Europa. Ogni volta il motivo della transazione era la fattura per l'acquisto di un quadro. L'intermediario finanziario constatò che le fatture, leggermente modificate, si basavano sullo stesso modello. Da ulteriori ricerche emerse che il destinatario aveva già ricevuto somme di denaro da altre persone dalla Svizzera. Benché l'intermediario finanziario non avesse alcun indizio concreto di un reato quale antefatto, inoltrò una comunicazione di sospetto a MROS. L'analisi dei dati personali rivelò che nei confronti di uno dei mittenti svizzeri era già pendente un'inchiesta penale per truffa e che nei confronti di altre tre persone implicate dalla comunicazione erano in corso, in un Paese limitrofo, indagini per appropriazione indebita. Una richiesta FIU nel Paese di domicilio del destinatario permise di accertare che contro quest'ultimo era in corso un'inchiesta per sospetto di riciclaggio di denaro.

**Settori di attività: Banche**

Il sistema di sorveglianza interna di un intermediario finanziario ha attirato l'attenzione sul conto di una società offshore. Da qualche tempo sul medesimo venivano regolarmente bonificati pagamenti da un Paese europeo, poi prelevati presso distributori automatici di un altro Paese europeo subito dopo l'accredito. Il controllo dell'intermediario finanziario rivelò che le entrate non si spiegavano, considerato il profilo della società titolare del conto. Si constatò contemporaneamente che i prelievi erano fatti dalle due persone, identificate quali aventi economicamente diritto della società offshore. In base all'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario invitò i titolari del conto a fornire delle spiegazioni sulle transazioni, ricevendo in risposta l'incarico di liquidare il conto. L'intermediario finanziario fece giustamente pervenire una comunicazione di sospetto a MROS. Dopo attenta analisi, la comunicazione, completata con i risultati di ulteriori ricerche effettuate dallo stesso MROS, fu trasmessa alle autorità preposte al perseguimento penale, le quali aprirono un'inchiesta.

**Rapporto annuale MROS 2003****Settori di attività: Banche**

Nel maggio del 2000 una società con sede in Svizzera ha aperto un conto presso una banca svizzera. Dopo che il conto era rimasto inattivo per quasi due anni, a partire dal 2002 vi sono state accreditate ed in seguito di nuovo addebitate somme considerevoli. I versamenti sul conto sono stati effettuati in contanti per poi essere trasferiti, prima su un conto in dollari americani intestato alla società ed infine, il giorno seguente, in America del Sud. Considerando le dimensioni e l'attività della società (commercio di generi alimentari nonché di prodotti audiovisivi), le somme versate sul conto apparivano sproporzionatamente elevate. Esaminando gli estratti conto MROS ha constatato che nel corso di un mese sul conto sono stati versati più di USD 250 000, che subito dopo sono stati trasferiti altrove. I versamenti in contanti non suffragati da alcun documento, effettuati quasi quotidianamente in Paesi dell'America del Sud e l'esi-

stenza del conto di transito, hanno confermato il sospetto che i valori patrimoniali potessero provenire dal traffico di stupefacenti. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale ha immediatamente aperto un'inchiesta. Fino ad oggi il sospetto summenzionato non ha tuttavia ancora trovato conferma. Il rappresentante della società si è reso conto che la banca aveva informato del caso MROS richiedendo perciò una copia della comunicazione di sospetto. Sembra che anch'egli sia membro di un organismo di autodisciplina in qualità di intermediario finanziario e attivo come indipendente nel traffico di pagamenti. Egli ritiene che la banca che ha effettuato la comunicazione fosse solo alla ricerca di un „casus belli” per interrompere la relazione d'affari. Prima di effettuare la comunicazione la banca non lo aveva mai sollecitato a fornire spiegazioni in merito alle transazioni in questione. Se effettivamente la banca avesse potuto chiarire la situazione mediante l'obbligo speciale di chiarimento cui è tenuta ai sensi dell'articolo 6 LRD, una comunicazione di sospetto non sarebbe stata necessaria. In effetti gli intermediari finanziari dovrebbero sempre applicare l'articolo 6 LRD e tentare di chiarire le circostanze di transazioni inusuali, interrogando i clienti. Se è possibile chiarire i punti oscuri nell'ambito di un colloquio, non è più necessario effettuare una comunicazione di sospetto. Seguendo la prassi MROS non ha fornito al cliente una copia della comunicazione di sospetto, invitandolo a rivolgersi all'autorità di perseguimento penale competente in materia.

**Settori di attività: Banche**

Un cliente dell'Europa orientale di una banca commerciale svizzera ha versato 140 000 franchi in contanti sul conto di suo fratello domiciliato in Nord America. Apparentemente il denaro proveniva dalla vendita di un fondo in Europa orientale. Il cliente ha presentato alla banca il contratto di vendita per una somma di CHF 260 000. Pochi giorni dopo il versamento in contanti, sul conto sono stati accreditati ulteriori CHF 90 000. Poco tempo dopo il titolare del conto ha incaricato la banca di trasferire la totalità del saldo sul suo

conto in Nord America. Non appena avvenuto il trasferimento, il fratello del cliente, che disponeva di una procura, ha presentato alla banca un assegno del valore di 370 000 franchi spiegando che la somma si componeva del saldo addebitato poco tempo prima e di risparmi provenienti dal Nord America e aggiungendo che suo fratello aveva voluto acquistare una casa nel suo Paese d'origine, ma poiché non era stato possibile concludere l'affare, la somma doveva essere nuovamente trasferita sul conto in Svizzera. Due settimane più tardi il titolare della procura ha richiesto l'emissione di un assegno del valore di CHF 370 000 per l'acquisto di un immobile in Nord America. Oltre ad effettuare questa transazione il titolare della procura ha versato CHF 100 000 in contanti sul proprio conto affermando che si trattava della somma restante dei proventi della vendita del fondo in Europa orientale. Questi trasferimenti fra la Svizzera e il Nord America non sono molto sensati. Se l'acquisto di un immobile in Nord America è effettivamente pianificato, sarebbe più semplice depositare subito il denaro in loco. Inoltre la banca riteneva che il prezzo d'acquisto di CHF 260 000 fosse sproporzionatamente elevato per un fondo agricolo situato nell'Europa orientale. Le ricerche effettuate da MROS in Europa orientale e in Nord America hanno confermato il sospetto che i valori patrimoniali depositati presso la banca avessero una probabile origine criminale. In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione alle autorità di perseguimento penale che hanno aperto un'inchiesta.

**Settori di attività:**  
**Services de transferts de fonds**  
**(money transmitter)**

Due persone di origine africana offrivano di effettuare per conto terzi delle transazioni verso Paesi africani. Queste prestazioni sono state in seguito allargate ad altri Paesi, in particolare europei. I clienti venivano reclutati via Internet. Il denaro veniva messo a disposizione in contanti e gli offerenti si avvalevano dei servizi di trasferimento di fondi di una società svizzera che offre transazioni western union. Nel corso di un anno gli indiziati hanno effettuato delle tran-

sazioni per un totale di CHF 500 000. Alla luce della frequenza di queste transazioni, il money transmitter ha richiesto spiegazioni sulla provenienza del denaro. Poiché le risposte dei due cittadini africani erano inverosimili, i due money transmitter hanno trasmesso una comunicazione a MROS. Come spesso accade in occasione di comunicazioni di sospetto di money transmitter, le informazioni pervenute e le ricerche effettuate da MROS non sono state sufficienti per inoltrare il caso a un'autorità di perseguimento penale. Tuttavia la circostanza che i due offerenti di transazioni finanziarie fossero privi di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ha permesso di informare quest'ultima per consentirle di prendere le misure necessarie. Nel frattempo i due cittadini africani hanno proseguito la loro attività presso un terzo offerente, badando a ridurre l'ammontare delle transazioni (smurfing). Anche questo money transmitter, nutrendo dei dubbi sulla legalità delle transazioni, ha a sua volta indirizzato una comunicazione a MROS. Nell'ambito dell'analisi di queste comunicazioni, consultando le nostre banche dati, abbiamo scoperto che uno dei due cittadini africani era stato condannato per un reato economico. Questa circostanza ci era stata comunicata da un'autorità di perseguimento penale in virtù dell'articolo 29 capoverso 2 LRD. Di conseguenza la comunicazione di sospetto è stata inviata alla stessa autorità di perseguimento penale, per consentirle di verificare se c'era un collegamento fra il denaro o una parte di esso e la suddetta condanna. Le indagini sono tuttora in corso.

**Rapporto annuale MROS 2005**

**Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario svizzero ha trasmesso una comunicazione per sospetto riciclaggio a MROS dopo aver constatato che il suo cliente aveva probabilmente messo il proprio conto corrente a disposizione di terzi in vista di un'operazione di passaggio. Riassumendo, il cliente dal profilo finanziario piuttosto modesto sembra avesse ricevuto da una banca straniera una somma considerevole di proprietà altrui. Lo stesso giorno i fondi furono trasferiti ad un altro



istituto bancario di un terzo Paese. Gli accertamenti intrapresi dall'intermediario finanziario non hanno permesso di sollevare tutti i dubbi sull'origine dei fondi e sulla causa di tale operazione di passaggio. Inoltre si è constatato che in seguito il cliente aveva ricevuto alcune migliaia di franchi forse una forma di «indennizzo» per l'impiego del suo conto. Alla fine delle ricerche l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la pratica alle autorità di giustizia, che hanno proceduto con interrogatori ed indagini senza però essere in grado di determinare se i fondi erano di origine criminale. Pertanto si è deciso infine di archiviare la pratica, attendendo eventuali novità.

#### **Settori di attività: Casinò**

Un cittadino straniero ha attirato su di sé l'attenzione del servizio anti-riciclaggio di un casinò svizzero a causa della frequente presenza e delle forti giocate, apparentemente incompatibili con il suo profilo finanziario. Il cliente, senza un vero impiego, portava al casinò delle somme ragguardevoli. Nella maggior parte si trattava di euro che doveva prima cambiare in franchi svizzeri. I servizi del casinò avevano inoltre osservato che il cliente ricorreva anche a degli uomini di paglia per cambiare il contante in fiches del casino e viceversa. Le ricerche condotte dall'Ufficio di comunicazione hanno rafforzato i sospetti sul cliente. Si è dunque deciso di inviare la pratica all'autorità giudiziaria competente.

#### **Rapporto annuale MROS 2006**

##### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha avviato un controllo sui movimenti dei conti di una società amministrata da una cittadina svizzera. Ad attirare l'attenzione dei servizi della banca sono state delle transazioni (operazioni di accredito in conto) che non sembravano ricollegarsi all'attività della cliente. Si trattava in particolare di verificare la plausibilità di quanto dichiarato nel modulo A, in cui la società della cliente era indicata come avente diritto economico dei beni. La cliente, interrogata nell'ambito dei chiarimenti speciali ai sensi dell'articolo 6 LRD, ha affermato che i bonifici di alcune centinaia di migliaia di franchi proveni-

vano dal Nord America e che erano commissioni sulla vendita da lei ottenute, per essere stata intermediaria in affari immobiliari. Inoltre ha dichiarato di non essere in grado di giustificare un determinato numero di transazioni. Considerando la mancanza di qualifiche professionali e di legami sufficientemente documentati con un mercato straniero, la banca non ha potuto accettare le asserzioni della cliente e ha trasmesso una comunicazione a MROS, bloccando al contempo i conti in causa. Le ricerche eseguite nelle diverse banche dati hanno rilevato che la cliente era spesso coinvolta in cause penali relative a crimini di natura economica (truffa, falsi, riciclaggio di denaro) e che inoltre era oggetto di numerose commissioni rogatorie internazionali per reati della stessa natura. MROS ne ha dedotto che la cliente aveva accettato, senza tanti scrupoli, di mettere a disposizione i propri conti a partner con intenzioni disoneste. Queste circostanze erano sufficienti per giustificare la trasmissione della comunicazione all'autorità di perseguimento penale. A ciò si aggiunga il reato di falsità negli atti con l'indicazione falsa sul modulo A dell'avente diritto economico.

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha notato che un cliente allo sportello ha versato più di CHF 500 000 in contanti sul proprio conto. Il cliente ha informato il suo consulente di avere altro denaro in contanti per circa un milione di franchi che da alcuni mesi teneva in casa e che intendeva versare presto sul proprio conto. Questa situazione particolare ha indotto l'intermediario a chiedere ulteriori informazioni sulla provenienza dei valori patrimoniali e sulle modalità del loro guadagno. Secondo la spiegazione del cliente si trattava di denaro non dichiarato al fisco. In Svizzera l'evasione fiscale è un atto punibile che tuttavia non costituiva un crimine e quindi non era un reato preparatorio del riciclaggio. Di conseguenza non sarebbe stato necessario comunicare questo episodio, se l'intermediario finanziario avesse creduto alle informazioni del cliente. Dal momento che il consulente aveva fondati dubbi in merito e non poteva escludere che il cliente avesse dato quella spiegazione per proteggersi, ha trasmesso

una comunicazione a MROS. I dubbi dell'intermediario finanziario si basavano su vari fattori fra cui il versamento in contanti di un importo molto elevato senza essere in grado di fornire le pezze giustificative dei pagamenti – circostanza che rispecchia una delle tipologie del riciclaggio di denaro – e le dichiarazioni contraddittorie del cliente riguardo alla provenienza del denaro. In effetti, il cliente aveva affermato sia di aver ritirato il denaro dal suo conto presso una banca offshore, sia che i valori patrimoniali prima erano depositati presso diverse banche in Svizzera. Egli aveva anche dichiarato che il denaro proveniva dai propri risparmi e dagli utili delle operazioni di borsa. Visto che il reddito del cliente era piuttosto modesto e che in borsa non si realizzano soltanto utili, l'elevata somma in contanti sembrava sproporzionata. Inoltre l'affermazione del cliente di aver tenuto in casa il denaro per molto tempo anche perché voleva poterlo vedere, era incomprensibile e illogica dal momento che il comportamento mostrato fino ad allora era orientato piuttosto al guadagno e all'aumento del proprio capitale mediante investimenti e operazioni di borsa. Dal punto di vista economico per il cliente sarebbe stato molto più redditizio dare l'incarico alla banca di trasferire il denaro sul suo conto presso l'intermediario finanziario. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2007**

##### **Settori di attività: Banche**

Due cittadini dell'Unione Europea si sono presentati a un intermediario finanziario svizzero per aprire due relazioni bancarie. Stando a quanto affermato dai due, uno di essi avrebbe ereditato svariati milioni di dollari da un parente deceduto due anni prima in un incidente aereo in Africa. L'eredità sarebbe pervenuta a lui, lontano nipote, in quanto il parente in questione non aveva familiari stretti. In occasione del primo contatto, l'erede ha affermato di voler spartire la sua eredità con l'amico che l'accompagnava. I fondi relativi si trovavano, secondo quanto dichiarato dall'interessato, presso una società finanziaria europea rappresentata da uno studio legale. Una

volta firmati i documenti per l'apertura dei conti, la banca, ottemperando ai propri obblighi di diligenza, ha controllato i vari elementi e le indicazioni fornite dai due futuri clienti e ha scoperto che la società e lo studio legale non esistevano o almeno non disponevano di alcun recapito commerciale né telefonico nel Paese di domicilio. All'indirizzo fornito dai richiedenti abitava apparentemente una terza persona e il numero telefonico indicato era quello di una ditta attiva nel settore della sorveglianza. Nessuna delle banche dati consultate da MROS conteneva i nomi delle persone o delle società segnalate nella comunicazione. Presumendo che si trattasse di un tentativo di riciclaggio di denaro, abbiamo informato le autorità cantonali di perseguimento penale. Ci sembrava infatti importante segnalare a titolo preventivo questo tipo di persone, in modo da permettere alle autorità di polizia di schedarli. Per quanto concerne il reato di riciclaggio, il procedimento è stato archiviato in mancanza di elementi sufficienti e tenuto conto della mancanza di indicazioni sulla località di residenza. Nei casi di tentato riciclaggio (art. 24 ORD-CFB) raramente l'intermediario finanziario è in possesso di indicazioni che permettano di garantire il normale svolgersi del procedimento.

##### **Settori di attività:**

##### **OAD – Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un organo di autodisciplina ha denunciato, ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4 LRD, uno dei propri membri, attivo nel settore del trasferimento di fondi cash, in seguito a una verifica effettuata presso il medesimo. Il rapporto di verifica unito alla comunicazione attesta numerose omissioni nell'esercizio degli obblighi di diligenza ai quali detto membro era tenuto. Alcuni clienti dell'intermediario finanziario avevano effettuato transazioni di parecchie centinaia di migliaia di franchi senza che si procedesse ad alcun accertamento sull'origine dei fondi o sulle circostanze economiche dei clienti stessi. Ad esempio, uno dei clienti aveva effettuato, nel giro di un anno, importanti spedizioni di denaro destinate a un Paese dell'America del Sud, dichiarando che tali fondi provenivano dalla sua attività profes-

sionale in Svizzera, mentre il suo permesso di soggiorno era scaduto già da molti mesi. Le ricerche effettuate da MROS hanno rivelato che l'amministratrice dell'azienda che si era occupata del trasferimento dei fondi era stata oggetto di una denuncia anonima indirizzata a un'autorità di perseguimento penale riguardo a possibili violazioni degli obblighi di diligenza. Quindi, dato che l'autorità in questione era già a conoscenza del dossier, abbiamo provveduto a trasmetterle anche la denuncia dell'organo di autodisciplina. E' stata avviata un'inchiesta, ma in definitiva non è stato possibile reperire alcun elemento atto a comprovare l'origine criminale dei fondi trasferiti dall'intermediario finanziario coinvolto. L'autorità di perseguimento penale ha quindi decretato il non luogo a procedere; tuttavia, tenuto conto dei dubbi sussistenti sul rispetto degli obblighi di diligenza, è stato denunciato il caso all'Amministrazione federale delle finanze.

#### **Rapporto annuale MROS 2008**

##### **Settori di attività: Banche**

Durante il controllo delle relazioni d'affari di un cliente e delle società di sede da lui controllate, a un istituto bancario sono sorti alcuni dubbi sulle affermazioni del cliente stesso. Dagli accertamenti interni eseguiti in seno al gruppo bancario, è emerso che il cliente aveva aperto per le sue società di sede diversi conti presso differenti filiali della stessa banca in diversi Cantoni, probabilmente supponendo (erroneamente) che ciò gli avrebbe permesso di nascondere le sue attività sospette. Tra le singole società e i relativi conti presso le diverse filiali della banca, venivano regolarmente trasferiti beni patrimoniali considerevoli ripartiti in piccole tranches, senza che il cliente fosse in grado di fornire spiegazioni attendibili e nemmeno di presentare documenti giustificativi sulle attività delle società o sulla provenienza del denaro. Il cliente spesso era l'unico membro del consiglio di amministrazione delle cosiddette società mantello e nei casi in cui risultava anche un secondo membro, le persone in questione provenivano quasi tutte dall'Europa orientale. Per ogni società di sede è registrata una ditta di revisione il cui consiglio amministra-

tivo è costituito da un'unica persona che si presume sia la partner del cliente. Il cliente stesso inoltre ha una procura generale per i conti di una ditta che presso tutte le sue società è registrata come ditta di revisione. Questa circostanza mette in dubbio l'indipendenza che, secondo la prassi, dovrebbe avere una ditta di revisione. La banca, supponendo che il cliente avesse venduto queste società mantello a terzi ai fini del riciclaggio di denaro chiedendo in compenso una provvigione per presunti servizi di revisione, ha segnalato la relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione per sospetto di truffa. Dagli accertamenti di MROS risulta che contro il cliente segnalato e la sua partner sono in corso inchieste penali per truffa e falsità in atti. I dubbi legittimi riguardo allo sfondo economico dei beni patrimoniali coinvolti e il fatto che un'autorità di perseguimento penale stia già conducendo un procedimento contro le persone segnalate, hanno indotto l'Ufficio di comunicazione a trasmettere la segnalazione alle autorità di perseguimento penale.

##### **Settori di attività: Banche**

Il cliente svizzero di una banca ha incontrato persone terze straniere nella sala ricevimenti della banca con cui ha stipulato una relazione d'affari. Durante questo incontro è stato contato un numero considerevole di banconote che in seguito sono state depositate in una cassaforte e ritirate qualche giorno dopo. L'impiegato della banca che aveva osservato una parte di queste operazioni, ha sospettato che i beni potessero provenire da un'attività illegale o essere utilizzati per prepararne una. Il comportamento particolare del cliente ha indotto la banca a inviare all'Ufficio di comunicazione una segnalazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Gli accertamenti eseguiti sul cliente hanno permesso di scoprire che in passato aveva avuto a che fare con la giustizia e che era stato condannato diverse volte per reati economici. Sulla base di questi elementi la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

## Rapporto annuale MROS 2009

### Settori di attività:

#### Amministratori patrimoniali - Banche

Un gestore patrimoniale ha trasmesso a MROS una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD relativa a un'anomala operazione di pagamento di una fattura da parte di una persona che presumibilmente non aveva alcun legame con il destinatario della fattura stessa. Il caso è il seguente: l'amministratore delegato di una rinomata azienda europea, operante nel settore del commercio di apparecchiature sanitarie, ha aperto un'azienda amministrativa in Svizzera. Quest'ultima ha aperto presso un istituto bancario svizzero una relazione bancaria, di cui l'amministratore delegato dell'azienda è l'avente diritto economico. L'azienda svizzera riceve dall'estero le ordinazioni dei clienti (in particolare ospedali) e le inoltra alla società partner europea che provvede successivamente al trasporto per nave e all'installazione sul posto delle apparecchiature. L'azienda europea fattura tale prestazione all'azienda svizzera, che, a sua volta, fattura il tutto separatamente al cliente all'estero. Dopo aver ricevuto il pagamento del cliente sul proprio conto bancario in Svizzera, l'azienda svizzera paga l'importo dovuto all'azienda europea. Ad attirare l'attenzione nel caso in questione era stato il fatto che il pagamento di apparecchiature del valore di diversi milioni di franchi sul conto dell'azienda svizzera non era stato effettuato dall'azienda africana destinataria della fattura, bensì da un cittadino straniero residente in Svizzera che non aveva alcun legame apparente con tale azienda. Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione è emerso che la transazione era inconsueta e anomala. Si trattava, in effetti, dell'unica transazione effettuata dalla rinomata azienda europea in collaborazione con l'azienda svizzera. Inoltre su Internet non si era trovata alcuna informazione sul presunto ospedale africano e, infine, la pagina Web dell'azienda europea non conteneva alcuna informazione su relazioni d'affari intrattenute nel Paese africano in questione. È ipotizzabile che si tratti di un sistema fittizio di fatturazione architettato ad hoc per far apparire legale la transazione.

### Settori di attività: Carte di credito

Una società di carte di credito ha trasmesso una comunicazione concernente una relazione bancaria stipulata con un cittadino dell'Europa orientale. Quest'ultimo aveva trasmesso due mesi prima, per corrispondenza, una richiesta di una carta di debito che era stata accettata. L'intermediario finanziario non conosceva quindi personalmente il proprio partner contrattuale. L'identificazione era avvenuta sulla base di una copia non autenticata del permesso di domicilio. Sul conto, poco dopo la sua apertura, erano stati accreditati migliaia di franchi, frazionati in 12 movimenti. Circa la metà di questa somma era stata prelevata dal titolare del conto direttamente dagli sportelli automatici o ricorrendo a pagamenti con PayPal. Una collaboratrice di una cassa malati ha comunicato di recente all'intermediario finanziario che un proprio assicurato ha ricevuto una fattura relativa a presunte prestazioni di cui egli avrebbe beneficiato. L'assicurato avrebbe dovuto versare l'importo dovuto sul conto del cliente oggetto della segnalazione. Successivamente si è scoperto che si trattava di fatture false. Le ricerche dell'intermediario finanziario hanno permesso di appurare che l'indirizzo del cliente indicato sul permesso di domicilio era errato. La società di carte di credito ritiene pertanto che anche il libretto per stranieri sia stato falsificato. A seguito della comunicazione da parte della cassa malati, l'intermediario finanziario ha esaminato diverse nuove richieste di carte di debito, scoprendo che ve ne erano altre che presentavano analogie con quella trasmessa dal cliente in questione. Anche in questi casi, infatti, le relazioni d'affari erano state avviate per corrispondenza e gli indirizzi riportati sui permessi di domicilio non corrispondevano all'effettivo luogo di domicilio dei clienti. Il lavoro di analisi dell'Ufficio di comunicazione ha confermato i sospetti dell'intermediario finanziario. In molti dei permessi di domicilio esaminati l'indirizzo era stato modificato, mentre, ad esempio, le fotografie, i nomi, la data di nascita e d'ingresso risultavano corrette. Dalle ulteriori verifiche effettuate si desume che i titolari dei libretti per stranieri erano presumibilmente semplici prestanome. Al fine di raccogliere maggiori informazioni sulle

persone che si celano dietro questi prestanome, l'Ufficio di comunicazione ha analizzato i numeri dei telefoni cellulari indicati nelle richieste trasmesse. Come prevedibile, è emerso che gli intestatari dei numeri di telefono e i titolari del conto non coincidevano. Uno degli orchestratori dello stratagemma era già stato segnalato da un money transmitter all'Ufficio di comunicazione per via di un trasferimento sospetto di denaro all'estero. Egli era peraltro già noto alle autorità di polizia per ricettazione, furto, truffa concernente l'aiuto sociale e perché faceva parte di un'organizzazione dedita ai furti con scasso. Anche il modus operandi di queste persone non rappresenta alcuna novità per l'Ufficio di comunicazione, visto che la società di carte di credito aveva già segnalato un caso simile appena due mesi prima. Anche in quel caso, la segnalazione riguardava una relazione bancaria inerente a una carta di debito avviata per corrispondenza e la copia del permesso di domicilio risultava essere falsa. La vittima era un membro di una società di aste online che aveva pagato, tramite bonifico su un conto legato a una carta di debito, l'importo dovuto per l'acquisto online di un cellulare, che poi non aveva mai ricevuto. In tutti questi casi, l'Ufficio di comunicazione ha ritenuto che le truffe fossero tutte collegate fra loro, viste le innumerevoli analogie riscontrate nel modus operandi degli autori del reato. Per quanto riguarda, invece, i titolari del permesso di domicilio, le ipotesi sono due, ovvero che essi abbiano messo a disposizione di persone sconosciute il proprio documento d'identità in cambio di denaro oppure che non fossero a conoscenza del fatto che i propri documenti venissero utilizzati per scopi fraudolenti.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha inviato una segnalazione riguardante la partner di un cliente nel frattempo deceduto. Si trattava di due cittadini stranieri. La partner del cliente in questione era costantemente a conoscenza degli affari finanziari del partner poi deceduto e lo accompagnava regolarmente in occasione degli incontri

con il consulente della banca autrice della segnalazione. Non aveva però alcuna delega per la relazione d'affari fra il cliente e il suddetto intermediario finanziario, il quale aveva notato che, dopo la comunicazione del decesso del cliente, erano stati effettuati, mediante e-banking, diversi prelievi dal suo conto, a favore di una relazione d'affari intestata alla partner e avviata pochi giorni dopo la scomparsa del cliente. Tali trasferimenti erano motivati adducendo un titolo di credito per un presunto prestito, che la partner del defunto gli avrebbe concesso alcuni anni prima. Tuttavia, in occasione di un confronto con la documentazione della banca relativa all'apertura del conto, si è appurato che la firma sul titolo di credito era molto probabilmente falsa. La comunicazione di sospetto è stata inoltrata e l'autorità di perseguimento penale competente ha aperto un'inchiesta nei confronti della partner del cliente per sospetto riciclaggio di denaro ed eventualmente anche per abuso fraudolento e sistematico di un impianto per l'elaborazione di dati.

##### **Settori di attività: Banche**

Un cliente, dopo essersi informato presso il proprio consulente, aveva acquistato ripetutamente dell'oro e poi depositato in contanti una somma in franchi svizzeri a sei cifre presso la banca autrice della comunicazione. Nei mesi seguenti il cliente aveva poi comprato e venduto più volte altro oro, pagandolo attraverso la relazione d'affari oggetto della segnalazione. Quando, dopo qualche tempo, il cliente ha cercato di effettuare lo stesso giorno senza preavviso due prelievi in contanti di pari entità presso due diverse filiali dell'istituto autore della comunicazione, gli è stato permesso di fare solo il primo prelievo. La banca, in mancanza di informazioni più precise sullo sfondo economico, si è rifiutata di effettuare ulteriori transazioni in denaro contante per il cliente. Un successivo colloquio col cliente non ha permesso di fugare completamente i sospetti della banca, la quale riteneva che i beni patrimoniali coinvolti potessero essere di origine criminale. Il cliente aveva fatto a più riprese dichiarazioni contraddittorie e in parte inattendibili sia sullo sfondo economico delle transazioni sia sui

diritti economici riguardanti i beni patrimoniali in questione. In un primo momento aveva rifiutato categoricamente di rispondere, successivamente aveva asserito che il denaro era esclusivamente suo e che proveniva dalla vendita di terreni nel suo Paese, in Asia, senza tuttavia presentare un contratto di compravendita o altri documenti che certificassero le sue affermazioni. L'analisi di MROS ha rivelato che il cliente oggetto della comunicazione percepiva una rendita di invalidità piena e che quindi non aveva un'attività lavorativa. Né il modo di agire né le affermazioni del cliente apparivano plausibili e sollevavano dei quesiti a cui si poteva dare risposta solo attraverso un'indagine di polizia giudiziaria. MROS ha quindi inoltrato la comunicazione di sospetto alla competente autorità di perseguimento penale. In occasione dell'interrogatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il sospettato ha affermato che il denaro depositato presso l'istituto finanziario in questione proveniva esclusivamente dai suoi risparmi e che le dichiarazioni rese al consulente bancario non erano vere. Egli temeva che il consulente informasse le autorità, il che avrebbe potuto comportare per lui una riduzione delle prestazioni complementari. La perquisizione domiciliare effettuata in seguito e l'analisi di tutte le relazioni bancarie non hanno consentito di individuare alcun'azione criminale. Perciò la procedura di indagine preliminare è stata abbandonata senza conseguenze.

**Settori di attività: Amministratori patrimoniali**

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS le sue relazioni d'affari con una studentessa proveniente da un Paese sudamericano e una società offshore. Secondo la documentazione relativa all'apertura del conto, il padre della studentessa possedeva diritti economici sui beni patrimoniali della società offshore. Nella sua segnalazione, l'intermediario finanziario citava altre tre relazioni d'affari, nel frattempo non più attive, intestate al padre e ad altre due società offshore, di potenziale interesse. Nella primavera del 2010 la studentessa si è recata presso l'intermediario finanziario col pretesto di discutere di strategie d'investimento e della collocazione dei beni patrimoniali. In occasione dell'incontro,

il consulente bancario si è insospettito perché la cliente faceva strane domande sul segreto bancario in Svizzera e sulla legge sul riciclaggio di denaro. Infine la studentessa ha informato il consulente che il padre aveva compiuto vari reati nel Paese d'origine. In adempimento dei suoi obblighi di chiarimento ai sensi dell'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario ha accertato che il padre all'inizio del 2010 era stato giudicato colpevole di riciclaggio per mestiere da un tribunale del suo Paese e che era stato condannato a vari anni di prigione e a una multa considerevole. Dato che era latitante, era stato spiccato conto di lui un mandato d'arresto. Secondo vari articoli di giornale, il padre era accusato anche di altri reati. Nel 2000 egli avrebbe incaricato un suo dipendente di commettere due attentati dinamitardi, per escludere un concorrente. Quando era stato accusato di questo reato, egli avrebbe corrotto il giudice competente per sottrarsi al carcere preventivo. Il giudice è stato condannato a vari anni di detenzione nella primavera del 2010 per abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro. Le ricerche di MROS nel Paese in questione e all'estero hanno confermato le informazioni dell'intermediario finanziario. Non si poteva quindi escludere che i beni patrimoniali oggetto della segnalazione fossero legati a queste attività criminali. La segnalazione è stata inoltrata all'autorità di perseguimento penale. Il procedimento penale avviato è stato nel frattempo abbandonato perché non è stato possibile dimostrare l'origine criminale dei beni patrimoniali.

**Settori di attività: Banche**

La cliente di un intermediario finanziario (un avvocato sudamericano), firmando i documenti relativi all'apertura di una relazione bancaria, ha anche indicato sul modulo A di essere l'avente diritto economico dei fondi depositati sul conto, frutto dei suoi risparmi. Sul conto sono stati effettuati vari importanti versamenti di denaro provenienti da società offshore, il cui totale ammontava, soltanto pochi mesi dopo l'apertura della relazione d'affari, a più del doppio dell'importo annunciato inizialmente. Tale constatazione e il fatto che le somme accreditate sul conto venivano direttamente e frequentemente

impiegate in vari investimenti, avevano attirato l'attenzione dell'intermediario finanziario. Inoltre, sulla relazione era stato registrato di recente un importante versamento proveniente da un altro intermediario finanziario. L'intermediario finanziario autore della segnalazione ha chiesto invano alla sua cliente di spiegare la natura della recente transazione e delle operazioni registrate dopo l'apertura del conto, il cui importo totale aveva superato quello atteso inizialmente. Un contatto con il partner d'affari estero della cliente ha confermato che quest'ultima non era l'avente diritto economico della relazione, come indicato sul modulo A. Quindi, le circostanze economiche poco chiare della relazione e i vani tentativi di fare chiarezza intrapresi presso la cliente hanno indotto l'intermediario finanziario a inviare una segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Si ricorda d'altronde che chi inserisce informazioni false sul modulo A può essere accusato di falsità in atti ai sensi dell'art. 251 CP.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche – Avvocati e notai**

All'inizio del 2011, uno studio legale con sede in un Paese estero ha versato USD 300 000 sul conto di un cliente originario dello stesso Paese. Il servizio di compliance dell'intermediario finanziario ha invitato il consulente responsabile a effettuare ulteriori accertamenti riguardo allo sfondo economico di tale bonifico. Interpellato in merito, il cliente ha spiegato al consulente che il versamento era stato effettuato in adempimento a un obbligo contrattuale e che il mittente era un noto studio legale che rappresenta, in determinati affari, anche le autorità del suo Paese. Il consulente ha allora chiesto al cliente di descrivere più in dettaglio gli obblighi contrattuali che lo legano allo studio legale e ha inoltrato le informazioni ricevute al servizio di compliance con l'indicazione che il cliente non sembrava intenzionato a rivelare i dettagli della transazione. Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, il compliance officer ha ritenuto che questa fosse insufficiente poiché mancavano dettagli di rilievo. Altre ricerche in fonti pubbliche

hanno rivelato che l'autore del versamento era implicato in attività criminali, quali la sottrazione di fondi pubblici nel Paese di origine del cliente. Inoltre, la titolare dello studio legale che aveva effettuato il bonifico sarebbe un avvocato vicina al presidente di tale Paese. Alla luce di questi nuovi elementi, il consulente ha ricontattato il cliente, ma invano. Lo sfondo economico del versamento sospetto è rimasto poco chiaro. Sulla scorta di alcune dichiarazioni del cliente, il consulente ha ipotizzato che una parte del versamento consisteva in pagamenti di favori e per questo motivo l'intermediario finanziario ha inviato una comunicazione di sospetto a MROS. Anche se le ricerche nelle banche dati giudiziarie e di polizia disponibili e gli ulteriori accertamenti sulle persone menzionate nella comunicazione di sospetto non hanno sortito risultati di rilievo e benché MROS abbia ritenuto che non era opportuno presentare una richiesta alla FIU del Paese di origine del cliente, ha trasmesso la comunicazione di sospetto al Ministero pubblico della Confederazione.


#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività: Banche – Fiduciarie**

Nell'ambito di una verifica ordinaria delle transazioni eseguite tramite bonifico bancario, una banca ha scoperto una serie di transazioni inusuali ed eseguite soltanto in parte, collegate a un conto commerciale intestato a una società svizzera. La controparte ordinante era una persona politicamente esposta (PEP), deputato al parlamento di un Paese asiatico nonché CEO di un'importante società privata operante a livello internazionale. In tale contesto, la banca non riusciva a stabilire un legame tra lo scopo della società svizzera in questione e il motivo di suddette operazioni. Per far luce su queste transazioni, ha dunque tentato di raggiungere, in un primo momento senza successo, l'avente diritto di firma e amministratore della società fiduciaria svizzera. Qualche giorno dopo, costui ha fornito alcune fatture non firmate e si è presentato a un incontro con la banca. In occasione di tale incontro la banca ha avuto modo di constatare la scarsa serietà e l'atteggiamento poco collaborativo del

fiduciario. In quella occasione il cliente aveva infatti ammesso che il conto in questione veniva utilizzato come conto di passaggio. Questa affermazione ha destato seri dubbi sull'effettivo avente diritto economico degli averi transitati sul conto. Per giunta, la documentazione contrattuale fornita dal cliente a titolo complementare non ha permesso alla banca di far luce sulle circostanze economiche dei trasferimenti operati: i contratti presentati dal cliente erano incompleti e in essi figuravano importi molto elevati (dell'ordine di svariati milioni di franchi) per prestazioni inverosimili e incoerenti. La documentazione complementare ha anche evidenziato l'esistenza di altre relazioni d'affari, aperte presso altri intermediari finanziari a nome delle persone coinvolte. La somma di questi elementi ha spinto la banca a comunicare il caso a MROS in virtù dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Grazie alle informazioni fornite dalla banca, che rivelavano

l'esistenza di altre relazioni bancarie presso altri intermediari finanziari, MROS ha potuto inviare a ognuno di questi intermediari una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. Le informazioni così acquisite hanno avvalorato i dubbi di MROS sul conto oggetto della comunicazione ma non hanno consentito di chiarire le circostanze e lo scopo economici delle relazioni d'affari tra il fiduciario cliente della banca e la PEP di origine asiatica. MROS non ha però ricevuto alcuna informazione negativa sulle persone interessate e non ha potuto individuare alcun possibile reato preliminare. In base alle informazioni ricevute e analizzate, il sospetto di riciclaggio di denaro sollevato dalla banca non è dunque risultato sufficientemente fondato ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD, motivo per cui MROS ha deciso di non trasmettere il caso a un'autorità di perseguimento penale.







## 8.2. Analisi strutturale

Tale categoria riguarda esclusivamente il reato del riciclaggio di denaro. Si tratta spesso di atti legati a una fase successiva nel processo di riciclaggio, soprattutto allo scopo di iniettare nuovamente i valori patrimoniali di origine criminale nel circuito finanziario ordinario. Per tale categoria, spesso è difficile collegare i valori patrimoniali in questione a un determinato reato preliminare. Gli atti osservati inoltre hanno come chiaro obiettivo quello di vanificare l'accertamento dell'origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine. Tali atti possono presentarsi sotto due forme principali: riciclaggio di denaro eseguito dall'autore dei reati preliminari (autoriciclaggio; self-laundering) o da parte di terzi che riciclano denaro per conto dell'autore o degli autori dei reati preliminari (atti di riciclaggio di denaro per terzi; third party money-laundering). Gli intermediari finanziari più coinvolti sono le banche, i money transmitter, le fiduciarie, gli amministratori patrimoniali e gli avvocati.




La maggior parte delle controparti legate alla presente tipologia di sospetto è domiciliata all'estero.



All'origine del sospetto vi sono gli articoli di stampa e le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale. I sospetti concernenti lo sfondo economico non chiaro, l'esistenza

di conti di passaggio e il monitoraggio delle transazioni svolgono un ruolo altrettanto importante nell'individuazione di casi di riciclaggio.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono un'importanza mediamente elevata per tale categoria di reato preliminare.

## 9. Contrabbando - Contraffazione

### 9.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2000

##### Settori di attività: Banche

Da circa cinque anni l'amministratore e condirettore di una società attiva nei trasporti aerei ha un conto in una banca privata su cui effettua operazioni fiduciarie dell'ordine di CHF 300 000. Nel corso dell'estate 2000, il consigliere della banca apprende tramite la stampa che la società di trasporti aerei di proprietà del cliente e del fratello di questi è implicata in un caso di traffico di diamanti. Il titolare del conto intanto dà disposizioni alla banca di chiudergli il conto e di aprirne uno nuovo, accreditandovi il saldo, a nome della moglie, a cui aveva fatto un regalo. Vista l'esistenza di un procedimento penale a carico dei comproprietari e dei dirigenti della ditta, la banca, sospettando l'origine criminale dei fondi, rifiuta l'operazione, blocca gli averi e procede alla comunicazione che noi abbiamo trasmesso alle autorità giudiziarie. La procedura penale condotta in concomitanza con il blocco giudiziario dei beni è attualmente in stadio d'istruzione.

#### Rapporto annuale MROS 2003

##### Settori di attività: Banche

Un cittadino europeo intendeva aprire un conto presso una banca svizzera e accreditarvi il valore di due assegni per una somma complessiva di EUR 30 000. Egli ha spiegato alla banca che la somma proveniva dalla vendita di due sculture. Tuttavia egli non era in grado di fornire le

prove della vendita affermando che sul mercato dell'arte è normale che simili transazioni siano spesso effettuate senza un contratto scritto. La banca, dopo aver inoltrato gli assegni per l'incasso, ha constatato che per uno dei due assegni l'ammontare della somma era stato falsificato. Inoltre ulteriori analisi interne effettuate dalla banca hanno rivelato che il cliente è noto per traffico su vasta scala di oggetti d'arte moderna falsificati. Per questa ragione in un Paese europeo è già in corso un'inchiesta contro di lui. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale che ora sta indagando nei confronti del cliente della banca per truffa, falsità in atti e riciclaggio di denaro.

##### Settori di attività:

##### Banche – Amministratori patrimoniali

Due banche e una società finanziaria hanno informato MROS di relazioni d'affari sospette relative alle fattispecie suddette. Già da parecchi anni gli intermediari finanziari autori della comunicazione amministrano dei valori patrimoniali provenienti dall'estrazione e dal commercio di materie prime in Africa. Si tratta in particolare di oro e coltan. I valori patrimoniali in questione sono intestati a una cittadina africana, a persone a lei prossime nonché a società da lei amministrate. Nell'ambito di queste attività commerciali, metalli preziosi provenienti dall'Africa venivano esportati in Svizzera e in altri Paesi europei. Un rapporto presentato da un gruppo di esperti al Consiglio di sicurezza dell'ONU metteva in dubbio la legalità delle transazioni

della cliente. Nel rapporto la cliente è accusata di aver approfittato delle guerre civili in Africa e di aver defraudato alcuni Paesi delle loro materie prime (anche avorio e coltan). Inoltre sembra che la stessa persona sia coinvolta anche nel contrabbando di armi e sigarette. Grazie ad abili trattative e a forniture di armi a entrambe le parti in conflitto, la cliente ha ottenuto grossi guadagni durante i disordini politici. Di conseguenza gli esperti hanno proposto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di sviluppare una strategia a livello internazionale per indagare nei confronti delle persone menzionate nel rapporto e, se del caso, aprire contro di esse un procedimento penale. Sulla base di queste informazioni i tre intermediari finanziari hanno comunicato a MROS le loro relazioni d'affari. In seguito all'analisi MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione. In un altro Paese europeo è già stata avviata un'inchiesta penale nei confronti della cliente per riciclaggio di denaro e contrabbando d'oro, di armi, di sigarette e di coltan. In questo contesto il suddetto Paese ha già rivolto alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria richiedendo il blocco di diversi milioni di franchi. In seguito alla domanda di assistenza giudiziaria e alla comunicazione di sospetto, il Ministero pubblico della Confederazione ha esaminato il caso. Le indagini effettuate non hanno permesso di confermare il sospetto di riciclaggio di denaro o commercio illegale in Svizzera. In Svizzera la procedura è stata archiviata non essendovi indizi sufficienti di un reato quale antefatto. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato il comportamento delle persone menzionate nel rapporto lasciando tuttavia ai singoli Paesi l'incombenza del perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2008**

##### **Settori di attività: Banche**

I frequenti bonifici verso un Paese asiatico hanno attirato l'attenzione di un intermediario finanziario su una determinata relazione d'affari. Il successivo esame delle transazioni effettuate dal conto ha rivelato che oltre ai bonifici versati a diverse aziende del Paese asiatico, risultavano

anche piccoli accrediti frequenti da parte di privati che nelle osservazioni indicavano il nome del prodotto acquistato. Da ulteriori verifiche è emerso che il cliente dell'intermediario finanziario commerciava prevalentemente decoder satellitari su siti di aste online. In seguito al blocco dei suoi account da parte dei gestori di tali siti, il cliente ha allestito un proprio sito web continuando così a vendere i suoi prodotti. Presto è stato appurato che egli acquistava i suoi prodotti da alcune aziende nel Paese asiatico. Da un'altra ricerca in Internet è risultato che la merce venduta era, in effetti, un prodotto di marca prediletto dai contraffattori. La ditta ufficiale che produce il prodotto originale mette in guardia da queste contraffazioni e offre una ricompensa di EUR 10 000 per la cattura e la condanna di coloro che commercializzano i prodotti contraffatti. Il cliente dell'intermediario finanziario offriva questa merce a prezzi nettamente inferiori rispetto agli altri rivenditori e metteva in vendita altri prodotti prevalentemente elettronici a prezzi molto ribassati. Pertanto sussisteva il dubbio che il cliente vendesse per mestiere prodotti di marca contraffatti, violando eventualmente l'articolo 62 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza<sup>8</sup>. Queste attività non danneggiano soltanto i venditori ufficiali dei prodotti che a causa della pirateria di prodotti originali subiscono perdite, ma anche gli acquirenti di tale merce. A prima vista l'acquisto del prodotto può sembrare un ottimo affare ma con l'affiorare dei primi problemi tecnici finisce col rivelarsi un oggetto privo di valore. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale competenti.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

Durante un controllo interno, l'ufficio compliance di una banca ha constatato che l'avente diritto di firma di una relazione d'affari intestata a una società offshore era registrato nella banca dati WorldCheck. In base alla registrazione, Interpol avrebbe emanato nei confronti di tale persona un

<sup>8</sup> Legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11.

mandato d'arresto per implicazione nel crimine organizzato. Ulteriori indagini in Internet hanno rivelato che il soggetto era ricercato anche per contrabbando e corruzione. Lo si accusava, in qualità di CEO di una società con sede negli Stati dell'ex Unione Sovietica, di essere membro di un'organizzazione criminale che contrabbandava automobili, carne e altri prodotti dall'Asia verso Paesi dell'Europa dell'est. Secondo un altro articolo, la città in cui era domiciliata la società sarebbe stata la base del contrabbando. Sarebbero stati coinvolti anche funzionari di dogana ed eminenti politici. Infine, si affermava che il CEO della società si era reso irreperibile sin dall'inizio dell'inchiesta penale e che da allora era ricercato da Interpol. Il delegato del conto aveva asserito che i beni patrimoniali depositati sul conto bancario svizzero erano i proventi della vendita di uno yacht. Egli aveva presentato una copia del contratto d'acquisto sprovvista però della firma dell'acquirente. Lo yacht sarebbe stato venduto perché il proprietario si era trasferito nell'interno del Paese e non lo usava più. Inoltre il cliente non era stato in grado, parzialmente o assolutamente, di documentare anche altre transazioni. Ingenti somme sarebbero poi rifluite verso il Paese dell'Europa orientale, apparentemente sotto forma di prestiti per la costruzione di case plurifamiliari. Visto che dagli articoli giornalistici era altresì emerso che il delegato della controparte era responsabile all'interno dell'organizzazione di gestire ovvero di ripartire il denaro proveniente dagli affari illeciti, non si poteva escludere che i fondi transitati sul conto svizzero avessero, almeno in parte, un'origine criminale (tra cui il contrabbando organizzato ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA<sup>9</sup>).

### **Rapporto annuale MROS 2015**

#### **Settori di attività: Banche**

Alcuni articoli di stampa pubblicati in un Paese limitrofo riferivano che erano in corso indagini e un procedimento penale per contrabbando di orologi di lusso che erano stati immagazzinati in porti franchi doganali in Svizzera. Una banda organizzata avrebbe esportato illegalmente tale


merce, non soggetta all'IVA, nel Paese vicino per rivenderla successivamente a dei dettaglianti senza la necessaria documentazione fiscale. Il sistema escogitato dalla banda di trafficanti di orologi era il seguente: la merce, apparentemente destinata all'esportazione in alcuni Paesi extra-europei, in realtà veniva depositata in Svizzera per essere successivamente trasportata nuovamente da un corriere nel Paese limitrofo di cui sopra, il tutto allo scopo di eludere i meccanismi di controllo fiscale. Gli articoli di stampa menzionavano diverse persone coinvolte, tra cui X. In seguito alla diffusione di queste notizie, l'intermediario finanziario ha deciso di sottoporre ad analisi le transazioni collegate a diverse relazioni d'affari che intratteneva con X o in cui X figurava come avente economicamente diritto. L'analisi ha evidenziato che diversi importi a cinque cifre erano stati versati in contanti sui conti intestati a X per un totale di diversi milioni di euro nell'arco di cinque anni. L'intermediario finanziario ha comunicato a MROS un sospetto fondato di truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'articolo 14 cpv. 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). Dalle ricerche di MROS è emerso che il Paese limitrofo aveva già trasmesso alla Svizzera, sulla base del procedimento penale in corso, una domanda di assistenza giudiziaria internazionale per presunta frode dell'IVA collegata a importazioni e vendite di orologi svizzeri nel Paese. La richiesta indicava che la frode era stata compiuta con il sostegno della società A appartenente a X. MROS ha pertanto deciso di trasmettere la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente. Alcuni giorni dopo, lo stesso intermediario finanziario ha trasmesso una nuova comunicazione relativa a questo caso. La comunicazione indicava la presenza di alcune relazioni d'affari intestate ad altre persone aventi legami con X. Le operazioni effettuate nell'ambito di queste relazioni d'affari erano simili a quelle osservate nelle relazioni d'affari precedentemente segnalate. I nuovi elementi pervenuti sono stati pertanto trasmessi, insieme all'analisi effettuata da MROS, all'autorità di perseguimento penale menzionata in precedenza.

<sup>9</sup> Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

## 9.2 Caratteristiche


Dato il numero ridotto di comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS, non è possibile effettuare un'analisi strutturale basata su dati

quantitativi statisticamente significativi per tale categoria di reato preliminare. Tuttavia, da un'analisi qualitativa di tali dati sono osservabili le caratteristiche presentate qui di seguito.



Gli intermediari finanziari più coinvolti da tale categoria di reati sono le banche, le fiduciarie e gli amministratori patrimoniali. La maggior parte degli aventi diritto economico coinvolti si trovano all'estero, molto spesso nei Paesi limitrofi alla Svizzera e in altri Paesi europei. Mentre le zone di frontiera sono maggiormente esposte alle forme tradizionali di contrabbando, il commercio su

Internet costituisce un elemento emergente dei reati preliminari concernenti in modo particolare le contraffazioni, che mostrano a loro volta una certa tendenza a internazionalizzarsi. Le entità giuridiche quali le società di sede possono essere parte di tale schema criminale. Articoli di stampa sono per lo più all'origine del sospetto.



## 10. Tratta di esseri umani - Estorsione

### 10.1. Comunicazioni effettuate

#### Rapporto annuale MROS 2003

##### Settori di attività: Banche

In occasione di controlli interni, un money transmitter svizzero ha constatato la presenza di molte transazioni insolite operate da uno dei suoi clienti, un cambiavalute indipendente. Il cliente ha operato nel modo seguente. Il rappresentante del cambiavalute si presentava allo sportello dell'intermediario finanziario, effettuando un versamento sul conto in franchi svizzeri intestato al cambiavalute e facendo poi trasferire la somma versata su un conto in dollari americani. In seguito egli ha effettuato diversi versamenti a proprio nome, ma a favore dei clienti del cambiavalute. Quasi tutti i clienti provenivano dallo stesso Paese africano. I valori patrimoniali sono stati trasferiti soprattutto in Medio Oriente. In base all'analisi della comunicazione, MROS è giunto alla conclusione che si trattava di tutta una rete di contatti e che le somme versate (comprese fra USD 40 000 e 280 000) non erano proporzionali all'attività professionale dei clienti del cambiavalute (p.es. manovali, impiegati di un'impresa di pulizie ecc.). Inoltre le ricerche effettuate hanno permesso di appurare che due società, a favore delle quali è stato versato una parte del denaro, sono collegate a gruppi terroristi. L'inchiesta avviata dal Ministero pubblico della Confederazione ha rivelato che alcune persone di origine africana domiciliate in Svizzera hanno raccolto i fondi in causa e li hanno centralizzati presso i clienti del cambiavalute (pool system). I clienti

hanno consegnato i soldi al rappresentante del cambiavalute, il quale li ha versati sul proprio conto trasferendoli poi, sempre a proprio nome, in Medio Oriente. In seguito il denaro, per mezzo del sistema Hawala (sistema informale per il trasferimento di somme di denaro), è stato trasferito in Africa senza che fosse possibile stabilire un qualsiasi collegamento con gruppi terroristi. L'inchiesta si è rivelata molto difficile, poiché a causa dell'uso del sistema Hawala i trasferimenti di denaro non sono stati documentati e non è stato quindi possibile ricostruirli. Di conseguenza il Ministero pubblico della Confederazione è stato costretto a basarsi sulle informazioni fornite dal rappresentante del cambiavalute. Casi simili si sono già verificati anche in altri Paesi europei, ma anche allora purtroppo non è stato possibile confermare il sospetto di finanziamento del terrorismo, benché fosse evidente che i valori patrimoniali trasferiti provenissero dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti. Inoltre il cambiavalute, nella sua qualità di intermediario finanziario subordinato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ha molto probabilmente violato il proprio obbligo di diligenza tralasciando di informare autonomamente MROS di queste transazioni. Infine è lecito supporre che i clienti africani che raccoglievano il denaro dei loro concittadini, agissero a titolo professionale ai sensi dell'Ordinanza dell'autorità di controllo sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD; RS 955.20) di modo che potevano essere considerati intermediari finanziari. Per esaminare questa questione, non

appena concluse le indagini, il Ministero pubblico della Confederazione informerà l'Autorità di controllo sul contenuto della comunicazione.

### **Rapporto annuale MROS 2011**

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un money transmitter ha segnalato una relazione di affari che gli sembrava sospetta a causa dei versamenti di denaro contante verso Paesi africani effettuati a intervalli regolari dal cliente. L'elenco delle transazioni indica che, in poco meno di due anni, il cliente ha versato oltre CHF 100 000 ripartiti in circa 200 versamenti destinati a quasi 30 persone. La regolarità dei versamenti, emersa durante un controllo di routine, e l'entità dell'importo complessivo risultavano poco plausibili per il money transmitter che, del resto, pur avendo avuto più occasioni per adempiere i propri obblighi di chiarimento ai sensi dell'articolo 6 LRD, non aveva mai chiesto spiegazioni al cliente né sulla provenienza del denaro né sullo sfondo economico di tali versamenti. Dagli ulteriori accertamenti svolti da MROS è emerso che l'autore dei versamenti è indagato per sospetta attività di passatore e tratta di esseri umani e, più precisamente, di introdurre clandestinamente richiedenti l'asilo africano nei Paesi limitrofi della Svizzera dove le costringe a prostituirsi. In occasione di un controllo dei veicoli in entrata in Svizzera, sotto il sedile del passeggero dell'automobile del cliente le guardie di confine hanno rinvenuto parecchie decine di migliaia di franchi. Interrogato in merito alla provenienza di tale denaro, il cliente non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile. Oltre che sull'autore dei versamenti, le autorità hanno focalizzato la loro attenzione anche su uno dei beneficiari al quale il cliente aveva versato diverse migliaia di franchi. Il beneficiario è una persona di origine africana che nel 2010 era giunto in Svizzera per via aerea passando per un Paese dell'Europa occidentale. A causa del suo comportamento atipico era stato controllato dalla polizia per sospetto traffico di stupefacenti, ma avendo superato il controllo

doganale e quello delle persone, ha potuto entrare liberamente in Svizzera. Gli indizi raccolti lasciano tuttavia supporre che, con ogni probabilità, l'autore dei versamenti appartiene a un'organizzazione criminale dedita alla tratta di clandestini dall'Africa occidentale verso l'Europa e allo sfruttamento della prostituzione. Poiché almeno una parte del denaro versato tramite il money transmitter ha origine criminale e il cliente era già stato oggetto di un'inchiesta della polizia giudiziaria, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha esaminato con attenzione una relazione d'affari con una cliente in seguito a una segnalazione ricevuta dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), a sua volta contattata da un gruppo di esperti incaricato di vigilare sul rispetto delle sanzioni dell'ONU contro due Paesi africani. Secondo tali esperti, infatti, nonostante gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per impedire un esodo di massa da uno di questi Paesi, funzionari dell'esercito e delle forze di sicurezza locali erano coinvolti in attività legate al traffico di migranti e intascano denaro da coloro che potevano permettersi di lasciare il Paese. Fuggendo, tali persone si sottraevano al reclutamento da parte dell'esercito evitando di essere mandate a combattere nel conflitto in atto tra i due Paesi africani. Secondo il gruppo di esperti, il giro d'affari di queste operazioni ammontava a diversi milioni. Gli accertamenti svolti dall'ufficio di monitoraggio dell'ONU hanno consentito di individuare il numero di cellulare di una cliente della banca e il numero del suo conto dal quale venivano eseguiti i pagamenti destinati ai trafficanti di migranti, i quali permettevano, in seguito, ai migranti di proseguire il viaggio. La richiesta di informazioni su tale conto e su eventuali transazioni sospette presentata dalla SECO hanno indotto la banca a esaminare più da vicino la relazione d'affari. La banca ha così scoperto che, dal dicembre 2009, diverse persone avevano effettuato sul conto, dalla Svizzera e dall'estero, numerosi versamenti. Nel giro di un anno la somma depositata ha raggiunto un importo a sei



cifre. La maggior parte è stata successivamente suddivisa in più parti e trasferita in una banca all'estero per essere consegnata a due persone ivi residenti. Alla luce di questi elementi, la banca ha deciso di segnalare la relazione bancaria sospetta a MROS. Dalle ricerche eseguite dall'Ufficio di comunicazione è emerso che, per saperne di più sulla titolare del conto, la SECO si era rivolta anche alla Polizia giudiziaria federale, la quale aveva risposto di non disporre di informazioni sufficienti per aprire un procedimento penale a carico della donna. Gli estratti conto esaminati da MROS e altre circostanze rafforzano tuttavia il sospetto che la titolare del conto fungesse da persona di collegamento e che collaborasse all'organizzazione di attività legate all'immigrazione clandestina. Il denaro confluito sul conto a lei intestato proveniva perlopiù da persone originarie dei Paesi in conflitto che avevano già ottenuto asilo in un Paese europeo. Se ne può dedurre che esse abbiano dovuto pagare un riscatto affinché i loro familiari, bloccati in una località costiera del Mediterraneo, potessero proseguire il viaggio verso l'Europa. Per questo motivo la segnalazione è stata trasmessa alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2012**

##### **Settori di attività: Banche**


Dagli accertamenti di una banca è emerso che un suo cliente, un ex banchiere, era segnalato per arresto sul sito di Interpol (<http://www.interpol.int>); il mandato di cattura era stato spiccato dalle autorità di perseguimento penale di un Paese sudamericano per tratta di esseri umani, traffico

di migranti e immigrazione clandestina. Nell'arco di circa un anno e mezzo, sul conto bancario intestato al cliente erano state accreditate svariate centinaia di migliaia di dollari statunitensi. Per numerosi bonifici non era possibile risalire al retroscena economico. Il cliente pretendeva che i beni patrimoniali in questione provenissero dalla sua attività di agente immobiliare, senza tuttavia aver mai presentato contratti, documenti o simili che comprovassero le sue affermazioni. Da ulteriori ricerche in Internet è risultato che il cliente gestiva nei Caraibi un postribolo di lusso con prostitute provenienti dall'Europa orientale e dal Sud America. Dato che il cliente era oggetto di un mandato di cattura spiccato da un Paese sudamericano per tratta di esseri umani e traffico di migranti, la banca non poteva escludere che il denaro versato sul conto sospetto fosse almeno in parte provento di reato, e per la precisione dei reati di tratta di esseri umani e traffico di migranti. Le ricerche condotte da MROS hanno confermato i sospetti della banca. Il cliente era segnalato nelle banche dati di polizia in virtù di un mandato di cattura internazionale emesso da un'autorità di perseguimento penale sudamericana. Secondo il mandato di cattura, il cliente era membro di un'organizzazione criminale che rapiva donne provenienti da Paesi del Sud America portandole nei Caraibi per sfruttarle in un postribolo di lusso. Queste informazioni lasciavano presumere che i beni patrimoniali versati sul conto segnalato potessero essere provento di reato (tratta internazionale di esseri umani). Il caso è stato trasmesso alla competente autorità di perseguimento penale, la quale ha avviato un procedimento penale.

### 10.2. Caratteristiche


Dato il numero ridotto di comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS, non è possibile effettuare un'analisi strutturale basata su dati

quantitativi statisticamente significativi per tale categoria di reato preliminare. Tuttavia, da un'analisi qualitativa di tali dati sono osservabili le caratteristiche presentate qui di seguito:



Gli intermediari finanziari più coinvolti da tale categoria di reato sono i money transmitter e le banche. Nella maggior parte dei casi si tratta di transazioni cash e di trasferimenti di fondi a vari beneficiari all'estero. Articoli di stampa sono la causa principale della comunicazione di sospetto. Talvolta, i versamenti presso i money transmitter sono effettuati in presenza di una terza persona, eventualmente legata all'ambiente della prostituzione. In alcuni casi di tratta di esseri umani e/o di estorsione, i conti bancari di una terza persona domiciliata in Svizzera pos-

sono essere utilizzati come conti di passaggio volti a raccogliere le somme di denaro «dovute» prima di trasferirle all'estero. Nell'ambito della tratta ai fini della prostituzione sono stati inoltre identificati dei collegamenti con il traffico di stupefacenti; il traffico di migranti e le estorsioni presentano invece dei collegamenti con la criminalità organizzata, la quale sfrutta il settore finanziario elvetico per riciclare fondi derivanti dalla commissione di tali reati all'estero ai danni delle vittime soggiornanti ugualmente all'estero.



# 11. Altri reati

## Rapporto annuale MROS 1998/1999

### Settori di attività: Banche

Un cliente bancario apre un conto per versamenti di capitale azionario a scopo di costituzione di una società per azioni. La banca sa che il cliente in questione è fortemente gravato da debiti. Il versamento di CHF 150 000 proviene da uno Stato dell'Europa dell'Est. Otto giorni più tardi il cliente vuole prelevare in contanti CHF 50 000 allo sportello. La banca blocca il conto e invia una comunicazione di sospetto al MROS. Dalle indagini svolte per conto proprio la banca apprende che il cliente ha aperto un conto per versamenti di capitale azionario anche presso un'altra banca. Il MROS constata che la persona coinvolta nella comunicazione è registrata ripetutamente nelle banche dati di polizia. In collaborazione con la polizia cantonale si scopre che il cliente intrattiene rapporti con l'ambiente della prostituzione. La comunicazione di sospetto viene trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale per ulteriore trattamento. Quest'ultima effettua audizioni di persone e apre una procedura penale e di confisca. Viene inoltre avviata una domanda di assistenza giudiziaria corrispondente.

### Settori di attività: Banche

Un cliente bancario, conosciuto dalla banca per essere soltanto limitatamente meritevole di credito, intende improvvisamente effettuare un'ammortizzazione eccezionale sul suo debito fondiario (ipoteca). L'impiegata specializzata ai crediti s'insospettisce e s'informa in merito alla

provenienza „improvvisa“ della somma in questione. La risposta del cliente è evasiva. Il giorno dopo l'impiegata specializzata ai crediti legge nel giornale che la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare presso il cliente nel corso della quale è stata sequestrata una refurtiva notevole. Dopo aver consultato brevemente il servizio giuridico della banca, l'impiegata decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS. In base alle ricerche amplificate del MROS si constata che il cliente è già stato registrato nelle banche dati di polizia. Il MROS trasmette la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale. La comunicazione sostiene la procedura penale, già avviata, per ricettazione e sospettato riciclaggio di denaro eseguito come mestiere. In tale contesto vengono interrogate e arrestate numerose persone. Viene effettuato un blocco del fondo. I fatti di base corrispondono agli articoli 160 CP e 305bis CP.

### Settori di attività: Banche

Nei confronti della banca, un cliente bancario (classe 1973) dichiara di essere attivo nel commercio di automobili (veicoli usati). Il saldo disponibile del conto ammonta in media a CHF 900 000. La banca analizza i movimenti di conto e constata che vengono realizzate delle entrate inconsuetamente alte in confronto alle altre imprese paragonabili nel settore. Interrogato in merito alla cifra d'affari, il cliente dà risposte evasive e contraddittorie. La banca decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS. Una prima analisi, svolta dal MROS, mostra che il cliente non è registrato nelle banche dati

corrispondenti. Poiché anche il MROS considera l'ammontare del saldo disponibile piuttosto inconsueto, in considerazione dell'età del cliente e del settore, il MROS prende contatto con la corrispondente Financial Intelligence Unit dello Stato di residenza del cliente bancario. La FIU estera comunica che la persona ha molteplici precedenti penali per furto di veicoli. La comunicazione di sospetto e la corrispondente informazione supplementare sono in seguito trasmesse immediatamente alla corrispondente autorità cantonale di perseguimento penale.

Rapporto annuale MROS 2000

**Settori di attività: Banche**

Il cliente di una grande banca, proprietaria di una ditta individuale, con cui forniva consulenza come analista finanziario per conto di una banca, ha aperto a suo nome un conto nel 1966. Nel corso del 1999 riceve sul suo conto personale come onorari, diversi versamenti dell'ordine di CHF 144 000. Somme che venivano da lui regolarmente prelevate. Nello stesso anno, l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti notifica alla ditta individuale il pignoramento del salario del cliente, titolare del conto in banca. A suo nome pendono 38 attestati di carenza di beni, per la somma totale di CHF 150 000. Per rispondere alla banca, che nel frattempo era stata informata del pignoramento, il cliente sostiene che l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti sapeva del conto personale e soggiunge di non avere alcuna intenzione di sottrarsi ai creditori. Affermazioni contraddette però dall'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti, dato che il cliente aveva effettivamente cercato di evitare il pignoramento del salario. La banca ha bloccato il saldo di CHF 30 000 e allo stesso tempo ha inviato una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, fondata sulla violazione delle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Questo caso è stato trasmesso alle autorità cantonali competenti e l'inchiesta è in corso.

**Settori di attività: Banche**

Una banca commerciale ha aperto nel 1977 due conti sotto uno pseudonimo di cui l'avente economicamente diritto e la parte contraente

sono la stessa persona, un libero professionista straniero che risiede all'estero. Dopo esser stato il rappresentante a Bruxelles di una federazione agricola nazionale, il cliente si è in seguito specializzato nella consulenza per l'ottenimento di crediti agricoli presso la Comunità Europea. La sua remunerazione annuale, dell'ordine di svariate centinaia di migliaia di franchi, è prelevata da commissioni sul totale dei crediti assegnati. Nel corso della relazione, sul conto del cliente sono accreditate sempre somme superiori a CHF 100 000. Per quanto riguarda i movimenti di debito, sono frequenti prelievi in contanti e per assegni bancari. Occasionalmente queste operazioni hanno suscitato domande da parte della banca a cui il cliente ha risposto rivendicando sempre le stesse ragioni, ovvero necessità personali o per disporre di cifre in contanti dovendo concludere delle operazioni immobiliari all'estero. Nell'estate del 2000 essendo notevolmente aumentati i prelievi in contanti, il cliente ha risposto all'esplicita domanda della banca, che temeva il fallimento di uno dei suoi più importanti clienti che avrebbe potuto portare le autorità giudiziarie a risalire fino al suo conto sotto pseudonimo. Mentre i sospetti della banca crescevano, proporzionalmente ai prelievi di volta in volta più importanti, il cliente ha dato ordine di estinguere il suo conto, inviando per bonifico i suoi averi sul conto di terzi presso la banca di un Paese del Sud-Est asiatico. Contemporaneamente la banca è stata colpita da un sequestro penale a seguito di una domanda di assistenza internazionale contro il suo cliente che, assieme ad altri complici, aveva ottenuto con la frode dei crediti dalla Comunità Europea per un ammontare di circa EUR 3 000 000. Alla base di questi fatti la banca ha bloccato il conto e ci ha fatto pervenire una comunicazione che abbiamo trasmesso alle autorità giudiziarie.

**Rapporto annuale MROS 2001**

**Settori di attività: Banche**

Un nuovo cliente di una banca privata aprì un conto bancario su cui farvi versare il provento delle vendite di obbligazioni di banca. Le carte valori furono depositate in banca ed il cliente

poté spiegare in maniera plausibile da dove provenivano le obbligazioni negoziabili. La vendita fu eseguita ed il ricavato versato sul conto. Contrariamente alle intenzioni inizialmente manifestate in base alle quali sarebbe seguito un nuovo investimento dei fondi a lungo termine ad opera della banca privata, immediatamente subito dopo il bonifico il cliente prelevò in contanti un'ingente somma e fece trasferire il saldo residuo su conti di altre persone residenti all'estero, lasciando infine sul conto solo un modico importo. Dopo alcuni giorni la banca venne a sapere che le carte valori erano state rubate dal deposito personale della banca emittente. Nel frattempo il cliente annunciò alla propria banca che avrebbe personalmente consegnato altri titoli nei giorni a venire. Grazie all'immediata comunicazione all'MROS che ha fatto intervenire prontamente le competenti autorità penali, il cliente ha potuto essere arrestato in flagrante.

#### **Rapporto annuale MROS 2005**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha aperto una relazione bancaria in varie valute a nome di due stranieri del Nord Europa e residenti all'estero. Al momento dell'apertura dei conti, i clienti hanno dichiarato di voler commerciare medicinali tramite Internet dalla Svizzera per essere vicino ai propri fornitori. I destinatari dei medicinali erano dislocati in numerosi Paesi europei e il ricavato delle vendite veniva accreditato sui conti correnti svizzeri. Questa relazione è stata oggetto di un controllo regolare da parte dell'intermediario finanziario e il movimento annuo delle entrate e delle uscite superava il milione di franchi. L'attenzione del servizio compliance fu attirata da una serie di bonifici inusuali a favore di uno dei titolari su un suo conto in un Paese asiatico. Le ricerche effettuate confermarono l'esistenza del commercio di medicinali e di un'attività secondaria di web designer, esercitata da uno dei contitolari. Non avendo fugato i dubbi sulla legalità del commercio, l'intermediario finanziario ha denunciato il caso a MROS. Sebbene i controlli d'uopo e le domande poste agli organi nazionali dei Paesi coinvolti non avessero suffragato il

dubbio, MROS decise tuttavia di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale. Alla base di questa decisione vi era la necessità di compiere almeno un'indagine preliminare per verificare l'attività dei clienti, verifica che MROS non era in grado di svolgere, non disponendo delle competenze necessarie. In definitiva l'autorità di perseguimento penale ha deciso di non entrare in materia non essendo stati raccolti indizi sull'esistenza di un reato preliminare. Nella decisione si rileva inoltre che l'eventuale assenza dell'autorizzazione al commercio di medicinali non si sarebbe potuta qualificare come crimine, ma come delitto.

#### **Rapporto annuale MROS 2009**

##### **Settori di attività: Banche**

Due relazioni d'affari intercorrenti tra le due società anonime A e B sono state oggetto di una comunicazione. La segnalazione riguarda il trasferimento, da un Paese limitrofo, di cospicue somme di denaro su un conto gestito da un intermediario finanziario e intestato alla società anonima B. L'uso dell'espressione «cloruro di sodio modificato» nel bonifico, riportata nello spazio riservato alle comunicazioni, ha indotto l'intermediario autore della comunicazione a condurre ulteriori accertamenti. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società anonima A produce per conto della società anonima B, partendo da un vaccino, «cloruro di sodio modificato», che, in virtù della legge sugli agenti terapeutici, è soggetto all'obbligo di omologazione e di autorizzazione. La società anonima B, in seguito, fornisce il «cloruro di sodio modificato» all'autore del bonifico all'estero, il quale lo utilizza per il trattamento di malati di cancro. Il fatto che la società anonima A abbia fabbricato la sostanza senza autorizzazione e che la società anonima B l'abbia distribuita senza disporre di un'omologazione costituisce innanzitutto una presunta violazione dell'articolo 86 capoverso 1 lettera b della legge sugli agenti terapeutici e secondariamente suffraga l'ipotesi secondo cui, data l'ingente somma di denaro trasferita dall'estero, le due società avrebbero agito a titolo professionale ai sensi dell'articolo 86 capoverso

2 della legge sugli agenti terapeutici. Pertanto, dal punto di vista penale la fabbricazione e la produzione del «cloruro di sodio modificato», da parte della società anonima A e B, costituiscono un reato preliminare del riciclaggio di denaro.

#### **Settori di attività:**

##### **Casinò – Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Nel 2009 si sono moltiplicate le comunicazioni di sospetto concernenti la messa in circolazione di monete false. In un caso segnalato da un casinò, un cliente straniero della casa da gioco aveva cambiato in un solo giorno diverse banconote di euro in fiche per poter effettuare le proprie puntate. Tuttavia, al momento del conteggio, si è scoperto che si trattava di banconote false. In un altro caso, un cittadino straniero si era rivolto a un money transmitter per effettuare un bonifico in dollari verso un Paese africano. Il cliente non sembrava per niente infastidito dal fatto che per effettuare il bonifico la somma sarebbe stata dapprima convertita in franchi svizzeri con una conseguente perdita di valore. Soltanto più tardi, al momento di rivendere la valuta, il money transmitter si è accorto che i dollari cambiati dal cliente erano falsi. La messa in circolazione di monete false è punita dall'articolo 242 CP con una pena detentiva sino a tre anni (art. 10 cpv. 3 CP). Trattandosi quindi di un delitto, e non di un crimine, la messa in circolazione di monete false non costituisce un reato preliminare del riciclaggio di denaro e non è pertanto soggetta all'obbligo di comunicazione. Tuttavia, in questi casi l'Ufficio di comunicazione raccomanda agli intermediari finanziari, conformemente alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri<sup>10</sup>, di consegnare tempestivamente il denaro falso alla polizia. Poiché si tratta di un reato perseguibile d'ufficio, la polizia giudiziaria procede infatti immediatamente ad avviare le indagini. La situazione è invece diversa quando si tratta di falsari (la cui attività consiste nella contraffazione di monete, cartamoneta o biglietti di banca). Punita dall'articolo 240 CP con una pena deten-

tiva non inferiore ad un anno<sup>11</sup>, la contraffazione di monete è infatti considerata un crimine, e in quanto tale è soggetta all'obbligo di comunicazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

In seguito a una segnalazione anonima, un intermediario finanziario ha notato che uno dei suoi clienti vendeva e distribuiva dispositivi medici vietati, più precisamente test rapidi, su un sito Internet, privi della necessaria certificazione per l'autosomministrazione di test senza personale medico. Una verifica delle transazioni in questione ha rivelato che nell'arco di vari mesi al cliente erano stati versati accrediti da persone residenti nel Paese e all'estero. Secondo il testo che accompagnava i vari bonifici, si trattava di acquirenti dei suddetti test rapidi. Pertanto l'intermediario finanziario ha avuto il sospetto che il conto oggetto della comunicazione venisse effettivamente usato per il commercio illegale di dispositivi medici e ha segnalato tale relazione d'affari a MROS. L'analisi effettuata da MROS e le successive ricerche all'estero hanno confermato il sospetto che i test rapidi fossero stati venduti su un sito Internet, nel frattempo chiuso, e spediti agli acquirenti da un Paese europeo. I relativi guadagni venivano anch'essi incassati all'estero mediante versamenti su conti di prestanome e poi trasferiti ai due presunti autori principali del reato. Alla luce di tali fatti non si poteva escludere che gli autori agissero a titolo professionale secondo l'articolo 86 cpv. 2 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici; LATer RS 812.21) e che sussistesse quindi un reato preliminare del riciclaggio di denaro. La comunicazione di sospetto è stata pertanto trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente, che di seguito ha avviato un procedimento penale, anche per violazione della legge sugli agenti terapeutici (art. 86 e 87 LATer).

<sup>11</sup> Determinante ai fini della classificazione è il fatto che il reato sia punibile con una pena detentiva superiore ai tre anni. Cfr. Dr. iur. Esther Omlin, procuratore pubblico del Cantone di Obvaldo, Strafgesetzbuch, Revision des allgemeinen Teils, Basilea, 2006, Helbling & Lichtenhahn, pag. 5.

<sup>10</sup> Disposizioni del marzo 2007 relative al trattamento della moneta falsa e alle monete false e ai lingotti falsi in metallo prezioso; [www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org).

## Rapporto annuale MROS 2011

### Settori di attività: Banche

Un versamento in contanti di diverse centinaia di migliaia di franchi sul conto di una sua cliente ha indotto un intermediario finanziario a effettuare ulteriori accertamenti. Interpellata in merito, la cliente ha dichiarato che una parte preponderante dei fondi le era stata donata da suo padre e da suo marito a scopo d'investimento, ma non è stata in grado di fornire una spiegazione plausibile circa la loro provenienza. Ha aggiunto di tenere in casa altre ingenti somme in contanti, in parte frutto di suoi risparmi, e di attendere il versamento di diverse decine di migliaia di franchi da parte del marito cui aveva apparentemente fornito un prestito. Un altro elemento che ha destato i sospetti dell'intermediario finanziario è la richiesta della cliente di non trasmettere alcuna informazione relativa al conto in questione al marito che in quel momento si trovava all'estero. Nel corso degli ulteriori accertamenti, l'intermediario finanziario autore della comunicazione ha constatato che, diversi anni prima, il marito era stato fortemente sospettato di complicità in un reato contro il patrimonio e che la somma implicata ammontava a diverse centinaia di migliaia di franchi. Non potendo escludere che il capitale versato sul conto in questione fosse legato a tale reato, l'intermediario finanziario si è avvalso del diritto di comunicazione e ha informato MROS. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che, benché il procedimento penale aperto per il reato contro il patrimonio fosse stato abbandonato, l'importo sottratto non era mai stato ritrovato. Inoltre, il marito della cliente oggetto della segnalazione era registrato in diverse banche dati giudiziarie e di polizia. MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alla competente autorità cantonale di perseguimento penale la quale ha avviato un procedimento penale.

## Rapporto annuale MROS 2012

### Settori di attività: Banche

Un intermediario finanziario ha segnalato un cliente straniero titolare di una cassetta di sicu-

rezza, il cui conto presentava un saldo negativo a causa del mancato pagamento del canone di locazione. L'intermediario aveva inviato al cliente un sollecito scritto chiedendogli di saldare i costi della cassetta di sicurezza, ma il cliente non vi aveva dato seguito. Trascorsi altri due anni, e dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il cliente, l'intermediario ha proceduto all'apertura della cassetta di sicurezza. Questa conteneva una quantità inusuale di gioielli, tra cui anelli, orecchini, braccialetti, collane, spille, orologi, monete d'argento e altri oggetti di valore. All'intermediario il contenuto della cassetta è parso sospetto. Non essendo riuscito a mettersi in contatto con il cliente, l'origine dei beni rimaneva ignota. Trascorsi altri tre anni, il cliente si è presentato nella succursale con l'intenzione di pagare i canoni scoperti per la cassetta di sicurezza. A quel punto l'intermediario ha trasmesso una segnalazione all'Ufficio di comunicazione. Dagli accertamenti di MROS è emerso che il cliente era schedato dalla polizia, in Svizzera per furto con scasso e all'estero per furto, ricettazione e furto con scasso. Dato che questi reati coincidevano cronologicamente con il periodo in cui era stata affittata la cassetta di sicurezza e il cliente vi aveva più volte acceduto, per l'Ufficio di comunicazione ha preso corpo il sospetto che gli oggetti di valore depositati nella cassetta potessero essere provento di reato. La segnalazione è stata trasmessa al pubblico ministero competente che ha quindi avviato un procedimento per riciclaggio di denaro.

### Settori di attività: Banche

Una persona straniera proveniente da un Paese limitrofo si era ripetutamente presentata, nel giro di pochi mesi, presso un intermediario finanziario svizzero e ogni volta aveva cambiato una quantità considerevole di monete svizzere e vecchie banconote per un valore complessivo di svariate migliaia di franchi. A richiesta dell'intermediario, l'interessato aveva sempre dichiarato che acquistava monete a peso e che di tanto in tanto si recava in Svizzera per cambiarle in banconote. Il servizio compliance dell'intermediario non era soddisfatto delle dichiarazioni del cliente di passaggio e gli ha spedito un questionario nel

quale avrebbe dovuto indicare la provenienza del denaro cambiato. Non essendo recapitabile, il questionario è stato però rispedito al mittente dalle autorità postali estere, fatto che ha indotto l'intermediario finanziario a comunicare l'accaduto a MROS a norma dell'articolo 305ter capoverso 2 CP. Sulle prime, dagli accertamenti di MROS non sono risultati indizi su reati preliminari rilevanti in materia di riciclaggio di denaro. Tuttavia, essendo il cliente cittadino straniero senza permesso di dimora in Svizzera, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di chiedere al suo omologo estero se l'interessato fosse già schedato nel suo Paese e, in caso affermativo, per quale motivo. Nel giro di pochi giorni, l'omologo estero ha fornito a MROS l'indicazione determinante. Ha infatti comunicato che nel Paese limitrofo era in corso un procedimento penale nei confronti dell'interessato. Questi era sospettato di essere implicato in diversi furti nei quali tra l'altro erano state rubate grandi quantità di vecchie monete e banconote. Siccome, oltretutto, l'uomo in questione era da tempo iscritto come disoccupato, non si poteva escludere che fosse probabilmente dedito al furto per mestiere e che il furto fosse la sua principale fonte di sostentamento. La segnalazione è stata trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale del luogo in cui era stata effettuata l'operazione di cambio e successivamente il caso è stato trasferito alle autorità del Paese limitrofo. Presumibilmente, il cliente sarà condannato in via definitiva all'estero.

### **Rapporto annuale MROS 2013**

#### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha aperto un conto salario a nome del cliente X, sul quale è stato autorizzato a operare, tramite procura, anche Y, uno dei figli di X. L'analisi delle prime transazioni registrate sul conto ha rivelato che le somme accreditate non corrispondevano ai versamenti dei salari annunciati, ma piuttosto all'esercizio di un'attività commerciale nel settore orologiero. L'intermediario ha quindi contattato X per ottenere chiarimenti sulla situazione. Da qui è emerso che il conto era in definitiva utilizzato da Y nel quadro di un'attività commerciale di com-

pravendita di movimenti di orologi. Questi intendeva in effetti costituire una nuova società ma, dati i precedenti fallimenti, aveva chiesto a uno dei genitori di figurare come amministratore e di aprire un conto salario che lui avrebbe potuto utilizzare senza apparire come titolare della relazione. Nell'ambito del processo di raccolta di informazioni, la banca ha chiesto a Y di fornire le fatture emesse o ricevute per le transazioni in oggetto. Dopo che in un primo tempo si era mostrato cooperativo, in seguito Y ha invocato l'esistenza di una clausola di confidenzialità con alcuni dei suoi fornitori, che gli avrebbe impedito di fornire determinati documenti. L'intermediario finanziario ha dunque deciso di chiudere il conto per rottura del rapporto di fiducia. In seguito, però, la banca è venuta a conoscenza di un importante furto di diversi movimenti di un certo valore ai danni di un'azienda orologiera della regione. Tali informazioni hanno fatto sorgere nuovi dubbi su un possibile legame tra il cliente e un traffico di movimenti acquisiti in modo illecito, inducendo pertanto l'intermediario a inviare una comunicazione a MROS. Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione è emerso che Y era già noto alle autorità giudiziarie svizzere, in quanto coinvolto in diverse reati penali. Inoltre, era giunta conferma di diversi furti di movimenti di orologi e del fatto che erano in corso indagini su un presunto traffico illecito di questi prodotti. MROS ha quindi deciso di trasmettere la comunicazione all'autorità di perseguimento penale cantonale competente, che ha aperto un'indagine. Poiché, tuttavia, gli atti istruttori non hanno permesso di determinare se Y si fosse reso colpevole di ricettazione o di riciclaggio di denaro, la procedura è stata archiviata.

#### **Settori di attività: Assicurazioni**

Una donna proveniente da un Paese limitrofo si è rivolta a una compagnia d'assicurazione con l'intenzione di stipulare una polizza sulla vita. Negli uffici dell'assicuratore la potenziale cliente si è comportata in modo estremamente strano. Ha chiesto informazioni concrete sulla possibilità di consegnare all'intermediario finanziario la somma in questione, un importo nell'ordine di sei cifre, in contanti e in un'unica soluzione. Il denaro,



frutto di una presunta vendita di azioni, pare si trovasse in una cassetta di sicurezza presso una banca svizzera. Inizialmente la signora si era inoltre rifiutata di fornire le proprie generalità, sostenendo che a quello stadio delle trattative preferiva restare nell'anonimato. Il sospetto che potesse trattarsi di valori patrimoniali di provenienza illecita è stato rafforzato infine dal fatto che l'interessata ha chiesto se la Svizzera scambia informazioni finanziarie con altri Paesi. L'intermediario ha risposto che, in linea di principio, non accetta versamenti in contanti. A quel punto, la signora si è informata sulla possibilità di versare la somma su un conto bancario o postale, possibilmente senza destare sospetti. Dalle ricerche di MROS è emerso che l'interessata non era registrata in alcuna banca dati di polizia. Nell'archivio media risultavano, tuttavia, diversi riferimenti a una persona omonima coinvolta in una procedura d'insolvenza all'estero. Negli articoli non era però precisata la data di nascita e l'indirizzo non corrispondeva a quello fornito dalla cliente. MROS si è allora rivolto alla FIU dello Stato di provenienza della donna per sapere se potesse trattarsi della stessa persona coinvolta nella procedura d'insolvenza. In caso affermativo, si sarebbe potuto desumere che si trattasse di valori patrimoniali sottratti ai creditori. MROS ha inoltre chiesto informazioni complementari ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD all'intermediario finanziario svizzero presso il quale l'interessata aveva locato una cassetta di sicurezza. La FIU interpellata ha comunicato a MROS che la persona segnalata non era la stessa della procedura d'insolvenza. Non corrispondevano, infatti, né la data di nascita né l'indirizzo. In seguito, MROS è giunto alla conclusione che l'origine del denaro era interamente spiegabile dalle operazioni immobiliari e dalle attività professionali della cliente. Quest'ultima aveva dichiarato di essere attiva in campo immobiliare, possedere diversi immobili e lavorare accessoriamente in un'agenzia di escort. Dato che anche la banca contattata ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD ha confermato le informazioni fornite dalla cliente, tutti i dubbi potevano considerarsi fugati e la comunicazione di sospetto non è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

## Rapporto annuale MROS 2014

### Settori di attività: Banche

Il versamento di importi elevati in contanti hanno attirato l'attenzione di una banca su un conto aperto di recente. Dall'analisi dei movimenti del conto è risultato che nel giro di pochi mesi il titolare aveva versato allo sportello diverse centinaia di migliaia di franchi in contanti. Per chiarire l'origine di questi fondi, il titolare, quando si è presentato allo sportello, è stato interrogato in merito ai suoi frequenti versamenti in contanti. Stando alla sua risposta, si sarebbe trattato di introiti provenienti dalla gestione del suo ristorante, di cui egli stesso sarebbe l'avente diritto economico. La banca non ha ritenuto credibile questa spiegazione, poiché era risaputo che il ristorante in questione non era molto frequentato. Per di più, sono emersi diversi articoli di stampa che riferivano di vari controlli di polizia effettuati nel comune di domicilio del titolare del conto e del fatto che nel suo ristorante si giocasse illegalmente d'azzardo. Inoltre, nel ristorante alcune camere per ospiti sarebbero state affittate a persone dedite alla prostituzione. La banca ha quindi supposto che il denaro versato in contanti fosse di origine criminale. Dalla competente polizia cantonale MROS ha appurato che il ristorante era stato effettivamente collegato al gioco d'azzardo illegale e che le indagini erano ancora in corso. Secondo l'articolo 55 della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) chiunque intenzionalmente apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie o a tale scopo fornisce locali o installazioni è punito, nei casi gravi, con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a un anno. Si tratta pertanto di un crimine ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. Nella fattispecie potrebbe quindi trattarsi di un reato preliminare del riciclaggio di denaro. L'analisi delle transazioni effettuata da MROS ha inoltre evidenziato che il titolare del conto poteva essere colpevole anche di truffa alle assicurazioni sociali. Il caso è stato trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente.

## 12. Reato preliminare ipotizzato non classificabile

Questa categoria include le tipologie per le quali non è stato possibile individuare chiaramente o supporre alcun reato preliminare. Per tale tipologia di sospetto, non è chiaro se i fatti in questione possano corrispondere a un reato preliminare al riciclaggio di denaro o se invece vi sono altri motivi all'origine del comportamento osservato. Data l'incertezza iniziale e i motivi di sospetto più deboli, la probabilità che questo tipo di comunicazione venga archiviato è quindi più elevata.

### Rapporto annuale MROS 2000

#### Settori di attività: Banche

Nel febbraio 2000 l'account manager di una grande banca riceve un nuovo cliente. Si tratta di un chirurgo straniero, accompagnato da una cliente della banca, vedova di un famoso chirurgo. Le formalità per l'apertura di un conto d'investimento e deposito si svolgono senza problemi, dato che il contraente dichiara essere lui stesso l'avente diritto economico dei fondi. Qualche giorno più tardi sul conto corrente viene versato in contanti un milione di franchi. Stando a quanto il cliente racconta, questa somma è stata prelevata nel suo Paese d'origine per sovvenzionare l'investimento in un nuovo laboratorio di ricerche in Svizzera. Egli annuncia di voler presto trasferire il suo domicilio in Svizzera e di avere l'intenzione di versare sul conto tutto il suo patrimonio stimato sui CHF 30 milioni. A marzo 2000 il cliente esegue sul conto un nuovo versamento in contanti di CHF 2 milioni. Nel corso dell'estate 2000 l'account manager incontra per caso il cliente in un aeroporto, in partenza su un

aereo privato... In banca, la volta successiva, il cliente spiega di essere un ufficiale dell'esercito del suo Paese e che dispone per questo di un aereo privato per gli spostamenti. Egli anticipa anche di dover presto incassare CHF 30 milioni per la vendita di un brevetto farmaceutico. Data l'importanza dell'affare, l'account manager domanda al servizio interno di sicurezza della banca di verificare l'identità del suo cliente. Nel settembre 2000, dopo l'indagine, risulta che il cliente è un elettricista che cambia spesso di domicilio e la cui impresa non rispetta i termini di pagamento dei debiti. Subito dopo un incontro tra il rappresentante legale del cliente e l'account manager che in quella sede aveva preteso delle precisazioni circa la vera identità del cliente e sull'origine dei fondi, il cliente si presenta alla banca per ritirare in contanti tutti i suoi averi.

#### Settori di attività:

#### Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)

All'inizio dell'inverno un uomo si è presentato a uno sportello della posta con due bollettini di versamento compilati manualmente, rispettivamente di CHF 300 000.- e di CHF 40 000.-. I beneficiari erano due banche private e i bollettini indicavano come destinatari dei numeri di conto. Quando l'impiegato ha chiesto al cliente di compilare il formulario A, questi ha raccolto precipitosamente le mazzette di banconote da CHF 1 000.-, le ha infilate nello zaino e se ne è andato velocemente. Le indicazioni fornite dalla Posta alla polizia (committente, beneficiario, destinatario) non hanno permesso di scoprire un even-

tuale reato. Questa comunicazione pervenuta al MROS è stata comunque classificata.

#### **Rapporto annuale MROS 2001**

##### **Settori di attività: Casinò**

Un individuo, residente in un Paese limitrofo, si recò in Svizzera al casinò. Avendo effettuato a più riprese operazioni di cambio (per l'ammontare di circa CHF 10 000) e realizzate sostanziose vincite (circa CHF 20 000), la casa da gioco gli diede da compilare un formulario d'identificazione, per adempiere agli obblighi di diligenza a cui le case da gioco devono sottostare. L'uomo rispose alle domande dei responsabili della sicurezza, che appresero, non senza stupore, che l'appassionato giocatore era un sacerdote straniero! Desiderando saperne di più su questo insolito cliente, gli agenti di sicurezza fecero un'ispezione nel parcheggio per individuare la sua automobile. Una rapida occhiata attraverso i vetri del veicolo consentì loro di intravedere alcune banconote sparse per terra, nonché una lista di casinò siti in Svizzera e in un altro Paese vicino. Insospettiti dalla situazione, richiesero l'intervento della polizia locale. Il controllo che fu effettuato non rilevò alcuna illegalità. Da una verifica, si poté accertare che non si trattava di banconote rubate. Del resto venne confermata sia l'identità che la professione del giocatore. Questi dichiarò che gli piaceva frequentare i casinò per rilassarsi e che per questo possedeva una lista di case da gioco e che gli capitava talvolta di lasciare delle banconote sparse nell'auto. Il sacerdote riferì che intendeva raggiungere un'altra località svizzera, dove l'attendeva un'amica. Perplesso per la stranezza della situazione, i responsabili del casinò comunicarono i propri sospetti all'MROS. Prendendo sul serio la comunicazione, MROS indirizzò immediatamente una richiesta d'informazioni al suo ufficio equivalente nel Paese d'origine dell'ecclesiastico. L'autorità cui fu presentata la domanda rispose che sulla persona sospettata non pendeva nulla. Pertanto, pur sottolineando la fondatezza della comunicazione effettuata dal casinò e rilevando il carattere quantomeno faceto della fattispecie, MROS decise, in mancanza di concreti elementi di sospetto, di

non trasmettere il caso alle autorità preposte al procedimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2003**

##### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Nel corso di un controllo di routine un intermediario finanziario svizzero che offre prestazioni quale money transmitter, ha constatato che uno dei suoi clienti, noto come tassista, aveva trasferito somme per un totale di più di CHF 200 000 soprattutto verso Paesi dell'Europa orientale. Le ricerche effettuate dall'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 6 LRD, hanno permesso di appurare che il tassista trasportava soprattutto prostitute e si offriva di trasferire nei loro Paesi d'origine i guadagni ottenuti grazie alla loro attività. L'intermediario finanziario ha avvertito il cliente che questo genere di attività commerciale corrispondeva a quella di un intermediario finanziario e che doveva affiliarsi a una OAD. Il cliente ha risposto che la procedura era troppo complessa per lui e che quindi in futuro avrebbe rinunciato ad offrire questa prestazione. Poco tempo dopo, presso la stessa filiale sono state nuovamente effettuate delle transazioni verso Paesi dell'Europa orientale. Questa volta tuttavia il mittente era una donna che si è rivelata essere un'impiegata della società di taxi. Poiché non sussisteva alcun indizio che i valori patrimoniali coinvolti avessero un'origine criminale, MROS non ha inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale, informando tuttavia l'Autorità di controllo in materia di riciclaggio di denaro sulle attività della società di taxi (art. 10 OURD).

#### **Rapporto annuale MROS 2004**

##### **Settori di attività: Carte di credito**

Alla fine del 2004, una società che amministra carte di credito ha effettuato una comunicazione a MROS in merito a una relazione d'affari sospetta. La relazione d'affari denunciata concerneva un cittadino dell'Europa occidentale (X) domiciliato in Svizzera francese, cliente della

società dal luglio 1999. L'intermediario finanziario ha constatato che, nell'arco di un anno e mezzo, il suo cliente ha effettuato numerose transazioni mediante la sua carta di credito, per un importo complessivo di CHF 1,45 milioni. Gli importi mensili erano compresi tra CHF 20 000 e 160 000 e sono stati regolati in un primo tempo mediante LSV (autorizzazione d'addebitamento) dal conto di X (fra gennaio e ottobre 2003) e successivamente in contanti presso gli uffici postali (fra novembre 2003 e ottobre 2004). Accanto a importi modesti per i bisogni quotidiani, l'intermediario finanziario ha constatato che la maggior parte del denaro (CHF 1,4 milioni) è stato utilizzato per pagare degli acquisti effettuati presso la società Y, attiva nel ramo elettronico (tra CHF 16 000 e CHF 160 000 al mese). Siccome le transazioni apparivano oltremodo sospette, il cliente è stato sollecitato a fornire informazioni dettagliate circa la provenienza dei valori patrimoniali e le attività della ditta Y. La società Y è stata fondata agli inizi del 2001 e diretta prima da A e quindi da B (amministratori unici), entrambi titolari di carte di credito presso l'intermediario finanziario. Secondo quanto figura nell'estratto del registro di commercio, la società Y è attiva nel settore dell'elettronica (importazione/esportazione, vendita e installazione). Le ricerche effettuate dall'intermediario finanziario hanno consentito di accertare che X e A erano gli unici ad aver acquistato mediante carta di credito del materiale della società Y. Ulteriori ricerche hanno appurato che A e B erano gli amministratori di numerose società, gran parte delle quali in liquidazione, e che X e B (amministratore della società Y) si conoscevano personalmente. X non ha risposto alle richieste dell'intermediario finanziario, non essendo disposto a fornire informazioni circa i valori patrimoniali e il loro avente economicamente diritto. La società Y dal canto suo ha comunicato all'intermediario finanziario che con la sua carta di credito X aveva pagato dei televisori al plasma e la loro installazione al suo domicilio e nei suoi uffici. La ditta Y ha messo a disposizione dell'intermediario finanziario le corrispondenti fatture. Le fatture tuttavia appaiono rudimentali e non dimostrano che la merce sia stata effettivamente consegnata a X. In base alle

informazioni raccolte l'intermediario finanziario ha sospettato che nel caso di Y, si trattasse di una società di domicilio senza una vera e propria attività commerciale e senza personale. Perciò ha comunicato il caso a MROS. Le ricerche di MROS hanno permesso di accertare che X è il direttore di una fiduciaria con solo due impiegati, con sede in Svizzera francese. È pertanto piuttosto improbabile che il denaro di X sia frutto unicamente del salario percepito come direttore di questa fiduciaria. Inoltre è ancora più difficile credere che una società di queste dimensioni possa permettersi di investire centinaia di migliaia di franchi nell'acquisto di materiale elettronico. Dopo l'analisi della comunicazione di sospetto per MROS era chiaro che la provenienza del denaro era sospetta, anche se non vi erano indizi concreti che consentissero di affermare che i fondi fossero di origine criminosa. Per quanto concerne le persone coinvolte nel caso, le ricerche condotte da MROS hanno permesso di stabilire che alcune di esse in Svizzera erano registrate agli atti per attività criminali e sospettate di riciclaggio di denaro. Alla luce di questi accertamenti, MROS ha trasmesso il caso alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale. Tuttavia, perché sussista la fattispecie di riciclaggio di denaro occorre dimostrare che il denaro proviene da un atto criminale. Nel caso presente si possono formulare due ipotesi sull'origine dei fondi: o essi provengono da un'attività lecita (e non vi può quindi essere riciclaggio di denaro) oppure da un crimine (commesso da X o da una terza persona) e X tenta di celarne l'origine criminale tramite l'acquisto di materiale elettronico.

### **Rapporto annuale MROS 2006**

**Settori di attività: Amministratori patrimoniali**  
 Nel 2006 un amministratore esterno ha trasmesso a MROS una comunicazione sulla base dei fatti qui di seguito esposti. Il cliente di questo intermediario finanziario gestisce nel suo Paese d'origine una rete informatica destinata ai giochi d'azzardo quali: le scommesse, il casinò in Internet e il poker. Tra il cliente e le autorità del suo Paese d'origine non intercorrono buoni rapporti, poiché è accusato sia di violare

le norme sulla concessione per questo tipo di attività sia di alcuni reati fiscali. Gli utili ricavati dalle varie società fondate per la gestione di queste attività ammontano a svariate decine di miliardi di dollari. Come usuale in quell'ambiente, il cliente ha ripetutamente spostato il centro informatico di gestione delle attività in diversi altri Stati. Di recente, lo Stato in cui si era svolta la maggior parte delle attività, ha bruscamente cambiato prassi e ha dichiarato illegali le attività del cliente. L'amministratore patrimoniale, un intermediario finanziario ai sensi della LRD, è venuto a conoscenza di un atto d'accusa contro il suo cliente emesso dalle autorità penali di tale Stato. Nonostante l'atto fosse esaustivo, faceva soprattutto riferimento a reati considerati preliminari secondo il diritto nazionale. Valutando l'importanza dei rapporti nonché la notorietà del cliente, dopo alcune esitazioni l'intermediario finanziario ha deciso di notificare il caso a MROS. Le informazioni raccolte sulle persone coinvolte non hanno tuttavia permesso di ottenere degli indizi a carico del cliente. Di conseguenza l'esame si è concentrato sulla determinazione dei reati preliminari. Secondo la legislazione svizzera la gestione di giochi e scommesse in Internet è illegale e viola sia la legge federale sulle case da gioco sia la legge federale concernente le lotterie e le scommesse organizzate. Tuttavia queste fattispecie costituiscono dei reati ma non dei crimini. I proventi di queste attività non possono quindi essere ricollegate al riciclaggio di denaro. Pertanto MROS ha deciso di archiviare il caso e ne ha messo al corrente l'intermediario finanziario.

#### **Rapporto annuale MROS 2010**

##### **Settori di attività: Banche**

A causa di „alerts“ nel sistema interno di monitoraggio, un intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione su una cliente. Con le carte di credito di quest'ultima erano state effettuate, a partire da un determinato momento, transazioni spropositate e poco chiare. Inoltre, le somme coinvolte non erano affatto in linea con il profilo della cliente che, complessivamente, aveva versato svariate centinaia di migliaia di

franchi sui conti delle proprie carte di credito. La maggior parte di questi beni patrimoniali era poi stata nuovamente prelevata al bancomat dalla cliente stessa o da suo figlio, utilizzando una carta supplementare. Gli accertamenti eseguiti dall'intermediario finanziario non hanno fornito una spiegazione soddisfacente e plausibile delle transazioni, economicamente incoerenti, effettuate con le carte di credito. Come motivazione dei versamenti si indicavano, ad esempio, la programmazione, poco credibile, di una vacanza o di acquisti importanti e come origine dei beni patrimoniali i propri risparmi. Il reddito dichiarato al momento della richiesta della carta di credito e la situazione familiare non giustificavano però assolutamente un tale incremento del patrimonio. Anche se i controlli dei dati personali effettuati da MROS non hanno fornito nuove informazioni rilevanti, in considerazione dell'esposizione del caso da parte dell'intermediario finanziario, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa per l'ulteriore trattamento alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **Rapporto annuale MROS 2011**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario ha individuato un bonifico internazionale effettuato da uno dei suoi clienti verso un Paese africano. La sua attenzione è stata attirata dall'importo che, in considerazione del profilo del cliente, era molto elevato. Le prime verifiche hanno fatto emergere altri trasferimenti di somme complessivamente importanti. Poiché la richiesta di chiarimenti specifici non ha permesso di dissipare i dubbi, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS. Nell'ambito della sua analisi, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato innanzitutto le transazioni effettuate sul conto del cliente, sul quale varie persone versavano frequentemente piccole somme. In seguito gli importi accumulati venivano trasferiti verso il Paese africano in questione. MROS ha inoltre notato la scarsa plausibilità delle spiegazioni fornite. In effetti, il cliente aveva affermato che i piccoli versamenti erano rimborsi di prestiti che aveva concesso ad amici oppure introiti occasionali, ad esempio retribu-

zioni per corsi che aveva tenuto. L'interessato non è stato tuttavia in grado di fornire giustificativi adeguati per corroborare le sue affermazioni. Il trasferimento del denaro verso il Paese africano era, dal canto suo, era stato presentato come il rimborso di un prestito di studio. Nulla permetteva tuttavia di dimostrarlo. Infine, il reddito del cliente non giustificava il versamento di importi così elevati. Anche la casualità della scoperta del caso da parte dell'intermediario finanziario ha attirato l'attenzione dell'Ufficio di comunicazione. Considerato il volume delle somme versate sul conto, l'intermediario finanziario avrebbe dovuto rendersi conto prima di tali transazioni anomale. L'analisi dei movimenti ha infatti dimostrato che erano state effettuate altre operazioni e che nell'arco di diversi mesi era stata accumulata una somma molto elevata. Il profilo del cliente non giustificava introiti di queste dimensioni. Non potendo escludere l'origine criminale dei fondi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale competenti.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività: Banche**

Un intermediario finanziario svizzero è stato informato via SWIFT da una banca regionale estera che sul conto di un cliente era stato effettuato un accredito di EUR 5 000 probabilmente di origine criminosa, frutto di un'attività di hacking o di phishing. Dai chiarimenti richiesti immediatamente al titolare del conto ai sensi dell'articolo 6 LRD è risultato che il cliente aveva effettuato una vendita privata di bitcoin (una forma di moneta virtuale) attraverso un'apposita borsa. Il possesso di bitcoin è comprovato da una chiave crittografica, le transazioni sono effettuate con firma digitale e dovrebbero essere archiviate in una banca dati pubblica. L'accredito oggetto della segnalazione era avvenuto a seguito della vendita di bitcoin effettivamente appartenenti al cliente. Il titolare del conto ha presentato all'intermediario svizzero una documentazione esauriente sulla vendita dei bitcoin nonché la corrispondenza intercorsa con la parte acquirente sospettata di reato. Il titolare del conto aveva tra l'altro chiesto

chiarimenti alla controparte, dopo aver constatato che il nome dell'esecutore del versamento non corrispondeva a quello dell'acquirente. La compratrice ha spiegato la divergenza sostenendo che il versamento era partito dal conto del marito. Il venditore ha quindi sbloccato i bitcoin, tanto più che nella descrizione della causale del versamento era indicato anche il numero riservato di transazione. Fino ad allora, il titolare del conto non sapeva precisamente chi fosse il compratore in quanto i bitcoin vengono negoziati in forma anonima. Egli ha tuttavia cooperato pienamente con l'intermediario finanziario autore della segnalazione, ha presentato tutti i documenti necessari (protocolli, chat, ecc.) e ha provveduto di sua iniziativa a informare la piattaforma di vendita localbitcoins.com. A quest'ultima ha inoltre chiesto informazioni più dettagliate sull'acquirente e sulla sua identità come pure l'annullamento della transazione. MROS prosegue nella raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del caso.

#### **Rapporto annuale MROS 2014**

##### **Settori di attività: Banche**

Diverse transazioni sospette hanno attirato l'attenzione di una banca su una serie di relazioni d'affari. Nella primavera del 2014, l'avvocato Y aveva aperto tre conti, uno dei quali per il proprio studio e due per il denaro di clienti, in diverse valute. Secondo la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche sottoscritta dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in casi come questo non occorre dichiarare i nomi dei clienti. Tuttavia, questa regola vale soltanto se l'avvocato o il notaio esercita strettamente la propria professione e non svolge attività di intermediazione finanziaria. Altrimenti deve indicare i nomi dei clienti (ossia degli aventi diritto economico sui conti). Recentemente l'ASB ha emanato una nuova circolare che ridefinisce l'utilizzo del modulo R. Il modulo è impiegato dagli intermediari finanziari per i conti aperti da avvocati e notai ed è stato rielaborato in seguito all'entrata in vigore dell'accordo FATCA. L'intermediario finanziario ha dunque verificato tutte le relazioni d'affari aperte da avvocati e notai per le

quali occorre utilizzare questo modulo. Occorre infatti garantire che gli unici nomi non dichiarati alla banca siano quelli dei clienti per i quali l'avvocato o il notaio esercita esclusivamente la propria professione. L'avvocato Y si è rifiutato di indicare i nomi dei clienti appellandosi al segreto professionale. Poco dopo l'apertura dei conti in questione, l'intermediario finanziario ha notato diversi accrediti effettuati dalla X SA. Si trattava di transazioni per un valore complessivo di svariati milioni di euro, destinati al rimborso di due prestiti, nonché di un versamento di dividendi. Stando alle dichiarazioni del titolare del conto, tutte le transazioni erano collegate alla liquidazione della ditta X SA. Poco dopo l'apertura dei conti, l'avvocato ha prelevato in contanti più della metà del denaro ricevuto, indicando che il denaro prelevato era destinato «ad uso privato

degli azionisti dell'impresa in liquidazione». Un mese dopo, è stato effettuato un trasferimento di svariate centinaia di migliaia di euro a una terza persona con la menzione «rimborso» senza altra spiegazione. Il mese successivo ha di nuovo effettuato un trasferimento di analoga entità con la menzione «Y SA in liquidazione». Le società in questione erano tutte società di sede. Inoltre, attraverso queste società sono stati acquistati anche tre quadri, evitando che il prezzo d'acquisto fosse versato direttamente dagli acquirenti. Quest'ultima transazione era tra le menzionate operazioni sospette che hanno indotto la banca a effettuare la comunicazione a MROS. Il sospetto di riciclaggio non ha potuto essere corroborato, poiché non è stato possibile individuare un reato preliminare. Pertanto, MROS non ha trasmesso la segnalazione.

# 13. Finanziamento del terrorismo

## 13.1. Comunicazioni effettuate

### Rapporto annuale MROS 2003

#### Settori di attività: Banche

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, una banca svizzera ha informato MROS di una relazione d'affari riguardante la persona X. I valori patrimoniali in causa ammontavano a circa CHF 10 milioni. X è sospettato di finanziamento del terrorismo e figura sul „Terrorist Financing Executiv Order“ emanato dal governo americano. In seguito alla comunicazione sono stati bloccati valori patrimoniali depositati su più di 20 conti bancari. I conti sono intestati a X e a società offshore di cui X è avente economicamente diritto. MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione per un'ulteriore analisi. Le indagini effettuate da quest'ultimo hanno messo in luce strutture complesse, flussi di capitali nonché diversi investimenti effettuati da X. Inoltre le ricerche hanno rivelato che i valori patrimoniali depositati in Svizzera fra il 1990 e il 1993 provenivano da una banca del Sudan a sua volta sospettata di finanziamento del terrorismo. Il sospetto nei confronti di X ha trovato conferma, poiché è stato possibile provare le sue relazioni con persone a cui si attribuiscono attività terroristiche. A causa delle connessioni a livello internazionale finora non è ancora stato possibile concludere le indagini.

#### Settori di attività: Banche

Una banca svizzera ha informato MROS di un probabile caso di finanziamento del terrorismo

riguardante un'organizzazione di utilità pubblica. Questa organizzazione serve probabilmente a trasferire a gruppi terroristici le collette effettuate all'interno delle moschee e notevoli donazioni dei centri islamici. Una prima analisi dei flussi di denaro dell'organizzazione ha rivelato frequenti versamenti di grosse somme a favore di persone domiciliate nel Medioriente. In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha incaricato la Polizia giudiziaria federale di effettuare le relative indagini preliminari. Attualmente le indagini sono ancora in corso. Le autorità svizzere di perseguimento penale sono già a conoscenza di casi di finanziamento del terrorismo tramite organizzazioni di utilità pubblica. Per questo motivo FATF ha espressamente raccomandato ai suoi Stati membri di prendere le misure volte a garantire la trasparenza dei conti delle organizzazioni di utilità pubblica (raccomandazione speciale VIII). In questo modo s'intende impedire che con un pretesto caritativo venga raccolto denaro che di fatto finisce nelle mani di gruppi terroristi.

#### Settori di attività:

#### Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)

In occasione di controlli interni, un money transmitter svizzero ha constatato la presenza di molte transazioni insolite operate da uno dei suoi clienti, un cambiavalute indipendente. Il cliente ha operato nel modo seguente. Il rappresentante del cambiavalute si presentava allo sportello dell'intermediario finanziario, effettuando un



versamento sul conto in franchi svizzeri intestato al cambiavalute e facendo poi trasferire la somma versata su un conto in dollari americani. In seguito egli ha effettuato diversi versamenti a proprio nome, ma a favore dei clienti del cambiavalute. Quasi tutti i clienti provenivano dallo stesso Paese africano. I valori patrimoniali sono stati trasferiti soprattutto in Medio Oriente. In base all'analisi della comunicazione, MROS è giunto alla conclusione che si trattava di tutta una rete di contatti e che le somme versate (comprese fra USD 40 000 e 280 000) non erano proporzionali all'attività professionale dei clienti del cambiavalute (p.es. manovali, impiegati di un'impresa di pulizie ecc.). Inoltre le ricerche effettuate hanno permesso di appurare che due società, a favore delle quali è stato versato una parte del denaro, sono collegate a gruppi terroristi. L'inchiesta avviata dal Ministero pubblico della Confederazione ha rivelato che alcune persone di origine africana domiciliate in Svizzera hanno raccolto i fondi in causa e li hanno centralizzati presso i clienti del cambiavalute (pool system). I clienti hanno consegnato i soldi al rappresentante del cambiavalute, il quale li ha versati sul proprio conto trasferendoli poi, sempre a proprio nome, in Medio Oriente. In seguito il denaro, per mezzo del sistema Hawala (sistema informale per il trasferimento di somme di denaro), è stato trasferito in Africa senza che fosse possibile stabilire un qualsiasi collegamento con gruppi terroristi. L'inchiesta si è rivelata molto difficile, poiché a causa dell'uso del sistema Hawala i trasferimenti di denaro non sono stati documentati e non è stato quindi possibile ricostruirli. Di conseguenza il Ministero pubblico della Confederazione è stato costretto a basarsi sulle informazioni fornite dal rappresentante del cambiavalute. Casi simili si sono già verificati anche in altri Paesi europei, ma anche allora purtroppo non è stato possibile confermare il sospetto di finanziamento del terrorismo, benché fosse evidente che i valori patrimoniali trasferiti provenissero dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti. Inoltre il cambiavalute, nella sua qualità di intermediario finanziario subordinato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ha molto proba-

bilmente violato il proprio obbligo di diligenza tralasciando di informare autonomamente MROS di queste transazioni. Infine è lecito supporre che i clienti africani che raccoglievano il denaro dei loro concittadini, agissero a titolo professionale ai sensi dell'Ordinanza dell'autorità di controllo sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD; RS 955.20) di modo che potevano essere considerati intermediari finanziari. Per esaminare questa questione, non appena concluse le indagini, il Ministero pubblico della Confederazione informerà l'Autorità di controllo sul contenuto della comunicazione.

### **Rapporto annuale MROS 2010**

#### **Settori di attività: Banche**

I controlli di routine dei rapporti con la clientela, attraverso la banca dati di un servizio esterno di compliance, hanno permesso a un intermediario finanziario di individuare nella categoria „terrorismo“ un cliente straniero che vive in Svizzera. Secondo la banca dati, il cliente avrebbe partecipato ad attentati terroristici nel proprio Paese. Ulteriori accertamenti dell'intermediario finanziario hanno inoltre rivelato che il cliente avrebbe infranto le leggi antiterrorismo del suo Paese come editore di un giornale. Sebbene l'analisi delle transazioni non abbia evidenziato alcuna irregolarità, l'intermediario finanziario ha ritenuto opportuno effettuare una comunicazione a MROS poiché, in base alle informazioni raccolte, non si poteva escludere che il cliente e i suoi beni patrimoniali fossero legati ad attività terroristiche. L'analisi più approfondita del caso segnalato eseguita da MROS ha rivelato che il cliente oggetto della comunicazione era un rifugiato riconosciuto, condannato in contumacia nel proprio Paese a una lunga pena detentiva e sul quale incombevano ulteriori condanne a pene detentive di lunga durata, che avrebbero potuto scaturire da procedimenti non ancora conclusi. Infatti, egli aveva criticato in un articolo i legami tra il proprio Paese islamico e un altro Paese con una diversa religione di Stato. Inoltre, il Paese di origine dell'uomo aveva presentato una domanda di estradizione alla Svizzera affermando che l'in-

interessato apparteneva a un'organizzazione terroristica. La domanda era stata respinta dall'Ufficio federale di giustizia in applicazione del principio di non respingimento. Poiché, in base alle ricerche svolte da MROS, si poteva presupporre che il procedimento nel Paese di origine del cliente per violazioni delle leggi antiterrorismo locali possa avere motivazioni politiche e visto che non vi erano indizi di un possibile finanziamento del terrorismo, MROS non ha trasmesso la comunicazione all'autorità di perseguimento penale.

#### **Settori di attività: Banche**

Una banca ha segnalato a MROS due persone, titolari da parecchi anni di un conto. Si trattava di individui nati in Medio Oriente e successivamente emigrati in un Paese del Sud America di cui avevano poi ottenuto la cittadinanza. Essi affermavano che i beni patrimoniali in questione erano il frutto della loro attività di commercio di prodotti elettronici di intrattenimento, venduti nel loro negozio nei pressi del confine del Paese sudamericano interessato. Sul conto oggetto della segnalazione erano state versate somme consistenti, soprattutto nel 2005 e nel 2006, provenienti per lo più da un Paese terzo apparentemente estraneo alla vicenda. Il denaro veniva versato di volta in volta sotto forma di depositi vincolati. A metà del 2008 si era accumulato sul conto un patrimonio di svariati milioni di dollari statunitensi. Alcuni milioni erano stati poi trasferiti a una banca terza domiciliata nel Medio Oriente. La banca autrice della segnalazione aveva notato la relazione d'affari, fino a quel momento non sospetta, per via di un articolo di giornale, in cui si diceva che un delegato del conto citato era stato arrestato, assieme a due altre persone, perché ritenuto colpevole di contrabbando correlato al finanziamento del terrorismo. Secondo quanto riportato dall'articolo, il delegato del conto era proprietario di un'azienda del Nord America, attiva nel campo dell'elettronica. I tre imputati avrebbero venduto attraverso tale società dei prodotti elettronici di intrattenimento a uno shopping center nel Paese in cui avevano vissuto i titolari del conto. Lo shopping center, che si trova in una malfamata e poco controllata regione di frontiera tra tre Paesi

in Sud America, sarebbe, secondo le fonti USA, la centrale finanziaria di un'organizzazione menzionata nella lista OFAC (come „specially designated global terrorist entity“). Il proprietario dello shopping center trasferiva regolarmente parte dei ricavi direttamente a tale organizzazione. Sulla base di tali informazioni si è dovuto presupporre che i beni patrimoniali confluiti sul conto oggetto della comunicazione potevano essere stati utilizzati per finanziare il terrorismo.

#### **Rapporto annuale MROS 2013**

##### **Settori di attività: Banche**

Una cospicua entrata in contanti a favore di una società con sede in Svizzera è all'origine di una segnalazione trasmessa all'Ufficio di comunicazione. Durante un controllo delle transazioni effettuate sul conto di questa società (X), il cui scopo è la commercializzazione di prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni e dell'elettronica, l'intermediario finanziario ha notato diverse entrate in contanti per importi considerevoli provenienti dal Medio Oriente. Durante le verifiche, l'Ufficio di comunicazione ha constatato che anche altre persone di origini mediorientali facevano parte del consiglio di amministrazione di società con sede allo stesso indirizzo della società X e con uno scopo commerciale simile. Approfondendo le sue ricerche, MROS ha scoperto che una di queste società apparteneva a una persona che negli anni Novanta era stata associata ad attività terroristiche. Altre persone, direttamente o indirettamente coinvolte in questo affare, esercitavano funzioni in fondazioni islamiche che sfuggivano in parte a qualsiasi controllo delle autorità di vigilanza. Stando ai responsabili di X, la vendita a clienti europei e svizzeri di schede telefoniche fabbricate da un fornitore europeo (Y) avveniva di preferenza in contanti. Nell'ambito degli accertamenti condotti dall'intermediario finanziario, X aveva sostenuto che Y spediva direttamente le schede ai clienti (di X) dopo averle emesse/fabbricate. Le autorità doganali svizzere hanno tuttavia confermato all'Ufficio di comunicazione che i clienti svizzeri di X non hanno mai ricevuto merce inviata da Y. Accanto ad altri elementi

non plausibili, dal controllo delle fatture fornite all'intermediario finanziario è emerso che i guadagni conseguiti con le schede telefoniche erano contenuti. Inoltre, è stato appurato che le somme depositate in contanti sul conto di X erano particolarmente cospicue. Questo elemento, di per sé irrilevante, costituisce un indizio della portata dell'attività effettivamente svolta da X, nonostante sembrasse avere difficoltà economiche. La comunicazione di sospetto inviata dall'intermediario finanziario e l'analisi di MROS sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti affinché si pronuncino sulla legittimità delle operazioni eseguite da X.

### **Rapporto annuale MROS 2015**

#### **Settori di attività:**

##### **Agenzie di trasferimento di fondi (money transmitter)**

Un istituto finanziario con sede all'estero, attivo nel trasferimento di fondi su scala mondiale e con un proprio dipartimento di compliance, ha individuato dei legami tra una persona X e delle attività terroristiche. L'istituto ne ha informato il suo agente in Svizzera, un intermediario finanziario ai sensi della LRD, mettendo in particolar modo l'accento sul legame esistente tra X, cliente dell'intermediario, e una delle più importanti guide salafite. Quest'ultima è sospettata di essere implicata nella pianificazione di attentati terroristici. All'intermediario finanziario sono state segnalate 80 transazioni effettuate da X da 8 luoghi e a favore di 11 beneficiari differenti, alcuni dei quali si trovavano in Svizzera al momento dei versamenti; la cifra totale trasferita per mezzo di queste operazioni ammonta a circa CHF 20 000. Inoltre, X è stato il destinatario di 61 transazioni effettuate da 8 Paesi da parte di 21 differenti persone per un totale di CHF 25 000. Sulla base di queste informazioni, l'intermediario finanziario svizzero ha svolto ricerche e accertamenti. Le sue analisi hanno confermato il ruolo centrale svolto da X all'interno di una rete di trasferimento di fondi, ma non hanno né accertato né smentito il legame con attività terroristiche. Successivamente l'intermediario finanziario ha deciso di trasmettere una comunicazione a

MROS conformemente all'articolo 305ter cpv. 2 CP. Dal momento che le informazioni sono in possesso di un istituto finanziario estero, MROS non dispone di un accesso diretto alla documentazione che illustra il quadro completo dei trasferimenti effettuati a livello internazionale. Tuttavia, grazie allo scambio di informazioni con un omologo estero e alle ricerche effettuate nelle banche dati a sua disposizione, MROS ha identificato, oltre al cliente già segnalato, altre 26 persone implicate nei trasferimenti, una delle quali giuridica. Queste ultime sono state quindi oggetto di ricerche approfondite. I risultati hanno evidenziato in parte dei legami con gli ambienti jihadisti. Inoltre, dieci delle persone fisiche individuate risultavano essere già condannate o note alle polizie cantonali per altre infrazioni (p. es. truffa, danno alla proprietà, violenza, minacce, infrazioni della legge sulle armi). Dalle ricerche condotte da MROS è emerso inoltre il sospetto che, delle persone che avevano trasferito dei fondi a X, una appartenesse a un'organizzazione terroristica e due a un'organizzazione criminale. Sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario finanziario svizzero e dei risultati delle analisi menzionate, MROS è giunto alla conclusione che i trasferimenti siano serviti o avrebbero potuto servire, almeno in parte, al finanziamento del terrorismo e ha pertanto trasmesso il caso all'autorità di perseguimento penale competente tre giorni dopo la ricezione della comunicazione di sospetto. Nel frattempo il sospettato principale è stato arrestato per sospetta appartenenza a un'organizzazione terroristica dalle forze dell'ordine del Paese nel quale si trovava.

##### **Settori di attività: Banche**

Le grandi somme di denaro contante versate regolarmente su tre conti correnti hanno attirato l'attenzione di un intermediario finanziario. Tali somme, infatti, una volta raggiunta una cifra cospicua, venivano versate a loro volta a diverse filiali di un money transmitter, attivo su scala globale e senza agenti in Svizzera. Non è tuttavia noto a chi le filiali, situate in un Paese dell'Africa orientale e in uno del Medio Oriente, trasferissero successivamente tali fondi. I conti correnti in esame erano intestati rispettivamente a un

cittadino svizzero, a sua moglie e a un'azienda, presumibilmente di import-export, domiciliata in Svizzera e controllata dal marito. Entrambi i coniugi sono originari del suddetto Paese dell'Africa orientale e i versamenti in contanti venivano effettuati dai titolari dei conti correnti nonché da terzi, anch'essi di origine africana, residenti in Svizzera. Tuttavia, a parte questi versamenti inusuali, l'intermediario finanziario ha deciso di inoltrare la comunicazione di sospetto in considerazione dei seguenti ulteriori motivi. Dai propri accertamenti è emerso infatti che due delle persone coinvolte risultavano già implicate in attività terroristiche; una di queste figurava in una lista delle sanzioni e l'altra era presumibilmente a capo di una milizia islamica attiva in Africa, propaggine regionale di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale. Inoltre, una filiale africana del money transmitter non godeva di buona reputazione nei media stranieri, che la sospettavano di sostenere una milizia islamista radicale, ragion per cui le sarebbe stata revocata la licenza nel Paese di domiciliazione. Acquisite queste informazioni, l'intermediario finanziario ha sollevato il sospetto fondato che il denaro contante versato sui conti incriminati servisse a finanziare il terrorismo e, ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ha comunicato tali elementi di sospetto a MROS. Dalle ricerche di MROS non sono emersi indizi rilevanti contro i tre titolari dei conti correnti e contro terzi che effettuavano a loro volta versamenti in contanti. Diversi articoli presenti nell'archivio stampa hanno tuttavia confermato che erano già state condotte delle indagini contro una filiale del money transmitter sospettata di finanziare il terrorismo e che i suoi conti erano stati bloccati. In questo contesto, più di 80, tra persone fisiche e giuridiche, erano state accusate di sostenere organizzazioni terroristiche e di essere corresponsabili di un attentato avvenuto in primavera in Africa. Da un approfondimento delle indagini i profili dei due autori dei pagamenti di cui sopra non sono però risultati compatibili con quello della persona presente nella lista delle sanzioni o di quella a capo di una milizia islamica; il sospetto dell'intermediario finanziario non è stato pertanto confermato. Per poter ottenere maggiori infor-

mazioni sulle persone a cui il money transmitter trasferiva i fondi, MROS ha contattato le autorità omologhe competenti nei rispettivi Paesi, senza ottenere però alcuna risposta. Nonostante fosse riuscito a fugare parzialmente i sospetti, MROS riteneva comunque che il comportamento degli attori coinvolti era per lo meno dubbioso e compatibile con delle attività di sostegno al terrorismo e che questi, al fine di destare meno sospetti, avessero potuto ricorrere intenzionalmente a soluzioni alternative per il trasferimento dei fondi. Del resto, l'origine dei versamenti in contanti era ritenuta dubbia, dal momento che gli importi totali superavano, e talvolta in larga misura, il reddito degli autori di tali versamenti. Questi ultimi, in seguito a una richiesta di consegna delle informazioni inoltrata alla banca ai sensi dell'articolo 11a cpv. 1 LRD e a una richiesta presentata alle autorità cantonali, sono stati pertanto identificati e confrontati con le banche dati a disposizione di MROS. In seguito alla conferma di alcuni sospetti e di alcuni indizi relativi a un possibile finanziamento di attività terroristiche ai sensi dell'articolo 260quinquies cpv. 1 CP, la segnalazione è stata trasmessa, tre giorni dopo la sua ricezione, all'autorità di perseguimento penale ed è stato avviato un procedimento.

#### **Settori di attività: Banche**

X, un giovane svizzero proveniente da un contesto migratorio e cliente di un intermediario finanziario, ha segnalato a quest'ultimo, tramite e-banking, di essere in possesso di un nuovo numero telefonico con prefisso estero, che l'intermediario finanziario ha scoperto appartenere a un Paese dell'Asia meridionale. Dopo aver provato a contattare il suo cliente al vecchio numero fisso, l'intermediario ha avuto modo di accertare che egli si trovasse all'estero; tale ipotesi è stata confermata quando la banca è riuscita a mettersi in contatto con X tramite il nuovo numero telefonico: il cliente ha confermato di trovarsi all'estero, di volerci rimanere due o tre mesi e di aver notificato la partenza dalla Svizzera. Tuttavia, dato che nel Paese in cui si è recato il cliente vi sono campi di formazione jihadisti, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS sulla base dell'articolo 305ter cpv. 2 CP. Secondo le analisi di MROS,

a distanza di un anno dall'apertura del conto, X aveva effettuato transazioni di modesta entità a favore di diverse organizzazioni senza scopo di lucro (OSSL) con sede all'estero e potenzialmente ricollegabili ad ambienti salafiti. Numerosi altri dettagli sono emersi poi dalle analisi: X si era recato l'anno prima in diversi Paesi europei, aveva disposto transazioni, anch'esse di modesta entità, all'interno del suddetto Paese dell'Asia meridionale nonché una transazione a favore dell'ambasciata locale di questo Paese, probabilmente per ottenere il visto; inoltre aveva effettuato un versamento a una società di logistica per l'invio di merci verso la capitale del Paese in questione e aveva, infine, notificato la partenza al Comune di domicilio e saldato tutti i debiti prima di lasciare la Svizzera. Poiché il cliente ha utilizzato la sua carta di credito all'aeroporto prima di imbarcarsi, è stato possibile risalire alla presunta data di partenza. Arrivato nel Paese di destinazione, X ha pagato regolarmente le tasse. Le informazioni supplementari ottenute da uffici di comunicazione esteri hanno avvalorato il sospetto che le OSSL beneficiarie dei versamenti siano collegate ad ambienti salafiti. Alla luce del sospetto fondato di affiliazione a un'organizzazione terroristica o di finanziamento del terrorismo per mezzo dei versamenti effettuati a favore di OSSL di presunto stampo salafita, MROS ha trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

**Settori di attività:**

**Agenzie di trasferimento di fondi  
(money transmitter)**

Un intermediario finanziario specializzato nel trasferimento di denaro ha segnalato una transazione del valore di CHF 150 partita dalla Svizzera ed effettuata da X a favore di Y: X è un cittadino di origine nordafricana che era titolare di un permesso di dimora tipo «B» prima che venisse emanata nei suoi confronti una decisione ancora valida di allontanamento e di non entrata in Svizzera, mentre Y risiede in un Paese limitrofo a uno Stato in guerra civile di cui è cittadino. Grazie all'analisi incrociata delle transazioni effettuata dal servizio di compliance, l'intermediario finanziario ha potuto provare che Y aveva beneficiato di altri versamenti ordinati da

diverse persone domiciliate in un Paese confinante con la Svizzera per un valore totale di circa USD 8000. Da tale analisi è emerso inoltre che, per il loro sostegno allo Stato islamico, alcuni dei mandanti erano stati accusati da un tribunale del suddetto Paese di finanziare il terrorismo. Sulla base dell'articolo 305ter cpv. 2 CP, l'intermediario ha pertanto deciso di segnalare il caso a MROS. Grazie alle sue analisi, MROS ha potuto accertare che X era già noto in Svizzera per attività di propaganda terroristica, apologia del terrorismo e rappresentazione di atti di cruda violenza. A causa di queste attività e della minaccia rappresentata per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, nel 2014 le autorità svizzere avevano emesso nei suoi confronti una decisione d'allontanamento passata in giudicato che lo esortava a lasciare immediatamente il Paese; a tale decisione non era però stato dato seguito. In seguito alla richiesta di informazioni inoltrata da MROS, l'omologo estero del suddetto Stato confinante con la Svizzera, ha fornito informazioni determinanti che, dimostrando il legame esistente tra Y e lo Stato islamico, hanno permesso ad MROS di corroborare il sospetto espresso dall'intermediario finanziario. Secondo queste stesse informazioni, Y aveva ricevuto il denaro per conto di una terza persona, affinché quest'ultima potesse far ritorno, dopo un periodo di detenzione, nella regione in mano allo Stato islamico e portare avanti la sua attività terroristica; questa terza persona, accusata a sua volta di sostenere lo Stato islamico, aveva quindi trasferito dei fondi per mezzo di Y. Secondo le informazioni in possesso di MROS, Y sarebbe sospettato di sostenere l'organizzazione terroristica dello Stato islamico direttamente dal Paese limitrofo a quello in guerra civile e di essere il destinatario di trasferimenti di fondi finalizzati alla promozione degli obiettivi dello Stato islamico. Inoltre, degli elementi di sospetto concreti inducono a ritenere che la persona in questione possa far parte dell'organizzazione attiva nel trasferimento di persone da un Paese all'altro nel quadro delle attività terroristiche condotte dallo Stato islamico in questa regione. Secondo altre fonti, si tratterebbe inoltre di una figura centrale nell'ambito del finanziamento del terrorismo. MROS

ha così trasmesso il dossier alla competente autorità di perseguimento penale, che ha deciso di avviare un procedimento.

**Settori di attività: Banche**

Il cliente X si è presentato personalmente allo sportello dell'intermediario finanziario per trasferire una somma di denaro, equivalente a meno di CHF 50, a favore di un'organizzazione, domiciliata in un Paese europeo, che persegue obiettivi religiosi, in particolare quello di proteggere uno dei più importanti luoghi sacri dell'Islam. I sistemi di sorveglianza delle transazioni a disposizione della banca hanno segnalato la corrispondenza tra una parte del nome dell'organizzazione religiosa in questione e una parte del nome di un'organizzazione militare clandestina attiva in Medio Oriente, inserita nel marzo 2002 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere e considerata tale anche dall'Unione europea. Le brigate portano il nome del luogo sacro, simbolo a sua volta di un movimento d'indipendenza. Non potendo escludere legami tra la suddetta organizzazione religiosa e un'organizzazione terroristica o criminale, la banca ha segnalato il conto in conformità con l'articolo 305ter cpv. 2 CP. MROS ha analizzato i dati del cliente: X è un giovane svizzero incensurato proveniente da un contesto migratorio. Inoltre, dall'analisi delle transazioni del conto corrente di X non sono emersi indizi di un possibile crimine o di un sostegno diretto a un'organizzazione terroristica. Dal momento che X non è registrato nelle banche dati a sua disposizione, MROS si è informato presso altri servizi interni all'Amministrazione federale. Non essendo stati rilevati indizi concreti di attività criminali o terroristiche, MROS non ha trasmesso la segnalazione. Tuttavia, grazie a una richiesta inoltrata alla FIU del Paese in cui è domiciliata l'organizzazione, MROS ha acquisito maggiori informazioni in proposito: conformemente ai suoi statuti, l'organizzazione difende in modo deciso i propri interessi; inoltre promuove i diritti di un determinato gruppo della popolazione nonché la protezione del suddetto luogo sacro, che vuole che passi sotto il controllo dei musulmani, e organizza raccolte fondi a tal fine.

**Settori di attività: Banche**


Una banca ha segnalato a MROS la relazione d'affari intrattenuta con un cliente X, al quale aveva concesso un credito privato per una somma a cinque cifre, versato alla fine del 2013. Stando alle indicazioni del cliente, il credito avrebbe dovuto servire all'acquisto di un veicolo. Confrontando i dati del cliente con le liste PEP, dei criminali e delle sanzioni pubblicate da una fonte aperta, MROS è riuscito a individuare una corrispondenza. Un nome molto simile a quello di X figurava tra l'altro nella lista OFAC come Specially Designated Terrorist (SDT); si tratta di un cittadino di uno Stato nordafricano, condannato in un Paese limitrofo a cinque anni di detenzione per aver pianificato un attacco dinamitardo. Arrestato in questo stesso Paese, il cittadino nordafricano è stato consegnato a un altro Stato confinante e, dopo l'esecuzione della pena, è stato condannato in contumacia, nel suo Paese d'origine, a 20 anni di reclusione. Sulla base dei dati a disposizione della banca, la nazione di provenienza e la data di nascita di X, titolare di un permesso di dimora, coincidono con quelle della persona presente nella lista OFAC, ragione per cui non è stato possibile escludere che si tratti dello stesso uomo. La banca ha pertanto segnalato a MROS che il credito avrebbe potuto servire a finanziare il terrorismo. Le ricerche poste in essere da MROS hanno permesso di rilevare che il credito è stato effettivamente utilizzato per l'acquisto di un veicolo, che la banca ha versato l'importo direttamente al concessionario d'auto e che X ha rimborsato il credito alla banca tramite regolari versamenti mensili a tre cifre. Per tutte queste ragioni MROS ha potuto escludere che il credito fosse servito al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dal momento che le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione di MROS sono risultate in parte contraddittorie, non era stato possibile né confermare né smentire la presunta corrispondenza tra X e il cittadino nordafricano. MROS ha pertanto approfondito le ricerche ed è infine riuscito a confutare tale corrispondenza, motivo per cui non ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale.

### 13.2. Analisi strutturale

Gli intermediari finanziari maggiormente coinvolti dai sospetti di finanziamento del terrorismo sono le banche e i money transmitter. I sospetti di finanziamento del terrorismo si manifestano da una parte nelle raccolte di fondi presso persone residenti in Svizzera (casi di microfinanziamenti concernenti valori patrimoniali di lieve entità) e, dall'altra parte, in forme di sfruttamento del set-



tore finanziario per raccogliere valori patrimoniali provenienti dall'estero e trasferirli, a loro volta, all'estero. Il settore finanziario svizzero funge dunque esclusivamente da tramite per trasferimenti di valori patrimoniali da un Paese estero a un altro.

Una possibile modalità di raccolta di fondi in Svizzera consiste nell'ottenere crediti finanziari da parte di un intermediario finanziario specializzato.




Mentre il domicilio della controparte è situato principalmente in Svizzera, il domicilio dell'avente

diritto economico si trova nella maggior parte dei casi all'estero.



All'origine del sospetto vi sono spesso le informazioni di terzi concernenti nomi di persone collegate ad attività terroristiche. Per quanto riguarda i valori patrimoniali coinvolti, nella maggior parte dei casi si tratta di importi inferiori a CHF 10 000. Una modalità di finanziamento sospetto può con-

sistere nell'ottenimento di un credito finanziario che presenta una discrepanza con il profilo del cliente. Inoltre, anche l'identità dei beneficiari di tali fondi trasmessi in Paesi a rischio può assumere un ruolo importante nella formazione del sospetto.



Le entità giuridiche quali le società di sede e di trust ricoprono una discreta importanza per tale categoria di reato preliminare. Per contro, le organizzazioni non profit (NPO) e le società commerciali possono essere coinvolte nel trasferimento di fondi. Per quanto riguarda l'utilizzo di società

commerciali, valori patrimoniali più rilevanti sono trasferiti per conto di organizzazioni terroristiche, diversamente da quanto accade nei casi di microfinanziamento che sono maggiormente legati alla raccolta di fondi e a organizzazioni non profit.





